Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

TOMMASO GUERINI

FAKE NEWS E DIRITTO PENALE

LA MANIPOLAZIONE DIGITALE DEL CONSENSO NELLE DEMOCRAZIE LIBERALI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

99

Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative che l'attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali relative ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale "reale" che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo, la sezione Monografie *accoglie quei contributi che guardano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d'orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione* Saggi *accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente trascorrere del "penale".*

TOMMASO GUERINI

FAKE NEWS E DIRITTO PENALE

LA MANIPOLAZIONE DIGITALE DEL CONSENSO NELLE DEMOCRAZIE LIBERALI

G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-921-3240-5
ISBN/EAN 978-88-921-8593-7 (ebook - pdf)

I volumi pubblicati nella presente Collana sono stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), *secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione*.

Pubblicato nel mese di gennaio 2020
presso la G. Giappichelli Editore – Torino

A mio nonno Alfeo Biagi,
giornalista del Novecento

INDICE

pag.

CAPITOLO I

ONTOLOGIA E TASSONOMIA DELLE *FAKE NEWS* IN RELAZIONE AL DIRITTO PENALE

1. Avvio dell'indagine 1
2. Il formante tecnologico. L'evoluzione di Internet dall'illusione cyberlibertaria al mercato dei dati nella *new economy* 5
3. Il formante culturale. Dal *Daily Me* al *Panopticon* digitale 13
4. *Disinformation*, *misinformation* e *fake news*. Gli effetti manipolativi del linguaggio nell'epoca della post-verità, tra disintermediazione e crisi delle competenze 20
5. Una definizione penalisticamente orientata di *fake news* 28
6. Elementi di storia delle *fake news* 30
7. Una possibile tassonomia delle *fake news* nella prospettiva del diritto penale 35
8. Le *fake news* come prodotto dell'era digitale: progettazione, produzione e diffusione 38
9. L'ultimo confine della *misinformation*: il *deepfake* 45
10. Prime conclusioni 47

CAPITOLO II

SPUNTI COMPARATISTICI SUI MODELLI DI REPRESSIONE DELLE CONDOTTE DI *MISINFORMATION* ATTRAVERSO LA RETE

1. *Digital Wildfires in a Hyperconnected World*: la disinformazione come elemento di rischio su scala globale 53
2. *Code is law*. Riconoscere e regolare gli elementi di rischio per la democrazia connessi allo sviluppo tecnologico 56

pag.

3. I modelli comparatistici di regolamentazione delle *fake news* tra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e spinte censorie 60
4. Libertà di manifestazione del pensiero e *disinformation* nel quadro convenzionale europeo 64
   4.1. La giurisprudenza CEDU nei confronti dell'Italia: i casi Perna, Belpietro e Sallusti 70
5. Il contrasto alle *fake news* nelle risoluzioni del Consiglio d'Europa 72
6. Libertà politiche e libertà di manifestazione del pensiero nella *Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information* francese 75
7. Il modello tedesco: la responsabilità amministrativa dei gestori di *social network* nel *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken* 79
8. Leggi anti-*fake news* e *cyberspace law* nelle democrazie autoritarie e nelle Repubbliche Popolari asiatiche 83
   8.1. La repressione – anche penale – delle *fake news* nella patria della *Internet Research Agency* e delle *Troll factory*: verso una *digital Iron Curtain* 84
   8.2. Il "bavaglio asiatico": *fake news* e *cyberspace law* in Cina, Singapore e Vietnam 88
9. Quadro di sintesi dei principali modelli di prevenzione e repressione delle *fake news* 94

CAPITOLO III

IL DIRITTO PENALE ITALIANO ALLA PROVA DELLE *FAKE NEWS* TRA LIMITI DELLO *JUS CONDITUM* E PROPOSTE *DE JURE CONDENDO*

1. Diritto penale e *fake news* tra disciplina costituzionale interna e fonti convenzionali 97
2. Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e diritto di mentire nell'art. 21 della Costituzione 99
3. La libertà di stampa e la libertà della stampa nella tradizione giuridica italiana 102
4. Diritto di informare, diritto all'informazione e diritto di essere informati 111
5. I limiti scriminanti dell'art. 51 c.p. tra antichi e nuovi paradigmi tecnologici 115

pag.

5.1. Diritto di cronaca, diritto di critica e problema della rilevanza del putativo nell'epoca della post-verità 117
5.2. Il progressivo tramonto del diritto di satira, dalle finte prime pagine del *Male* ai *meme* 123
6. La diffamazione a mezzo stampa tra antichi e nuovi paradigmi di tutela 128
6.1. Il cantiere aperto della diffamazione a mezzo *Facebook* o tramite altro *social network* 133
7. Il vertice del giornale nel prisma del diritto penale: dal Gerente al Direttore di quotidiano *on line* 135
7.1. La responsabilità penale del Direttore per fatto proprio colposo nel "nuovo" art. 57 c.p. 137
7.2. La *vexata quaestio* della responsabilità penale del Direttore di giornale *on line* 140
8. Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico 145
9. La fattispecie di procurato allarme presso l'Autorità 150
10. Il problematico settore dei reati elettorali 151
10.1. La disciplina del silenzio elettorale: i *social network* come spazio (virtuale) vuoto dal diritto 157
11. Sostituzione di persona e anonimato nel cyberspazio 159
12. *Fake news*, *misinformation* e anonomimato *on line* nella politica criminale italiana all'epoca del populismo penale 168
12.1. Il d.d.l. Gambaro: la criminalizzazione come *prima ratio* dell'intervento statale contro la diffusione di *fake news* 169
12.2. Il d.d.l. Zanda-Filippin: il modello sanzionatorio amministrativo tedesco come argine alla *disinformation* 173
12.3. Il d.d.l. De Girolamo e altri: verso la soppressione del diritto all'anonimato *on line* 176
12.4. Le più recenti proposte di legge in materia di *misinformation* e *fake news* 177

CAPITOLO IV
(IN)FORMARE O PUNIRE?

1. Riepilogo 181
2. *Pars costruens*: postulati 185
2.1. Sulla necessità di prevenire e reprimere condotte di diffusione di notizie false mediante la rete, in particolare all'approssimarsi delle scadenze elettorali 186

pag.

2.2. Sull'esigenza di un intervento legislativo in materia di *fake news* 188
3. Populismo digitale e populismo penale 194
4. Quali regolatori per il *free marketplace of ideas*? 200
5. Alcune possibili linee di intervento 202

BIBLIOGRAFIA 211

CAPITOLO I

ONTOLOGIA E TASSONOMIA DELLE *FAKE NEWS* IN RELAZIONE AL DIRITTO PENALE

Sommario: 1. Avvio dell'indagine. – 2. Il formante tecnologico. L'evoluzione di Internet dall'illusione cyberlibertaria al mercato dei dati nella *new economy*. – 3. Il formante culturale. Dal *Daily Me* al *Panopticon* digitale. – 4. *Disinformation*, *misinformation* e *fake news*. Gli effetti manipolativi del linguaggio nell'epoca della post-verità, tra disintermediazione e crisi delle competenze. – 5. Una definizione penalisticamente orientata di *fake news*. – 6. Elementi di storia delle *fake news*. – 7. Una possibile tassonomia delle *fake news* nella prospettiva del diritto penale. – 8. Le *fake news* come prodotto dell'era digitale: progettazione, produzione e diffusione. – 9. L'ultimo confine della *misinformation*: il *deepfake*. – 10. Prime conclusioni.

1. *Avvio dell'indagine*

Nell'epoca del diritto penale *totale* [1] non esistono fenomeni sociali che non interagiscano con il sistema punitivo e che non siano da questo influenzati, dando vita a un rapporto di interdipendenza biunivoca, tale per cui il diritto penale è concausa della dimensione fenomenologica delle vicende sociali, dalle quali allo stesso tempo subisce continue interferenze, che ne rendono instabile la fisionomia.

Le trasformazioni costanti di una contemporaneità sempre più difficile da incasellare nelle rassicuranti categorie del pensiero classico non determinano soltanto la liquefazione dei dogmi [2] su cui si è retto il paradigma liberale e costituzionalmente orientato del diritto

[1] F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019.

[2] Sono parole di Francesco Palazzo, in F. PALAZZO-F. VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna, 2018, 130.

penale – oggi sempre più apertamente messo in discussione [3] – ma si spingono ad aggredire l'idea stessa di un sistema punitivo razionale, basato sulla certezza della legge e sul suo valore universale.

Tra i diversi formanti che compongono questo mosaico cangiante e in continuo divenire, uno più problematici è senza dubbio quello tecnologico, che sta determinando un profondo mutamento nel tessuto sociale, anche dal punto di vista antropologico.

Come è stato osservato, la rivoluzione tecnologica è, prima di tutto, una *rivoluzione grafica* (*révolution graphique*) [4] nella quale i codici numerici si sostituiscono a quelli linguistici, aprendo la strada a un diritto non più *prevedibile*, ma *predittivo* [5].

In questo contesto di grandi trasformazioni, abbiamo ritenuto di dedicare uno studio al tema del rapporto tra sistema penale e forme massive di alterazione digitale del consenso mediante la diffusione tramite la rete di notizie manipolate (*fake news*), quale contributo ad un più ampio dibattito relativo alla regolamentazione giuridica del mondo digitale e, più specificamente, alla vasta ed eterogenea categoria dei *cybercrime* [6].

Nel farlo, il primo nodo da sciogliere riguarda la definizione dell'oggetto di studio e più precisamente il corretto significato da attribuire sul piano semantico – prima ancora che in una prospettiva giuridica – ad un sintagma il cui utilizzo si è esteso dal linguaggio giornalistico a quello comune, fino a diventare una presenza familiare nella quotidianità di milioni di persone, nella loro esperienza quali utenti del *web*, e in quella che viene ormai definita, per contrapposizione, *real life* [7].

Nonostante la sua diffusione, anche nella comunità scientifica dei linguisti non è ancora stata raggiunta una posizione unanime sulla qualificazione delle *fake news* come neologismo, tanto che, ancora nel 2017, i compilatori del Dizionario statunitense Merriam-Webster ritenevano "*improbabile che le* fake news *vengano definite nel nostro dizionario nel prossimo futuro (…) perché si tratta di un accoppiamen-*

---

[3] Si vedano, da ultimo, le riflessioni di G. INSOLERA, *Declino e caduta del diritto penale liberale*, Pisa, 2019, in particolare 7, 105 ss.

[4] Lo osservano A. GARAPON-J. LASSÉGUE, *Justice digitale*, Paris, 2018, 16 ss.

[5] *Ivi*, 221 ss.

[6] Per un inquadramento del quale, si rimanda a L. PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in AA.VV. (diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA), *Cybercrime*, Milano, 2019, 33 ss.

[7] Lo osserva, tra gli altri, lo psicologo della comunicazione Giuseppe Riva, nel suo volume G. RIVA, *Fake news*, Bologna, 2018, 7.

to auto-esplicativo; così come non è prevista una voce per definire red car*, in quanto si tratta soltanto di una macchina che ha la caratteristica di essere rossa"* [8].

Di diverso parere i curatori del *Collins Dictionary*, che nello stesso anno selezionarono la voce *fake news* come *Word of the year* [9]; quelli dell'*Oxford Dictionary*, che hanno di recente adottato la seguente definizione: *"falsi resoconti di eventi, scritti e letti su siti* web" [10]; nonché quelli del *Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus*, secondo i quali le *fake news* sarebbero *"storie false che sembrano essere notizie, diffuse su Internet o tramite altri media, di solito create per influenzare le opinioni politiche o in forma di scherzo"* [11].

L'assenza di una posizione condivisa non solo sulla corretta definizione del nostro oggetto di studio, ma addirittura della sua esistenza quale elemento autonomo, ci impone di muovere da un postulato, che ci poniamo l'obiettivo di dimostrare in questo primo scorcio della ricerca.

È nostra convinzione che le *fake news* – o, più precisamente, il fenomeno della diffusione massiva di notizie false prodotte e diffuse grazie all'utilizzo della rete Internet – rappresenti un salto evolutivo di un fenomeno che ha radici antichissime, ma che si è rapidamente trasformato in un potentissimo ordigno bellico [12], capace ad ogni latitudine di esporre a pericolo o ledere beni giuridici di natura individuale e collettiva, attingendo persino al corretto funzionamento dei sistemi democratici occidentali.

Ciò posto, occorre definirne con precisione gli elementi costitutivi, con particolare riferimento al settore di nostro interesse.

Come avremo modo di vedere approfonditamente nel prosieguo del nostro studio (*infra*, Cap. II), alcuni ordinamenti hanno introdotto una definizione normativa di *fake news*, che, secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'*Anti-fake news Act 2018* vigente in Malesia, consistono in

---

[8] In questo caso, la locuzione viene adottata con il significato di *"resoconti giornalistici intenzionalmente falsi o ingannevoli"*. (*News reports that are intentionally false or misleading*"). Cfr.: *www.merriam-webster.com.*

[9] La notizia è pubblicata in: *www.collinsdictionary.com*.

[10] Letteralmente: *"false reports of events, written and read on websites"*. Cfr.: *www.oxfordlearnersdictionaries.com*.

[11] *"False stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually created to influence political views or as a joke"*. Cfr.: www.*dictionary.cambridge.org*.

[12] Parla esplicitamente di *"arma"* E. PERRUCCHIETTI, *Fake news. Dalla manipolazione dell'opinione pubblica alla post-verità. Come il potere controlla i media e fabbrica l'informazione per ottenere consenso*, Bologna, 2018.

"notizie, informazioni, dati e resoconti, che sono o sono totalmente o parzialmente falsi, sotto forma di contenuti, immagini o registrazioni audio o in qualsiasi altra forma in grado di insinuare parole o idee" [13].

Anche in Russia, dove nel marzo del 2019 sono state approvate due leggi in materia di disinformazione (*disinformation*), il legislatore ha optato per una definizione positiva dell'oggetto, in questo caso individuato in *"informazioni false socialmente significative distribuite sotto forma di messaggi veritieri, tali da rappresentare una minaccia per la vita, la salute o la proprietà, ovvero tali da creare possibili violazioni di massa dell'ordine o della sicurezza pubblica, o che possano ostacolare i trasporti, il funzionamento delle infrastrutture, degli istituti di credito, delle linee di comunicazione, dell'industria e delle imprese energetiche"* [14].

Per poter valutare la validità delle diverse opzioni, occorre individuare un *tertium comparationis*, cercando di rinvenire nelle scienze sociali una definizione più precisa possibile del fenomeno che ci occupa.

Secondo l'Enciclopedia Treccani, il termine *fake news* indica una locuzione *"entrata in uso nel primo decennio del XXI secolo per designare un'informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un'apparente plausibilità, quest'ultima alimentata da un sistema distorto di aspettative dell'opinione pubblica e da un'amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, ciò che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti"* [15].

Si tratta di una definizione che ci offre un utile punto di partenza, mettendo in luce come uno degli elementi essenziali delle *fake news* consista nella comunicazione attraverso i *new media* (siti Internet, *social media*) e solo accidentalmente o di riflesso mediante i *media* tradizionali (giornali, televisioni) di notizie false, diffuse con lo scopo di ingannare il pubblico, sfruttandone i pregiudizi e le aspettative,

---

[13] Questo il testo riportato nella traduzione ufficiale in lingua inglese della legge: *"any news, information, data and reports, which is or are wholly or partly false, whether in the form of features, visuals or audio recordings or in any other form capable of suggesting words or ideas"*. Il testo completo è consultabile all'indirizzo: *www.federalgazette.agc.gov*.

[14] Federal Law No. 31-FZ of March 18, 2019, on Amending Article 15-3 of the Federal Law on Information, Information Technologies and Protection of Information (Il testo è pubblicato in *www.publication.pravo.gov.ru*).

[15] *www.treccani.it/enciclopedia/fake-news*.

per danneggiare singole persone o enti collettivi (siano essi imprese o movimenti politici), al fine di ottenere un vantaggio di natura economica o, più frequentemente, politica.

Nelle pagine che seguono vedremo come questi elementi rendono le *fake news* come un *prodotto* originale e originario dell'era digitale e non una mera riproposizione del *classico* problema della diffusione di notizie più o meno veritiere.

Internet, infatti, non è un semplice fondale, davanti al quale si muovono gli attori coinvolti nel meccanismo di interazione tra produzione e diffusione di notizie false; la rete è un ecosistema complesso, nel quale il fattore tecnologico si fonde con quello bio-psichico, modificando i tradizionali meccanismi di comunicazione, a partire dal linguaggio.

2. *Il formante tecnologico. L'evoluzione di Internet dall'illusione cyberlibertaria al mercato dei dati nella* new economy

Il primo formante [16] che deve essere preso in considerazione è quello tecnologico.

La ragione di questo primato è di tutta evidenza: come dimostrano le definizioni riportate nel paragrafo che precede, senza Internet non ci potrebbero essere le *fake news*, la cui caratteristica fondamentale consiste nell'essere progettate, realizzate e infine diffuse tramite *web*, sfruttando in maniera parassistaria i normali processi di interazione sociale.

Non si tratta di una mera correlazione: il rapporto tra le *fake news* e il mezzo con il quale esse vengono *distribuite* attiene alla loro stessa ontologia; come insegna Marshall McLuhan: *"Il medium è il messaggio"* [17].

Come è stato osservato da uno dei primi *storiografi* di Internet, ogniqualvolta si va alla ricerca delle origini di una tecnologia rilevante, emerge come le sue radici affondino in profondità nel passato [18].

---

[16] Termine da intendersi nella accezione ormai accolta nella scienza comparatistica. Per tutti, si v. R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, II ed., Torino, 1993, 36 ss.

[17] M. MCLUHAN, *The medium is the message*, in *Understanding Media: The Extensions of Man*, New York, 1964. (trad. *Capire i media. Gli strumenti del comunicare*, Milano, 2011).

[18] J. NAUGHTON, *A Brief History of the Future. The origins of the internet*, London, 1999, 49.

Se andiamo all'origine di tutto ciò di cui stiamo discutendo, è convenzione risalire fino al 1936, quando con lo scritto *"On Computable Numbers"* [19], il matematico inglese Alan Turing dette vita alla moderna informatica, avviando, secondo il pensiero del filosofo Luciano Floridi, la *quarta rivoluzione* [20].

Da allora i computer, detti anche *macchine di Turing*, conobbero una fase di costante sviluppo, fino ad arrivare a svolgere un ruolo fondamentale nel corso della Seconda guerra mondiale, durante la quale il loro utilizzo consentì alle forze alleate di operare un balzo evolutivo nell'attività di spionaggio e controspionaggio [21].

Tuttavia, non sarebbe corretto affermare che l'idea di una macchina intelligente, capace di svolgere operazioni complesse, sia stata appannaggio esclusivo di Turing: ben prima di lui, altri matematici, tra i quali Pascal e Leibnitz, o inventori, come l'inglese Charles Babbage, avevano ideato e realizzato dei prototipi di macchine intelligenti [22]; a lui deve però essere riconosciuta la capacità di aver dato vita ad un nuovo *paradigma*, in senso kuhniano [23], al quale nei decenni

---

[19] A. TURING, *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*, in *Proceedings of the London Mathematical Society*, Volume s2-42, Issue 1, 1937, 230 ss. Disponibile all'indirizzo: *www.cs.virginia.edu*.

[20] Luciano Floridi sostiene che l'opera di Turing abbia aperto una nuova fase nella storia umana, facendo seguito alla *prima rivoluzione*, dovuta all'opera di Copernico (*Sulla rivoluzione dei corpi celesti*, 1543) che determinò il primo radicale ripensamento del ruolo dell'uomo nell'Universo; alla *seconda rivoluzione*, avvenuta nel 1859, quando Charles Darwin pubblicò *L'origine della specie*, dimostrando che ogni essere vivente è il frutto di una evoluzione nel tempo, attraverso un processo di selezione naturale, rimuovendo l'essere umano dalla posizione di baricentro del regno biologico; infine alla *terza rivoluzione*, dovuta al pensiero di Sigmund Freud, il quale, attraverso lo sviluppo del pensiero psicoanalitico, mise in crisi la visione dell'uomo rispetto a sé stesso. Il pensiero e l'opera di Turing avrebbero invece dato vita alla *quarta rivoluzione*, deponendo l'uomo dalla posizione privilegiata ed esclusiva che esso ricopriva *"nel regno del ragionamento logico, della capacità di processare informazioni e di agire in modo intelligente*. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo,* Milano, 2017, 99-105.

[21] Per un approfondimento sul ruolo delle ricerche di Alan Turing e del suo gruppo di ricerca nella progettazione di una macchina informatica capace di decodificare *Enigma* (la macchina di decrittazione elettronico-meccanica sviluppata dalle forze armate del Terzo Reich per crittografare i propri messaggi e considerata *indecifrabile* dai suoi utilizzatori) si rimanda al saggio di A. HODGES, *Alan Turing. Storia di un enigma*, Milano, 1991.

[22] Per un approfondimento si rimanda a J. NAUGHTON, *A Brief History of the Future*, cit., 50-51.

[23] T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978.

successivi si sarebbero ispirati tutti coloro i quali sarebbero stati chiamati a svolgere un ruolo nell'ideazione e nello sviluppo della rete che oggi chiamiamo Internet.

Alcuni decenni dopo l'intuizione di Turing, negli anni della *Guerra Fredda*, alcuni scienziati statunitensi ebbero l'idea di realizzare, attraverso l'utilizzo di più computer connessi tra loro, una rete di comunicazioni capace di resistere a un attacco nemico, anche se posto in essere con l'uso di armi nucleari.

Il progetto venne sviluppato da un gruppo di ingegneri che lavoravano per la *Advanced Research Projects Agency* (ARPA), che costruirono il primo prototipo di rete digitale, chiamata ARPANET. Alla base di quella invenzione vi era un'idea tanto semplice, quanto rivoluzionaria: prima di allora, in caso di un attacco sovietico sul suolo americano, il sistema centralizzato di comunicazioni – essenziale per coordinare le forze di difesa – sarebbe stato particolarmente vulnerabile, poiché il nemico, colpendo le strutture commutazionali centrali, avrebbe messo fuori uso l'intera rete; viceversa, il nuovo sistema privo di un nucleo centrale e basato sul concetto di *rete distribuita*, dove ciascuno dei nodi sarebbe stato legato soltanto a quello più vicino, avrebbe continuato a funzionare anche nel caso in cui il nemico fosse riuscito a colpirlo in più punti [24].

Inoltre, ciascuno dei computer appartenente a questa rete avrebbe comunicato con un metodo del tutto innovativo: anziché inviare un unico messaggio, il nuovo sistema avrebbe suddiviso il contenuto in tanti segmenti digitali, che avrebbero viaggiato da un nodo all'altro per poi essere riaggregati in un formato leggibile dal computer ricevente; una tecnologia che il suo creatore, Paul Baran, definì *hot potato routing* [25], ma che è nota oggi come *packet switching* (commutazione a pacchetto).

Il 1° ottobre 1969 venne lanciato il primo messaggio da computer a computer, all'interno di una rete che collegava quattro siti universitari: UCLA, Stanford Resarch Institute (SRI), University of Utah e University of California, sede di Santa Barbara.

---

[24] A. KEEN, *Internet non è la risposta*, Milano, 2012, 11-12; v. anche P. BARAN, *On Distributed Communications*, I. *Introduction to distributed communications networks,* 1964, in *www.rand.org*, nonché *Paul Baran and the Origins of the Internet*, in *www.rand.org*.

[25] Locuzione che può essere tradotta in italiano come "*instradamento della patata bollente*". Cfr. P. BARAN-S.P. BOEHM, *On Distributed Communications II. Digital Simulation of Hot-Potato Routing in a Broadband Distributed Communications Network*, 1964, in *www.rand.org*.

Nei decenni successivi, ARPANET rimase appannaggio pressoché esclusivo del settore militare e del mondo accademico, sviluppandosi anche grazie all'invenzione di quella che, alcuni anni dopo, in ragione del suo impatto sull'economia reale sarebbe stata definita come la prima delle *killer app* [26]: la posta elettronica.

Fu però grazie all'evoluzione dei protocolli per le intercomunicazioni a pacchetto – e, in particolare, con l'elaborazione di due protocolli complementari definiti *Transmission Control Protocol* (TCP) e *Internet Protocol* (IP), il primo utilizzato per garantire l'invio del flusso informativo, il secondo per garantirne la consegna – che poté prendere avvio Internet, intesa come insieme di reti interconnesse tra loro.

Su queste fondamenta venne eretto quello che oggi conosciamo come *World Wide Web*, un sistema per gestire le informazioni attraverso Internet divenuto ormai sinonimo della stessa rete [27], che il CERN di Ginevra decise di rendere pubblico il 30 aprile 1993, dopo che pochi mesi prima era stato lanciato il primo sito web della storia [28].

Si conclude così la fase pionieristica della storia di Internet, caratterizzata dall'attività di informatici, accademici e militari al solo scopo di perseguire finalità pubbliche, nel settore della difesa e della diffusione del sapere [29].

---

[26] Una *killer app* consiste in un bene o servizio che stabilisce una categoria completamente nuova e, essendo la prima a dominare il relativo mercato, remunera in maniera estremamente significativa l'investimento iniziale. Il personal computer, il trasferimento elettronico di fondi e il primo programma di elaborazione testi sono tutti esempi di *killer app*. v. L. DOWNES-C. MUI, *Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance*, Harvard, 1998, 4. John Naughton definisce *killer app* un *software* del quale è talmente evidente l'utilità che è capace di vendersi da solo. Cfr. J. NAUGHTON, *A Brief History of the Future*, cit., 211.

[27] L'architettura del *web* si compone di tre elementi: un linguaggio informatico per contrassegnare gli ipertesti detto HTML (*HyperText Markup Language*); un sistema che permette una lettura ipertestuale, non-sequenziale dei documenti, saltando da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi (*link* o, più propriamente, *hyperlink*), detto HTTP (*HyperText Transfer Protocol*); infine una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, come un documento o un'immagine, detta URL (*Uniform Resource Locator*). Tutto ciò che non è http non è web: non lo sono, ad esempio, *Skype*, *Torrent*, *Ftp* ecc., che pure fanno parte di Internet, ma si fondano su protocolli diversi (TCP/IP). In sintesi: "*Il Web possiamo immaginarlo (…) come una pellicola che avvolge tutti i protocolli di rete e ci permette di fruirne in maniera molto semplice, ignorando cosa succede al di sotto di essa*". IPPOLITA, *La rete è libera e democratica. Falso!*, Roma-Bari, 2014, 7.

[28] Ancora consultabile all'indirizzo: *http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html*.

[29] A. KEEN, *Internet non è la risposta*, cit., 26.

Mentre la rete iniziava a prendere forma, era largamente maggioritaria, nel gruppo ristretto dei pionieri del *web*, l'idea secondo cui Internet era il più potente strumento di creazione di benessere diffuso e affermazione della democrazia mai inventato, come teorizzato da alcuni autorevoli studiosi [30] e dai teorici dei primi movimenti *cyber libertari* [31].

Nel breve volgere di un paio di decenni, si sarebbe invece compreso come lo sviluppo di Internet sarebbe stato caratterizzato da tutt'altri elementi, tutti ruotanti attorno alla *monetizzazione* della rete e delle sue potenzialità [32].

Il momento di passaggio tra la fase utopistica e quella attuale – comunemente definito come la transizione dall'epoca del Web 1.0 a quella del *Web 2.0* [33] – viene fatto coincidere con l'affermarsi del mo-

---

[30] N. NEGROPONTE, *Being Digital*, New York, 1995.

[31] Il cui principale ispiratore fu il poeta e attivista statunitense John Perry Barlow, autore del manifesto *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, Davos, Electronic Frontier Foundation, 8 febbraio 1996, oggi integralmente consultabile in *www.eff.org*.

[32] Per comprendere questo salto evolutivo, può essere d'aiuto esaminare come *case study* la vicenda di *Netscape Communications*, una start-up lanciata nel 1994 con un investimento iniziale di 3 milioni di dollari. Alla base del progetto commerciale vi era l'intuizione di uno studente di informatica della University of Illinois, Marc Andreessen, il quale aveva realizzato come il *browser* – ovvero il programma per navigare all'interno della rete Internet – elaborato dal CERN fosse estremamente complesso. Per ovviare a questo problema e rendere la rete accessibile ad un numero sempre maggiore di utenti, venne elaborata *Mosaic*, un'interfaccia grafica di facile impiego, che fu alla base della prima fase di grande espansione di Internet. Andreessen conferì *Mosaic* alla *Netscape Communications*, che ne migliorò le prestazioni e lo commercializzò nel dicembre del 1994 con il nome di *Navigator*. Nel giro di pochi anni, la Società fu quotata in borsa, capitalizzando in breve tempo oltre 2.9 miliardi di dollari. Il successo dell'IPO di *Netscape* determinò, nei fatti, l'avvio di quella che sarebbe diventata la *Dot-com bubble*. Cfr. A. KEEN, *Internet non è la risposta*, cit., 26-30.

[33] L'introduzione di questi due termini si deve ad una autrice e *web designer* statunitense, Darcy DiNucci, che in un suo articolo del 1999 osservò come la rete Internet per come era stata conosciuta fino a quel momento (Web 1.0) non fosse altro che un prototipo, un embrione della rete che sarebbe nata di lì a poco (Web 2.0) grazie alle possibilità di interazione offerte agli utenti dai diversi *device*, quali computer, televisioni, telefoni cellulari, ecc. Cfr. D. DINUCCI, *Fragmented future*, in *Print* 1999, 32, 221. Tuttavia, il termine si impose solo alcuni anni dopo (2004), grazie alla più compiuta elaborazione teorica elaborata da T. O'REILLY, *What Is Web 2.0*. Il Web 2.0 rappresenta la possibilità per gli utenti di interagire in modo più naturale ed efficace; grazie ai miglioramenti dell'interfaccia utente e al dinamismo della comunicazione, gli utenti sono incoraggiati ad aggiungere valore alle applicazioni mentre le usano, a condividere ciò che apprendono, a vedere le mo-

tore di ricerca *Google*, che attraverso l'algoritmo [34] *PageRank* ha prodotto una rivoluzione culturale, politica ed economica [35].

Fino ad allora, la *web economy* si era evoluta secondo gli stilemi dell'economia tradizionale, dalla quale aveva mutuato il modello di produzione e commercializzazione di beni e servizi.

Se si prendono in considerazione le prime imprese di successo sul Web, quali ad esempio *Netscape*, il cui *core business* consisteva nella vendita di licenze per l'utilizzo di un *browser*, *eBay* e *Amazon*, i primi empori virtuali, oppure Yahoo, che forniva servizi gratuiti agli utenti, tra i quali le *email*, realizzando profitti tramite la vendita di spazi pubblicitari, risulta del tutto evidente come l'economia del Web 1.0 non fosse altro che una mera propaggine di quella tradizionale, che a breve avrebbe preso, per contrapposizione, il nome di *old economy*.

Quel modello – che pure in parte sopravvive – divenne del tutto re-

---

difiche in tempo reale e quindi a partecipare a gruppi collaborativi. Così M. PRANDINI-M. RAMILLI, *Raising Risk Awareness on the Adoption of Web 2.0 Technologies in Decision Making Processes*, in Future Internet 2012, 4, 701.

[34] Per un approfondimento: P. ZELLINI, *La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini*, Milano, 2016.

[35] Giova anche in questo caso assumere l'esperienza di *Google* come *case study*. Nel 1996 due studenti del dottorato di informatica della Stanford University si dedicarono ad un progetto volto a risolvere il problema della eccessiva quantità di informazioni presenti in Internet. In quel momento l'universo digitale era in costante espansione: il numero di computer collegati alla rete era salito da 3,8 milioni nel 1994 a 19,6 milioni; i siti web erano cresciuti da 18.957 nel 1995 a oltre 3.350.000. L'obiettivo che si proposero Larry Page e Sergey Brin fu quello di *indicizzare* l'intero contenuto del Web, per renderlo disponibile a tutti gli utenti. Non si trattava di un obiettivo particolarmente originale: già da tempo esistevano altri motori di ricerca, come *Lycos*, *AltaVista*, *Excite* e *Yahoo*. Ciò che determinò il successo di *Google* – e il salto evolutivo del quale ci stiamo occupando – fu l'idea di adottare un metodo del tutto innovativo e originale per compiere questa classificazione. Fino a quel momento, tutti i motori di ricerca selezionavano i risultati della navigazione in base alla ricorrenza di parole chiave, ma non erano in grado di stabilire un ordine di rilevanza tra loro; invece, Page e Brin decisero di considerare il web esclusivamente in termini di *hyperlink*: dopo avere setacciato e indicizzato tutte le pagine e i *link* attivi, il web venne identificato come una grande equazione, sulla base della quale venne elaborato un algoritmo – *PageRank* – capace di stabilire la rilevanza delle pagine web in base al numero e alla qualità dei *link* in entrata. Più era prominente la posizione della pagina in cui compariva un certo link, più quest'ultimo acquisiva valore e saliva di livello nel calcolo del punteggio finale per la pagina stessa. In altri termini, l'idea di fondo è che si potesse prevedere l'importanza di una pagina web dai *link* di altre pagine che vi puntavano. Si creò così un modello di tipo circolare, dalla scalabilità infinita, destinato ad accrescere la propria efficienza all'espandersi della galassia del web: maggiore il numero dei *link* da elaborare, maggiore la precisione con cui il motore di ricerca è capace di identificare le pagine di interesse per l'utente. Cfr. S. LEVY, *In The Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives*, New York, 2011.

siduale con l'avvento della *new economy*: oggi, realtà come *Google* non commercializzano prodotti tradizionali, né guadagnano vendendo spazi pubblicitari; perlomeno, non lo fanno in modo tradizionale.

Il vero *core business* di *Google* e dei suoi epigoni sono i *dati*, raccolti in maniera sistematica – e sovrabbondante – ed elaborati da sofisticati algoritmi.

Per capire chi sono e cosa cercano i propri utenti, *Google* utilizza cinquantasette indicatori, che spaziano dal luogo in cui la ricerca viene effettuata, alle ricerche effettuate in precedenza [36].

Il successo dell'algoritmo *PageRank* consiste nella capacità di offrire a ciascuno un servizio personalizzato secondo le proprie necessità; così, se due o più persone effettuano la medesima ricerca, non vedranno gli stessi risultati, ma quelli più adatti a ciascuno di loro, a seconda del *profiling* realizzato dagli analisti degli algoritmi, che operano sulla base di un numero pressoché infinito di dati a loro disposizione.

Potenzialmente, qualsiasi attività compiuta da ciascuno sul web viene tracciata, memorizzata e analizzata: secondo un'indagine svolta nel 2010 dal Wall Street Journal [37], ognuno dei cinquanta *top website* installava all'epoca circa sessantaquattro elementi di tracciamento – i c.d. *Cookies* [38], che consentono di tenere traccia di tutta l'attività svolta in Internet dall'utente, monitorandone gli interessi commerciali, il reddito, fino alle condizioni di salute – nel computer di chi li visitava, senza darne alcuna comunicazione [39].

---

[36] E. PARISER, *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, Milano, 2012, 9.

[37] J. ANGWIN, *The Web's New Gold Mine: Your secrets*, in *www.wsj.com*, 30 luglio 2010.

[38] Come si legge nella premessa al documento del Garante per la protezione dei dati personali, intitolato "*Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014*": "*I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.*". v. *www.garanteprivacy.it*.

[39] In Europa il quadro normativo è da considerarsi oggi parzialmente mutato

Queste informazioni venivano poi cedute a *terze parti*, ovvero vendute sul mercato, al miglior offerente.

Le banche dati, nelle quali vengono conservati miliardi di file riguardanti ciascuno degli utenti che usufruiscono dei servizi offerti da Google, sono quindi il principale *asset* dell'azienda e rappresentano allo stesso tempo il combustibile che consente al motore di ricerca di progredire, nonchè la principale fonte di profitti per l'azienda.

Non a caso, una delle principali attività poste in essere da *Google* – alla quale, come vedremo nel paragrafo che segue, si sono ispirati tutti i gestori dei *social network* – consiste nell'inventare nuovi strumenti per invogliare gli utenti a fornire all'azienda dati *migliori* e sempre più *precisi*.

Del resto, una persona che cerca un'informazione è essa stessa un'informazione.

Per questo, a partire dal 2004, *Google* ha iniziato a fornire numerosi servizi aggiuntivi alla mera ricerca di informazioni *on line*, il più famoso dei quali è il servizio di posta elettronica gratuita *Gmail*.

Attraverso *Gmail* – ma lo stesso vale per ogni applicazione sviluppata dall'azienda di Mountain View, come ad esempio *Gsuite* – vengono raccolti una grande quantità di dati personali, che una volta analizzati consentono a *Google* di costruire una teoria sull'identità di ciascun utente, memorizzando i suoi gusti e le sue preferenze.

Si tratta, evidentemente, di informazioni preziosissime, non solo in ragione della loro quantità, ma soprattutto per la loro qualità: se è vero che tutti mentono, alcune recenti ricerche hanno dimostrato come, di fronte a un'interfaccia digitale si tenda ad essere più sinceri che con altri esseri umani.

---

in ragione dell'entrata in vigore del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 (la cui attuazione è avvenuta però a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018). Il GDPR ha rafforzato i doveri già previsti dalla c.d. *Cookie Law* (Direttiva comunitaria 2009/136/CE), che ha modificato la direttiva 2002/58/CE (*E-Privacy*), in forza della quale si imponeva a tutti i gestori di un sito web di informare l'utente del fatto che fa uso dei *cookie* sul quel sito, e in determinati casi a ottenere il consenso preventivo all'uso degli stessi. Per un approfondimento, si veda: *www.garanteprivacy.it/cookie*.

3. *Il formante culturale. Dal* Daily Me *al* Panopticon *digitale*

Nell'approfondire le tematiche che sono oggetto di questa ricerca, ci si imbatte con frequenza [40] nel riferimento a due dei più celebri romanzi distopici del Novecento.

Il primo è *1984*, nel quale George Orwell immaginava una società autoritaria dominata dal Grande Fratello (*Big Brother*), censore anonimo e ubiquo, i cui occhi sono teleschermi, dotati di una telecamera, presenti ovunque, che oltre a diffondere incessantemente la propaganda governativa, riprendono ogni momento della vita dei cittadini, annullando ogni forma di *privacy* e consentendo al Governo di valutare ogni gesto, anche involontario, che possa tradire pensieri contrari all'ortodossia e al pensiero unico [41].

Il secondo è *Mondo nuovo*, di Aldous Huxley, nel quale viene descritta una società irenica, nella quale tutti vivono in pace e armonia, formalmente liberi; nell'universo di Huxley – a differenza di quello immaginato da Orwell, dominato da un potere oppressivo e violento – per garantire l'ordine non occorrono né prigioni, né armi, poiché tutti i cittadini – salvo il *selvaggio* John – vivono con estrema serenità la propria condizione di assoggettamento e il pensiero unico è, per certi versi, condiviso e radicato [42].

La realtà contemporanea di Internet sembra essere una crasi tra questi opposti paradigmi.

La gran parte dei cittadini delle democrazie occidentali è oggi *iscritta* ad almeno un *social network* – come un tempo lo era a un partito politico – e vi rimane connesso per molte ore al giorno, diffondendo in tempo reale propri dati personali di ogni genere, meticolosamente immagazzinati, analizzati e poi venduti a enti o aziende che li potranno a loro volta elaborare e utilizzare per le finalità più disparate.

Anche in questo caso, le architetture simboliche del presente affondano i loro pilastri nell'era del Web 1.0, quando ancora dominava l'idea di Internet come veicolo di pace e benessere diffuso [43], capace

---

[40] Tra i molti: C. SUNSTEIN, *#Republic. La democrazia nell'epoca dei social network*, Bologna, 2017, 8; C. ROCCA, *Chiudete internet. Una modesta proposta*, Venezia, 2019, 9.

[41] G. ORWELL, *1984*, London, 1949 (trad. *1984*, Milano, 1950).

[42] A. HUXLEY, *Brave New World*, New York, 1932.

[43] Ciononostante, già nei primi anni Duemila, prima che i *social network* ridisegnassero il panorama dell'economia e dell'informazione digitale, negli Stati Uniti vi era chi iniziava a interrogarsi su come le modalità di controllo realizzabi-

di offrire a ciascuno spazi di libertà di espressione fino ad allora inimmaginabili.

Un esempio aiuterà a chiarire questo aspetto.

Nel 1995, ragionando sulla possibilità da parte di ciascun utente di personalizzare la selezione delle notizie diffuse attraverso Internet, Nicholas Negroponte profetizzò la nascita del *"Daily Me"* [44], definito come un giornale elettronico recapitato a domicilio in forma di *bit*.

Un giornale unico e personalizzato, che contiene esclusivamente le notizie di interesse del suo lettore, in quanto costruito sui suoi gusti.

A chi ha familiarità con i *social network*, non saranno sfuggite le similitudini con la sezione notizie (*News Feed*) di *Facebook*, dove sono raggruppate le informazioni che si presume siano di maggiore interesse per ciascuno degli utenti.

Resta da vedere se ciò rappresenti uno strumento capace di espandere l'area delle libertà personali, ovvero se sia un modo per ridurne il portato.

Come è noto, *Facebook* non è stato il primo *social network*: quando venne lanciato, il 4 febbraio del 2004, il sito pensato per condividere informazioni tra gli studenti di Harvard andava ad inserirsi in un mercato già avviato e, a quell'epoca, dominato dal sito *MySpace*.

Ciò che ha reso il *social network* ideato da Marc Zuckerberg diverso da tutti i suoi predecessori è stata l'abilità di sfruttare la rete di relazioni degli utenti nel mondo reale, sapientemente filtrate attraverso l'algoritmo *EdgeRank*, capace di classificare tutte le interazioni che avvengono tra i fruitori del celebre *social* [45].

Accedendo a *Facebook*, ciascun utente si trova immediatamente di fronte ad una pagina – il *News Feed* – nella quale vengono raggruppate tutte le notizie e gli aggiornamenti che a parere dell'algoritmo sono di maggiore interesse; per giungere a questo risultato, *EdgeRank* prende in considerazione essenzialmente tre fattori: l'*affinità* tra gli utenti – quanto essi siano 'amici' – calcolata sulla base della frequenza delle interazioni tra loro; l'*importanza* relativa attribuita ai contenuti (ad esempio, la situazione sentimentale è considerata un dato particolarmente rilevante); infine il *tempo*: i *post* più recenti hanno la priorità su quelli più risalenti.

---

li attraverso lo sviluppo della rete potesse tradursi in tecnologia della sorveglianza (*surveillance technology*), comprimendo le libertà individuali attraverso un eccesso di trasparenza. D.D. FRIEDMAN, *Future imperfect. Technology and Freedom in an Uncertain World*, New York, 2008, 66 ss.

[44] N. NEGROPONTE, *Being digital*, cit., 153.

[45] E. PARISER, *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, cit., 35.

Anche in questo caso, risulta del tutto evidente come al centro di questo *ecosistema* vi sia il bisogno di reperire e organizzare quanti più dati personali possibile [46].

In sostanza, pur operando in settori apparentemente distanti – l'uno nel campo delle ricerche e delle applicazioni *on line*, l'altro in quello delle reti sociali – i due colossi del web sono in realtà in competizione diretta per lo sfruttamento della stessa risorsa: i dati personali degli utenti di Internet, da mettere a profitto direttamente o da rivendere a terzi.

Al centro di questo scontro digitale, vi sono miliardi di cittadini, la gran parte dei quali del tutto ignari della complessità delle dinamiche che sovrintendono un'attività ormai divenuta quotidiana, come accedere ad un *social network* – sinora noi ci siamo focalizzati su *Facebook*, ma come avremo modo di chiarire a breve, le dinamiche che abbiamo descritto sono le medesime per *Twitter*, *Telegram*, ecc. – o cercare informazioni in rete utilizzando un motore di ricerca [47].

Ricapitolando, l'immenso campo di Internet può essere suddiviso in due metà: da un lato vi sono i c.d. *Giganti del web* (detti anche *Over the Top* o OTT), che formalmente operano in settori diversi, ma nei fatti competono nel mercato dei dati; dall'altro lato, invece, vi sono gli utenti, alla ricerca della *rilevanza perfetta* [48], che coincide con il grado massimo di personalizzazione dei contenuti.

Il sistema informativo si trova esattamente al centro di questo terreno di scontro.

Nel 2006, la rivista americana *Time*, che ogni anno dedica il nu-

---

[46] In questa nuova corsa all'oro digitale, un ruolo fondamentale lo ha giocato l'invenzione, nel 2010, di un nuovo servizio, che l'azienda ha chiamato *Facebook Everywhere*, attraverso il quale la rete sociale gravitante attorno al *social network* è stata progressivamente estesa a milioni di siti *esterni*, semplicemente grazie alla possibilità di mettere *"mi piace"* su qualsiasi elemento del web, come ad esempio articoli delle edizioni *on line* dei giornali, fotografie o video. Tutti i dati così raccolti confluiscono nei server di *Facebook*, che ha infine raggiunto l'obiettivo di insidiare *Google* nel monopolio della raccolta e della gestione dei dati personali. v. A. SULLEYMAN, *Facebook to monitor everywhere users have been for highly targeted ads*, in *www.indipendent.co.uk*, 27 settembre 2017.

[47] Per tentare di regolare questo mercato occulto, già nello scorso decennio Stefano Rodotà osservava come all'idea tradizionale di protezione dell'*habeas corpus* dovesse affiancarsi la protezione dell'*habeas data*. V., tra gli altri: S. RODOTÀ, *The retention of electronic communication traffic data*, in *Revista d'Internet, Dret I politica*, 2006, 3, 53 ss.; ID., *Il nuovo* habeas corpus*: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. RODOTÀ-M. TELLACCHINI, *Trattato di biodiritto*, vol. I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010, 169 ss.; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

[48] E. PARISER, *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, cit., 77.

mero di dicembre alla *person of the year*, uscì con una copertina con al centro un personal computer, nello schermo del quale ciascun lettore poteva specchiarsi, dominato dalla scritta "*You*"; il sottotitolo chiariva le ragioni di questa scelta: "*Yes, you. You control the Information Age: welcome to your world*" [49].

Era il definitivo riconoscimento di come l'evoluzione di Internet avesse sottratto il monopolio della divulgazione delle notizie ai media tradizionali, consegnando a ciascun utente il potere di decidere come e su cosa essere informato.

Si pensava allora che la rete avrebbe definitivamente abbattuto i confini tradizionali tra produttori e consumatori di notizie, rendendo meno vincolato il flusso informativo, e incoraggiando il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti al dibattito pubblico, dimostrandosi non soltanto un mezzo per comunicare, ma soprattutto uno strumento funzionale all'incremento della partecipazione diretta al processo democratico [50].

Così descritto, lo scenario sembrerebbe fin troppo ottimistico: l'arrivo di una nuova tecnologia *apparentemente gratuita* non solo ha reso il sistema dell'informazione più efficiente, consentendo ad ogni utente di fruire con estrema rapidità e semplicità delle notizie che maggiormente lo interessa – e non deve nemmeno cercarle, visto che vengono recapitate sotto forma di *notifica* direttamente sullo schermo di un qualsiasi *smartphone* – senza che ciò abbia provocato effetti darwiniani sui media tradizionali, che anziché estinguersi si sono semplicemente evoluti in un'entità superiore, fondendosi tra loro in un unico *ipermedium*.

Tutto questo, in cambio di una manciata di dati personali, venduti ai pubblicitari.

Le cronache della contemporaneità riflettono una realtà nella quale le cose sono andate in tutt'altra direzione.

In primo luogo, la rete non si è sostituita agli *old media*, ma ha innescato processi di contaminazione e ibridazione, non ancora giunti a compimento.

Prima degli anni Duemila, i mezzi di comunicazione possedevano caratteristiche tali da poterli distinguere in modo netto tra loro; oggi, a causa della diffusione di computer, *tablet*, *smartphone* e *smart tv*, i confini sono stati abbattuti: ogni contenuto che può essere digitalizzato è usufruibile indifferentemente da un mezzo all'altro [51].

---

[49] TIME Magazine, dicembre 2006.

[50] F. NICODEMO, *Disinformazia*, Venezia, 2017, 25-27.

[51] M. VALERII-S. MARCELLI, *I media digitali e la fine dello* star system, introduzione al Quindicesimo Rapporto sulla comunicazione del CENSIS, Roma, 2019, 10.

Questo ha determinato una profonda modificazione nel panorama dei media.

Secondo il CENSIS, oggi tre italiani su quattro utilizzano uno *smartphone*, attraverso il quale possono accedere immediatamente a qualsiasi contenuto digitale, ovunque si trovino, con un'ottima resa qualitativa e a costi estremamente contenuti [52].

Televisione, Internet e radio godono quindi di ottima salute, essendo oggi, di fatto, un unico grande media, capace di far circolare rapidamente – e *on demand* – qualsiasi tipo di informazione che interessi agli utenti.

Questo salto evolutivo vede come vittima i media a stampa, in special modo quelli dedicati all'informazione giornalistica [53] che non sono, per loro natura, in grado di competere sul terreno della diffusione digitale di contenuti.

L'esposizione di alcuni dati ci aiuterà a inquadrare la dimensione del problema.

L'acquisto o perfino la lettura di un quotidiano, comprato da altri e messo a disposizione all'interno di un bar, è una attività che riguarda complessivamente il 37,4% degli italiani; una percentuale che tra i giovani scende al 20,8%.

Si tratta, per altro, di statistiche che prendono in considerazione esclusivamente la lettura saltuaria, in quanto, se ci si sofferma su coloro che hanno mantenuto l'abitudine di leggere almeno un quotidiano con una frequenza di tre o più volte alla settimana, la percentuale scende al 16,1% della popolazione [54].

Notevolmente più elevato (46%) è il numero di italiani che soddisfano le proprie esigenze informative rivolgendosi alle fonti disponibili *online*: dai portali specializzati, agli aggregatori di notizie, fino ad arrivare ai *social network*, che hanno ormai conquistato una posizione centrale nel veicolare notizie e informazioni [55].

Non deve però ingannare il fatto che i siti dei quotidiani siano consultati da milioni di utenti: tale abitudine non comporta infatti

---

[52] Quindicesimo Rapporto sulla comunicazione del CENSIS, Roma, 2019, 21.

[53] Osservano i redattori del Rapporto che la situazione di crisi di tali *media* possa essere accolta in tutto il suo significato prendendo in considerazione i dati sugli utenti abituali, cioè sul numero di coloro che entrano in contatto almeno tre volte alla settimana con questi media e che leggono almeno tre libri l'anno. Si tratta di una parte minoritaria della popolazione, in calo costante: dal 29,3% del 2012, nel 2018 il dato è sceso fino al 22,3%. *Ivi*, 48.

[54] *Ivi*, 73.

[55] *Ivi*, 75.

alcuna fedeltà al quotidiano come *prodotto di informazione*; anche perché la gran parte del *traffico* generato su tali siti riguarda contenuti di intrattenimento e non approfondimenti o editoriali, la cui consultazione viene sempre più spesso subordinata alla sottoscrizione di un abbonamento o all'acquisto dell'edizione cartacea [56].

La lettura del quotidiano – *preghiera laica del mattino dell'uomo moderno*, secondo un celebre aforisma di Hegel – è ormai un'abitudine in via di estinzione, che riguarda sempre di più una ristretta cerchia di addetti ai lavori.

A questo mutamento si accompagna un progressivo calo delle capacità cognitive dei lettori: nella comunicazione tipica dei *social network* i livelli di lettura si collocano tra il secondo livello (ovvero la lettura orientativa, in cui lo sforzo è volto a cogliere il significato essenziale di un breve testo di senso compiuto) e il terzo livello (quello della lettura di consultazione, nel quale si opera sulla base di una rapida scansione dei testi più ampi del precedente, ma con lo scopo di capire se vi si trova l'oggetto del nostro interesse e quindi se vale la pena di prestare più attenzione) [57].

Come si legge nel rapporto 2018 dell'Autorità Garante per le Comunicazioni: "*La stampa quotidiana è il settore dei media che evidenzia oramai un declino strutturale, destinato probabilmente ad acuirsi ulteriormente nei prossimi anni. Sotto il profilo economico, nel 2017 l'Autorità stima un'ulteriore contrazione dei ricavi totali pari al 9%, (…) determinato dallo strutturale calo (-9%) delle copie cartacee vendute, flessione che non viene compensata dalla vendita di copie digitali delle testate che anzi decrescono, rispetto al 2016, di un ulteriore 5%*." [58].

Possiamo quindi acquisire come dato certo e verificato che il fenomeno dell'ibridazione dei *media*, ossia l'osmosi tra televisione, radio e web, ormai fusi in un unico *ipermedium*, dove i medesimi contenuti sono fruibili con modalità diverse [59], sta determinando l'estinzione dell'informazione giornalistica su carta stampata, che non solo è stata il primo *mass media* dell'era moderna, ma che ha anche rappresentato un fondamentale veicolo di progresso dell'umanità.

Al declino della carta stampata si accompagna il progressivo im-

---

[56] V. MELONI, *Il crepuscolo dei media*, Bari-Roma, 2017, 27-28.

[57] *Ivi*, 120-121.

[58] AGCOM, *Relazione annuale 2018 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro*, 127. La relazione è disponibile sul sito dell'Autorità Garante (*www.agcom.it*).

[59] *Ivi*, 27.

poverimento culturale della società, che trova ulteriore dimostrazione nei dati – da tempo stabili – sulla lettura di libri: appena il 22,5% degli italiani può essere definito un lettore abituale, categoria che comprende chi legge almeno tre volumi l'anno [60].

Vi sono tuttavia altri studi, sulla base dei quali si può ritenere che il quadro sinora descritto sia addirittura *ottimistico*[61].

Di fronte ad un sistema mediatico che presenta tali caratteristiche, può essere forte la sensazione di spaesamento, alla quale reagire – consciamente o inconsciamente – attivando meccanismi psicologici di tipo difensivo, potenzialmente capaci di originare effetti ulteriormente distorsivi.

Per quanto di nostro interesse, ci soffermeremo su due meccanismi direttamente connessi alla proliferazione della diffusione di *fake news*.

Grazie all'azione combinata di Internet, dei *cookie*, degli algoritmi che favoriscono ricerche personalizzate tramite *Google* e dei *news feed* su *Facebook*, ognuno di noi può decidere di vivere in un mondo virtuale cucito su misura.

Non si tratta di un fattore automaticamente positivo: il pericolo è quello di ritrovarsi in un circuito chiuso che riflette sé stesso e che, a discapito delle infinite possibilità che offre il *World Wide Web*, assomigli di più ad una stanza chiusa che a una società aperta.

Per definire queste stanze degli specchi è stata coniata la nozione di *camera dell'eco* (*Echo Chamber*), espressione che incida una vera e propria camera di risonanza, nella quale finisce per richiudersi chi procede nella ricerca di contenuti che siano esclusivamente di suo gradimento, nella quale finirà per incontrare e dialogare soltanto con coloro i quali condividono i suoi stessi interessi e la sua visione del mondo [62].

L'effetto distorsivo è prodotto dall'interagire di due fattori: il formante tecnologico tende a creare quelle che sono state definite *bolle di filtraggio* (*Filter bubble*)[63], cercando di offrire agli utenti esclusivamente

---

[60] Quindicesimo Rapporto sulla comunicazione del CENSIS, cit., 86.

[61] Una decina di anni fa, in uno dei suoi ultimi scritti, il linguista Tullio De Mauro sostenne che circa l'80% dei cittadini italiani non fosse dotato di *"effettiva capacità di lettura, comprensione e calcolo"*, tanto da non essere in grado di comprendere testi di media complessità. T. DE MAURO, *Analfabeti d'Italia*, in *Internazionale*, 7 marzo 2008.

[62] W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, *Misinformation*, Milano, 2016, 66-67.

[63] Il neologismo è stato elaborato da E. PARISER, *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, cit.

i contenuti che possono interessargli, al fine di realizzare una personalizzazione sempre più accurata, che aumenta il valore dei dati raccolti; contemporaneamente, i cittadini-utenti trovano molto più rassicurante evitare il dialogo con chiunque la pensi diversamente riguardo un qualsiasi campo del sapere (politico, artistico, sportivo ecc.), rinchiudendosi in una realtà virtuale sempre più asfittica.

Ne emerge un aspetto di grande rilievo ai fini della nostra ricerca: le architetture digitali tendono al controllo, registrando e ricordando ogni attività che viene compiuta su Internet; ciononostante, sono gli esseri umani a modellare la forma di quelle architetture [64].

In altre parole, siamo noi stessi a rinchiuderci volontariamente in un avveniristico *Panopticon digitale* [65].

4. Disinformation, misinformation *e* fake news. *Gli effetti manipolativi del linguaggio nell'epoca della post-verità, tra disintermediazione e crisi delle competenze*

L'interazione del formante tecnologico e di quello culturale è particolarmente evidente se ci si concentra sul solo settore dell'informazione.

Dall'agire combinato di alcuni elementi di natura tecnologica – *social network* sempre più attenti alla personalizzazione; diffusione degli *smartphone*, che consentono di accedere alla rete con estrema facilità e rapidità e delle tariffe *flat*, che rendono estremamente accessibile sotto il profilo economico l'iperconnessione – è derivata la possibilità di accedere senza bisogno di ricorre a forme di mediazione a qualsiasi tipo di contenuto informativo.

---

[64] A. KEEN, *Internet non è la risposta*, cit., 171.

[65] Per comprendere le dinamiche più profonde che si celano dietro questa figura, giova riprendere sul punto alcune considerazioni di Michel Foucault. Attraverso il dispositivo panoptico – la cui ideazione si deve a Jeremy Bentham – caratterizzato dalla predisposizione di unità spaziali isolate tra loro, con al centro una torre nella quale si trova un sorvegliante, *"il principio della segreta viene rovesciato; o piuttosto delle sue tre funzioni – rinchiudere, privare della luce, nascondere – non si mantiene che la prima e si sopprimono le altre due. La piena luce e lo sguardo di un sorvegliante capitano più di quanto facesse l'ombra, che, alla fine, proteggeva. La visibilità è una trappola. (…) di qui l'effetto principale del* Panopticon*: indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se discontinua nella sua azione; (…) in breve, che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui sono essi stessi portatori*". Il potere diviene così *visibile* e, al contempo, *inverificabile*. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino, 1976-1993, 218-219.

La *disintermediazione* [66] è quindi una delle caratteristiche essenziali del fenomeno che stiamo studiando, oltre che uno dei caratteri dell'economia e della politica contemporanee.

L'eliminazione dei corpi intermedi riguarda ormai tutti gli ambiti della vita pubblica: attraverso le *app* per il *car sharing* o attraverso le c.d. *smart mobs* – come *Uber* [67] – non è più necessario ricorrere ad un trasportatore con licenza; analogamente, attraverso talune piattaforme politiche – l'esempio più evidente è quello del portale gestito dall'Associazione *Rousseau* – non è più necessario che siano i parlamentari ad assumersi il compito di mediare tra corpo elettorale e istituzioni dello Stato; infine, ma a nostro parere si tratta del settore ove il fenomeno risulta forse più evidente, grazie ai *social network* che producono informazione diffusa non occorre più la figura del giornalista professionista.

Pur in presenza di alcuni effetti positivi sul piano economico – eliminando gli intermediari si dovrebbe infatti determinare un abbassamento generale del prezzo di beni e servizi – peraltro da valutare in una prospettiva macroeconomica, tenendo conto dell'impatto sul livelli occupazionali che può determinarsi eliminando figure professionali non riconvertibili nell'economia digitale, nonché del progressivo impoverimento di intere categorie di lavoratori, ci pare che sotto il profilo sociale e culturale il fenomeno stia producendo effetti negativi già apprezzabili sia sul piano globale, sia nell'ambito della democrazia italiana.

Separiamo i due piani.

In generale, la disintermediazione produce alcuni effetti comuni: eliminando il bisogno di istituzioni che facciano da filtro, verificando la presenza di alcuni requisiti minimi richiesti per svolgere determinate attività, si determina un effetto distorsivo in forza del quale si amplifica il valore delle reti sociali e digitali [68].

Questo meccanismo è alla base di un altro concetto, che emerge con sempre maggiore frequenza quando si ragiona sul tema delle *fake news*: quello di post-verità (*post-truth*) [69].

---

[66] Viene così definito il processo mediante il quale vengono eliminate le strutture di mediazione – solitamente chiamate *corpi intermedi* o *filtri* – tra due o più utenti nel processo di comunicazione e/o di fornitura di servizi. Per un'analisi del fenomeno, si rimanda allo studio di P. STRINGA, *Che cos'è la disintermediazione*, Roma, 2017.

[67] A. BELLONI, *Uberization. Il potere globale della disintermediazione: cosa fare perché uno strumento non diventi un'ideologia*, Milano, 2017.

[68] G. RIVA, *Fake news*, cit., 91.

[69] Nonostante sia stata eletta parola dell'anno nel 2016 (Fonte: *www.bbc.com*)

Gli Autori che si sono dedicati a studiarne i caratteri fondamentali sono pressoché unanimi nel considerare *la post-truth* come un elemento che aiuta a cogliere *"l'essenza della nostra epoca, proprio come il capitalismo costituì l'essenza dell'Ottocento e del primo Novecento e i media sono stati l'essenza del Novecento maturo"* [70].

Caratteristica della post-verità è la prevalenza degli stati emotivi e delle convinzioni personali sulle valutazioni obiettive; un meccanismo che affonda le proprie radici nel pensiero postmoderno e in particolare in quello di Friedrich Nietzsche [71], ma che è stato poi sapientemente perfezionato e applicato da tutti i sistemi autoritari del Novecento, nell'ambito dei quali la *propaganda* ha svolto un ruolo essenziale per la formazione e il mantenimento delle strutture di potere.

Del resto, già dagli studi che a questo tema dedicò nella prima metà del Novecento Hannah Arendt emergono alcuni *topoi* del moderno discorso sulla post-verità. Nel suo *"Le origini del totalitarismo"* [72], la Arendt osservava come la propaganda totalitaria avesse perfezionato le tecniche della propaganda di massa – già sperimentata nel cinquantennio dell'ascesa dell'imperialismo – della disintegrazione dello stato nazionale e della comparsa della plebe sulla scena politica europea. Per i portavoce dei movimenti totalitari, la *misteriosità* divenne il primo criterio per la scelta degli argomenti sui quali costruire di volta in volta una diversa narrazione sulle congiure mondiali il cui racconto, tanto in Russia, quanto in Germania, si è succeduto per tutto il corso degli anni Trenta.

"L'efficacia di tale tipo di propaganda mette in luce una delle principali caratteristiche delle masse moderne. Esse non credono nella realtà del mondo visibile, della propria esperienza; non si fidano dei loro occhi e

---

dall'Oxford Dictionary – che la definisce: *"Riferita o indicante circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel condizionare l'opinione pubblica rispetto agli appelli alle emozioni o alle credenze personali"* (*"Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief"*), la corretta nozione di *post-verità* rimane ancora un enigma.

[70] M. FERRARIS, *Postverità e altri enigmi*, Bologna, 2017, 10. Secondo altra Autrice, la postverità sarebbe un tratto caratterizzante del presente. A.M. LORUSSO, *Postverità*, Roma-Bari, 2018, 9. Si veda anche lo studio di G. RIVA, *Interrealtà: reti fisiche e digitali e post-verità*, in *Il Mulino*, 2-2017, 210 ss.

[71] Che vanta la paternità dell'aforisma secondo cui *"Non vi siano fatti, ma solo interpretazioni"*. F. NIETSCHE, *Frammenti Postumi 1885-1887*, (a cura di G. Colli e M. Montinari), vol. VIII, Tomo I delle Opere, Milano, 1975, 299.

[72] H. ARENDT, *The Origins of Totalitarianism*, New York, 1948 (trad.: *Le origini del totalitarismo*, Torino, 2009).

orecchi, ma soltanto della loro immaginazione, che può essere colpita da ciò che apparentemente universale e in sé coerente" [73].

Rispetto all'epoca in cui queste riflessioni sono state scritte, ciò che è cambiato è che grazie a Internet, la post-verità e le *fake news* possono essere propagandate in maniera più veloce ed efficace [74].

Breve: effetto ultimo di propaganda e di post-verità, che ne costituisce una diretta evoluzione, è la manipolazione dell'opinione pubblica a fini politici, posta in essere tramite il ricorso ad argomenti privi di razionalità [75], tali però da incontrare i gusti, le preferenze e la mentalità delle masse [76].

Preso atto di ciò, sarebbe un grave errore ritenere che solo i totalitarismi o i sistemi autoritari si preoccupino di indirizzare il consenso utilizzando strumenti di tipo manipolatorio: anche in democrazia la competizione politica tra i partiti mira a limitare il potere di scelta dei cittadini, cercando di orientarne le decisioni.

Uno degli strumenti fondamentali per realizzare questo condizionamento è costituito dal *linguaggio* e dalla sua combinazione con le *immagini*, che consente di rendere *persuasivi* messaggi che altrimenti sarebbero percepiti come manipolativi, attivando meccanismi difensivi da parte del ricevente, come dimostrano le recenti ricerche condotte da Edoardo Lombardi Vallauri [77].

Del resto, poiché ogni pensiero è un elemento *fisico*, veicolato dai circuiti neuronali che compongono il cervello umano, è possibile studiarne i meccanismi di funzionamento, esaminando le strutture cerebrali che determinano le propensioni di un soggetto e che, nelle scienze cognitive, sono state definite *frame* [78].

---

[73] *Ivi*, 485.

[74] Lo osserva C. ROCCA, *Chiudete internet*, cit., 47.

[75] Lo coglie con grande precisione il Vocabolario Treccani, che definisce post-verità una "*Argomentazione, caratterizzata da un forte appello all'emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione pubblica*" (*www.treccani.it*).

[76] Con riferimento al ruolo della manipolazione delle masse in democrazia, si veda il volume di E.L. BERNAYS, *Propaganda*, New York, 1928 (trad. *Propaganda. Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia*, Bologna, 2008-2012.

[77] Si veda da ultimo il recente studio sul rapporto tra contenuti impliciti e strategie di persuasione tramite il linguaggio, nel quale l'Autore dimostra come sia più facile far passare per vero un'informazione falsa se si attivano meccanismi cognitivi nel ricevente tali da convincerlo a dedurre da sé il contenuto – manipolato – del messaggio che gli viene rivolto, quasi come se si trattasse di un pensiero proprio. E. LOMBARDI VALLAURI, *La lingua disonesta*, Bologna, 2019.

[78] E. GOFFMAN, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, London, 1974.

È stato sostenuto che applicando il *framing* – o il *reframing* – in ambito politico, si possano ottenere veri e propri cambiamenti sociali, rafforzando – anche in questo caso attraverso l'uso del linguaggio – le posizioni dei conservatori, ovvero dei progressisti [79].

Per ottenere questi risultati, occorre però disporre di ampie ed efficaci reti comunicative, tramite le quali veicolare i propri codici – linguistici, audiovisivi, ecc. – al maggior numero possibile di riceventi.

L'assetto dei *media* diviene quindi un formante fondamentale di qualsiasi sistema democratico, come ebbero modo di sottolineare già negli ultimi anni del Novecento alcuni studiosi che si occuparono del ruolo della televisione nel processo educativo delle nuove generazioni.

In particolare, in uno scritto ormai *classico*, Karl Popper [80] ammoniva sui rischi insiti nell'affidare ad una *cattiva maestra* l'educazione dei bambini, sostenendo che il consumo eccessivo di programmi televisivi di scarsa qualità stava educando intere generazioni di giovani cittadini alla violenza.

Per evitare di incorrere in provvedimenti censori – del tutto inconciliabili con la sua visione liberale – Popper proponeva di istituire una sorta di *patente* per chiunque svolgesse attività connesse alla produzione di contenuti per la televisione; "*una licenza, un brevetto, che gli possa essere ritirato a vita qualora agisca in contrasto con certi principi*" [81].

Vale la pena riportare per intero le motivazioni che reggono questa tesi: "*la democrazia consiste nel mettere sotto controllo il potere politico. (…) Non ci dovrebbe essere alcun potere politico e incontrollato in una democrazia. Ora è accaduto che questa televisione sia diventata un potere politico colossale, potenzialmente si potrebbe dire anche il più importante di tutti, come se fosse Dio stesso che parla. (…) Essa è diventato un potere troppo grande per la democrazia. Nessuna democrazia può sopravvivere se all'abuso di questo potere non si mette fine*" [82].

Nei venticinque anni che ci separano da quello scritto, la direzione

---

[79] G. LAKOFF, *Non pensare all'elefante!*, Milano, 2019.

[80] K. POPPER, *Cattiva maestra televisione*, Venezia, 2002, 69 ss.

[81] *Ivi*, 77. Secondo Popper, sarebbe stato necessario affidare il compito di sovrintendere alla concessione e al ritiro di queste *patenti* a un organismo indipendente, che definiva come una specie di Corte. La concessione della patente televisiva sarebbe stata subordinata alla frequentazione di un corso, nel quale il candidato avrebbe appreso l'importanza di un modo civilizzato di comportarsi, che coincide con l'eliminazione della violenza.

[82] *Ivi*, 80.

che si è presa è esattamente opposta a quella suggerita dal filosofo austriaco.

Quando Popper scriveva il suo saggio, la c.d. *tv verità* aveva appena mosso i primi passi; negli anni Ottanta erano da poco nati i primi programmi di quella che Umberto Eco definì la *neotelevisione* [83], dominata da una logica di intrattenimento e di partecipazione, nella quale la distanza tra pubblico e professionisti della tv si andava via via riducendo.

Riprendendo i risultati di uno studio del 1993 [84], la semiotica Anna Maria Lorusso ha osservato come nella televisione, in quegli anni, si sia verificata una svolta modale che ha segnato per sempre il nostro rapporto con lo schermo, modificando il confine tra i due versanti che esso separa, o dovrebbe separare: quello della rappresentazione e quello degli eventi [85].

Il fenomeno si è acuito con la nascita dei c.d. *reality show*, programmi televisivi basati sulla ripresa costante di un gruppo di persone, selezionate dal pubblico da casa mediante il c.d. *televoto*; questi programmi hanno agito da specchio deformante, favorendo l'ascesa di tre diverse pratiche caratteristiche della contemporaneità: a) la rilevanza pubblica del privato, che ha fatto dell'intimità un parametro di veridicità. Così, se un tempo la verità era oggetto di giudizio, oggi è oggetto di sentire; b) la legittimazione dei saperi quotidiani, banali, pratici. Il sapere è un qualcosa che appartiene all'individuo in sé, oppure che l'individuo può acquisire da solo, "libero" dal bisogno di ricorrere agli "esperti"; c) il predominio della "gente", spesso colta per strada, senza padroni né maestri e che viene chiamata a dire la propria su qualunque argomento [86].

Come è stato recentemente sostenuto dallo studioso americano Tom Nichols, stiamo assistendo alla *fine dell'idea stessa di competenza*, che è frutto di qualcosa di peggiore della mera ignoranza: *"si trat-*

---

[83] U. ECO, *Tv: la trasparenza perduta*, ora in: ID., *Sette anni di desiderio*, Milano, 1983, 163 ss. La neotelevisione nasce *"con la moltiplicazione dei canali, con la privatizzazione, con l'avvento di nuove diavolerie elettroniche"*. È una nuova forma di tv, che *"mostra al pubblico di Piacenza la gente di Piacenza, riunita per ascoltare la pubblicità di un orologiaio di Piacenza, mentre un presentatore di Piacenza fa battute grasse sulle tette di una signora di Piacenza che accetta tutto per essere vista da quelli di Piacenza mentre vince una pentola a pressione"*.

[84] S. CAVICCHIOLI-I. PEZZINI, *La tv verità. Da finestra sul mondo a panopticon*, Roma, 1993.

[85] A.M. LORUSSO, *Postverità*, cit., 25.

[86] *Ivi*, 37-38.

ta di una arroganza infondata, dello sdegno di una cultura sempre più narcisistica che non riesce a sopportare neanche il minimo accenno di diseguaglianza, di qualsiasi tipo essa sia" [87].

Gli effetti di questa crisi sono ormai percepiti anche a livello di *policy making*: come è stato recentemente osservato da Mario Draghi, sono numerose le decisioni destinate ad avere effetti decisivi sulla geopolitica o sull'economia, che vengono prese in condizioni di grande incertezza e che dovrebbero quindi essere fondate sulla conoscenza degli esperti, l'unico elemento in grado di comprendere problemi complessi e consentire di assumere decisioni ponderate. Si tratta però di un elemento che viene sempre più frequentemente messo in discussione a favore del peso che nelle decisioni strategiche assumono le opinioni soggettive e che i *policy maker* contemporanei sono sempre più portati a tenere in considerazione a discapito dei fatti oggettivi, nel tentativo di mantenere o accrescere il loro consenso [88].

La crisi delle competenze non affligge solo i cittadini o i loro rappresentanti politici, ma coinvolge ormai direttamente l'intero settore dell'informazione, la cui attività di diffusione di idee e di critica del potere rappresenta un fattore fondamentale nelle democrazie moderne [89].

In un'epoca nella quale chiunque può legittimamente reclamare il ruolo di produttore di notizie, è evidente che gli standard del giornalismo siano destinati a crollare.

Le ragioni sono molteplici: eccesso di *accademizzazione* di quello che un tempo era un *mestiere*; aumento della domanda di contenuti di rapida fruizione e diminuzione della quantità di tempo dedicata agli approfondimenti; ibridazione dell'attività giornalistica vera e propria con il *blogging* [90]; fino alla vera e propria *proletarizzazione* della categoria, ormai composta per la gran parte di *free-lance* pagati pochi

---

[87] T. NICHOLS, *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*, Oxford, 2017 (trad. *La conoscenza e i suoi nemici*, Roma, 2017; ad essa si riferiscono le citazioni nel testo), 19.

[88] M. DRAGHI, *Una luce per l'Europa*, testo della *lectio magistralis* tenuta presso l'Università Cattolica di Milano l'11 ottobre 2019, in *Il Foglio*, 12-13 ottobre 2019.

[89] Come ebbe modo di osservare il filosofo Thomas Carlyle: "*Una volta inventata la stampa, la democrazia è inevitabile*". Lo riporta G. GOZZINI, *Storia del giornalismo*, Roma, 2000, XI.

[90] *Ivi*, 164-165.

euro (o dollari [91]) al pezzo ed esposti a numerose forme di pressione, peraltro favorite dall'attuale legislazione in materia di stampa periodica [92].

Un'ultima riflessione sulle peculiarità del caso italiano.

Pur riconoscendo che i fenomeni dei quali stiamo trattando abbiano dimensione globale, non possiamo fare a meno di vedere come in Italia questi temi abbiano assunto una conformazione del tutto peculiare, della quale occorre tener conto, soprattutto nell'ambito di uno studio penalistico.

La crisi del concetto di competenza, la tendenza alla volgarizzazione di concetti complessi e la disponibilità dei *policy maker* di adagiarsi sugli umori della pubblica opinione, si intrecciano profondamente con quello che viene ormai convenzionalmente definito come *populismo penale* il quale, secondo quanto osservato da autorevole letteratura [93], ha preso avvio proprio negli stessi anni in cui si è iniziato ad affermare il modello della televisione verità [94].

Così, mentre all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano prendevano forma le indagini che sarebbero passate alla storia con il nome di *Mani Pulite*, all'esterno si affollava una moltitudine di inviati che riferivano sulle vicende giudiziarie con lo stesso linguaggio della cronaca sportiva [95].

A partire dal 1993 si sarebbe progressivamente imposto l'arche-

---

[91] Anche in questo caso, il problema di cui stiamo discutendo travalica le frontiere nazionali e coinvolge l'intero mondo occidentale. Basti pensare che *Google* ha lanciato, in accordo con *The GroundTruth Project* e altre istituzioni impegnate a garantire un futuro alla professione di giornalista, il progetto *Report for America*, finalizzato a sostenere le nuove generazioni di giornalisti finanziandone l'inserimento in redazioni locali, in quanto: *"The crisis in journalism has become a crisis for our democracy"*. Si veda per un approfondimento: *www.thegroundtruthproject.org*.

[92] V. C. MALAVENDA, *Libertà d'informazione o libertà di querela*, in *Micromega*, 3-2019, 72 ss.

[93] E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale,* intervento presentato al Convegno di Studi: *"Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità"*, svoltosi presso la Certosa di Pontignano (SI), il 24 e 25 maggio 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel numero XL della collana di studi "Pietro Rossi" nuova serie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena. La pubblicazione è stata anticipata sul portale *Discrimen* (*www.discrimen.it*).

[94] Ci occuperemo diffusamente del problema in sede di conclusioni (v. *infra*, Cap. IV, § 3).

[95] Si vedano le cronache di M. FELTRI, *Novantatré. L'anno del terrore di Mani pulite*, Venezia, 2016.

tipo dell'odierno *uno vale uno*: in quell'anno i partiti politici, le televisioni generaliste e i grandi giornali iniziarono infatti a evocare un fantomatico "popolo dei fax" che protestava inviando facsimile alle redazioni dei giornali e alle televisioni contro la classe politica e contro l'*élite* del paese [96]; un *popolo* rancoroso, nel quale "*si celebrano simultaneamente il trionfo della Piazza sul Palazzo, il rifiuto della mediazione che è alla base della democrazia rappresentativa e la promozione dei mass media – cartacei, audiovisivi o telematici che siano, anche se quest'ultimo ambito è appena agli albori – a unica voce autentica della volontà popolare*" [97].

5. *Una definizione penalisticamente orientata di* fake news

Tutti i fenomeni di cui abbiamo dato conto convergono nel discorso *sulla misinformation* e sulle *fake news*, che rappresentano il frutto di un sapiente lavoro di ingegneria comunicativa e sociale [98], e che, in quanto tali, sono un elemento di sicuro interesse anche per il giurista [99].

Il rischio, di fronte ad uno scenario così complesso, è quello di frammentare un ragionamento che si vorrebbe unitario in troppi segmenti, a loro volta moltiplicabili.

Riteniamo quindi necessario, prima di procedere alla disamina dell'interazione di ciascuno dei singoli formanti con il diritto penale vigente, individuare una definizione convenzionale di *fake news*, valida in una prospettiva rigidamente penalistica.

Nel prosieguo del testo intenderemo come *fake news*: "*un'informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, prodotta e divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un'apparente plausibilità, quest'ultima alimentata da un sistema distorto di aspettative dell'opinione pubblica e da un'amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti, tale da ledere beni giuridici individuali,*

---

[96] C. ROCCA, *Chiudete internet*, cit., 54.

[97] M. TARCHI, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, Bologna, 2003, 238.

[98] G. RIVA, *Fake news*, cit., 15.

[99] D.O. KLEIN-J.R.WUELLER, *Fake News: A Legal Perspective*, in *Journal of internet law* (Apr. 2017), 5 ss.

come l'onore e la reputazione, ovvero finalizzata ad incidere, direttamente o indirettamente, sulla libertà dei cittadini di esercitare il diritto di voto e ad incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni democratiche".

Come si può vedere, oltre ai dati di contesto già richiamati – evoluzione tecnologica e peculiarità dell'attuale ecosistema del *web* – vengono in rilievo aspetti che riguardano la *struttura* delle *fake news* (elemento *ontologico*), che non sono *notizie* in senso proprio – ovvero, fatti preesistenti all'attività informativa, conosciuti da un soggetto più o meno professionale e poi diffusi al pubblico – e nemmeno *notizie false* in senso tradizionale, bensì un *prodotto* elaborato da esperti di scienze comportamentali e delle comunicazioni, che operano su una materia prima – il *surplus* di dati personali [100] – raccolta lecitamente o illecitamente in Internet, il cui utilizzo è finalizzato (elemento *teleologico*) a ingannare un vasto numero di soggetti, al fine di realizzare un profitto economico ovvero, più frequentemente, a incidere sulla libertà di formazione del consenso in ambito politico-elettorale [101].

---

[100] Su come i dati personali in eccesso – ovvero non strettamente necessari al miglioramento di beni o servizi utili per gli utenti della rete – siano alla base della creazione di *prodotti predittivi*, ottenuti grazie a processi di lavorazione avanzati compiuti da *intelligenze artificiali*, si rimanda al volume di S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism*, New York, 2019 (trad., *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, 2019), 18 ss.

[101] Assunta questa prospettiva, risulteranno più chiare le ragioni che ci inducono a non trattare nel corso di questa ricerca due argomenti che, pur presentando alcuni elementi di affinità con le *fake news*, devono essere da queste tenuti distinti sia sotto il profilo strutturale, sia in una logica politico-criminale. In particolare, non ci occuperemo – quantomeno in forma diretta – dei fenomeni del *negazionismo*, dei discorsi d'odio (*hate speech*) e dei reati di opinione. Quanto al primo tema, nonostante la letteratura più attenta (E. FRONZA, *Il negazionismo di terza generazione. Dalla tutela della memoria alla tutela della verità?*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 4-2018, 333) abbia avuto modo di osservare come, anche a causa dei meccanismi acceleratori determinati dalla dimensione del *web*, dalla matrice del negazionismo storico stanno nascendo forme di *denialism* di nuova generazione – che spaziano dal terrapiattismo, all'idea che l'AIDS sia una invenzione – e che, di conseguenza, vi è una forte connessione tra fenomeno negazionista e disinformazione, in quanto l'uno utilizza le tecniche dell'altro e viceversa, siamo persuasi che la sua dimensione attenga alla tutela della *memoria* – sia pure in una dimensione eminentemente *politica* – mentre la dimensione delle *fake news* attiene a dinamiche manipolatorie più ampie, che potrebbero far ipotizzare l'esistenza di un rapporto da genere a specie. Quanto alla letteratura che si è occupata del fenomeno, limitandoci a quella di lingua italiana, si v., sul fenomeno in generale: E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012; ID., *Negazionismo (diritto*

6. *Elementi di storia delle* fake news

Dopo aver definito l'oggetto del nostro studio, possiamo ora dedicarci ad esaminarne lo sviluppo e le caratteristiche che lo rendono rilevante per il diritto penale.

È opinione ormai comune [102] che il momento di diffusione del fenomeno al quale è dedicato questo studio e del termine che lo identifica deve essere fatto coincidere con due eventi verificatisi nel 2016 e destinati a incidere profondamente sulle vicende geo-politiche degli anni a venire: la campagna elettorale per lo *United Kingdom European Union membership referendum* e quella per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America, vinta da Donald Trump. Queste ul-

---

penale) (voce), in *Enc. dir. Annali*, vol. VIII, Milano, 2015, 644 ss.; ID., *Memory and Punishment*, Berlin, 2018. Invece, per quanto attiene all'aggravante di *negazionismo* (art. 3 comma 3-*bis* l. n. 654/1975), si v. D. BRUNELLI, *Attorno alla punizione del* negazionismo, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2016, 978 ss.; A. CAVALIERE, *La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2016, 999 ss.; E. FRONZA., *Prime osservazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo*, in *Parola alla difesa*, 1-2016, 63 ss.; D. PULITANÒ, *Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 4-2015, 325 ss. Quanto, invece, al tema degli *hate speech*, si rimanda alla ricca trattazione di L. GOISIS, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, 2019. Infine, in materia di reati di opinione si v.: M. TARANTINO, *I cosiddetti "reati di opinione" e il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero*, in *Giust. pen.*, 1970, 443 ss.; L. FERRAJOLI, *Un referendum abrogativo dei reati di opinione*, in *Dem. e dir.*, 1970, 319 ss.; C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, 1972; ID., *I limiti di espressione dell'antagonismo politico*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2016, 893 ss.; A. DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero: linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati di opinione*, Milano, 1988; L. ALESIANI, *I reati di opinione: una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, 2006; D. NOTARO, *L. 24/2/2006 n. 85: modifiche al codice penale in materia di reati di opinione: analisi*, in *Leg. pen.: testi, analisi e rassegne*, 2006, 402 ss.; D. PULITANÒ, *Riforma dei reati di opinione?*, in *Corr. giur.*, 2006, 745 ss.; ID., *Sulla legittimità dei reati di opinione nella proposta Mastella*, in *Quad. costit.*, 2007, 371 ss.; M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 960 ss.; A. SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 2-689 ss.; C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, in *Dir. inform*., 2011, 571 ss.; R. CAPPITELLI, *Il reato di propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico all'esame della giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2016, 1011 ss.; M. PAPA, *I limiti di espressione dell'antagonismo politico: spunti di discussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3-2016, 902 ss.; D. PICCIONE, *L'espressione del pensiero ostile alla democrazia, tra diritto penale dell'emotività e psicologia collettiva*, in *Riv. dir. media*, 3-2018, 3.

[102] G. RIVA, *Fake news*, cit., 20; W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, Torino, 2018, 30.

time sono state le prime elezioni dell'epoca moderna segnate dall'affermarsi dei *social network* come veicolo fondamentale di costruzione del consenso [103].

Pur non essendone l'autore, il Presidente Donald Trump ha sicuramente offerto un notevole contributo alla fortuna dell'espressione *fake news*, che ha utilizzato in numerose occasioni [104]. Nel suo *storytelling* confluivano due degli elementi che abbiamo già esaminato nel nostro tentativo di definire il contesto culturale nel quale si sono sviluppate le *fake news*.

Da un lato, il ricorso agli stilemi tipici della *post-verità* – e, in particolare, l'idea per cui non esistono *fatti*, ovvero elementi oggettivi tali da costituire un presupposto condiviso per lo sviluppo di un dibattito, bensì semplici *verità alternative* (ovvero *alternative facts* – utilizzando i quali gli argomenti degli oppositori, anche se fondati su elementi oggettivi, venivano relegati a mere *opinioni*.

Dall'altro lato, il ricorso all'espressione in funzione taumaturgica: tutte le osservazioni critiche che gli venivano rivolte, in particolare dai *media* progressisti, venivano confutate senza mai entrare nel merito, semplicemente definendole *fake news* [105].

---

[103] Nelle elezioni presidenziali del 2008, infatti, Barack Obama ottenne la *nomination* per il Partito Democratico e poi fu eletto alla presidenza degli Stati Uniti *anche* grazie all'utilizzo dei *new media*, che tuttavia non avevano ancora raggiunto una diffusione nemmeno paragonabile a quella del 2015-2016. Anche la campagna per la rielezione di Obama, che nel 2012 sconfisse il candidato repubblicano Mitt Romney, si svolse sostanzialmente con metodi tradizionali. Viceversa, nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali che vide contrapposti Donald Trump per i repubblicani e Hillary Rodham Clinton per i democratici, i due sfidanti spesero oltre 81 milioni di dollari per la sola pubblicità sul *social network* Facebook (fonte: J. CONSTINE, *Trump and Clinton spent $81M on US election Facebook ads, Russian agency $46K*, in *www.techcrunch.com*, 1° novembre 2017.

[104] È diventata per certi versi *storica* la conferenza stampa dell'11 gennaio 2017, quando il Presidente Trump si è rifiutato di rispondere alle domande di un reporter della CNN, apostrofandolo con la frase *"You are fake news!"*. Il video è disponibile sul portale YouTube (*www.youtube.com*). Su come il rapporto di aperta ostilità tra Donald Trump e i *media* tradizionali – sempre più frequentemente accusati di diffondere notizie false al solo fine di screditarne l'immagine – si stia traducendo in una compressione della libertà di stampa negli USA, v. S LEVITSKY-D. ZIBLATT. *How democracies die*, New York, 2018, 61 ss.

[105] In questa prospettiva, è stato osservato come *"l'espressione* fake news *è diventata una specie di parolina magica utilizzata per zittire il nemico, o meglio un'arma da sfoderare quando non si sa come uscire vittoriosi da un dibattito. Una specie di specchio riflesso, insomma: se dici qualcosa su cui non sono d'accordo, ti accuso di creare delle notizie false"*. G. JACOMELLA, *Il falso e il vero. Fake News: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle*, Milano, 2017, 39.

Certo, le elezioni del 2016 e il referendum sulla *Brexit* non sono state le prime dell'era dei *social network*, ma non si può non tenere conto che, ad esempio, nonostante l'elezione di Barack Obama sia stata in parte dovuta all'abilità del candidato democratico nell'utilizzare i *social network*, nel periodo in cui si svolsero le primarie per la *leadership* democratica e le successive elezioni presidenziali (2007-2008) che lo videro vincitore, tanto le reti sociali, quanto gli *hardware* per accedervi – in particolare gli *smartphone* – fossero ancora in una fase iniziale e precoce del loro sviluppo, rappresentando una novità tutto sommato recente e non ancora capillarmente diffusa nel corpo sociale [106].

Del tutto mutato il contesto nel quale si sono svolte le elezioni presidenziali del 2016 – definite da alcuni analisti, le più *costose* della storia [107] – le prime dell'epoca della *post-verità*.

Secondo quanto riportato nel *Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election*, redatto al termine dell'indagine condotta dallo *Special Counsel* Robert Mueller [108], le ele-

---

[106] *Facebook* è nato, come *social* riservato agli studenti di alcune Università statunitensi – prima fra tutte, Harvard – il 4 febbraio del 2004. Fu però solo dal 2006, quando l'accesso al sito venne reso "aperto" a chiunque avesse un indirizzo *mail* per registrarsi, che la piattaforma iniziò la sua ascesa, confermata dall'ingresso, dal 2007, nella classifica dei dieci siti più visitati al mondo. Ciononostante, all'epoca delle primarie del 2007-2008 e delle elezioni presidenziali del 2008, *Facebook* aveva ancora un numero per certi versi "limitato" di utenti: il 26 agosto del 2008, il sito annunciò di aver raggiunto il numero di cento milioni di utenti, che raddoppiarono l'8 aprile dell'anno successivo. Sarebbero diventati un miliardo il 4 ottobre del 2012 e oggi si attestano all'incirca sui due miliardi e mezzo. (Cfr: *www.web-link.it*).

[107] Secondo il Centro studi *OpenSecrets*, la campagna elettorale per le elezioni del Presidente degli Stati Uniti del 2016 è costata, considerando anche la fase delle primarie, circa 6.5 miliardi (*billions*) di dollari, con un incremento del 3% rispetto alla precedente tornata del 2012. (Fonte: *www.opensecrets.org*). È interessante osservare come il candidato che ha speso di più – circa il doppio del suo *competitor* – sia stato quello sconfitto: il costo della campagna elettorale di Hillary Clinton è stato circa due volte quello di Donald Trump, il quale avrebbe beneficiato della sua notorietà, che gli ha consentito di polarizzare l'attenzione dei *media* senza dovere necessariamente ricorrere all'acquisto di spazi pubblicitari.

[108] La figura dello *special counsel* è regolata dall'*Ethics in Government Act* del 1978, una legge promossa dopo lo scandalo del *Watergate* e il c.d. *Saturday Night Massacre* del 1973, quando Richard Nixon, per far rimuovere lo *Special prosecutor* Archibald Cox fece pressioni tali sull'*Attorney General* e sul suo vice da condurli entrambi alle dimissioni. Il 17 maggio del 2017, dopo che l'FBI aveva avviato alcune indagini sull'attività del Governo russo volte a influenzare le elezioni del 2016, il *Deputy Attorney General* Rod J. Rosenstein ha nominato Special Counsel l'ex Direttore dell'FBI Robert S. Mueller III (il provvedimento di nomina può essere consultato in *www.justice.gov*) che ha consegnato il suo rapporto finale il 22

zioni del 2016 sono state anche quelle maggiormente condizionate dall'attività di agenzie riconducibili a potenze straniere.

Questo ci porta a introdurre un ulteriore elemento: la naturale assenza di confini nel *cyberspazio* determina la possibilità per chiunque, purchè dotato dei – minimi – mezzi necessari, di diffondere notizie false in maniera massiva in un determinato paese del mondo, influenzandone l'opinione pubblica.

Per comprendere gli effetti che l'attività di disinformazione condotta da *hacker* russi ha avuto nel corso di quella campagna elettorale, può essere utile ripercorrere brevemente le vicende di quello che è ormai passato alla storia come *Pizzagate*. A seguito di una intrusione informatica nei *server* della campagna elettorale di Hillary Clinton e della successiva pubblicazione di talune delle e-mail illegalmente sottratte, avvenuta tramite il sito *WikiLeaks*, si diffuse una teoria *complottista*, secondo la quale, dall'esame di certe parole in codice contenute in quella corrispondenza, sarebbe stata provata l'esistenza di un traffico di bambini, riconducibile a esponenti del Partito Democratico. Per dare maggiore sostanza a questa tesi, venne anche individuato un luogo fisico e tangibile che avrebbe svolto la funzione di *base* per le persone coinvolte in questo turpe mercato: la pizzeria *Comet Ping Pong* di Washington, gestita da un omosessuale dichiarato, simpatizzante dei *Dem*. Il caso ebbe tale risonanza nel mondo della destra statunitense, che, all'interno dei loro gruppi *social*, la parola *pizza* divenne sinonimo di pedofilia; non solo: il 4 dicembre 2016, un uomo armato irruppe nel locale, sparando alcuni colpi con un fucile semiautomatico, convinto

---

marzo 2019, dopo quasi due anni di lavoro, senza elevare alcuna accusa nei confronti di Donald Trump o di coloro che hanno collaborato alla sua campagna. L'intera vicenda è stata oggetto di un vivace dibattito negli Stati Uniti: secondo Alan Dershowitz, il *Mueller Report* non avrebbe mai dovuto essere scritto e ciò per due ordini di ragioni. La prima è che non vi erano, a suo parere, motivi sufficienti per avviare un'indagine indipendente, comprimendo la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria funzionalmente competente (l'ufficio dello *US Attorney*). La seconda ragione, direttamente connessa alla prima, è che se l'indagine avesse seguito la procedura ordinaria, non vi sarebbe mai stato un *Report* finale: infatti, i *prosecutors* avrebbero deciso se procedere o meno con la formulazione di accuse a carico del Presidente o di altri soggetti sottoposti a indagine, ma non avrebbero mai redatto una relazione destinata a diventare pubblica, come invece accaduto in questo caso. A parere di Dershowitz, infine, il fatto che il *Report*, pur non avendo condotto ad alcuna incriminazione, sia stato comunque definito una *road map* per l'*Impeachment* di Donald Trump, divenendo così uno strumento di lotta politica, se ne deve trarre la conferma di come la pubblicazione di tali documenti sia estremamente pericolosa per le libertà civili e la *rule of law*. A. DERSHOWITZ, *Introduction to the Mueller Report*, in *The Mueller Report*. *The final Report of the Special Counsel into Donald Trump, Russia and collusion*, New York, 2019, 12.

di essere il salvatore dei bambini che immaginava vi si trovassero in stato di prigionia[109].

In quel caso non vi furono vittime, tuttavia questo non può portare a sottovalutare la gravità degli effetti che l'attività di *disinformation* portata avanti sul web può produrre anche nella vita reale.

Nello stesso anno, anche il *referendum* sulla *Brexit*[110] sarebbe stato caratterizzato dall'utilizzo massiccio della raccolta e dell'elaborazione di *Big Data* mediante algoritmi particolarmente raffinati, tali da riuscire a veicolare tramite *social network* messaggi personalizzati, volti ad intercettare le aspirazioni e le paure degli elettori britannici[111].

I responsabili della campagna per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (cd. *leave*), infatti, anziché rivolgersi a consulenti politici (*spin doctor*) di tipo tradizionale, hanno preferito impostare la campagna con l'ausilio di un gruppo di scienziati, provenienti da alcune delle migliori Università della California, e di una società canadese di *Big Data*, legata a *Cambridge Analytica*, chiamata *AggregateIQ*[112].

Il compito affidato a questo eterogeneo gruppo di lavoro – sulla scia di quanto già fatto dalla stessa *Cambridge Analytica*[113] per il co-

---

[109] D. PUENTE, *Il grande inganno di internet*, Milano, 2019, 38-40.

[110] Per il quale, nella letteratura giuridica italiana, si rimanda agli studi di C. MARTINELLI, *Il referendum* Brexit *e le sue ricadute costituzionali*, Rimini, 2017; F. SAVASTANO, *Uscire dall'Unione Europea.* Brexit *e il diritto di recedere dai Trattati*, Torino, 2019, ove l'Autore ripercorre anche le più recenti difficoltà incontrate dal Regno Unito nel corso dei negoziati con l'Unione Europea nella fase di attuazione del *leave* (pp. 73 ss.). Per un'analisi sotto il profilo politico-economico, si veda invece lo studio di F. CAPRIGLIONE-R. IBRIDO, *La* Brexit *tra finanza e politica. Le prospettive del processo di integrazione costituzionale in Europa*, Milano, 2017.

[111] Si veda sul punto lo studio di T. SHIPMAN, *All Out War: The Full Story of Brexit*, London, 2017.

[112] G. DA EMPOLI, *Gli ingegneri del caos*. *Teoria e tecnica dell'Internazionale populista*, Venezia, 2019, 38.

[113] Lo scandalo che ha coinvolto questa società è stato il più importante dell'epoca moderna in materia di violazione di legge sulla *privacy*. Attiva nel settore della consulenza politica, dopo la campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane del 2016, nel 2018 una serie di inchieste hanno messo in luce come questa Società inglese avesse raccolto illegalmente i dati personali di milioni di utenti di *Facebook* (secondo *Cambridge Analytica*, trenta milioni di utenti sarebbero stati coinvolti; *Facebook*, invece, stima in circa ottanta milioni di utenti il numero esatto di soggetti i cui dati personali sarebbero stati sottratti (Cfr: www.*newsroom.fb.*). Questi dati sarebbero poi stati utilizzati per costruire campagne politiche mirate a seconda delle preferenze di ciascuno degli – ignari – utenti di *Facebook*. Per un approfondimento, si rimanda al saggio di B. KAISER, *Targeted: My Inside Story of Cambridge Analytica and How Trump and Facebook Broke Democracy*, New York, 2019.

mitato elettorale di Donald Trump – è consistito nel raccogliere il maggior numero di dati sugli elettori britannici, osservandone i comportamenti sui *social network*; in questo modo, non solo ogni categoria di elettori ha ricevuto un messaggio *ad hoc*, ma ciascuno di questi messaggi è stato studiato per essere a sua volta recepito in maniera efficace, in accordo con i gusti personali di ciascun utente, secondo un modello che è stato definito *dog-whistle politics* (politica del fischietto per cani), ove il richiamo viene lanciato solo per taluni soggetti, mentre gli altri non sentono nulla [114].

A distanza di tre anni, le pratiche di manipolazione del consenso si sono ulteriormente raffinate, tanto che non è azzardato affermare che quella che abbiamo appena descritto è stata la fase primordiale di un modello di costruzione del consenso che vede nella diffusione sistematica di *fake news* uno strumento essenziale per assicurarsi la vittoria elettorale, tanto è vero che, da allora, non vi è stata campagna elettorale svoltasi nelle democrazie liberali che non sia stata interessata dal fenomeno.

7. *Una possibile tassonomia delle* fake news *nella prospettiva del diritto penale*

Riconosciuta l'originalità del fenomeno e ricostruiti quelli che ne costituiscono gli elementi essenziali, nonché le principali finalità, per compiere un ulteriore passo avanti nel nostro studio è necessario operare una categorizzazione delle *fake news*, al fine di valutarne le possibili intersezioni con il diritto penale vigente, ovvero quali siano i beni o gli interessi lesi dalla loro diffusione privi di un presidio penalistico, e ciò al fine di valutare la compatibilità con il nostro assetto costituzionale di eventuali *nuove* incriminazioni.

Pur muovendoci, come più volte rilevato, in un terreno particolarmente incerto – o meglio, proprio in ragione del fatto che il fenomeno di cui discutiamo si presenta difficilmente imbrigliabile in una definizione soddisfacente sotto il profilo scientifico – riteniamo che per una corretta comprensione della fisionomia dell'attuale ecosistema dell'informazione sia necessario, prima di esaminare le motivazioni sottese alla loro produzione e diffusione e le modalità con le quali ciò avviene, delineare una possibile tassonomia delle principali forme di manifestazione del fenomeno.

---

[114] *Ivi*, 45-46.

Secondo un modello elaborato negli Stati Uniti da Claire Wardle, una delle più autorevoli studiose di *contenuti generati dagli utenti* (*user generated content* o UGC)[115], si possono distinguere sette diversi tipi di *fake news*, a loro volta suddivise nelle categorie della *disinformation* o della *misinformation*[116], a seconda che vi sia o meno un contenuto ingannatorio[117].

Alla base della piramide, troviamo le notizie false diffuse con fine satirico o parodistico (*satire or parody*), caratterizzate dal non avere scopi offensivi e dall'essere potenzialmente divertenti.

Vi è poi il caso di diffusione di contenuti ingannevoli (*misleading content*), che si ha nel momento in cui una informazione – vera o verosimile – viene manipolata o distorta al fine di semplificare concetti complessi, alterandone l'esatta percezione da parte dei fruitori finali.

L'esistenza di un nucleo più o meno esteso di verità è caratteristica comune anche ai casi di contenuti fraudolenti (*imposter content*), nei quali l'alterazione riguarda la fonte della notizia, di false connessioni (*false connection*), che si verificano ogniqualvolta i titoli o i contenuti visivi che corredano l'articolo non corrispondono al contenuto di questo e, infine, ai casi di falsificazione del contesto (*false context*), che si verificano quando a corredo di una notizia vera vengono diffuse altre informazioni false, anche se di minore rilievo.

---

[115] Si definisce *user-generated content* ogni contenuto testuale o visuale di natura creativa generato direttamente da un utente in una piattaforma pubblica, come, ad esempio, *Facebook*, *Twitter* o *YouTube*. Come è stato osservato, gli UGC hanno rapidamente rivoluzionato il modo in cui la maggior parte delle persone si relazionano ai media tradizionali – su tutte, la televisione – ridisegnando il panorama del Web 2.0. Per un approfondimento, v. J. VAN DIJCK, *Users like you? Theorizing agency in user-generated content*, in *Media, Culture & Society*, 2009, vol. 31(1), 41 ss.; T. DAUGHERTY-M.S. EASTIN-L. BRIGHT, *Exploring consumer motivations for creating user-generated content*, in *Journal of Interactive Advertising,* vol. 8, n. 2, 2008, 16 ss.

[116] C. WARDLE, *Fake news. It's complicated*, in *www. firstdraftnews.org*, 16 febbraio 2017.

[117] In altri termini, mentre la *misinformation* consiste nella diffusione accidentale di notizie false, la *disinformation* si caratterizza per la volontarietà della condotta. Si veda sul punto: B.C. STAHL, *On the Difference or Equality of Information, Misinformation, and Disinformation: A Critical Research Perspective,* in *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline*, vol. 9, 2006, 83 ss. Come avremo modo di approfondire meglio nel prosieguo della nostra trattazione, nel meccanismo di funzionamento delle *fake news* le due nozioni possono presentare carattere di complementarietà, in quanto possono interagire sia diffusori *consapevoli*, sia diffusori *inconsapevoli*.

Due i casi che possiamo definire come estremi, riscontrabili qualora vengano espressamente manipolati un contenuto informativo, un'immagine o un filmato, al fine di ingannare il pubblico (*manipulated content*), ovvero nel caso di fabbricazione di una notizia falsa (*fabricated content*), che si verifica in tutte quelle circostanze in cui un'informazione, un'immagine o un filmato siano del tutto falsi e realizzati intenzionalmente per ingannare l'utenza.

Dato conto di questa prima possibile categorizzazione, in una prospettiva penalistica ci pare necessario esaminare il problema da un diverso angolo visuale, prendendo in considerazione tanto l'oggetto del contenuto, quanto la finalità per ottenere le quali esso viene formato e condiviso.

Ragionando in termini di offesa, possiamo individuare contenuti falsi – appartenenti quindi a tutte e sette le diverse tipologie di *fake news* sinora esaminate – inidonei a ledere beni o interessi di natura costituzionale; *fake news* apparentemente neutre, in grado tuttavia di esporre a pericolo o danneggiare beni giuridici di natura individuale e superindividuale; notizie false che integrano – già oggi – ipotesi di reato.

Nella nostra prospettiva di studio, distingueremo quindi: a) contenuti aventi natura *diffamatoria*, tali essendo tutti i casi in cui una notizia o un contenuto visuale ledono l'onore o la reputazione di uno o più soggetti individuati o individuabili, senza che trovino applicazione le cause di giustificazione del diritto di cronaca e del diritto di critica; b) contenuti storici di tipo *revisionista* [118], ossia informazioni false diffuse allo scopo di influenzare il pensiero dei contemporanei riguardo ad eventi del passato [119]; c) contenuti falsi di stampo *antiscientifico* – volti cioè a sostenere tesi minoritarie o non accolte *tout court* dalla lettera-

---

[118] Come avremo abbiamo già avuto modo di chiarire (v. *supra,* § 5) abbiamo deciso di escludere da questo studio la disamina dei profili penali legati al fenomeno del *negazionismo*. Adoperiamo quindi il termine *revisionista*, per indicare quelle notizie false, o comunque manipolate, che pur non essendo ascrivibili alla – legittima – critica storiografica, non assurgono, in ragione del loro contenuto, al *negazionismo* vero e proprio. Per una precisa disamina delle questioni semantiche sottese al problema del negazionismo, si v. E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., XIII-XVI.

[119] Un esempio tipico di questa categoria è la *fake news* secondo la quale sarebbe stato Benito Mussolini a "dare la pensione agli italiani", inventando il sistema previdenziale. v. invece F. FILIPPI, *Mussolini ha fatto anche cose buone*, Torino, 2019, 7 ss., ove si ricostruisce la storia del sistema previdenziale italiano, istituito nel 1895 dal Governo Crispi. Da ultimo, ha trattato il tema della verità in campo storico – ripercorrendo le vicende di trenta episodi storici oggetto di *manipolazione* – P. MIELI, *Le verità nascoste*, Milano, 2019.

tura specialistica, non epistologicamente verificabili e falsificabili [120]; d) *fake news* generaliste o di intrattenimento, *apparentemente* prive di un contenuto offensivo [121] e diffuse al fine di generare traffico sui siti che le veicolano, realizzando così profitti attraverso il meccanismo del c.d. *clickbaiting* [122].

Ci pare infatti che questa ipotetica tassonomia possa aiutare a cogliere, sotto il profilo dell'offesa, alcune sfumature che elenchi più sintetici rischiano di tralasciare [123].

8. *Le* fake news *come prodotto dell'era digitale: progettazione, produzione e diffusione*

Definito l'oggetto e operata una prima partizione tra le diverse categorie di *fake news*, possiamo dedicarci ad esaminare le ragioni in forza delle quali esse vengono prodotte e diffuse.

È nostra convinzione che i contenuti informativi *fake* siano un vero e proprio *prodotto* dell'era digitale, come tale oggetto di un'attenta fase di progettazione, nel corso della quale vengono studiati i bersagli (*target*), mentre si procede al perfezionamento del prodotto, che viene poi lanciato sul mercato (il web) da operatori specializzati, attraverso vere e proprie campagne di *marketing*.

Secondo una recente ricerca, l'analisi dei *Big Data* consente di comprendere aspetti del pensiero e del comportamento umano che

---

[120] Si veda sul punto, tra gli altri, lo studio di S. DI GRAZIA, *Medicine e bugie*, Roma, 2017.

[121] Un approfondito studio condotto da R. MUIRHEAD-N.L. ROSENBUM, *A lot of people are saying*, Princeton, 2019, dimostra invece come non esistano *fake news* davvero prive di contenuto offensivo, in quanto la diffusione di falsi non direttamente lesivi di beni o interessi individuali o collettivi determina comunque un abbassamento delle difese degli utenti, preparandoli a ricevere altre – e più pericolose – falsità.

[122] Per una rassegna analitica delle principali *bufale* diffuse attraverso la rete, si rimanda allo scritto di D. PUENTE, *Il grande inganno di internet*, cit.

[123] Pensiamo ad esempio alla distinzione proposta da M. BASSINI-G.E. VIGEVANI, *Primi appunti su* fake news *e dintorni*, in *Media Laws*, 1-2017, 16, ove i due Autori distinguono fra tre categorie di contenuti. La prima comprende le falsità costruite ad arte da gruppi di potere, talvolta da governi stranieri, con l'obiettivo di modificare l'agenda pubblica; la seconda comprende le notizie false o di dubbia autenticità che circolano in rete suffragate dalla condivisione tra utenti (la *vox populi*) e la terza include tutte le notizie false che ledono interessi individuali o collettivi.

non sarebbero altrimenti decifrabili, in ragione dell'inefficacia dei metodi tradizionali di indagine – come i sondaggi – a superare i *pregiudizi di desiderabilità sociale* (*social desirability bias*), ovvero quella propensione a negare alcune caratteristiche della propria personalità che potrebbero essere percepite negativamente all'esterno.

Di fronte alla stringa di ricerca di *Google* non esiste nessun incentivo a mentire, o meglio a cercare qualcosa di diverso da quello che davvero interessa; per questo, è stato sostenuto che le ricerche *on line* sono come un siero della verità, che porta ad ammettere verità che non verrebbero mai rivelate a nessun altro essere umano [124].

Come avvenuto per la *Brexit*, questo tipo di analisi consente di cucire un prodotto *sartoriale* attorno all'utente-*target*, il cui profilo viene ricostruito con estrema precisione, sfruttando le sue paure approfittando dei suoi *bias*.

Chi sono questi *sarti* iperspecializzati?

Finora abbiamo analizzato le *fake news* sotto un profilo *oggettivo*; tuttavia, anche un'analisi di tipo soggettivo può aiutare a comprendere meglio il fenomeno del quale ci stiamo occupando.

A differenza dei contributi sulle *fake news*, ormai numerosissimi, non sono molte le ricerche che si sono concentrate su coloro che hanno dato vita e lavorano in questa nuova e fiorente *industria*.

Nel febbraio del 2017, la rivista *Wired* ha pubblicato un reportage dal titolo *Inside the Macedonian fake-news complex* [125].

Pur non trattandosi di un articolo scientifico, rimane indubbiamente un contributo di notevole interesse per la nostra ricerca.

Secondo quanto appurato dall'autrice dell'articolo, nella cittadina di Veles, 55.000 abitanti, nel centro della Macedonia, negli ultimi giorni delle elezioni presidenziali del 2016 risultavano registrati almeno cento siti web pro-Trump, la gran parte dei quali pieni di *fake news*, tra le quali trovavano particolare risalto l'imminente incriminazione di Hillary e l'approvazione del Pontefice per l'operato del candidato repubblicano.

Grazie alla mole di traffico generata da questi siti – premiati da *advertising engines* come *Google's AdSense* – i giovani imprenditori che vi stavano dietro sono riusciti a guadagnare decine di migliaia di

---

[124] S. STEPHENS-DAVIDOWITZ, *Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are*, New York, 2019, 108-110.

[125] S. SUBRAMANIAN, *Inside the Macedonian fake-news complex*, in *www.wired.com*, 15 febbraio 2017.

dollari, dando vita a quella che Barack Obama ha definito una vera e propria *corsa all'oro digitale* (*digital gold rush*) [126].

In questo caso, la scelta di produrre *fake news* è stata determinata da ragioni di natura esclusivamente commerciale: la creazione di siti pro-Trump offriva una immediata opportunità di guadagno attraverso il *clickbaiting*, anche in ragione del fatto che gli elettori repubblicani – soprattutto se appartenenti a gruppi di estrema destra – risultavano essere più *polarizzati* e maggiormente disponibili a condividere le *fake news* diffuse da pagine *Facebook* come *My America, My Home*, *the Deplorables* e *Friends Who Support President Donald J. Trump* [127].

Assai diverso il caso esaminato in una ricerca del 2018, che ha preso come *case study* il fenomeno della produzione di *fake news* nelle Filippine [128].

Si tratta di un'indagine di grande interesse, in primo luogo perché conferma la portata globale del fenomeno di cui ci stiamo occupando, in secondo luogo in quanto la campagna elettorale che nel 2016 ha portato all'elezione dell'attuale Presidente della Repubblica, Rodrigo Duterte, ha anticipato alcuni dei *topoi* del dibattito contemporaneo sul ruolo della *misinformation* nell'alterazione del processo democratico.

Attraverso un'attività di indagine sul campo protrattasi per oltre un anno, gli Autori hanno elaborato un modello estremamente preciso, che spiega il funzionamento delle campagne di disinformazione politica e il meccanismo di diffusione delle *fake news*.

È stato così dimostrato come l'uso di account fasulli e di *influencer* retribuiti su piattaforme *social* come *Facebook* e *Twitter* nel corso delle campagne elettorali è estremamente diffuso; che i politici locali utilizzano come strateghi di queste campagne di disinformazione massiva esperti di pubbliche relazioni o pubblicitari, i quali non si occupano di strategia politica, ma esclusivamente di organizzare il lavoro degli *influencer*, i quali devono avere da un minimo di cinquantamila a due milioni di *follower*, e degli operatori addetti alla gestione degli account fasulli registrati sulle diverse piattaforme.

---

[126] D. REMNICK, *Obama Reckons with a Trump Presidency*, in *www.newyorker.com*, 18 novembre 2016.

[127] Secondo uno degli intervistati, invece, gli elettori democratici risultavano meno disponibili a credere alle bufale diffuse dai siti macedoni: *"Bernie Sanders supporters are among the smartest people I've seen," he says. "They don't believe anything. The post must have proof for them to believe it."*. S. SUBRAMANIAN, *Inside the Macedonian fake-news complex*, cit.

[128] J.C. ONG-J.V.A. CABAÑES, *Architects of Networked Disinformation: Behind the Scenes of Troll Accounts and Fake News Production in the Philippines*, in *The Newton Tech4Dev*, 9 febbraio 2018.

Nelle *Troll factory* filippine, la gran parte del lavoro di infiltrazione sulla rete e di *trolling* viene svolto da operatori umani e solo in minima parte da *bot* [129]; quanto alle motivazioni, le persone che lavorano in queste *fabbriche di disinformazione* sarebbero animate da ragioni profondamente diverse: nella maggioranza dei casi, la scelta di svolgere tale attività è dovuta a ragioni di natura economica, ma vi è anche una componente che condivide le idee politiche dei clienti; molti degli intervistati, infine, hanno dichiarato di essere entrati in questo mondo digitale *sommerso* dopo avere vissuto esperienze estremamente negative nel settore dell'industria digitale [130].

L'industria delle *fake news* ha interessato anche lo *Special prosecutor* Robert Mueller, dalle cui indagini è emerso come il Governo russo abbia interferito in maniera ampia e sistematica nelle elezioni presidenziali del 2016, principalmente attraverso due diverse tipologie di operazioni.

In un primo momento, talune strutture riferibili alla Russia hanno condotto sui *social media* una sistematica campagna pro-Trump; successivamente, alcuni operatori dell'*intelligence* hanno condotto delle operazioni di intrusione nei server del Comitato elettorale di Hillary Clinton, sottraendo documenti riservati, poi diffusi tramite la rete [131].

La prima forma di interferenza è stata realizzata attraverso un'azienda con sede a San Pietroburgo, denominata *Internet Research Agency* (IRA), nota per essere una delle principali *Troll Farm* del mondo [132], che sin dalla metà del 2014 ha condotto su larga scala campagne mediatiche sui *social network* utilizzando falsi profili, all'apparenza di proprietà di cittadini americani, per diffondere messaggi propagandistici e *fake news* [133].

Per realizzare questo scopo, la IRA aveva ingaggiato decine di dipendenti – definiti *specialists* – addetti alla gestione di falsi profili e di pagine create *ad hoc* per sembrare riferibili ad enti o istituzioni statunitensi [134].

---

[129] Con il termine *Bot* (abbreviazione di *Robot*), si intende un programma che ha accesso agli stessi sistemi di comunicazione e interazione con le macchine usate dagli esseri umani. La definizione è generica perché nella pratica i bot possono essere e fare qualsiasi cosa, da rispondere ai messaggi in modo automatico a creare reti sfruttate dagli hacker per compromettere siti o intrufolarsi in altri computer.

[130] J. C. ONG-J.V.A. CABAÑES, *Architects of Networked Disinformation: Behind the Scenes of Troll Accounts and Fake News Production in the Philippines*, cit., 5-6.

[131] *The Mueller Report*, cit., 38-39.

[132] Cfr. I. LAPOWSKY, *Facebook May Have More Russian Troll Farms to Worry About*, in *www.wired.com*, 8 settembre 2017.

[133] *The Mueller Report*, cit., 53.

[134] Nessuno dei principali *social network* è rimasto immune da questa attività di

Nonostante le differenze, ciascuno dei casi che abbiamo esaminato ci consegna alcuni fattori comuni, dei quali occorre tener conto nel valutare la questione della regolamentazione del fenomeno e dell'eventuale trattamento sanzionatorio da applicare a chi produca e diffonda *fake news*.

In primo luogo, le campagne di diffusione di notizie false sono accuratamente pianificate da esperti strateghi del *digital marketing*, nell'interesse di soggetti che svolgono attività politica.

Vengono quindi a convergere due diverse finalità di profitto: quella del *cliente-candidato*, che accetta di ricorrere a strumenti di disinformazione per alterare a suo favore il dibattito pubblico, con lo scopo di ottenere un profitto consistente nella vittoria elettorale, e quella dei suoi *spin doctor*, che sono interessati a vedere remunerate in termini economici ed eventualmente reputazionali le proprie capacità.

Perché una campagna fondata sulle *fake news* abbia successo, occorre però il contributo di una pluralità di soggetti, consapevoli o inconsapevoli.

Appartengono alla prima categoria gli *influencer* che decidano di sposare una determinata causa – anche se si tratta di una ipotesi a nostro avviso poco frequente, in considerazione del fatto che questa nuova categoria di *e-workers* viene retribuita in ragione della propria rinomanza –, gli imprenditori che decidano di sfruttare una campagna avviata da altri, alla quale rimangono formalmente estranei, al solo fine di trarre profitto tramite il *clickbaiting* – come nel caso delle *fabbriche dei Troll* macedoni – e infine i *precari* del web, solitamente giovani in cerca di lavoro, che accettano di gestire pagine e profili fasulli dietro il pagamento di un salario.

Devono invece essere considerati diffusori inconsapevoli coloro i quali, volontariamente e senza la consapevolezza di essere parte di un disegno più ampio, per ragioni di polarizzazione o per semplice ignoranza – ulteriormente aggravata dai diversi *bias* che possono affliggere ciascun essere umano – si limitano a dare ulteriore diffusione a contenuti già pubblicati da altri.

Infine, si collocano a cavaliere di queste due categorie i diffusori non professionali *consapevoli*, ovvero coloro i quali, per ragioni politiche, di orientamento religioso, sessuale ecc., decidono di diffondere una notizia che sanno essere falsa, senza trarne alcun tipo di profitto.

In una prospettiva rigidamente penalistica, merita un approfon-

---

disinformazione, anche se l'attività dei *Troll* russi si è concentrata prevalentemente su *Facebook*, dove – oltre all'azione combinata dei finti profili e delle pagine *civetta* – sono stati investiti oltre centomila dollari in inserzioni pubblicitarie. *Ivi*, 56-57.

dimento il fenomeno della diffusione *inconsapevole* di *fake news*, considerate le evidenti implicazioni che questa può avere sotto il profilo della qualificazione in chiave colposa di condotte astrattamente ascrivibili a ipotesi delittuose – su tutte la diffamazione – punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Come è stato osservato in un *pionieristico* studio di Cass Sunstein, *spesso la propensione a credere a una falsa diceria nasce dalle paure o dalle speranze della gente*" [135].

La disponibilità a credere a una notizia falsa sarebbe essenzialmente il frutto di due fattori: la *speranza* per la verificazione di un determinato evento e la *disponibilità di informazioni* pregresse a disposizione di chi riceve la notizia; inoltre, ciascuna persona ha una diversa *soglia di accettazione* delle dicerie, la cui penetrazione nel corpo sociale può però essere favorita dalle c.d. *cascate informative*, ovvero dal numero di persone che dimostrano di credervi [136].

Come abbiamo già avuto modo di osservare, quest'ultimo fenomeno finisce per essere acuito nel caso di interazioni via Internet, dove il formarsi delle *Echo chambers* è agevolato dall'attento e incessante lavoro degli algoritmi.

Vengono così ad essere favoriti i fenomeni definiti di *polarizzazione*, che si verificano in quelle occasioni in cui persone che condividono idee simili, confrontandosi su un medesimo argomento, non solo non cambiano idea, ma si trovano, al termine della discussione, su posizioni più estreme di quelle di partenza [137].

Il fenomeno in esame non è una prerogativa esclusiva dei *social network*, ma riguarda tutte le dinamiche di aggregazioni umane; purtuttavia, la vastità delle informazioni presenti sulla rete e la maggiore possibilità di omologazione offerte dal vantaggio di riunirsi in specifici *gruppi* a seconda dei propri gusti, ha favorito la radicalizzazione di questo fenomeno.

Si tratta di un caso ben noto alla psicologia cognitiva, che lo definisce come *confirmation bias* (pregiudizio di conferma), espressione che indica la tendenza ad accettare solo quelle informazioni che sia-

---

[135] C.R. SUNSTEIN, *Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo, come possiamo difenderci*, Milano, 2010, 14.

[136] *Ivi*, 25 ss.

[137] Così, ogniqualvolta un gruppo di *liberal* sia chiamato a discutere sull'opportunità di estendere i diritti civili, finirà per essere ancor più convinto della necessità di realizzare riforme radicali; viceversa, ove sullo stesso tema vengano chiamati a ragionare un *panel* di conservatori, finirebbero per assumere posizioni di maggior chiusura rispetto a quelle manifestate all'avvio della conversazione. *Ivi*, 42-43.

no aderenti al sistema di credenze già introiettato da un individuo.

Due studiosi italiani – Walter Quattrociocchi e Antonella Vicini – hanno dedicato alcuni lavori al ruolo che i *bias* cognitivi svolgono nel meccanismo diffusivo delle *fake news*.

Parliamo di una tesi di grande interesse, perché tende a valorizzare il formante *umano*, rispetto a quello *tecnologico*.

Per comprendere le ragioni per cui un così ampio numero di persone è disponibile non solo a *credere* a una falsa notizia diffusa in rete, ma addirittura a *condividerla* all'interno della sua rete sociale, occorre muovere dal presupposto che ognuno ha delle inclinazioni personali; dei *bias*, appunto, che in maniera maggiore o minore affliggono ciascun essere umano [138].

La psicologia cognitiva ne ha individuati venti: tra questi, rispetto alla polarizzazione e alle *fake news*, sembrano svolgere un ruolo centrale il *bias* di conferma e quello detto *dello struzzo*: il primo descrive l'attitudine a scegliere delle scorciatoie mentali errate, mentre il secondo descrive la tendenza a rifiutare dati che contrastano con convinzioni già maturate dall'agente. Entrambi si verificano con maggiore frequenza in soggetti con credenze radicate, come nel caso degli aderenti ad un partito politico, a una religione, ovvero ad un particolare regime alimentare [139].

Nessuno può dirsi esente dal *confirmation bias*, indipendentemente dal livello culturale, sociale e dal patrimonio di esperienze pregresse: nessun uomo può infatti dirsi del tutto *razionale*.

Accade quindi che vi siano delle informazioni – sapientemente costruite per aggirare la componente razionale del recettore – che accendano una particolare dinamica emotiva – come la rabbia, l'indignazione, la paura – innescando così una dinamica di interazione *sub forma* di commento o di condivisione; in questi casi, ciò che conta non è l'evento in sé, bensì l'emozione che esso è capace di suscitare; di conseguenza *"la qualità dell'informazione, la sua veridicità o fattualità risultano pressoché ininfluenti"* [140].

Ad analoghe conclusioni è giunta anche una *equipe* di ricercatori del MIT di Boston, che ha studiato la diffusione differenziale di tutte le *stories* contenenti notizie verificate come vere o false, condivise tramite *Twitter* dal 2006 al 2017. Questa analisi, compiuta su oltre centoventiseimila *stories*, ha dimostrato come le *fake news* si propa-

---

[138] W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, *Liberi di crederci*, cit., 47.

[139] *Ivi*., 51.

[140] W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, *Misinformation*, cit., 65.

gassero in maniera più veloce e profonda di tutte le informazioni vere in ciascuna delle sei categorie prese in considerazione, e che la diffusione di notizie false in ambito politico era maggiore rispetto a quelle in materia di terrorismo, catastrofi naturali, scienza, leggende metropolitane o informazioni finanziarie. Le notizie false erano peraltro più numerose di quelle vere, dunque caratterizzate da una maggiore probabilità di essere condivise. Infine, contrariamente a quanto si sarebbe portati comunemente a pensare, i *bot* hanno accelerato in maniera uniforme la diffusione di entrambe le tipologie di notizie, dimostrando così che il fattore umano è quello maggiormente determinante nella divulgazione delle *fake news* [141].

9. *L'ultimo confine della* misinformation*: il* deepfake

L'ultimo aspetto del quale intendiamo occuparci è, allo stesso tempo, il più avveniristico e non è difficile prevedere che rappresenterà in un futuro assai prossimo il fronte più avanzato dell'offensiva dei produttori di contenuti *fake*.

Ci riferiamo ad un fenomeno noto come *deepfake*, un termine nato dalla crasi tra *deeplearning* (riferito alla capacità di apprendimento di una Intelligenza Artificiale) e *fake* [142].

Sviluppatosi nell'ambito dell'industria della pornografia *on line* [143] e rapidamente diffusosi all'intero *World Wide Web*, attraverso l'utilizzo di algoritmi particolarmente precisi, il *deep fake* permette di sostituire i volti di due persone (c.d. *face swapping*), realizzando dei video nei quali è possibile far dire a chiunque qualsiasi cosa, sincronizzando in modo perfetto anche il labiale.

La potenzialità offensiva di questo tipo di strumenti è notevolmente superiore a quella di qualsiasi altro prodotto informativo fasullo, in quanto l'alterazione di un documento audiovisuale ha una attitudine ingannatoria estremamente elevata, ponendo l'utente di fronte a qualcosa che egli vede accadere davanti ai suoi occhi, senza avere strumenti per confutarne la veridicità.

---

[141] S. VOSOUGHI-D. ROY-S. ARAL, *The spread of true and false news online*, in Science 359, 1146-1151 (2018).

[142] M. BEARD, *To fix the problem of deepfakes we must treat the cause, not the symptoms*, in *www.theguardian.com*, 23 luglio 2019.

[143] Sul ruolo della pornografia come *motore nascosto* dell'industria tecnologica, si veda l'articolo di R. BENES, *PORN: The Hidden Engine That Drives Innovation In Tech*, in *www.businessinsider.com*, 5 luglio 2013.

Nel corso degli ultimi mesi, gli episodi di diffusione di *deepfake* si sono moltiplicati e spaziano dalla cinematografia [144] alla politica.

È evidente come in quest'ultimo caso i pericoli connessi all'uso di questa tecnologia siano immediatamente apprezzabili, soprattutto in ambito politico-elettorale [145].

I rischi per la corretta allocazione del consenso in ambito politico-elettorale ci sembrano infatti particolarmente concreti, sia in ragione del continuo perfezionamento dei programmi che consentono di realizzare questi contenuti – ormai tecnicamente molto accurati, salvo alcune imperfezioni nel doppiaggio, difficilmente percepibili da un utente non particolarmente attento – sia in ragione della politica scarsamente repressiva posta in essere dalle aziende che gestiscono i principali siti di diffusione di video [146].

Esemplificativa dell'atteggiamento di sottovalutazione dei rischi per l'alterazione del processo democratico sottesi alla diffusione di questa tecnologia, è la vicenda che ha riguardato la *Speaker* della *United States House of Representatives*, Nancy Pelosi, che attraverso la manipolazione di alcuni video è stata fatta apparire come se parlasse in stato di ubriachezza [147].

---

[144] Ad esempio, è stato molto pubblicizzato un video nel quale al volto di Jack Nicholson è stato sovrapposto quello di Jim Carrey, fingendo che questi abbia girato alcune scene del capolavoro di Stanley Kubrick, *Shining* (1980) (Cfr. *https://www.youtube.com/watch?v=HG_NZPKTTXE*). Allo stesso modo, è possibile visualizzare un breve spezzone del film di Martin Scorsese, *Taxi Driver* (1976), nel quale all'originale protagonista – Robert De Niro – è stato sovrapposto il volto di Al Pacino (Cfr. *www.youtube.com*).

[145] R. CHESNEY-D.K CITRON, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, in *California Law Review* (July 14, 2018). 107 (2019, Forthcoming); U of Texas Law, Public Law Research Paper No. 692; U of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2018-21.

[146] In un comunicato diffuso a seguito della condivisione di video *deepfake* tramite la piattaforma *Facebook*, i responsabili del *social network* si dichiararono contrari alla rimozione di tali contenuti, sostenendo che per l'Azienda è importante che ciascuno possa decidere in cosa credere, mentre il loro compito consiste nel garantire che gli utenti possano ricevere le giuste informazioni ("*We think it's important for people to make their own informed choice for what to believe. Our job is to make sure we are getting them accurate information*"). Cfr. A. HORTON, *Facebook defends decision to leave up fake Pelosi video and says users should make up their own minds*, in *www.washingtonpost.com*, 25 maggio 2019.

[147] In questo caso, il risultato è stato ottenuto attraverso la manipolazione di un vero discorso della *Speaker*, le cui parole – rallentate e risincronizzate con il video – hanno prodotto l'impressione di una persona in stato di ubriachezza. Cfr. *www.youtube.com/watch?v=SDOO5NDJWGA*.

Uno di questi video *deepfake* è stato condiviso tramite *Twitter* dal Presidente Trump [148], raccogliendo oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni [149] e decine di migliaia di successive condivisioni, ad ulteriore dimostrazione di come in casi come questi un ruolo centrale sia giocato dai *bias* di conferma – nel caso di specie, i pregiudizi dell'elettorato conservatore nei confronti di Pelosi, da tempo uno dei principali bersagli della propaganda del *Great Old Party*.

10. *Prime conclusioni*

Riteniamo di avere raccolto elementi sufficienti per potere valutare le potenzialità lesive di questo *nuovo* fenomeno rispetto a beni e interesse di rilievo costituzionale, già tutelati ovvero da tutelare attraverso il ricorso a strumenti penalistici.

Prima di passare oltre, ci pare utile – nel *mare magnum* che si apre di fronte a chi varchi le colonne d'Ercole del mondo *analogico* per navigare in quello *digitale* – sintetizzare i primi risultati di questa analisi.

L'evoluzione tecnologica che si è aperta nel secondo dopoguerra con lo sviluppo dei *computer* e delle reti informatiche ha determinato, a partire dagli anni Novanta, quando si è diffuso l'utilizzo della rete *Internet*, una profonda rivoluzione economica e culturale.

A dispetto delle prime illusioni *cyberlibertarie*, il *web* è oggi popolato da veri e propri Giganti, gli OTT, che si dividono il mercato tra loro in una logica che è allo stesso tempo *monopolistica* – sul piano formale, ciascuna azienda presidia uno specifico settore di attività, creando barriere all'accesso da parte dei concorrenti – e *oligopolistica* – sul piano sostanziale, tutti competono nel mercato *sotterraneo* della raccolta e della vendita dei dati a fini pubblicitari.

In questo momento storico, sono queste logiche economiche a governare il *web*.

Occorre tener presente che la rete non è una entità fissa e immutabile; essa è composta da macchine meccaniche – i *computer*, i cavi, i *router* – da macchine semiotiche – codici e linguaggi – e da macchine biologiche – gli esseri umani – che interagiscono tra loro in maniera complessa [150].

Questo livello di complessità emerge con estrema chiarezza ogni-

---

[148] Cfr. *www.youtube.com/watch?v=EFRENTGXMDS*.

[149] S. COLE, *Americans Don't Need Deepfakes to Believe Lies About Nancy Pelosi*, in *www.vice.com*, 24 maggio 2019.

[150] IPPOLITA, *La rete è libera e democratica. Falso!*, cit., 3.

qualvolta ci si confronti con il problema della raccolta e della diffusione di informazioni attraverso la rete.

Complice un percorso già avviato negli anni Ottanta del Novecento dalla trasformazione della televisione commerciale in *reality tv*, la barriera tra operatori professionali – giornalisti, editori – e fruitori di notizie – lettori, telespettatori – è ormai caduta.

I media tradizionali, che per oltre due secoli hanno prosperato sul modello di una comunicazione verticale dei contenuti informativi, propalati da un singoli produttori a una vasta platea di consumatori, sono oggi soppiantati da un unico *ipermedium*, che opera secondo un modello di tipo *orizzontale* e *reticolare*, nel quale tutti gli utenti, in costante connessione tra loro, sono al contempo produttori e consumatori di notizie.

L'*Agenda setting* non è più appannaggio di una *casta* di competenti selezionati attraverso meccanismi tradizionali – come il praticantato e l'esame di abilitazione – e sottoposti alla vigilanza di un ordine professionale: essa appartiene a chiunque possa contare su una rete sociale sufficientemente ampia da promuoverlo da semplice utente a *influencer*[151].

Non solo.

La vastità di Internet – ormai un vero e proprio universo in costante espansione – determina l'assoluta necessità per il cittadino-utente di ricorrere a meccanismi di filtraggio, indispensabili quanto una bussola per navigare in mare aperto.

Questi meccanismi – governati da algoritmi sempre più precisi – generano fenomeni distorsivi: operando in una logica di miglioramento costante del servizio offerto agli utenti – che equivale a ricerche sempre più personalizzate, per svolgere le quali ciascuno di noi viene costantemente monitorato e fatto oggetto di *profiling* – finiscono per rinchiuderli in una bolla, enfatizzandone i gusti personali e annichilendo la diversità.

Nello specifico settore dell'informazione, questo si traduce nella proliferazione delle *Echo chambers*: tanto nel dialogo all'interno dei *social network*, quanto nella ricerca di notizie tramite gli appositi *motori*, gli utenti finiscono per vedere solo ciò che corrisponde al loro pensiero, perdendo contezza di quella *diversity* che rappresenta un elemento essenziale per il corretto funzionamento del sistema democratico.

Come abbiamo visto, si tratta di un fenomeno influenzato prevalentemente dal fattore umano, nel quale entrano in gioco sia i mec-

---

[151] Si starebbe così verificando una crisi anche nell'immaginario collettivo, dovuta al tramonto del modello divistico, che ha impregnato gran parte della cultura di massa del Novecento, legato all'immaginario cinematografico dell'epoca d'oro di Hollywood. Oggi, alla *casta* dei divi del cinema si sostituiscono i *selfie* e i *like* sui *social network*. M. VALERII-S. MARCELLI, *I media digitali e la fine dello* star system, cit., 19.

canismi di distorsione della percezione, sia una componente di *narcisismo*, latente negli esseri umani, ma che i *social media* tendono ad enfatizzare [152].

Con la rivoluzione del *web*, chiunque può essere artefice del proprio destino: è sufficiente massimizzare il numero dei propri *follower*, raccogliere quanti più *like* possibile per diventare una celebrità [153].

È in questo contesto che si inserisce l'attività di produzione di *fake news*.

Esaminando la storia e la recente evoluzione di questo peculiare *prodotto* originale dell'economia del *Web 2.0*, abbiamo maturato la convinzione che esse non possano essere assimilate – se non in misura irrilevante – ad un fenomeno antico come quello della diffusione delle *comuni* notizie false.

In esse, convivono un formante tecnologico e un formante culturale del tutto innovativi e diversi, sia se valutati singolarmente, sia nella loro interrelazione.

Le differenze tra notizie false e *fake news*, infine, non si risolvono sul piano ontologico, ma si proiettano anche in una prospettiva di tipo teleologico.

Le *fake news* vengono progettate e diffuse per determinare un'alterazione massiva del dibattito pubblico, mirando ad alterare i meccanismi più profondi – e al contempo più fragili – che garantiscono il corretto funzionamento degli ordinamenti democratici.

La *disinformatja*, nata in un'epoca ormai remota, a causa della rivoluzione digitale sta assumendo una forma del tutto diversa rispetto ai suoi pur numerosi antecedenti storici.

Vero è che se si scorre un ideale manuale di quella che Luciano Canfora ha definito *la storia falsa* [154], risulta immediatamente percepibile come una grande quantità di eventi storici si siano realizzati sulla base di una alterazione della realtà, volta ad ingannare singoli individui o intere comunità. L'attività di formazione e utilizzo di documenti falsi è antica quanto l'uomo [155] e ne accompagna le vicende storiche sin dall'invenzione della scrittura, come dimostra l'episodio della falsa lettera di Pausania a Serse, il cui testo viene riportato da Tucidide nel I Libro delle

---

[152] W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, *Misinformation*, cit., 30-33.

[153] P. PAGLIARO, *Punto. Fermiamo il declino dell'informazione*, Bologna, 2017, 69.

[154] L. CANFORA, *La storia falsa*, Milano, 2008.

[155] Come ebbe modo di sostenere lo storico francese Marc Bloch: *"l'opera critica per lo storico non è tutto. Per lui l'errore non è soltanto un corpo estraneo che si sforza di eliminare con tutta la precisione dei suoi strumenti; lo considera anche come un oggetto di studio su cui si china quando cerca di comprendere la concatenazione delle azioni umane"*. M. BLOCH, *La guerra e le false notizie*, Roma, 2014, 104.

Storie [156] e che costò la vita al generale spartano. Nel corso dei millenni, sono numerosissimi i casi in cui la creazione e diffusione di falsi storici non ha soltanto determinato il destino dei singoli, ma addirittura di interi popoli; [157] possiamo apprezzarne la forza e la capacità di fondare regni [158], la capacità di incidere sulla morfologia dei sistemi economici [159].

Limitandoci a guardare ad un ambito *lato sensu* 'politico', i casi acclarati di distorsione volontaria della realtà sono talmente numerosi nel corso dei secoli da legittimare l'*arrière-pensée* dell'esistenza di un binomio inscindibile tra politica e utilizzo della menzogna, sia essa impiegata per alimentare un pregiudizio [160], orientare una succes-

---

[156] TUCIDIDE, *La guerra del Peloponneso*, I, Milano, 2018, 128.

[157] Prendiamo ancora in prestito le parole di Marc Bloch: *"le false notizie hanno sollevato le folle. Le false notizie, in tutta la molteplicità delle loro forme – semplici dicerie, imposture, leggende – hanno riempito la vita dell'umanità"*. M. BLOCH, *La guerra e le false notizie*, cit., 104.

[158] Come dimostrarono Lorenzo Valla e Nicolò Cusano nel XVI Secolo, era falsa la c.d. Donazione di Costantino, un documento, fabbricato probabilmente nel periodo 750-850 a Roma o a S. Denis, che pretende di essere l'atto diplomatico con il quale l'imperatore Costantino avrebbe donato, nel 314, al papa Silvestro I la giurisdizione civile su Roma, sull'Italia e sull'intero Occidente; e avrebbe onorato la Chiesa romana attribuendole i poteri e le dignità dell'Impero, sì che il pontefice potesse portare insegne imperiali, e che il clero di Roma avesse gli stessi onori degli ufficiali dell'Impero, esprimendo inoltre la volontà che il vescovo di Roma avesse il *principatum* sui patriarchi orientali, e, di conseguenza, su tutte le chiese del mondo. Per tutti: G.M. VIAN, *La donazione di Costantino*, Bologna, 2010.

[159] Si prenda come esempio la vicenda della falsa notizia della morte di Napoleone, diffusa all'alba del 21 febbraio 1814 – complice a una forte nebbia che isolò il Continente, accecando il telegrafo ottico – al fine di porre in essere uno dei primi casi documentati di *market abuse*, tramite vendita di titoli governativi, negoziato presso il neonato *Stock Exchange* di Londra. A questa vicenda ha dedicato uno studio monografico R. DALE, *'Napoleon is Dead': Lord Cochrane and the Great Stock Exchange Scandal*, 2007.

[160] Come nel caso dei *Protocolli dei savi di Sion*, scritti da agenti della Russia zarista e da allora continuamente utilizzati per alimentare il fanatismo antisemita. Sul punto, si rimanda, nella letteratura angolsassone, agli studi di S.E. BRONNER, *A Rumor About the Jews: Reflections on Antisemitism and the Protocols of the Learned Elders of Zion*, Oxford, 2003 e di R.S. LEVY, *A Lie and a Libel: The History of the Protocols of the Elders of Zion*, Lincoln, 1995. Nella letteratura italiana, si vedano gli studi di C. DE MICHELIS, *Il manoscritto inesistente. I "Protocolli dei savi di Sion"*, II ed., Padova, 2004; S. ROMANO, *I falsi protocolli. Il «complotto ebraico» dalla Russia di Nicola II a oggi*, Milano, 1992. Tutti gli Autori citati concordano sostanzialmente sull'origine del *pamphlet* – scritto verosimilmente a Parigi, all'epoca dell'*Affaire Dreyfuss*, da agenti della polizia segreta zarista – e sulla sua grossolana falsità. Con riferimento alla vicenda dei *Falsi protocolli*, è assai interessante nella nostra prospettiva di ricerca un articolo pubblicato in un portale di studi sull'ebraismo, *www.kolot.it*, dal titolo: *La storia della Shoah inizia da una* fake news.

sione [161] o legittimare un intervento militare [162].

Allo stesso modo, anche la storia dei media, dall'invenzione della stampa a caratteri mobili fino ad oggi è costellata dal susseguirsi costante di episodi di diffusione consapevole di notizie in parte o del tutto non rispondenti al vero – da tenere distinti dai casi di vere e proprie bufale (*hoax*) diffuse per ingannare la platea dei lettori [163] –

---

[161] Si pensi alla vicenda del c.d. *Testamento di Lenin*, nota anche come *Lettera al Congresso*, che un Lenin ormai morente dettò alla sua segretaria, affinché la sua posizione di contrarietà all'accentramento di poteri da parte di Stalin fosse resa nota al XIII Congresso del PCUS dell'aprile del 1923, favorendo la posizione di Trockij nella successione ("*Il compagno Stalin, divenuto segretario generale, ha concentrato nelle sue mani un immenso potere, e io non sono sicuro che egli sappia servirsene sempre con sufficiente prudenza. D'altro canto, il compagno Trotski come ha già dimostrato la sua lotta contro il CC nella questione del commissariato del popolo per i trasporti, si distingue non solo per le sue eminenti capacità. Personalmente egli è forse il più capace tra i membri dell'attuale CC, ma ha anche una eccessiva sicurezza di sé e una tendenza eccessiva a considerare il lato puramente amministrativo dei problemi*". V.I. LENIN, *Opere*, Roma, 1965, 1775). Grazie al controllo di Stalin, il documento fu modificato e divulgato solo al successivo congresso del 1924. L. CANFORA, *La storia falsa*, cit., 29 ss.

[162] Il 5 febbraio 2003, Colin Powell, all'epoca Segretario di Stato nel Gabinetto di George W. Bush, tenne uno storico discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel quale affrontò il tema delle armi batteriologiche in possesso dell'Iraq. In quell'occasione, Powell mostrò una fiala che conteneva una polvere bianca, spiegando che un quantitativo equivalente di antrace avrebbe potuto uccidere tutti i presenti e affermando che l'Iraq aveva la capacità di produrne circa venticinquemila litri, oltre ad altre armi chimiche e batteriologiche. Come venne dimostrato negli anni successivi, si trattava di notizie false. Lo stesso Powell, anni dopo, ammise che molte delle sue affermazioni di quel giorno erano fondate su informazioni di *intelligence* imprecise. v. sul punto: P. RAITANO, *Le false notizie che cambiano il mondo*, in *Altraeconomia*, 203, aprile 2018. Per un ulteriore approfondimento su alcuni casi di *bufale* che hanno segnato eventi storici nel corso della storia umana, si veda anche il ricco volume di P. BUONANNO, *Sarà vero*, n.e., Milano, 2019.

[163] È rimasta celebre, tra le tante, la vicenda del c.d. *Great Moon hoax*. A partire dal 25 agosto 1835, il New York Sun, iniziò a pubblicare una serie di articoli intitolati "*Great astronomical discoveries lately made by sir John Herschel, l.l.d. f.r.s. & c. at the Cape of good hope*", nei quali un certo Andrew Grant, suo sedicente collaboratore, descriveva una formidabile scoperta scientifica realizzata dal celebre astronomo John Herschel, che fu – davvero – lo scopritore di Urano. Utilizzando un potentissimo telescopio, Herschel era riuscito a osservare il suolo lunare con estrema precisione, tale da consentire all'autore di descrivere minuziosamente la topografia del satellite – caratterizzata da vaste foreste, mari interni e piramidi di quarzo color lilla – e i suoi abitanti – tra i quali, oltre ad un unicorno blu, una tribù di uomini primitivi e una razza di uomini alati che abitano in armonia pastorale in un misterioso tempio dal tetto d'oro, ai quali venne attribuito il nome di Vespertilio homo. I testi degli articoli sono liberamente consultabili in rete (=). Per una approfondita disamina del contesto e del-

tanto da legittimare l'idea secondo la quale una quota di falsi sia endemica al sistema mediatico.

Quello che rende diverse le *fake news* da tutti questi precedenti è che fino all'invenzione di Internet, il fenomeno non aveva mai assunto dimensioni *epidemiche*, legandosi in maniera indissolubile alle trasformazioni in atto nel sistema politico, nel quale – tramontato il ruolo di mediazione dei partiti politici, la democrazia del *leader* deve fare i conti con la democrazia *della rete* [164].

In quest'ottica, possiamo isolare una *costante* che lega l'esperienza storica a quella contemporanea: per quanto le condotte di diffusione di notizie false o di *fake news* possano essere ispirate a una logica di profitto e possano comportare la lesione di diritti soggettivi, l'essenza del fenomeno deve essere individuata nella sua capacità di esporre a pericolo o ledere beni o interessi di natura collettiva, tradendo una natura ontologicamente *politica* [165].

---

la successione degli eventi che diedero vita ad una delle più celebri *bufale* della storia, si rimanda al saggio di M. GOODMAN, *The Sun and the Moon: The Remarkable True Account of Hoaxers, Showmen, Dueling Journalists, and Lunar Man-Bats in Nineteenth-Century New York*, New York, 2008. Questo curioso episodio fu probabilmente di ispirazione ad un altro grande *falso* di genere (fanta)scientifico: la trasmissione del 30 ottobre 1938 durante la quale Orson Welles interpretò un adattamento radiofonico del romanzo di H.G. , *The War of the Worlds*, London, 1898 (trad., *La guerra dei mondi*, Milano, 2012), con un realismo tale da scatenare il panico in gran parte degli Stati Uniti, ove i radioascoltatori credettero che la Terra stesse effettivamente subendo l'invasione da parte di una bellicosa flotta di astronavi marziane.

[164] M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, Bari-Roma, 2019, XI.

[165] Come peraltro ben colto anche da una recente sentenza del *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciòn* messicano, ove è stato affermato che l'elemento che accomuna le diverse tipologie di *fake news* consiste nell'obiettivo di influire sulle opinioni connesse a questioni di interesse pubblico, come quelle di natura politica o elettorale TEPJF, SUP-REP-143/2018. Il testo integrale della sentenza può essere consultato alla pagina: *www.te.gob.mx*. Secondo il TEPJF, l'espressione *fake news* "*se refiere a información falsa o reproducción de una falsedad que aparenta reflejar una noticia o una realidad que puede ser difundida a través de internet u otros medios de comunicación y tiene como objetivo influir en opiniones vinculadas con cuestiones públicas como por ejemplo temas políticos o electorales*" (pagina 40 della sentenza). Per un approfondimento: E. BINDI, *El debate sobre las noticias falsas en las Elecciones* (fake news), in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 2-2019, 54 ss.

CAPITOLO II

SPUNTI COMPARATISTICI SUI MODELLI DI REPRESSIONE DELLE CONDOTTE DI *MISINFORMATION* ATTRAVERSO LA RETE

Sommario: 1. *Digital Wildfires in a Hyperconnected World*: la disinformazione come elemento di rischio su scala globale. – 2. *Code is law*. Riconoscere e regolare gli elementi di rischio per la democrazia connessi allo sviluppo tecnologico. – 3. I modelli comparatistici di regolamentazione delle *fake news* tra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e spinte censorie. – 4. Libertà di manifestazione del pensiero e *disinformation* nel quadro costituzionale europeo. – 4.1. La giurisprudenza CEDU nei confronti dell'Italia: i casi Perna, Belpietro e Sallusti. – 5. Il contrasto alle *fake news* nelle risoluzioni del Consiglio d'Europa. – 6. Libertà politiche e libertà di manifestazione del pensiero nella *Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information* francese. – 7. Il modello tedesco: la responsabilità amministrativa dei gestori di *social network* nel *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*. – 8. Leggi *anti-fake news* e *cyberspace law* nelle democrazie autoritarie e nelle Repubbliche Popolari asiatiche. – 8.1. La repressione – anche penale – delle *fake news* nella patria della *Internet Research Agency* e delle *Troll factory*: verso una *digital Iron Curtain*. – 8.2. Il "bavaglio asiatico": *fake news* e *cyberspace law* in Cina, Singapore e Vietnam. – 9. Quadro di sintesi dei principali modelli di prevenzione e repressione delle *fake news*.

1. Digital Wildfires in a Hyperconnected World: *la disinformazione come elemento di rischio su scala globale*

Nella prima parte della nostra ricerca ci siamo dedicati alla descrizione dell'oggetto *fake news*, indentificandone i caratteri essenziali nella natura di prodotto, originale e originario, dell'epoca della rivoluzione digitale, cercando poi di isolare, nel *mare magnum* della più ampia categoria della disinformazione realizzata attraverso la diffusione massiva di notizie false, tendenziose o esagerate attraverso la rete Internet quali fossero i profili offensivi di beni o interessi di natura individuale o diffusa.

Nel proporre una tassonomia delle *fake news* penalisticamente orientata, abbiamo preso atto di come obiettivo principale di chi diffonde tali notizie consista nell'alterare la formazione del consenso, per ragioni di natura *commerciale* o, più frequentemente, *politica*.

La possibilità di profilare in maniera sempre più precisa l'attività di ciascun utente durante il periodo in cui rimane connesso alla rete – che, peraltro, tende ad aumentare quantitativamente di anno in anno [1] – determina la possibilità per chi detiene – lecitamente o illecitamente – questi dati, di fornire a ciascuno la propria notizia preferita, contando che questa possa essere recepita acriticamente anche in ragione dei numerosi *bias* – su tutti, quello di conferma – che affliggono ciascun essere umano.

Inoltre, è emerso come il ricorso a campagne massive di *disinformation* e *misinformation* attraverso la rete e le piattaforme di *social network* sia ormai una caratteristica di tutti gli ordinamenti democratici, nei quali si verifica con maggiore frequenza e intensità all'approssimarsi delle competizioni elettorali.

L'insieme di questi fattori rende le *fake news* uno strumento particolarmente offensivo rispetto alla genuinità della formazione del consenso in occasione del momento – fondamentale nelle democrazie rappresentative – in cui viene esercitata la sovranità popolare attraverso il conferimento di una *delega* dal corpo elettorale ai propri rappresentanti affinché esercitino il potere legislativo ed esecutivo.

La natura della questione ha portata ormai globale [2], come già eb-

---

[1] Nel 2019, ogni minuto, vengono inviati 18.1 milioni di messaggi di testo (erano "solo" 18 milioni nel 2018) mentre sono 41.6 milioni quelli inviati tramite *WhatsApp* e *Facebook Messenger* (rispettivamente 38 milioni e 25.000 nel 2018, quando il dato era disaggregato); 1 milione di persone è connesso a *Facebook* (973.000 nel 2018); vengono effettuate 3.8 milioni di ricerche tramite *Google* (3.7 nel 2018); vengono viste 694.444 ore di contenuti tramite *Netflix* (266.000 nel 2018); 374.222 persone sono connesse a *Instagram* (174.000 nel 2018); nel commercio *online* vengono spesi 996.956 $ (erano 862.823 nel 2018). Cfr. *This is what happens in an Internet minute*, in *www.weforum.org*, 15 marzo 2019.

[2] Anche se non si può ignorare che vi sono ancora numerosi paesi nel mondo nei quali l'accesso alla rete è un privilegio, concesso ai pochi componenti di una vera e propria *èlite digitale*. Secondo l'edizione 2019 dell'*Affordability Report* – redatto dalla ONG A4AI, *Alliance for affordable internet* – "*The world remains years, if not decades, away from achieving universal, affordable internet access. The stubborn digital divide mirrors wider inequalities that divide the world's population today: income, gender, location, and education are highly predictive of whether an individual has access to and can regularly use the internet*". Non stupisce che i paesi più arretrati sul piano tecnologico siano anche tra quelli più poveri del pianeta,

be modo di rilevare il *World Economic Forum* che nel *Global Risks Report*[3] del 2013, il quale dedicò una intera sezione – intitolata *Digital Wildfires in a Hyperconnected World*[4] – all'analisi dei rischi derivanti da una *massive digital misinformation* su scala globale[5].

Secondo il Report[6], Internet rimane un territorio inesplorato e in rapida evoluzione, nel quale i *social media* consentono di diffondere informazioni su scala globale a velocità vertiginosa; ciò determina enormi potenzialità positive, ma allo stesso tempo espone l'intera comunità informatica al rischio di *digital wildifires*, che si possono sprigionare – esattamente come gli incendi reali – tanto per colpa[7], quanto volontariamente.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, sempre in quella sede si osservava come le campagne di *misinformation* potessero essere or-

---

ossia in prevalenza nazioni africane e del Sud Est asiatico, che pure stanno lentamente recuperando terreno, soprattutto grazie alla diffusione degli *smartphone*. Infatti, il problema dell'accesso alla rete non è – soltanto – di natura tecnologica, bensì legato alla sostenibilità dei costi necessari per avere accesso alla rete. Per un approfondimento: *www.a4ai.org*.

[3] *World Economic Forum's Global Risks 2013 Report*. Il report viene redatto secondo questa metodologia di ricerca: "*More than 1,000 experts responded to evaluate 50 global risks from five categories – economic, environmental, geopolitical, societal and technological. For each global risk, survey respondents were asked, "On a scale from 1 to 5, how likely is this risk to occur over the next 10 years?" and "If it were to occur, how big would you rate the impact of this risk?"*.

[4] Traducibile letteralmente come: "*incendi digitali in un mondo iperconnesso*".

[5] In particolare, nel rapporto, che poneva la *misinformation* al centro di una costellazione di rischi tecnologici e geopolitici che spaziavano dal terrorismo, ai *cyber*-attacchi, fino al fallimento dell'idea di *global governance*, si osservava come "*The global risk of massive digital misinformation sits at the centre of a constellation of technological and geopolitical risks ranging from terrorism to cyber attacks and the failure of global governance. This risk case examines how hyperconnectivity could enable "digital wildfires" to wreak havoc in the real world*".

[6] Qui e in seguito, la traduzione dei brani in inglese è sempre la nostra.

[7] Un esempio di *digital wildfire* non voluto può essere individuato nel caso di un musicista che, viaggiando con la compagnia aerea statunitense *American Airlines*, si vide restituire dagli addetti alla riconsegna dei bagagli la propria chitarra gravemente danneggiata. Quando la compagnia gli negò il rimborso, diffuse un video su *YouYube* nel quale interpretava una sua canzone dal titolo "*United Breaks Guitars*" (trad.: La *United* rompe le chitarre; Cfr. *www.youtube.com*). In un breve lasso di tempo, il video fu visto da oltre dodici milioni di persone (nel momento in cui scriviamo, ottobre 2019, le visualizzazioni sono oltre diciannove milioni) e determinò un crollo del valore delle azioni della United di circa il 10%, costando agli azionisti circa centottanta milioni di dollari. *World Economic Forum's Global Risks 2013 Report*, cit., 25.

ganizzate sia per fini politici, sia per fini commerciali, in questo secondo caso originando specifici fenomeni manipolativi, come l'*astroturfing* [8].

Già allora, in un'epoca apparentemente vicina, ma di fatto ormai remota, si prendeva atto di come gli strumenti di auto-regolamentazione della rete – come ad esempio quelli adoperati nella *community* dell'enciclopedia *on-line Wikipedia*, ove utenti *esperti* si fanno carico del compito di verificare e modificare le voci che contengono elementi non veritieri o non verificati – non fossero idonei ad affrontare fenomeni che si manifestavano sistematicamente e su scala globale.

2. Code is law. *Riconoscere e regolare gli elementi di rischio per la democrazia connessi allo sviluppo tecnologico*

Le considerazioni espresse nel *Global Risks Report* del 2013 sembrano confermare quanto già osservato dalla dottrina che si è occupata dell'impatto dei fenomeni tecnologici sull'ordinamento giuridico; come ammoniva Lawrence Lessig nell'*incipit* di un testo ormai *classico*: *every age has its potential regulator, its threat to liberty* [9].

Secondo Lessig, l'epoca contemporanea è quella del *cyberspazio*; essa, come le precedenti, ha un proprio elemento regolatore, il quale è potenzialmente idoneo a mettere in pericolo le libertà individuali. Questo regolatore è il *codice*, ovvero l'insieme di *software* e *hardware* che delineano l'architettura del *cyberspazio*, determinando sia le modalità con le quali proteggere la *privacy*, sia quelle che consentono di censurare la manifestazione del pensiero; il codice determina la possibilità di concedere libero accesso all'informazione sulla rete, oppure quella di limitarlo in determinate aree del globo. Esso decreta ciò che può essere visto e ciò che può essere controllato dalle pubbliche autorità; pertanto, queste ultime devono essere in grado di regolarlo. Tuttavia – ragiona l'Autore – saremmo così ossessionati dall'idea tradizionale per cui *libertà* significa *libertà dal Governo*, da non accorgerci che a *nuovi*

---

[8] Il termine, coniato nell'ambito del *marketing* politico alla metà degli anni '80 del Novecento, indica quei fenomeni di manipolazione dell'opinione pubblica, posti in essere attraverso l'impiego di identità multiple e finti gruppi di pressione al fine di creare l'impressione dell'esistenza di un consenso o di un dissenso diffuso riferito sia alla diffusione di un prodotto commerciale, sia di una proposta di legge o di riforma. Cfr. A. BIENKOV, *Astroturfing: what is it and why does it matter?*, in *www.theguardian.com*, 8 febbraio 2012.

[9] L. LESSIG, *Code is law. On Liberty in Cyberspace*, New York, 1999.

spazi corrispondono *nuovi elementi regolatori*, rinunciando così a comprendere in quali modi può oggi essere limitata la nostra libertà e ad individuare gli strumenti giuridici per proteggerla.

L'opera di Lessig, che rimane un punto di partenza fondamentale per qualsiasi contributo in materia di regolamentazione giuridica dei fenomeni tecnologici, va contestualizzata in un'epoca – gli anni Novanta del secolo scorso – in cui dominava il pensiero *cyberlibertario* [10], che sosteneva, tra l'altro, l'extraterritorialità della rete rispetto alla giurisdizione degli Stati. Come osservato dallo stesso Autore in una successiva riedizione del volume [11], quell'idea è ormai svanita e con essa persino il desiderio di mantenere Internet un luogo privo di regolamentazione giuridica; resta però il problema di come i singoli Stati possano concretamente esercitare la propria sovranità sulla rete.

Abbiamo già osservato (v. *supra* Cap. 1, § 10) quanto siano poco efficaci i meccanismi di autoregolamentazione di fronte ai fenomeni di *disinformation*; tanto che in letteratura si è consolidata la tesi che vede Internet come il *nuovo libero mercato delle idee* (*a new free marketplace of ideas*), con ciò intendendosi che nessun regolatore pubblico dovrebbe intervenire in ragione della capacità degli utenti della rete di attivare meccanismi autocorrettivi [12].

Invero, la proliferazione costante e la diffusione indiscriminata di contenuti *fake* dimostrano come sia gli strumenti di controllo sociale – come il *debunking* o il *fact-checking* – quanto degli strumenti privatistici di regolamentazione posti in essere dalle piattaforme *social* non siano idonei ad arginare le attuali forme di manifestazione del fenomeno [13].

Si potrebbe arrivare ad affermare che il proliferare di *fake news* presenti in rete smentisca il postulato di John Stuart Mill, secondo il quale *"è soltanto mediante lo scontro tra opinioni opposte che il resto della verità ha una probabilità di emergere"* [14].

Nel vagliare questa tesi, occorre però tener presente anche un dato qualitativo, che attiene alle modalità adottate dai gestori delle reti so-

---

[10] J.P. BARLOW, *Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio*, cit.

[11] L. LESSIG, *Code. Version 2.0*, New York, 2006.

[12] O. POLLICINO, *Fake News, Internet and Methaphores (to be handled carefully)*, in *Media Laws*, 1-2017, 24; D.E. BAMBAUER, *Shopping Badly: Cognitive Biases, Communications, and the Fallacy of the Marketplace of Ideas*, 77, *U. Colo. L. Rev*. 649 (2006).

[13] Torneremo diffusamente sul punto in sede di conclusioni (v. *infra*, Cap. IV, § 2.2).

[14] J.S. MILL, *Saggio sulla libertà*, Milano, 2012, 71. (I ed., Londra,1859).

ciali per disciplinare i loro rapporti giuridici con gli utenti finali.

Al momento dell'iscrizione ad un *social network*, chiunque desideri aprire un *profilo* sottoscrive un contratto di utilizzo, che regola i rapporti tra gestore e utente e tra questi e gli altri iscritti alla piattaforma.

Per comprendere il *modus operandi* di tale contratto, prendiamo come *case study* quello standard adottato da *Facebook*, in questo momento il principale *social network* al mondo.

Al momento dell'iscrizione, viene chiesto al *candidato* di sottoscrivere le *Condizioni d'uso* – precedentemente denominate *Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità* – che contengono le condizioni generali di contratto [15].

Tra i comportamenti che *Facebook* intende evitare, oltre ad atti di violenza e istigazione alla violenza, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, sfruttamento sessuale di minori e adulti, bullismo, violazione della *privacy*, istigazione all'odio, ecc., vi è anche la diffusione di notizie false.

Secondo i gestori: *"la riduzione della diffusione delle notizie false su* Facebook *è una responsabilità molto importante per noi. Riconosciamo anche che si tratta di un tema complesso e delicato. Desideriamo aiutare le persone a rimanere informate senza ostacolare un produttivo dibattito pubblico"*; purtuttavia: *"quella tra notizie false e satira o opinioni è una linea sottile. Per questi motivi, non rimuoviamo le notizie false da Facebook, ma ne riduciamo la diffusione in modo significativo mostrandole più in basso nella sezione Notizie"*.

In ossequio ad una visione estremamente ampia del *Freedom of speech* non viene quindi in alcun modo limitato il diritto di ciascun utente di diffondere menzogne all'interno della propria rete sociale – e di sperare che altri utenti le condividano poi all'interno della propria – preferendo approntare alcuni rimedi informatici – modificare l'algoritmo che governa il *newsfeed* – per evitarne l'eccessiva diffusione [16].

---

[15] Consultabili alla pagina: *www.facebook.com/legal/terms/update?ref=old_policy*. Tra queste, nella Sezione 4, punto 2, vengono disciplinate le modalità di Sospensione o chiusura dell'account. Poiché *"l'obiettivo di Facebook è far sentire i propri utenti benvenuti e liberi di esprimersi e condividere i propri pensieri e le proprie idee"*, qualora la piattaforma stabilisca che l'utente abbia violato *"chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative"*, essa può sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo *account*. Tra le condizioni o normative richiamate da tale clausola, assumono rilievo centrale quelle contenute nella sezione *"Standard della community"* del sito (*www.facebook.com/communitystandards*).

[16] Tanto è vero, che in un'ulteriore sezione in inglese del sito, alla quale si vie-

Vi è però una ulteriore precisazione: gli annunci politici a pagamento non sono sottoposti a *fact-checking*, cosicché chiunque può legittimamente diffondere *fake news*, purché sia disponibile a remunerare *Facebook* per farlo.

L'inefficacia di queste *policy* è di tutta evidenza e ci consegna un postulato che non potremo non considerare nel prosieguo della nostra analisi: i *social network* non hanno alcun interesse ad arginare le *fake news*, perché traggono profitto dalla loro diffusione [17].

Diventa pertanto difficile credere a chi, pur non aderendo necessariamente alla metafora del *free marketplace of ideas*, sostiene che non sarebbe necessario introdurre strumenti vincolanti che costringano le imprese che operano sul web a intervenire per rimuovere contenuti *fake* [18]. Inoltre, anche volendo concedere grande fiducia alle capacità del mercato – inteso in senso rigidamente economico – di indurre i gestori di *social network* o piattaforme di informazione *on line* a dotarsi strumenti automatici per la rimozione di contenuti che possano danneg-

---

ne reindirizzati qualora si decida di approfondire quali strumenti *Facebook* abbia utilizzato per contrastare il fenomeno della diffusione di notizie false tramite la propria piattaforma, si legge chiaramente che: "*Although false news does not violate our Community Standards, it often violates our polices in other categories, such as spam, hate speech or fake accounts, which we remove. For example, if we find a Facebook Page pretending to be run by Americans that's actually operating out of Macedonia, that violates our requirement that people use their real identities and not impersonate others. So we'll take down that whole Page, immediately eliminating any posts they made that might have been false*". In pratica, ciò che viene sanzionato non è la diffusione di contenuti fasulli, bensì l'inganno sull'identità o la diffusione di contenuti d'odio. Pertanto, purché ci si accolli l'onere di non mentire sulla propria identità, qualsiasi *fake news* non direttamente riferibile al concetto di *hate speech* potrà legittimamente essere diffusa tramite *Facebook*.

[17] La questione è oggetto di un acceso dibattito negli Stati Uniti. Il 28 ottobre 2019 il *New York Times* ha pubblicato una lettera sottoscritta da centinaia di dipendenti, nella quale si sottolinea come *Free speech and paid speech are not the same thing.* (*www.nytimes.com*). In Inghilterra, in vista delle elezioni politiche del 12 dicembre del 2019, *Google* ha annunciato che avrebbe cambiato le proprie regole in tema di spot politici, limitando la profilazione degli utenti ai soli dati *essenziali* (età, sesso e luogo di residenza) e impegnandosi a rimuovere immediatamente contenuti palesemente falsi come nel caso dei *deepfake*. v. *An update on our political ads policy*, in *www.blog.google*, 20 novembre 2019. *Twitter* ha preso una decisione più radicale, vietando gli spot politici all'interno della propria piattaforma. v. E. CAU, *Twitter elimina gli annunci politici a pagamento, ma non è una panacea*, in *Il Foglio*, 7 novembre 2019.

[18] Sul punto, v. V. BLASI, *Holmes and the Marketplace of Ideas,* 2004 SUP. CT. REV. 1; P.H. BRIETZKE, *How and Why the Marketplace of Ideas Fails,* 31 *Val. U. L. Rev*. 951 (1997); R.H. COASE, *Advertising and Free Speech*, 6 J. *Legal Stud.* 1 (1977); W.P. MARSHALL, *In Defense of the Search for Truth as a First Amendment Justification,* 30 *Ga. L. Rev.* 1 (1995).

giare il patrimonio reputazionale di persone fisiche o enti, per minimizzare il rischio di subire azioni risarcitorie [19], saremmo comunque di fronte ad una ipotesi difficilmente adattabile al problema del bilanciamento tra *freedom of speech* e tutela della formazione del consenso in ambito elettorale, per regolare la quale continuiamo a pensare sia preferibile introdurre strumenti coercitivi, di natura pubblicistica, anche se non necessariamente presidiati dalla sanzione penale.

Riservandoci di tornare sul tema nelle conclusioni della nostra ricerca, basti per il momento acquisire un ulteriore dato: lasciando alla discrezionalità dei privati il potere di tacitare coloro che diffondono *fake news*, si ottengono quantomeno due ordini di effetti negativi.

Innanzitutto, si crea una profonda asimmetria tra piattaforme, ciascuna delle quali viene legittimata ad adottare una propria *policy* più o meno restrittiva sulla diffusione di contenuti falsi, lasciando così totalmente esposti gli utenti più deboli, in quanto meno dotati di strumenti culturali che gli consentano di discernere con certezza il vero dal falso.

In secondo luogo, si finisce per aumentare a dismisura il potere di soggetti privati che già oggi – pur negando di assumere la qualifica formale di *editori* – concentrano nelle proprie mani il potere di condizionare l'esercizio in concreto della libertà di manifestazione del pensiero – ad esempio filtrando tramite algoritmi la visibilità di un contenuto nell'ambito di una ricerca *on line* – che non ha eguali nella storia umana [20].

3. *I modelli comparatistici di regolamentazione delle* fake news *tra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e spinte censorie*

Possiamo quindi dedicarci all'esame del formante giuridico, sulla base di una premessa metodologica.

---

[19] Si vedano sul punto le considerazioni critiche esposte riguardo a questa tesi da parte di M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *Media Laws*, 1-2017, 35-36.

[20] Osserva E. BELL, *The Unintentional Press*, in L.C. Bollinger-G.R. Stone (a cura di), *The Free Speech Century*, New York, 2019, 238, come non sia mai esistito nella storia un intermediario per l'espressione del pensiero con le dimensioni e il ruolo di *Facebook* e che mai, nella storia recente dei media commerciali vi è stata una tale concentrazione di denaro e coinvolgimento da parte degli utenti in un così limitato numero di aziende.

Uno degli elementi essenziali del fenomeno che stiamo indagando è rappresentato dall'impossibilità di imbrigliarlo all'interno di confini fisici, caratteristica comune a molti fenomeni che si sviluppano nell'ecosistema del *World Wide Web*.

Il problema dell'assenza di legami territoriali all'interno di Internet, che rappresenta un tema per certi versi *classico* rispetto ai bisogni di regolamentazione giuridica di comportamenti posti in essere nella o attraverso la rete [21], assume, nell'ambito di studi in materia di *disinformation*, una dimensione del tutto peculiare.

Così come non ha confini fisici la rete, non sembrano averne nemmeno le *fake news*, la cui diffusione ha attecchito – anche se con alcune differenze – in tutti i paesi nei quali vi siano infrastrutture informatiche sufficientemente sviluppate.

L'esame del quadro comparatistico si rende quindi necessaria per ricostruire quali siano i principali approcci legislativi al fenomeno della disinformazione massiva mediante la rete.

Il caso che ci impegna presenta però alcune peculiarità, che devono essere prese in considerazione nella scelta del *tertium comparationis*.

Rimanendo nell'ambito a noi familiare del diritto penale, è ormai acquisito che vi sono fenomeni criminosi per loro natura transnazionali, come il contrabbando, il traffico di sostanze stupefacenti [22] o il riciclaggio [23] ormai ampiamente studiati e riconosciuti nei loro ele-

---

[21] Avremo peraltro modo di spendere alcune considerazioni sulla progressiva formazione – a dispetto di taluni orientamenti *cyberlibertari* che vorrebbero la rete aperta e universale – di una pluralità di reti all'interno della rete Internet, divise da barriere linguistiche, sociali e politiche. La formazione di diverse reti nella rete è uno dei fenomeni di maggiore interesse in questo momento storico, in quanto sembra riproporre – aggiornandoli – alcuni stilemi tipici del confronto tra superpotenze che ha segnato la seconda metà del Novecento. (v. sul punto F. FUKUYAMA, *The End of History and the Last Man*, New York, 1992 (trad., *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, 2003); l'Autore è di recente tornato su alcune sue teorie, rivedendole in parte, in ID., *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentement*, New York, 2018 (trad., *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Milano, 2019). Secondo quanto sostenuto da ultimo da KAI-FU LEE, *AI Superpowers. China, Silicon Valley and the new world order*, Boston, 2018, le frontiere dell'economia digitale – e in particolare le potenzialità offerte dallo sviluppo delle Intelligenze Artificiali (*Artificial Intelligence*, o AI) – rappresentano il nuovo campo di scontro tra le superpotenze del XXI Secolo e, in particolare, gli Stati Uniti e la Cina.

[22] V. N.M. MAIELLO, *I riflessi internazionali ed eurounitari sulla normativa in materia di stupefacenti*, in G. Insolera-G. Spangher-L. Della Ragione (a cura di), *I reati in materia di stupefacenti*, Milano, 2019, 57 ss.

[23] Per tutti, A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2018, 241 ss.

menti essenziali, sia sul piano criminologico, sia dal punto di vista del riconoscimento giuridico attraverso Convenzioni internazionali.

Viceversa, al di là di una generica presa d'atto del pericolo per il corretto funzionamento del sistema dell'informazione causato dalle campagne di *misinformation*, il fenomeno della distorsione informativa rimane ancora largamente inesplorato e oggetto di interventi puntiformi, affidati alla sensibilità dei singoli ordinamenti.

In assenza di qualsiasi forma di regolamentazione sovrannazionale [24] abbiamo ritenuto di procedere secondo alcune fondamentali linee guida.

In primo luogo, abbiamo preso in considerazione esclusivamente gli ordinamenti che hanno scelto di introdurre una legislazione specificamente dedicata alle *fake news* o, comunque, al fenomeno della disinformazione, tralasciando quei paesi che hanno intrapreso generiche *azioni di contrasto* al fenomeno, ad esempio attraverso la formazione di comitati governativi di esperti o di Commissioni parlamentari [25].

In seguito, abbiamo preso in considerazione tre diversi quadranti geo-politici: Europa, Russia e Asia e ciò in ragione del progressivo delinearsi, nelle vastità del *cyberspazio* di confini materiali e immateriali, che delineano una contrapposizione tra rete orientale e rete occidentale.

Attengono alla prima categoria le barriere tecnologiche che consentono ai singoli governi di limitare l'accesso degli utenti a determinati siti o l'accesso a taluni servizi [26], in ragione delle quali oggi possiamo osservare, accanto al modello primigenio di una rete Internet di matrice occidentale (USA e Unione Europea), il progressivo affermarsi di una rete russa e di una cinese [27].

La Cina, in particolare, pare avere una particolare propensione alla

---

[24] Con la sola eccezione delle due risoluzioni del Consiglio d'Europa, delle quali daremo diffusamente conto *infra*, § 5.

[25] Secondo quanto riportato nella *Guida alle azioni di contrasto alla* misinformation *nel mondo*, periodicamente aggiornata dal *Poynter Institute for Media Studies*, sono oltre cinquanta i paesi che hanno adottato soluzioni legislative o comunque introdotto forme giuridiche di contrasto al fenomeno della disinformazione massiva attraverso la rete. *A guide to anti-misinformation actions around the world*, in *www.poynter.org*.

[26] La politica di limitazione dei servizi erogati da *Corporation* occidentali è da tempo adottata dal Governo cinese – la cui sovranità si estende su oltre un sesto della popolazione globale – che ad esempio non rende accessibili all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese numerose applicazioni sviluppate da *Google*, tra le quali il servizio di posta elettronica *Gmail*, le mappe di *Google maps* o l'applicazione per la traduzione automatica *Google Translate*.

[27] J. NOCETTI, *Contest and conquest: Russia and global internet governance*, in *International Affairs*, vol. 91, 1-2015, 111 ss.

imitazione dei prodotti tecnologici occidentali [28], tanto da aver creato una vera e propria rete parallela, con propri motori di ricerca (*Baidu* [29]), *mail providers* (*QQ* [30]) e *social network* (*Tik Tok* [31]).

Viceversa, la Russia – che pure ha propri motori di ricerca (*Yandex* [32]) e propri *social network* (*VK* [33]) – sembra invece perseguire un progetto di contaminazione con quella che abbiamo definito la *rete occidentale* [34], abbracciando così l'idea di svolgere un ruolo di condizionamento dei fenomeni politici sia nei paesi un tempo legati dal Patto di Varsavia, sia nei paesi occidentali [35].

Definiamo invece barriere *immateriali* quelle che attengono a dimensioni economiche, linguistiche e culturali, tali da differenziare l'approccio degli utenti e la dinamica delle loro interazioni mediante la rete. Come abbiamo avuto modo di ricostruire nel primo capitolo, la storia di Internet è stata scritta in lingua inglese, ma già da alcuni decenni i principali portali, siti e *social network* sono disponibili in gran parte delle lingue parlate nel globo; questo non impedisce tuttavia che talune lingue possano fungere in sé da barriera per la proliferazione di *fake news* in un determinato paese, come dimostra il fatto

---

[28] Lo sostiene KAI-FU LEE, *Ai Superpowers*, cit., 27, il quale ricostruisce due modelli culturali antagonistici, l'uno tipico della Silicon Valley, l'altro dell'imprenditoria cinese. Il primo è il modello *mission-driven*, ovvero volto a cambiare il mondo attraverso il pensiero innovativo e come tale esclude in radice l'idea stessa di copiare un'idea altrui; anche se, esaminando la storia della nascita di *Facebook* e, in particolare, la nota vicenda dell'accordo transattivo tra Mark Zuckerberg e i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, che avevano già lanciato il primo embrione di *social network*, chiamato *HarvardConnection.com* (v. B. MEZRICK, *The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal*, New York, 2008) si potrebbe forse ritenere che questa visione pecca di un eccesso di romanticismo. Il secondo modello è quello *market-driven*, ossia orientato ad ottenere un profitto, al punto che: "*it doesn't matter where an idea came from or who came up with it. All that matters is whether you can execute it to make a financial profit*".

[29] *www.baidu.com*.

[30] *www.qq.com*.

[31] *www.tiktok.com*. Disponibile anche in lingua inglese.

[32] *www.yandex.ru*.

[33] *www.vk.com*. Disponibile anche in lingua italiana.

[34] Si pensi al ruolo dei siti della galassia *Sputnik*, sui quali v. diffusamente *infra*, § 8.1.

[35] Si veda sul punto la recentissima indagine di R. ENIKOLOPOVA-A. MAKARINE-M PETROVA, *Social Media and Protest Participation: Evidence from Russia*, in SSRN, 15 novembre 2019.

che in Giappone – secondo uno studio condotto dalla *Law Library of Congress* – il fenomeno della diffusione di notizie false è rimasto sostanzialmente limitato ai *media* tradizionali, anche in ragione del fatto che: "*la difficoltà della lingua giapponese per gli stranieri previene il fenomeno della pubblicazione di* fake news *da parte di persone collocate al di fuori del Giappone*" [36].

Sotto il profilo economico, abbiamo già avuto modo di vedere (*supra*, Cap. I, § 3) come la storia più recente della rete sia caratterizzata dal progressivo affermarsi di veri e propri sistemi oligopolistici, presidiati da poche compagnie *Over The Top* (OTT).

Dal convergere di questi diversi elementi si delinea un quadro piuttosto nitido: nel quadrante occidentale, l'Europa, preoccupata di difendere la propria tradizione giuridica, ma sempre meno rilevante sul piano economico e, in particolare, nel settore delle infrastrutture tecnologiche, si scontra con l'approccio iperliberale statunitense (dove hanno sede tutte le OTT), il quale nel rimarcare il primato della *freedom of speech* sancita dal Primo emendamento della Costituzione del 1787, finisce per sottovalutare il pericolo che una informazione distorta può rappresentare per la qualità della democrazia nell'epoca dei rigurgiti populisti; nel quadrante orientale, si impone, sia pure con alcune differenze, il modello autoritario adottato in Russia e in Cina, che dietro al dichiarato intento di reprimere forme dannose di *misinformation*, cela il proposito di creare delle reti sovrane, nelle quali riprodurre i meccanismi censori già sperimentati con successo nel settore degli *old media*.

4. *Libertà di manifestazione del pensiero e* disinformation *nel quadro convenzionale europeo*

È stato osservato [37] come la disamina, da un punto di vista costituzionale, della opportunità di introdurre strumenti sanzionatori di contrasto alla diffusione di *fake news* ricade nell'essenza del paradosso di *Böckenförde*, secondo il quale "*Lo Stato liberale (*Frei-

[36] The Law Library of Congress, *Initatives to Counter Fake News in Selected Countries*, April 2019, 52.

[37] O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet*, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-S. QUINTARELLI, *Parole e potere*, Milano, 2017, 1.

heitlich*) secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire"* [38].

In questo caso, il presupposto – o, più correttamente, il principio – che finirebbe per essere sacrificato è la libertà di manifestazione del pensiero, il cui esercizio potrebbe essere illegittimamente ostacolato dall'adozione di strumenti sanzionatori volti a limitare le campagne di *misinformation* attraverso Internet.

Il ruolo centrale che assume la libertà di espressione nel quadro costituzionale europeo, che sin dalla *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* [39] del 1789 la vede collocata in una posizione centrale nel sistema delle libertà politiche, tanto da farne uno dei caposaldi della stessa civiltà occidentale, rende indispensabile muovere dal quadro comunitario, vincolante per tutti i paesi dell'Unione.

Nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è sancito all'art. 10, ove si riconosce a ogni persona il diritto alla libertà d'espressione, ma che allo stesso tempo detta i requisiti che eventuali norme che prevedano possibili forme di limitazione a tale libertà debbano rispettare, individuati nella riserva di legge, nella *proporzionalità* e nella riserva di materia [40]; deroghe che, già nella giurisprudenza più risalente, sono state interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in chiave estremamente restrittiva, riconoscendo alla libertà di espressione un ampio margine di effettività.

La prima pronuncia che si è occupata dell'art. 10, § 2 della Con-

---

[38] E.W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia, 2006, 68.

[39] All'art. 11 si legge infatti: *"la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi"*.

[40] "*Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive*". Secondo quanto stabilito dal § 2: *"L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario"*.

venzione (Sentenza *Handyside c. Regno Unito*), ha fornito alla Corte europea l'occasione di rimarcare come la libertà di espressione rappresenti un baluardo della società democratica, nonché uno degli elementi fondamentali per il suo sviluppo e per il progresso di ciascun essere umano, affermando altresì che la riserva di cui al § 2 dell'art. 10 *"non vale soltanto per quelle "informazioni" o "idee" accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che possono urtare, scioccare o disturbare lo Stato o un qualunque settore della popolazione* [41]; mentre in una successiva decisione (Sentenza *Lingens c. Austria*), la Corte EDU, chiamata a confrontarsi con la più specifica questione della libertà di stampa, definita uno dei migliori strumenti a disposizione dei cittadini per conoscere e giudicare le idee e le azioni di coloro che li governano, osservò come *"la libertà di dibattito politico è al centro del concetto di società democratica che pervade l'intera Convenzione"* [42].

Il problema di bilanciare tali libertà con la tutela di altri interessi fondamentali, anch'essi riconosciuti e tutelati dal diritto comunitario, è al centro della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sempre più spesso chiamata a prendere posizione su tematiche affini a quella che ci impegna.

La questione del corretto punto di equilibrio tra diritto di manifestare il proprio pensiero e protezione dell'altrui reputazione è stata al centro di uno dei primi arresti nei quali la CEDU si è occupata della controversa categoria degli *hate speech* (Sentenza *Jersild c. Danimarca*) [43]. Posta di fronte al problema di un giornalista che aveva lasciato "microfono aperto" alla diffusione di idee razziste, la Corte ritenne che per un corretto inquadramento del caso fosse necessario richiamarsi ai principi stabiliti in una precedente decisione in materia di libertà di stampa (Sentenza *The Observer and Guardian c. Regno Uni-*

---

[41] Corte EDU, Sentenza Handysyde c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, § 49.

[42] Corte EDU, Sentenza Lingens c. Austria, 8 luglio 1986, § 42.

[43] Corte EDU, Sentenza *Jersild c. Danimarca*, 23 settembre 1994. In quel caso il ricorrente era un giornalista danese, che aveva intervistato all'interno del suo programma radiofonico i c.d. *Greenjackts*, un gruppo di giovani militanti di estrema destra, lasciando che venissero proferite affermazioni offensive e razziste. A seguito di questo episodio, Jersild era stato condannato per favoreggiamento e incitamento all'odio razziale e aveva quindi adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, allegando la violazione dell'art. 10, § 2 CEDU in quanto i soli responsabili della condotta delittuosa sarebbero stati i *Greenjackets* e che la diffusione di tali idee era stata effettuata al solo scopo di fornire agli ascoltatori una informazione completa sul problema dei gruppi giovanili razzisti in Danimarca (*Ivi*, §§ 9-15).

to [44]), nella quale era stato riconosciuto come la libertà di espressione costituisca uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e che le garanzie da offrire alla stampa sono di particolare importanza, sebbene questa non debba oltrepassare i limiti stabiliti, tra l'altro, nell'interesse della "*protezione della reputazione o dei diritti altrui*". Spetta comunque alla stampa fornire informazioni e idee di interesse pubblico collettivo, e il pubblico ha il diritto di riceverle; in caso contrario, essa non sarebbe in grado di svolgere il suo ruolo vitale di *cane da guardia* (*public watchdog*) del sistema democratico.

Per questi motivi, nel ritenere che la Danimarca avesse effettivamente violato l'art. 10 della CEDU, la Corte ha affermato come la punizione di un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni rese da un'altra persona durante un'intervista, ostacolerebbe seriamente il contributo della stampa alla discussione su questioni di interesse pubblico e non dovrebbe essere prevista a meno che non vi siano ragioni particolarmente forti per farlo [45].

Va peraltro osservato come in altri casi aventi ad oggetto il problema degli *hate speech*, la Corte EDU abbia preferito evitare in radice il problema del bilanciamento tra interessi in gioco, ricorrendo al dettato dell'art. 17 CEDU, che stabilisce il divieto di abuso di un diritto sancito dalla Convenzione in funzione strumentale alla distruzione o alla limitazione di altri diritti, in modo più severo rispetto a quanto previsto dalla Convenzione stessa [46].

Quanto ai dubbi espressi dalla Corte riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, per come sancita dall'articolo 10 della Convenzione, sembrano essere meno presenti nella più recente giurisprudenza, che si è occupata specificamente dell'esercizio di tale libertà nell'ambito della rete Internet.

L'inquietudine per la maggiore capacità offensiva dei nuovi mezzi di comunicazione e informazione – in parte già manifestata nella sentenza *Jersild c. Danimarca* [47] – è alla base di una visione *re-*

---

[44] Corte EDU, Sentenza *The Observer and Guardian c. Regno Unito*, 26 novembre 1991.

[45] *Ivi*, § 35.

[46] Si pensi ad esempio alla Sentenza *Zdanoka c. Lettonia*, nella quale è stato affermato, in ossequio alla *ratio* che aveva determinato gli autori della Convenzione a prevedere l'art. 17, come "*nessuno dovrebbe essere autorizzato a fare affidamento sulle disposizioni della Convenzione al fine di indebolire o distruggere gli ideali e i valori di una società democratica*" (Corte EDU, Sentenza Zdanoka *c. Lettonia*, 16 marzo 2006, § 99).

[47] Nella quale la Corte aveva già osservato come "Nel considerare i '*doveri e le*

strittiva del portato della libertà di espressione in questo specifico settore, come si evince già dalla Sentenza *Editorial Board of Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, nella quale si legge una manifesta preoccupazione per i rischi di danni causato dai contenuti e dalle comunicazioni su Internet all'esercizio e al godimento dei diritti umani e delle libertà, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, che sono senza dubbio superiori rispetto a quelli che pone la stampa [48].

Questa preoccupazione sembra essere alla base di una assai discussa [49] pronuncia (*Delfi c. Estonia*), nella quale la CEDU ha osservato come Internet, pur costituendo una piattaforma senza precedenti per l'esercizio della libertà di espressione, possa anche determinare l'insorgere di nuovi pericoli, quali ad esempio la diffusione con modalità un tempo impensabili, in tutto il mondo, in pochi secondi, di contenuti diffamatori o altrimenti illeciti, tra i quali i discorsi di incitamento all'odio o alla violenza, che peraltro possono rimanere persistentemente disponibili *on line* [50]. I principi della sentenza *Delfi c. Estonia* sono stati successivamente ripresi – anche se con alcuni distinguo non sempre di immediata comprensione – dalla successiva giurisprudenza della Corte EDU, in particolare nelle sentenze *MTE c. Ungheria* [51] e *Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia* [52], nella quale, da ultimo, è stato ribadito che il gestore di un *blog* può essere ritenuto responsabile per la pubblicazione di un commento diffamatorio immesso da un utente rimasto anonimo, nel caso in cui esso non con-

---

responsabilità' di un giornalista, il potenziale impatto del mezzo in questione è un fattore importante ed è comunemente riconosciuto che i media audiovisivi hanno spesso un effetto molto più immediato e potente rispetto ai supporti di stampa". Corte EDU, sent. *Jersild c. Danimarca*, cit., § 31.

[48] Corte EDU, sent. *Editorial Board of Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, 5 maggio 2011, § 63.

[49] O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet*, cit., 12-13.

[50] Corte EDU, sent. *Delfi c. Estonia*, 16 giugno 2015, § 110. La sentenza è pubblicata in *Quad. cost*., 2014, 457-459, con nota di G.E. VIGEVANI, *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia*.

[51] Corte EDU, sent. *MTE c. Ungheria*, 2 febbraio 2016, in *Quad. cost*., 2016, 393-400, con nota di S. VIMERCATI, *Magyar c. Ungheria: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali* web.

[52] Corte EDU, sent. *Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia* 9 marzo 2017, per un commento della quale: S. VIMERCATI, *La Corte di Strasburgo torna sulla responsabilità del gestore del sito: il caso Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 1-2017, 152 ss.

tenga espressioni che trasmodino nell'incitamento all'odio e alla violenza e abbia provveduto tempestivamente, a seguito della segnalazione del diretto interessato, alla sua rimozione.

Per completare il quadro della giurisprudenza di Strasburgo in materia di libertà di stampa, occorre tener conto di un ultimo gruppo di pronunce, con le quali la CEDU si è occupata della legittimità della pena detentiva per le ipotesi di diffamazione giornalistica, questione che si intreccia con alcuni casi di grande interesse per il giurista domestico (v. *infra*, § 4.1.) e con alcune considerazioni che esporremo in sede di conclusioni (v. *infra*, Cap. IV, § 4.2.).

Si tratta in primo luogo della sentenza *Cumpănă e Mazăre c. Romania*, vero e proprio *leading case* in materia di proporzionalità della sanzione contro casi di libertà di stampa, nel quale la Corte EDU ha ritenuto che "*nonostante gli Stati contraenti siano autorizzati, o addirittura obbligati, dai loro obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (…) a regolare l'esercizio della libertà di espressione in modo da garantire un'adeguata protezione giuridica alla reputazione delle persone, non devono farlo in modo da dissuadere indebitamente i media dall'adempiere al loro ruolo di informare il pubblico su casi evidenti o sospetti di utilizzo improprio del potere pubblico*" [53]. Secondo la Corte, in questi casi l'*effetto paralizzante* (*chilling effect*) che il timore di sanzioni così gravi determina sull'esercizio della libertà di espressione in ambito giornalistico è evidente e che, pertanto, il ricorso alla sanzione privativa della libertà è ammissibile esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, esemplificativamente individuate nei casi di discorsi d'odio o di incitamento alla violenza (*hate speech or incitement to violence*) e non, invece, nell'ipotesi di *comune* diffamazione a mezzo stampa.

Altrettanto significative dell'orientamento restrittivo della Corte di Strasburgo rispetto all'applicazione della sanzione detentiva ai giornalisti sono due ulteriori sentenze: *Fatullayev c. Azerbaijian* [54], nella quale è stata riconosciuta la violazione dell'art. 10 CEDU per la condanna a pene detentive comminata a due giornalisti, anche in questo

---

[53] "*Although the Contracting States are permitted, or even obliged, by their positive obligations under Article 8 of the Convention [...] to regulate the exercise of freedom of expression so as to ensure adequate protection by law of individuals'reputations, they must not do so in a manner that unduly deters the media from fulfilling their role of alerting the public to apparent or suspected misuse of public power*". Corte EDU, Sentenza *Cumpănă e Mazăre c. Romania*, 17 dicembre 2004, § 113.

[54] Corte EDU, sent. *Fatullayev c. Azerbaijian*, 22 aprile 2010.

caso per mancato rispetto del requisito della *proporzione*, e *Katrami c. Grecia* [55], nella quale la violazione della Convenzione è stata sancita con riferimento a una condanna a pena detentiva sospesa, considerata comunque sproporzionata dalla Corte.

Si delinea così una sorta di *doppio binario*: da una parte la diffamazione *comune*, che nel giudizio di bilanciamento potrà essere considerata soccombente rispetto alla tutela della libertà di espressione del pensiero; dall'altra forme di diffamazione tali da degenerare nei crimini d'odio o comunque in forme di incitamento alla violenza, non tollerabili nel quadro legislativo comunitario.

4.1. *La giurisprudenza CEDU nei confronti dell'Italia: i casi Perna, Belpietro e Sallusti*

Il problema della compatibilità con l'art. 10 CEDU si presenta particolarmente evidente a fronte della previsione nell'ordinamento italiano della reclusione come pena base per i delitti di diffamazione aggravati ai sensi dell'art. 13 della legge sulla stampa.

Non stupisce quindi che nell'ambito della giurisprudenza della Corte EDU si sia formato un piccolo, ma estremamente significativo, sotto-filone espressamente dedicato alla legislazione italiana.

In ordine di tempo, il primo caso sottoposto allo scrutinio dei giudici di Strasburgo è stato *Perna c. Italia* [56].

In quell'occasione, la Corte ebbe modo innanzitutto di ribadire i propri precedenti orientamenti sull'importanza che la stampa assume in una società democratica: essa ne rappresenta "uno dei fondamenti essenziali" [57]. Partendo da questo presupposto, la Corte si sofferma sulla *misura* delle limitazioni alla libertà di espressione che vengono richiamate dall'art. 10 par. 2 CEDU: la restrizione – o meglio, l'ingerenza degli Stati nell'esercizio del diritto di libertà, tramite il ricorso o la minaccia del ricorso alla sanzione penale – è

---

[55] Corte EDU, sent. *Katrami c. Grecia*, 16 aprile 2009.

[56] Che traeva origine dalla condanna in via definitiva comminata al giornalista Perna per avere diffamato l'allora Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli, con la pubblicazione di un articolo nel quale lo accusava di aver strumentalizzato un collaboratore di giustizia per incriminare l'*ex* Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, sapendo che all'esito del processo questi sarebbe stato assolto.

[57] Corte EDU, sent. *Perna c. Italia*, 6 maggio 2003, in *Cass. pen.*, 2003, 1049; 3562.

legittima, ad avviso della Corte, se risulta fondata su una "*prevalente necessità sociale*", se è "*proporzionata agli scopi legittimi perseguiti*" e se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla sono "*pertinenti e sufficienti*". La valutazione che la Convenzione impone a riguardo verte su una vera e propria eccezione al principio della libertà di espressione e, pertanto, secondo i giudici di Strasburgo, deve essere condotta in modo restrittivo e deve valorizzare soltanto interessi pari-ordinati e meritevoli di bilanciamento, come, ad esempio, la necessità di tutelare il diritto alla propria reputazione da quelle particolari forme di manifestazione del pensiero che si siano tradotti in attacchi personali, oltrepassando i limiti della critica ammissibile. Nella decisione sul "caso Perna", ove è stata parzialmente esclusa la violazione dell'art. 10 CEDU, la Corte perviene ad un'osservazione conclusiva che dimostra quanto sia poco agevole valutare la legittimità delle misure che gli Stati approntano a tutela della reputazione e, correlativamente, a detrimento della libertà d'espressione: ritiene la Corte che "*l'esercizio della libertà di espressione è complesso e difficile e una sanzione a carico di un giornalista è giustificata solo se e nella misura in cui riguarda le parti del suo discorso che hanno travalicato i limiti summenzionati*".

L'esigenza di verificare la legittimità delle restrizioni imposte dall'ordinamento italiano tramite l'incriminazione di forme di manifestazione del pensiero, alla luce dei principi di proporzionalità e di stretta necessità, è venuta in considerazione in modo particolare nei casi "Belpietro" e "Sallusti".

Il primo riguardava la condanna del Direttore alla pena – condizionalmente sospesa – di quattro mesi di reclusione, per la pubblicazione di un articolo ritenuto lesivo della reputazione di alcuni magistrati requirenti. Nella vicenda giudiziaria culminata con la condanna a pena detentiva, la Corte ha ravvisato una grave violazione dell'art. 10 CEDU per l'eccessivo rigore – *rectius*, per l'assenza di proporzione – della risposta sanzionatoria: premettendo che tra i criteri che devono essere impiegati per valutare la proporzionalità dell'ingerenza statuale figurano la natura e la severità delle sanzioni, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto convenzionalmente illegittima l'inflizione o anche la sola minaccia di inflizione di una misura restrittiva della libertà personale, perché il "*notevole*" effetto deterrente che essa determina normalmente non è giustificato dall'esigenza di reprimere forme – scorrette – di manifestazione del pensiero e, nel caso di specie, non sussistevano "*circostanze ec-*

cezionali" che avrebbero potuto condurre ad una soluzione diversa [58].

Le "circostanze eccezionali" evocate dalla Corte per evitare di escludere in astratto la legittimità del ricorso alla pena detentiva hanno avuto eco nel caso "Sallusti": la Corte, escludendo la proporzionalità della pena di quattordici mesi di reclusione inflitta al Direttore del quotidiano, si è soffermata sulla nozione di "*circostanze eccezionali*" che avrebbero potuto rendere necessario il ricorso ad una sanzione così severa, e ha individuato all'interno della categoria proprio quelle ipotesi eccezionali di manifestazione del pensiero che, in precedenti decisioni, erano state ritenute prive di copertura convenzionale: i "*discorsi di odio*" e quelli di "*incitamento alla violenza*" [59].

5. *Il contrasto alle* fake news *nelle risoluzioni del Consiglio d'Europa*

In sede comunitaria, il problema degli effetti della diffusione di campagne organizzate di produzione e diffusione di *fake news*, è stato affrontato dalla Commissione Europea, la quale tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 ha promosso una consultazione pubblica aperta a tutti i *media* – tra cui le piattaforme *social* –, Università e altre istituzioni pubbliche per raccogliere informazioni sulla diffusione di *fake news* tramite Internet, valutare l'efficacia delle misure già adottate e individuare eventuali iniziative da intraprendere [60].

Contemporaneamente, il Consiglio d'Europa ha promosso due Risoluzioni *gemelle*: la n. 2143 (2017) e la 2144 (2017), rispettivamente

---

[58] Corte EDU, sent. *Belpietro c. Italia*, 24 settembre 2013. In tema: F. VIGANÒ, *Belpietro c. Italia: una pronuncia della Corte di Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta ad un giornalista*, in *Quad. costit.*, 1-2014, 177 ss.; U. ZINGALES, *Il "caso Belpietro" e la ricerca del giusto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione*, in *Crit. dir.*, 2013, 2, 231 ss.; A. BALSAMO, *Corti europee*, in *Proc. pen. e giust.*, 2013, 4, 6 ss.

[59] Corte EDU, sent. *Sallusti c. Italia*, 7 marzo 2019, con nota di S. TURCHETTI, *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all'Italia da parte della Corte EDU*, in *Dir. pen. cont.*, 18 marzo 2019. Per una critica sulle reazioni alla vicenda giudiziaria prima dell'intervento della Corte EDU si v. V. PACILEO, *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del "caso Sallusti"*, in *Dir. pen. cont.*, 16 maggio 2013.

[60] Si veda: *www.ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news–and-online-disinformation_it*.

dedicate a "*I media online e il giornalismo: sfide e responsabilità*" [61] e a "*Porre fine alla discriminazione e all'odio in rete*" [62].

Secondo quanto si legge nel §1 della Risoluzione 2143, l'Assemblea Parlamentare prende atto dei radicali cambiamenti avvenuti nel panorama dei mezzi d'informazione a seguito della convergenza tra i mezzi di comunicazione tradizionali, da un lato, e Internet e le telecomunicazioni mobili, dall'altro, nonché dalla comparsa di nuove forme di *media*, quali i *social network*. In questo contesto "*il lettore o lo spettatore diviene un partecipante attivo della catena informativa, non soltanto selezionando informazioni ma anche, in molti casi, producendole*". Di talché, viene meno la posizione di controllo sulla diffusione delle informazioni fino ad ora detenuta da giornalisti e redattori, sostituita da una generica possibilità – riconosciuta a chiunque – di fare a meno dei *media* tradizionali, ricorrendo a strumenti diffusi – che possono peraltro avere il pregio di garantire un maggiore pluralismo informativo – come ad esempio i *blog*.

Un aspetto di grande interesse che affronta la Risoluzione, riguarda il problema della crisi finanziaria dei mezzi di informazione tradizionale. Come si osserva nel § 2, infatti, "*se prima gli abbonamenti rappresentavano una fonte di introiti sicura, l'accesso gratuito ai* media *su* Internet *ha ridotto la propensione degli utenti a sottoscriverli. Allo stesso modo, i proventi derivanti dalla pubblicità si sono spostati dalla pubblicità sulla stampa o sui mezzi radiotelevisivi, alla pubblicità mirata su* Internet *che utilizza la profilazione dei dati personali degli utenti*".

Ne deriva la *forte preoccupazione*, espressa dall'Assemblea, "*per l'indebolimento dei mezzi di informazione professionali e per la crescita esponenziale dei* media *su* Internet *che non si conformano alle norme del giornalismo professionale*".

Muovendo da queste premesse, l'intera Risoluzione si pone l'ambizioso obiettivo di individuare un bilanciamento tra la fondamentale

---

[61] Il testo integrale può essere consultato sul sito della Camera dei Deputati, all'indirizzo: *www.camera.it*.

[62] Disponibile sul sito del Senato della Repubblica: *www.senato.it*. Sulla base delle premesse metodologiche al nostro studio, non ci occuperemo nel dettaglio di quanto contenuto in questa seconda Risoluzione, che pure muove dal presupposto – da noi condiviso – della necessità di bilanciare il diritto alla libertà di espressione anche tramite l'utilizzo di Internet – evitando forme di censura sia pubbliche, sia private – con la necessità di tutelare tutti coloro i quali, in numero sempre crescente, vengono quotidianamente presi di mira dall'odio in rete per il colore della loro pelle, l'appartenenza etnica, la nazionalità, la religione, la condizione di migrante, l'identità di genere, l'opinione politica, la disabilità o altro *status* personale.

funzione di trasparenza che svolge Internet – grazie alla quale è oggi possibile, per l'opinione pubblica mondiale, venire a conoscenza di violazione dei diritti umani verificatesi in luoghi lontani, di frequente poco considerati dalla carta stampata e dagli altri *media* tradizionali – e la necessità che le mobilitazioni di un enorme numero di utenti, che di frequente seguono alla diffusione di tali notizie, siano fondate su fatti reali e informazioni obiettive [63].

Per farlo, vengono formulate una serie di raccomandazioni, rivolte tanto agli Stati membri, quanto alla Federazione europea dei giornalisti e all'Associazione dei giornalisti europei, nonché all'Associazione europea dei fornitori di servizi su Internet (*European Internet Service Providers Association*) [64].

---

[63] Nel prosieguo, infatti, l'Assemblea osserva "*con preoccupazione la quantità di campagne dei* media online *miranti a fuorviare settori dell'opinione pubblica attraverso informazioni intenzionalmente false o tendenziose, di campagne d'odio contro individui e anche di attacchi personali, spesso in ambito politico, miranti a colpire i processi democratici*". Consiglio d'Europa, *Risoluzione 2143 (2017)*, § 6.

[64] Ai primi, in particolare, si chiede tra l'altro di: a) avviare un dibattito, sia a livello nazionale, sia in seno al Consiglio d'Europa, sulle norme e i meccanismi necessari per prevenire rischi di distorsione delle informazioni e di manipolazione dell'opinione pubblica; b) porre le emittenti radio-televisive pubbliche in condizione di sfruttare appieno le possibilità tecniche offerte dai *media online*, assicurandosi che la loro presenza sulla rete rispetti gli stessi *standard* editoriali utilizzati *offline*; c) riconoscere strumenti che possano garantire l'esercizio di un efficace e veloce diritto di rettifica di una informazione erronea sui *media online* (e *offline*); d) assicurare la tracciabilità da parte delle forze dell'ordine degli utenti dei *media online* quando essi violano la legge; e) includere nei programmi scolastici l'alfabetizzazione mediatica; f) sostenere la formazione alla professione di giornalista nell'ambito dell'istruzione superiore, della formazione continua o attraverso tirocini presso i *media online* e l'educazione al "giornalismo dei cittadini" per un pubblico più ampio.

Ai giornalisti si chiede invece di applicare alle versioni *on line* dei loro prodotti le medesime cautele e gli stessi principi editoriali che vengono adottati *offline*, compresi i contenuti propri, la pubblicità e i contenuti prodotti da terzi come i *feedback* o i commenti; inoltre, si chiede loro di informare gli utenti dei *media online* della possibilità di presentare reclami nei confronti dei giornalisti, della loro società editoriale o della loro associazione professionale per la rispettiva attività *online*.

Da ultimo, ai gestori dei *social media* si rivolge l'invito – tramite l'associazione europea di rappresentanza – di: a) dotarsi di codici deontologici di qualità riguardanti la trasparenza e la dovuta diligenza dei loro servizi mediatici; b) offrire ai propri utenti la possibilità di segnalare le informazioni false, rendendo così di pubblico dominio tali errori; c) rettificare volontariamente i contenuti falsi o pubblicare una risposta conformemente al diritto di replica oppure rimuovere tali falsi contenuti; d) introdurre meccanismi di allerta contro chi posta regolarmente insulti o provocazioni (*trolls*), consentendo così agli utenti di segnalarne la presenza allo scopo di escluderli dalle piattaforme.

Si tratta di un testo ambizioso, che spazia da considerazioni di tipo culturale ad altre di impronta economica e finanziaria, la cui attuazione richiederebbe una profonda riflessione sul rapporto tra cittadini e *media*, nonché sul ruolo che l'istruzione e l'informazione sono chiamati a svolgere in questa fase di transizione tra la cultura dell'atomo – che ancora sopravvive, soprattutto con riferimento alle generazioni più anziane – e quella del *bit* – nella quale sono ormai pienamente immersi i cittadini più giovani –; non (solo) tramite *punizioni* per i diffusori e i propalatori di *fake news* questo post-moderno "scoglio" verrà aggirato, bensì attraverso una mirata campagna educativa rivolta tanto ai singoli Stati, quanto, soprattutto, agli utenti che si imbattono in tali contenuti.

6. *Libertà politiche e libertà di manifestazione del pensiero nella* Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information *francese*

Nonostante l'ordinamento francese prevedesse già un robusto arsenale di norme ritenute idonee a limitare la diffusione di notizie false, in bilanciamento con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con la libertà di stampa, tra le quali riveste un ruolo centrale la *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse* [65], nel 2018, all'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, si è sviluppato un intenso dibattito, che ha preso avvio a seguito della proposizione di due disegni di legge *gemelli* [66] volti a limitare il fenomeno della diffusione di *fake news* in ambito elettorale; e ciò in quanto *"l'actualité électorale récente a démontré l'existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal*

[65] Che all'art. 27 – per come modificato dalla *Ordonnance* n. 2000-916 del 19 settembre 2000 – punisce la pubblicazione, la diffusione o la riproduzione attraverso qualsiasi mezzo di notizie false, di opere inventate, falsificate o erroneamente attribuite a terzi in malafede, qualora disturbino o siano idonee a turbare la pace pubblica, con una ammenda di quarantacinquemila euro, pena che, in ragione di quanto disciplinato al comma secondo, sarà di centotrentacinquemila euro di ammenda qualora la pubblicazione, la diffusione o la riproduzione effettuata in malafede sia di natura tale da minare la disciplina o la morale dell'Esercito o di ostacolare lo sforzo bellico della Nazione.

[66] Si trattava, in particolare, di una *Proposition de loi organique* e di una *Proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information* – va però segnalato come, originariamente, la rubrica menzionasse la *lutte contre les fausses informations*.

du processus électoral par l'intermédiaire des services de communication en ligne" [67].

Anche grazie al ricorso alla *procédure accélérée* richiesta dal Governo nel mese di marzo – entrambi i disegni di legge sono stati approvati nel mese di dicembre del 2018 – l'ordinamento francese si è oggi arricchito della *Loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018* e della *Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018*, entrambe *relative à la lutte contre la manipulation de l'information* [68].

Si tratta, formalmente [69], della sola legge *penale* in materia di *disinformazione* prevista da un paese dell'Unione Europea, prevedendo pene fino a un anno di reclusione e settantacinquemila euro di ammenda in caso di violazione degli obblighi di trasparenza imposti ai gestori di piattaforme informatiche.

L'aspetto di maggiore interesse di questa legislazione – al di là della scelta di limitare l'operatività della legge al solo periodo elettorale [70], ritenuto un momento particolarmente *sensibile* per la vita democratica del Paese, tanto da giustificare alcune restrizioni al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero – consiste negli obblighi [71] intro-

---

[67] *Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799, déposé(e) le 21 mars 2018.*

[68] Il cui testo integrale è disponibile sul sito: *www.legifrance.gouv.fr*.

[69] Va detto per inciso come la severità sanzionatoria della legge tedesca sollevi più di un dubbio circa la sua natura effettivamente *amministrativa*, potendo invece rientrare nella nozione di *matière pénale* per come definita dalla Corte EDU a partire dalla sentenza della Grande Camera, 8 giugno 1976, *Engel c. Paesi Bassi* (definizione poi affinata dalle sentenze *Öztürk c. Germania*, 21 febbraio 1984, *Jussila c. Finlandia*, 23 novembre 2006; *A. e B. c. Norvegia*, 15 novembre 2016). Sul punto, F. MAZZACUVA, *La materia penale e il "doppio binario" della Corte europea, le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4-2013, 1899 ss.; F. PALAZZO, *Il limite della* political question *fra Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è "sostanzialmente penale"*, in M. Donini-L. Foffani (a cura di), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018, 7 ss.

[70] Il periodo elettorale viene individuato *"Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises"*.

[71] L'art. 1 della l. n. 1202/2018 ha introdotto alcune modifiche all'art. 163-1 del *Code électoral*, imponendo ai gestori delle piattaforme informatiche numerosi obblighi di trasparenza. In particolare, la piattaforma deve fornire poi allo stesso utilizzatore (2° de l'article L. 163-1) una informazione *leale*, *chiara* e *trasparente* sull'utilizzo dei suoi dati personali relativamente alla promozione di un contenuto di informazione corrispondente ad un argomento di interesse generale. Infine (3° de l'article L. 163-1) le piattaforme digitali hanno il dovere di rendere pubblico l'ammontare complessivo delle remunerazioni ricevute in cambio della promozione dei suddetti contenuti, qualora queste superino una soglia che viene fissata

dotti nei confronti dei gestori delle piattaforme informatiche [72]; tra i quali [73] quello di fornire all'utilizzatore una "*information loyale, claire et transparente*" sull'identità della persona fisica o sulla ragione sociale, sede legale e scopo sociale delle persone giuridiche che versano un compenso alla piattaforma in cambio della promozione di contenuti relativi a un argomento di interesse generale (*débat d'intérêt général*).

Tuttavia, le maggiori critiche che sono state rivolte a questa legislazione, in particolare dalla principale organizzazione sindacale dei giornalisti francesi (*Syndacat National des Journalistes* – SNJ), che in un comunicato stampa ebbe a definire la legislazione introdotta dalle due *Proposition de loi* una minaccia alla libertà di espressione e alla libertà di informare [74], riguardano una disposizione per certi versi *procedurale*, che consente al giudice (civile), su istanza del pubblico ministero, di ciascun candidato, partito, movimento politico o di chiunque abbia interesse ad agire, di adottare, nei tre mesi precedenti un'elezione generale, tutte le misure proporzionate e necessarie per far cessare la diffusione deliberata, artificiale, automatica e massiva di informazioni false o tendenziose [75].

---

per decreto. Queste informazioni dovranno essere conservate su un registro messo a disposizione del pubblico per la consultazione elettronica e l'inosservanza di tali disposizioni è punita con un anno di reclusione e settantacinquemila euro di ammenda. Vengono sanzionate anche gli enti collettivi: *Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise*.

[72] Gli operatori cui si rivolge la legge sono espressamente individuati con rinvio all'articolo L. 111-7 del *Code de la consommation*, ove si sancisce che: "*I.– Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de maniére rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur: 1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service*". Pertanto, la disposizione si applicherà a tutti i motori di ricerca (ad es. *Google*), ai siti di recensioni *online* (ad es. *Tripadvisor*), ai siti di scambio di beni o servizi (ad es. *Amazon* o *Airbnb*) e ai *social network* (ad es. *Facebook* o *Twitter*).

[73] Comma 1 dell'art. 163-1 del *Code électoral*, per come modificato dalla *Loi n° 2018-1202*.

[74] Il testo integrale del comunicato stampa del SNJ dal titolo «*Fake news*»: *un projet de loi liberticideè*, del 18 marzo 2018 è consultabile al sito: *www.snj.fr*.

[75] Questo il testo dell'art. 163-2, c. I, del *Code électorale*: "*Pendant les trois mois*

Il fatto che in tali casi, a norma del c. II dell'art. 163-2 del *Code électoral*, il giudice debba decidere sulla richiesta di rimozione di un contenuto informativo entro quarantotto ore dalla notifica del reclamo, ha portato i giornalisti francesi a ritenere tale legge potenzialmente latrice di una visione liberticida, in quanto in un tempo estremamente breve dovrà essere presa una decisione su inchieste di lunga durata e di grande complessità, con il rischio di indebolire – ulteriormente – la posizione dei giornalisti professionisti e di esporre a rischio la segretezza delle loro fonti.

La questione, sottoposta al vaglio del *Conseil constitutionnel* è stata rigettata con la *Decision* n. 2018-773 DC del 20 dicembre 2018 [76].

Il *Conseil* era stato investito della questione da parte di un gruppo di Senatori e di Deputati, i quali lamentavano come tale disposizione avrebbe comportato una compressione della libertà di manifestazione del pensiero nel dibattito politico durante la campagna elettorale non proporzionata, in ragione della difficoltà per il giudice di prendere una decisione entro quarantotto ore e di giudicare sul rischio di alterazione della validità di una votazione che non ha ancora avuto luogo [77].

Secondo il collegio, la previsione di una procedura d'urgenza per garantire la rapida cessazione di condotte di diffusione di false informazioni, tali da alterare la genuinità del voto, è conforme a Costituzione, in quanto limitata nel tempo, riferita esclusivamente ai servizi di comunicazione *on line* – ovvero a quei *media* grazie ai quali è più semplice realizzare azioni di manipolazione massive e coordinate – e limitata per legge alle sole notizie inesatte o fuorvianti, tali da poter influire sull'imminente esercizio del diritto di voto. A parere del *Conseil*, non sono scrutinabili dal giudice opinioni, parodie, impreci-

---

précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion".

[76] Consultabile in: *www.conseil-constitutionnel.fr*.

[77] *Decision* n 2018-773 DC del 20 dicembre 2018, § 11.

sioni parziali o semplici esagerazioni, ma solo quelle notizie la cui oggettiva falsità può essere dimostrata [78].

Ciò posto, in considerazione del ruolo fondamentale che riveste il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel periodo che precede un'elezione generale, il legislatore, nel consentire al giudice di prescrivere tutte le misure proporzionate e necessarie per fermare la diffusione di contenuti illeciti, gli ha altresì imposto di adottare quei provvedimenti che siano i meno dannosi per la libertà di espressione e di comunicazione [79].

7. *Il modello tedesco: la responsabilità amministrativa dei gestori di social network nel* Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken

Proseguendo nella disamina delle legislazioni adottate dai singoli stati europei in materia di *fake news*, il secondo modello che incontriamo è quello adottato nella Repubblica Federale Tedesca con l'introduzione del *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken* [80], meglio noto come *Netz DG* o *Facebook Act*.

La legge, entrata in vigore nella Repubblica Federale Tedesca il 1° gennaio del 2018, è il frutto del lavoro di una *task force* istituita tra il 2016 e il 2017 dal Ministero della Giustizia (BMJV) al fine di promuovere, in accordo con le principali *IT Company* (*Facebook*, *Google*, *Twitter*) e con le Organizzazioni non governative attive nel settore della libertà di stampa [81], dei protocolli di autoregolamentazione sulla diffusione dei contenuti *on line* che potessero integrare ipotesi di *hate speech* [82].

---

[78] *Ivi*, §§ 18-21.

[79] *Ivi*, § 25.

[80] Il testo integrale della legge è disponibile all'indirizzo: *www.bmjv.de*. Per una traduzione in lingua italiana, v. *MediaLaws – Rivista dir. media*, 2017, 1, 185 ss. Nel prosieguo della trattazione, faremo riferimento a questo testo.

[81] W. ECHIKSON-O. KNODT, *Germany's NETZDG: A key test for combatting online hate*, in *Ceps Report*, n. 2018/9.

[82] La questione era particolarmente avvertita dal Governo federale in quanto, a seguito della decisione della Germania di accogliere un milione di rifugiati dalla Siria e da altre aree di guerra del Medio Oriente, vi era stata una vera e propria proliferazione di discorsi d'odio in rete da parte di membri o simpatizzanti dei movimenti dell'estrema destra, che aveva determinato tra l'altro la denuncia da parte di una esponente del Partito dei Verdi, oggetto di una violenta campagna

Nonostante l'impegno delle *tech company* di introdurre meccanismi di reportistica interna tali da garantire entro ventiquattrore la rimozione di contenuti offensivi, una successiva analisi indipendente sull'attività di rimozione dei suddetti contenuti da parte dei gestori dei principali *social network*, condotta su incarico del Governo federale da una organizzazione per il monitoraggio delle leggi sulla protezione dei minori (*Jugendshutz.net*), dette esito largamente negativo [83]; di talché, anche in ragione della ulteriore consapevolezza acquisita in ordine alla potenzialità offensiva della diffusione massiva di *fake news* mediante la rete, maturata in seguito alla campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane [84], nel marzo del 2017 venne presentato il *Netz DG*, approvato cinque mesi dopo, pur a fronte della ferma opposizione dei gestori dei *social network* e di alcuni settori della società civile tedesca, preoccupati per la pos-

---

diffamatoria condotta attraverso la diffusione di *fake news* attraverso *Facebook*, i cui effetti erano stati aggravati dalla lentezza con la quale i gestori del *social network* avevano gestito la procedura di cancellazione, una volta ricevuto il reclamo. v. *Künast stellt Strafanzeige wegen Falschnachricht auf Facebook*, in *Frankfurter allgemeine Zeitung*. 10 dicembre 2016.

[83] Nel corso di due periodi di osservazione di otto settimane ciascuno, condotti rispettivamente da luglio ad agosto 2016 e da gennaio a febbraio 2017, *Jugendschutz.net* ha indagato sui contenuti che violavano l'art. 130 (istigazione all'odio e il rifiuto dell'Olocausto) e l'art. 86 *bis* (uso di simboli di organizzazioni incostituzionali) dello *Strafgesetzbuch*, e la legge sulla protezione della gioventù. Sulla base di duecento contenuti segnalati per piattaforma testata, *Facebook* ne ha rimossi il 39%, *YouTube* il 90% e *Twitter* l'1%. Osservando esclusivamente i contenuti rimossi entro ventiquattro ore dall'indicazione, le percentuali sono scese al 31% per *Facebook*, all'82% per *YouTube* e allo 0% per *Twitter*. v. *Löschung Rechtswidriger Hassbeiträge Bei Facebook, YouTube Und Twitter: Ergebnisse Des Monitorings von Beschwerdemechanismen Jugendaffiner Dienste" (Jugendschutz.net, 2017)*, in *www.astrid-online.it*. Di talché, secondo i proponenti il *Netz DG*, emergeva come i gestori dei *social network*, nonostante gli impegni dichiarati e a discapito del fatto che la tecnologia consentisse loro di intervenire, non si erano dimostrati all'altezza del loro compito di autoregolamentazione (Letteralmente: "*Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung, der sie gerecht werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass das bisherige Instrumentarium und die zugesagten Selbstverpflichtungen der sozialen Netzwerke nicht ausreichend wirken und es erhebliche Probleme bei der Durchsetzung des geltenden Rechts gibt, bedarf es der Einführung von bußgeldbewehrten Compliance-Regeln für soziale Netzwerke, um effektiv und unverzüglich gegen Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte im Netz vorgehen zu können*").

[84] Lo si legge nel preambolo alla proposta di legge che ha introdotto il *Netz DG*: "*ach den Erfahrungen im US-Wahlkampf hat überdies auch in der Bun– desrepublik Deutschland die Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten („Fake News") in sozialen Netzwerken hohe Priorität gewonnen*".

sibile compressione alla libertà di manifestazione del pensiero [85].

Il *Netz DG* si applica (§1.1) *ai fornitori di servizi di telecomunicazione che per scopo di profitto gestiscono piattaforme Internet progettate per permettere agli utenti di condividere qualunque tipo di contenuto o di renderlo accessibile al pubblico (social network)*, con l'espressa esclusione dal suo ambito applicativo di quelle piattaforme *che offrono contenuti di tipo giornalistico o editoriale*, che non vengono considerati, così come quelle piattaforme che sono destinate alla comunicazione individuale o alla diffusione di contenuti specifici.

Oltre a requisiti di tipo qualitativo, la legge prevede un requisito quantitativo, applicandosi (§ 1.2) ai soli *social network* con più di due milioni di utenti registrati in Germania.

Gli obblighi che la legge prevede in capo dei gestori dei *social network* sono di due tipi: da un lato viene introdotto un dovere di rendicontazione dei reclami ricevuti per la pubblicazione di contenuti illeciti (§. 2); dall'altro è previsto un dovere di gestione di suddetti reclami (§ 3), tale da garantire che sia rimosso o bloccato l'accesso a un contenuto manifestamente illecito entro ventiquattrore ore dalla ricezione della segnalazione, salvo che il *social network* abbia concordato con l'autorità giudiziaria competente un periodo più lungo per la cancellazione o il blocco dei contenuti manifestamente illeciti (§ 3.2.2), ovvero la rimozione o il blocco senza indugio di tutti i contenuti illeciti, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione (§ 3.2.3) [86].

Come anticipato, le sanzioni previste per la violazione di tali doveri sono estremamente severe: per il gestore che, in violazione del § 3, comma 4, secondo periodo, non corregge una carenza organizzativa o non la elimina tempestivamente, può essere inflitta un'ammenda fino a cinquecentomila euro; nel caso di violazione del dovere di predisporre il rapporto di cui § 2, comma 1, ovvero di sua redazione in maniera non corretta, incompleta o tardiva, così come nel caso di violazione del

---

[85] V. per tutti: G. NOLTE, *Hate-Speech, Fake-News, das"Netzwerkdurchsetzungs gesetz" und Vielfaltsicherung durch Suchmaschinen*, *Zeitschrift für urheber– und medienrecht*, 7-2017, 552, 554.

[86] Secondo la legge, il termine di sette giorni può essere superato se: a) la decisione sull'illiceità del contenuto dipende dalla falsità di una dichiarazione o dipende chiaramente dalle circostanze di fatto; in tali casi, il gestore del *social network* può dare all'utente l'opportunità di replicare alla segnalazione prima che venga adottata una decisione; b) il *social network* rimette la decisione sull'illiceità a un organo di autoregolamentazione riconosciuto ai sensi dei commi 6 e 8 entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, accettando di conformarsi alla decisione di tale organo.

dovere di rimozione dei contenuti illeciti di cui al § 3 commi 1 e 4, è prevista un'ammenda fino a cinque milioni di euro.

Da ultimo, è prevista una forma di extraterritorialità della giurisdizione tedesca, essendo le sanzioni previste al *Netz DG* applicabili anche a fatti non commessi nella *RFT*.

Anche in questo caso, le critiche non si sono limitate a valutazioni di opportunità politica, ma hanno riguardato aspetti di costituzionalità sul piano interno e su quello europeo, sia con riferimento al *topos* della libertà di manifestazione del pensiero sia con riferimento ai limiti che la Direttiva sull'*E-commerce* impone agli Stati membri.

Sul versante interno, si è osservato come il primo comma dell'art. 5 del *Grundgesetz* sancisce per ognuno "*il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimenti da fonti accessibili a tutti*", oltre a garantire "*la libertà di stampa e la libertà d'informazione mediante la radio e il cinema*" e a prevedere il divieto di censura.

Come è tipico della tradizione costituzionalistica continentale, è la stessa Legge Fondamentale a prevedere alcuni limiti all'esercizio di tali libertà, che il secondo comma dell'art. 5 individua "*nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al rispetto dell'onore della persona*".

Il problema, in questo caso, come in altri che stiamo per esaminare, consiste nello stabilire con certezza quale opinione sia possibile esprimere liberamente e quale, invece, possa essere limitata in ragione del contrasto con norme imperative di legge.

Nel caso del *NetzDG*, non viene direttamente stabilita una censura per un pensiero altrui, ma si sanziona una condotta omissiva – o anche solo un ritardo ingiustificato – del gestore di una rete sociale, nei confronti del quale è stabilito il dovere di rimuovere contenuti illeciti.

Si è così osservato [87] come questo sistema induca gli intermediari ad adottare un criterio di valutazione di tipo prudenziale, rimuovendo qualsiasi contenuto dubbio; criterio di valutazione favorito anche dall'assenza della previsione di sanzioni per coloro che rimuovano indebitamente un contenuto lecito, in conformità allo spirito di una legge che non ha come scopo quello di evitare decisioni illegali, bensì quello di evitare la diffusione di contenuti illeciti [88].

---

[87] M. LIESCHING, *Die Durchsetzung von Verfassungs– und Europarecht gegen das NETZDG – Überblick über die wesentlichen Kritikpunkte*, in *MultiMedia und Recht*, 1-2018, 27.

[88] K.-H. LADEUR-T. GOSTOMZYK, *Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Entwurfs*

Alcuni dubbi sono stati sollevati anche con riferimento al requisito della *proporzionalità*, al quale fa riferimento il comma 2 dell'art. 5 del GG, interpretato dal *Bundesverfassungsgericht*, nel senso che le deroghe al principio della piena libertà di manifestazione del pensiero sono ammissibili solo nel caso in cui perseguano un obiettivo legittimo e siano adeguate, necessarie e, in senso stretto, proporzionate a tale scopo [89].

Da ultimo, la collocazione transnazionale dei diversi attori coinvolti dal meccanismo applicativo del *NetzDG* impone di valutare anche la coerenza delle disposizioni in esso contenuto rispetto alla Direttiva sul commercio elettronico [90], ove all'art. 3, § 2, si stabilisce che *"gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi di società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro"*, fatta salva (art. 3, § 4, lett. a, punto *i*) la possibilità di introdurre deroghe per ragioni di ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali: quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, ovvero (art. 3, § 4, lett. a, punto *ii*) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi.

8. *Leggi* anti-fake news *e* cyberspace law *nelle democrazie autoritarie e nelle Repubbliche Popolari asiatiche*

Al di fuori dei confini dell'Unione Europea sono numerosi gli ordinamenti nei quali sono state di recente introdotte legislazioni in materia di contrasto alla *misinformation*, frequentemente approvate in concomitanza di provvedimenti di più ampio respiro, volti a regolare le attività dei privati e delle imprese all'interno del *cyberspazio*.

---

eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, in *www.bitkom.org*, 2017,81.

[89] V. sul punto V. CLAUSSEN, *Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NETZDG) in Germany in the context of European legislation*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 3-2018, 122.

[90] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), il cui testo integrale, in lingua italiana, è disponibile in: *www.eur-lex.europa.eu*.

Nei paragrafi che seguono, esamineremo due modelli distinti di approccio al fenomeno, che trovano il loro denominatore comune in un utilizzo evidentemente funzionale dello strumento penale: formalmente introdotto per garantire il corretto esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e delle libertà politiche – ove anche solo nominalmente riconosciute – ma sostanzialmente utilizzato per aggiornare i mezzi censori tipici dei regimi autoritari.

Pur prendendo atto di questo elemento comune, abbiamo comunque ritenuto di trattare separatamente la disamina del modello russo rispetto a quelli adottati in Cina e in alcuni paesi del Sud-Est asiatico.

La Russia [91], – secondo quanto si è appreso dalle numerose indagini internazionali che hanno riguardato l'attività di strutture quali l'*Internet Research Agency* e altre *Troll factory* la cui attività è direttamente o indirettamente riconducibile ad agenzie governative – rappresenta un caso peculiare nel panorama mondiale; una sorta di Giano bifronte, che mentre esporta *fake news* in tutto il globo, ne punisce severamente la diffusione all'interno dei propri confini.

8.1. *La repressione – anche penale – delle* fake news *nella patria della* Internet Research Agency *e delle* Troll factory: *verso una* digital Iron Curtain

A seguito della pubblicazione del più volte richiamato *Mueller Report*, risulta dimostrato come il governo russo abbia interferito in vario modo con le elezioni presidenziali americane del 2016, non solo per mezzo della predisposizione massiva di campagne di *misinformation* attraverso gruppi e profili *fake*, ma anche attraverso attacchi *hacker* a seguito dei quali sono stati sottratti documenti riservati del *Democratic National Commitee*, poi diffusi mediante varie piattaforme *web*, tra le quali *WikiLeaks* [92].

---

[91] A differenza di altri sistemi autoritari, che pure si sono dotati di strumenti legislativi volti a rafforzare il potere esecutivo, anche attraverso la previsione di fattispecie incriminatrici idonee a limitare la possibilità di azione politica di movimenti antagonisti locali o stranieri, cui si accompagna l'adozione di strumenti tecnici in grado di provocare lo *spegnimento* della rete in determinate aree geografiche. Si pensi al recente caso iraniano, ove il Governo, per reprimere e contenere le proteste di piazza seguite alla decisione di aumentare del 5% il prezzo della benzina, ha letteralmente spento la rete Internet in tutto il territorio nazionale per oltre cinque giorni. v. D. PAUNESCU, *Why did Iran shut off the internet for the entire country?* in Vox, 21 novembre 2019.

[92] *The Mueller Report*. *The final Report of the Special Counsel into Donald Trump, Russia and collusion*, New York, 2019, 38.

Recentemente, le attività di agenzie russe nell'ambito della campagna elettorale per il *referendum* sulla *Brexit* e, più in generale, volte ad influenzare il sistema politico inglese, sono state oggetto di una indagine condotta dall'*Intelligence and Security Committee* (ISC) – l'organo parlamentare di controllo sui servizi segreti nel Regno Unito – i cui risultati non sono stati ancora resi noti [93].

In attesa di questi ulteriori risultati di indagine, non pare comunque dubitabile che all'interno del territorio della Federazione Russa, nel corso degli ultimi anni abbiano operato e stiano ancora operando entità dedite alla produzione e alla diffusione di campagne di disinformazione massiva, presso le quali agiscono numerosi *content creators*, il cui lavoro consiste nel creare e gestire quanti più *account* fasulli possibili, con lo scopo di influenzare il dibattito e incidere sulla formazione del consenso in altri paesi del mondo, in occasione di competizioni elettorali [94].

Ciononostante, nel mese di marzo del 2019, la Russia ha adottato due leggi *anti-fake news*, emendando la previgente legislazione in materia di accuratezza dell'informazione e prevedendo sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo per chiunque diffonda tali notizie [95].

Formalmente, in Russia la Legge sull'informazione [96] prevede la libertà di manifestazione del pensiero, a meno che essa non sia finalizzata alla propaganda della guerra, all'istigazione all'odio o all'inimicizia nazionale, razziale o religiosa, nonché di ogni altra informazione dalla cui diffusione derivi responsabilità penale o amministrativa.

---

[93] *Ministers questioned on the publication of the Intelligence and Security Committee's report into Russia*, in *www.parliament.uk*, 5 novembre 2019.

[94] Secondo il rapporto declassificato dello *United States Office of the Director of National Intelligence*, intitolato *"Background to "Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections"*, del 6 gennaio 2017, *"La macchina di propaganda russa, composta dal suo apparato mediatico nazionale, da strumenti rivolti a un pubblico globale – come RT e Sputnik – e da una rete di troll para-governativi, ha contribuito alla campagna di disinformazione, servendo da piattaforma per la messaggistica del Cremlino verso la Russia e l'audience internazionale"*. (Ivi, 3). Il testo integrale del rapporto è disponibile all'indirizzo: *www.dni.gov*.

[95] Si tratta, rispettivamente, della Legge federale No. 31-FZ del 18 marzo 18, 2019, che modifica l'art. 15-3 della Legge federale sull'informazione, l'informazione tecnologica e la protezione dell'informazione (disponibile all'indirizzo: *http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031*) e della Legge Federale No. 27-FZ del 18 marzo 2019, che modifica il Codice delle violazioni amministrative (disponibile in: *www.pravo.gov.ru*).

[96] Legge Federale No. 149-FZ sull'informazione, l'informazione tecnologica e la protezione dell'informazione, 27 luglio 2006 (disponibile in: *www.pravo.gov.ru*).

Tuttavia, il sistema di controllo sulla diffusione delle informazioni da parte del Governo è sempre stato molto penetrante, come dimostra il fatto che, se la notizia viene distribuita tramite un aggregatore di notizie, il proprietario dell'aggregatore – e solo le persone fisiche o giuridiche russe possono esserlo – è considerato responsabile della verifica della veridicità dei fatti di rilevanza sociali da essi pubblicati. In ogni caso, gli enti statali hanno il diritto di rivolgersi all'organo esecutivo federale che esercita funzioni di controllo e supervisione nel campo dei *mass media*, delle comunicazioni di massa, delle tecnologie dell'informazione (*Roskomnadzor*), per adottare le misure necessarie per fermare la distribuzione di tali informazioni, mentre, qualora avvenga una diffusione di notizie in violazione della legge, il Procuratore Generale della Federazione Russa o i suoi sostituti possono presentare una petizione al *Roskomnadzor*, con la richiesta di interromperne la distribuzione.

Con l'introduzione della legislazione *anti-fake news* del marzo 2019, i poteri di controllo sui media si sono fatti ancor più penetranti: sono state previste multe per la diffusione consapevole di notizie false, definite come "*informazioni false socialmente significative distribuite sotto forma di messaggi veritieri, tali da rappresentare una minaccia per la vita, la salute o la proprietà, ovvero tali da creare possibili violazioni di massa dell'ordine o della sicurezza pubblica, o che possano ostacolare i trasporti, il funzionamento delle infrastrutture, degli istituti di credito, delle linee di comunicazione, dell'industria e delle imprese energetiche*" [97].

Avendo novellato la legge previgente in materia di informazione, il meccanismo di segnalazione e rimozione di tali notizie è analogo a quello del quale abbiamo appena dato conto: il livello di affidabilità delle informazioni dovrà essere valutato dall'ufficio del Procuratore Generale, a cui compete la trasmissione al *Roskomnadzor* della richiesta di adottare misure per limitarne l'accesso.

Quanto alle sanzioni, la legislazione *anti-fake news* rinvia al Codice delle violazioni amministrative, ove si prevedono sanzioni pecuniarie che, nei casi più gravi – ossia quelli nei quali autori degli illeciti siano enti collettivi – possono arrivare ad un massimo di un milione e mezzo di rubli (poco più di ventunomila euro).

Come accaduto in Francia e in Germania, l'approvazione della disciplina di contrasto alla diffusione di notizie false mediante la rete, è

[97] Legge di modifica dell'art. 15-3 della Legge sull'informazione, § 1 (traduzione nostra).

avvenuta nonostante numerosi rilievi critici da parte delle istituzioni coinvolte – tra le quali il *Roskomnadzor* – preoccupate degli aspetti economici e organizzativi che la riforma avrebbe comportato, rispetto alla possibile compressione di diritti soggettivi non particolarmente radicati nella tradizione giuridica di quel paese [98].

Non può sfuggire, del resto, come l'opzione perseguita dal legislatore russo presenti forti similitudini con il modello tedesco, con il quale condivide il ricorso a sanzioni pecuniarie amministrative, differenziandosi tuttavia per l'applicazione delle stesse in via diretta all'autore della diffusione di *fake news*, anziché prevedere una responsabilità del gestore della piattaforma di *social network* attraverso la quale avviene la diffusione.

Purtuttavia, ad una disamina più attenta, le assonanze con i modelli repressivi dell'Unione Europea finiscono con l'essere scarsamente significative.

Ciò che rende il modello russo assai più simile a quelli adottati nelle democrazie autoritarie o nei regimi autoritari *tout court* del quadrante asiatico, rispetto a quelli di ordinamenti estremamente attenti a operare un corretto bilanciamento tra i diversi diritti fondamentali che entrano in gioco quando si affronta il problema della *misinformation*, è il contesto nel quale questa legislazione – apparentemente coerente con il principio di proporzionalità – viene a essere calata.

La Russia, infatti, è da tempo considerata *not free* dai report redatti dalla ONG *Freedom House*, riportando un punteggio di 5/40 in materia di rispetto dei diritti politici e di 3/16 quanto alla tutela della libertà di espressione [99].

D'altra parte, non sono state infrequenti nel corso degli ultimi anni

---

[98] Una preoccupazione che è stata invece manifestata da alcune ONG, tra le quali *Free Speech Association*, *St. Petersburg PEN* e *PEN Moscow*, che hanno rilevato come attraverso le leggi in materia di *fake news* il Governo abbia introdotto strumenti di controllo sulla libertà di espressione mediante la rete Internet. v. Russia: *New laws threaten freedom of expression and media freedom*, in *www.peninternational.org*, 1° aprile 2019.

[99] Nel capitolo dedicato alla Federazione Russa del *Freedom Report 2019*, si legge: "*Sebbene la Costituzione preveda la libertà di parola, alcune leggi dal contenuto assai vago in materia di repressione di attività estremiste concedono alle autorità grande discrezione nel reprimere qualsiasi discorso, organizzazione o attività che manca di supporto ufficiale. Il governo controlla, direttamente o attraverso società statali e o di proprietà di persone di fiducia, tutte le reti televisive nazionali e molte emittenti radiofoniche e di stampa, nonché la maggior parte del mercato pubblicitario*" (traduzione nostra). *Freedom in the world 2019*.

le sparizioni sospette od omicidi di giornalisti indipendenti, avvenute anche dopo il clamore suscitato nella comunità internazionale dall'uccisione della giornalista d'inchiesta Anna Politkovskaja, da tempo impegnata in indagini fortemente critiche in contrasto con le verità ufficiali diffuse dal Governo Putin [100].

L'atteggiamento fortemente repressivo rispetto alle possibilità di espansione delle libertà civili attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali è dimostrato, da ultimo, da una recente e assai discussa legge denominata dai *media* occidentali *"sovereign Internet law"*, con la quale il Governo, in caso di emergenza, può scollegare il collegamento con la rete, impedendo l'accesso a siti Internet collocati al di fuori della Russia.

Una legge, formalmente introdotta allo scopo di limitare i possibili effetti di un eventuale *cyberattacco*, attraverso la quale viene messo in campo uno straordinario strumento di censura, affidato alla assoluta discrezionalità di chi detiene il potere esecutivo [101].

8.2. *Il "bavaglio asiatico"*: fake news *e* cyberspace law *in Cina, Singapore e Vietnam*

Il profondo legame che intercorre tra legislazione in materia di *misinformation* e *fake news* e sistema democratico emerge con ulteriore nitore se si prendono in considerazione le leggi e le proposte di legge riguardanti di *misinformation* e *fake news* presentate o introdotte in Cina e in alcuni paesi del Sud Est Asiatico, direttamente o indirettamente rientranti nella sfera geo-politica di interesse cinese.

L'ordinamento penale cinese – notoriamente tra i più severi al mondo – a partire dal 2015, dopo che già nei primi anni Duemila si erano verificati alcuni casi eclatanti di diffusione di notizie false [102] – qualificabili

---

[100] A. POLITKOVSKAJA, *Proibito parlare*, Milano, 2007; ID. *La Russia di Putin*, Milano, 2015.

[101] La legge, che secondo alcuni ha introdotto una *digital iron curtain*, è stata giustificata con il bisogno di difendere la Russia da eventuali *cyberattacchi*. v. E. SCHULZE, *Russia just brought in a law to try to disconnect its internet from the rest of the world*, in *www.cnbc.com*, 1° novembre 2019.

[102] Ad esempio, nel 2008, la diffusione di voci false sul rinvenimento di vermi nei mandarini coltivati nella regione del Sichuan danneggiarono gravemente i coltivatori della zona; così come nel 2011, dopo l'incidente nucleare di Fukushima, sul *social network QQ* vennero diffuse voci sul potere del sale di proteggere dalle radiazioni, che innescarono una vera e propria *caccia* al minerale da parte

come veri e propri antesignani delle moderne *fake news* – ha previsto al secondo comma dell'art. 291 del codice penale una fattispecie incriminatrice che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque produca false informazioni riferite a situazioni di pericolo, epidemie o catastrofi, ovvero diffonda intenzionalmente tali notizie, sapendo che sono fasulle, in modo tale da arrecare un serio pericolo per l'ordine pubblico; qualora tali condotte provochino gravi conseguenze, la pena è la reclusione da tre a sette anni.

La norma – che secondo i criteri di classificazione occidentale deve essere considerata come un reato di pericolo presunto, posto a tutela dell'ordine pubblico *sub forma* della tranquillità pubblica, da garantirsi nei confronti di coloro che intendano suscitare il panico nella popolazione diffondendo notizie false su eventi idonei ad esporre a pericolo la collettività – ci pare caratterizzata da un tipo legale estremamente esteso – difficile attribuire connotato di precisione alla nozione di *dangerous situation*, alla quale essa fa riferimento – ma non tale da poter ricomprendere *fake news* di contenuto diffamatorio o addirittura prive di effetti lesive, le quali sarebbero comunque inidonee a turbare l'ordine pubblico. Ragion per cui in Cina, secondo quanto si legge nel Report "*Initiatives to Counter Fake News*" compilato dalla *Law Library of Congress*, nonostante la rigida regolamentazione dei *media* e di Internet, le *fake news* – che i *media* locali definiscono *online rumors* – sono comunque assai diffuse [103]; come dimostrato, tra l'altro, dalla decisione del governo cinese di diffondere, a partire dal mese di agosto del 2018 [104], tramite una propria piattaforma – denominata *Piyao*, parola che in mandarino significa "*confutazione di voci*" [105] – notizie *reali*, in quanto provenienti da *media* statali o comunque da giornali locali controllati dal Partito Comunista o da agenzie governative.

Si consideri, infine, che secondo la legge sulla *cybersecurity* adottata dalla Repubblica Popolare Cinese nel 2016, non solo sono vietate

---

di grandi masse di cittadini cinese. V. M. REPNIKOVA, *China's Lessons for Fighting Fake News*, in *www.foreignpolicy.com*, 6 settembre 2018.

[103] Secondo un rapporto diramato dalla piattaforma *Wechat*, nel 2019 sarebbero state diffuse al suo interno oltre ottantaquattromila *fake news*, lette da duecentonovantaquattro milioni di utenti. v. *2018 Report on Managing Online Rumors Published, 774 Institutions Refuted Rumors on Wechat*, in *www.people.cn*, 18 gennaio 2019.

[104] V. *China launches platform to stamp out 'online rumors'*, in *www.reuters.com*, 29 agosto 2018.

[105] *www.piyao.org.cn.*

numerose attività *online*, tra cui la produzione o diffusione di notizie false tali da disturbare l'ordine economico e sociale, ma viene altresì previsto, per i gestori di siti che forniscono servizi di pubblicazione e diffusione di notizie o di messaggistica istantanea, l'obbligo di registrare i propri utenti con nomi reali, nonché di fornire tali dati al Governo qualora ne venga fatta richiesta, con la previsione, in caso di omesso adempimento, di sanzioni amministrative che possono arrivare a settantacinquemila dollari [106].

L'insieme di queste disposizioni delineano un quadro complessivo coerente con la natura autoritaria del sistema cinese, nel quale alla scarsa tassatività dei precetti si accompagna un'ampia discrezionalità nella loro applicazione da parte delle agenzie di pubblica sicurezza e del sistema giudiziario, che ritroviamo in numerosi altri sistemi dell'area asiatica.

In Malesia, dove nell'aprile dello scorso anno era stato approvato l'*Anti-fake news act 2018* [107], si prevedeva, per chi pubblicasse o condividesse *fake news*, una pena fino a sei anni di reclusione e una multa di cinquecentomila *ringgit* [108].

La legge – estremamente controversa – è stata definitivamente abrogata nel mese di ottobre del 2019 [109], a seguito della sconfitta alle elezioni politiche [110] della maggioranza che ne aveva sostenuto l'introduzione e dopo che il combinato disposto della severità della risposta sanzionatoria e della assoluta carenza di tassatività e precisione della fattispecie incriminatrice – tale da comprimere ogni forma di dissenso nei confronti del Governo e delle altre autorità statali [111] –

---

[106] *PRC Cybersecurity Law* (approvata il 7 novembre 2016 e in vigore dal 1° giugno 2017), in*: www.npc.gov.cn*.

[107] Il testo integrale è consultabile in: *www.federalgazette.agc.gov*.

[108] Che equivalgono all'incirca a centoquindicimila euro.

[109] v. *Malaysia parliament scraps law criminalising fake news*, in *www.aljazeera.com*, 10 ottobre 2019.

[110] Si veda sul punto l'articolo di M. MONTI, *Cronaca dell'emanazione e dell'abrogazione dell'Anti-Fake News Act malaysiano*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 3-2018, 435 ss.

[111] L'estensione del portato applicativo della norma è dimostrato dal primo caso documentato di applicazione dell'*Anti-fake news Act 2018*, che ha riguardato un cittadino danese, Salah Salem Saleh Sulaiman, incriminato per avere diffuso notizie false attraverso la pubblicazione di un video sulla piattaforma *YouTube*, nel quale accusava la polizia malese di aver impiegato oltre cinquanta minuti ad intervenire dopo che era stato segnalato un conflitto a fuoco nel quale era rimasto ucciso un docente palestinese. La polizia sostenne di essere intervenuta dopo soli otto minuti e Sulaiman fu condannato alla pena di diecimila ringgit di multa (cir-

aveva determinato una forte opposizione da parte delle organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti umani, che hanno rilevato come attraverso questa legge si sarebbe realizzata una sorta di censura di Stato [112].

Gli intenti censori della norma risultavano del tutto evidenti dalla definizione di *fake news* in essa contenuta, che comprendeva *"notizie, informazioni, dati e resoconti, che sono o sono totalmente o parzialmente falsi, sotto forma di contenuti, immagini o registrazioni audio o in qualsiasi altra forma in grado di insinuare parole o idee"* [113]; tanto è vero che la definizione di *bavaglio malese*, elaborata in dottrina, sembrava cogliere nel segno [114].

Da tempo, del resto, la Malesia viene considerata tra i Paesi nei quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa sono meno garantiti (il *World Press Freedom Index* l'ha collocata, nel 2019, alla posizione 123/180 [115], mentre i compilatori del *Freedom House Freedom of the Press report* le hanno attribuito il giudizio di *not free* nel 2017 [116]) e ciò non solo a causa della recente legge *Anti-fake news*, bensì in ragione del già severo arsenale normativo che, a partire dal *Sedition Act* del 1948, passando per l'*Official Secrets Act* del 1972, infine per il *Communications and Multimedia Act* del 1998, delinea un contesto estremamente problematico sia per l'esercizio della professione giornalistica, sia per quel pluralismo nella circolazione delle idee che è alla base di qualsiasi sistema effettivamente democratico.

Altrettanto radicale è stato l'approccio adottato dalla Repubblica Socialista del Vietnam, che nel giugno del 2018 ha approvato una leg-

---

ca duemilacinquecento euro), convertiti in un mese di reclusione in ragione della sua impossibilità di provvedere al pagamento. v. *Danish national first to be convicted under Malaysia's fake news law*, in *www.reuters.com*, 28 luglio 2018.

[112] *Malaysia accused of muzzling critics with jail term for fake news*, in *www.the guardian.com*, 26 marzo 2018.

[113] La traduzione è nostra. Questo il testo originale della norma, contenuta all'art. 2, comma 1 dell'*Anti-fake news act 2018*: *"any news, information, data and reports which are wholly or partly false, whether in the form of features, visuals or audio recordings or in any other form capable of suggesting words or ideas"*.

[114] A. MAZZIOTTI DI CELSO, *Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 3-2018, 90 ss.

[115] Nel 2018, anno di approvazione della legge di cui stiamo discutendo, la Malesia era però collocata alla posizione 145/180.

[116] *Freedom of the Press 2017: Malaysia, Freedom House*, in *www.freedomhouse.org*.

ge [117] – entrata in vigore il 1° gennaio del 2019 – in materia di *Cybersecurity*, che introduce una serie di limitazioni e obblighi in capo agli *internet service providers*, ai quali viene imposto di rendere noti al Governo i dati degli utilizzatori, permettendo così l'identificazione di chi abbia pubblicato determinati contenuti.

Nonostante non si tratti specificamente di una legge in materia di *fake news*, numerosi sono i riferimenti normativi al fenomeno che stiamo esaminando.

In primo luogo, all'art. 8 della legge, ove vengono elencate le condotte per le quali è proibito l'utilizzo del *cyberspazio*, sono indicate: la distorsione della storia (*distorting history*); la negazione dei risultati ottenuti dalla Rivoluzione (*denying revolutionary achievements*); la distruzione del blocco di solidarietà nazionale (*destroying the national solidarity block*); l'offesa alla religione, la discriminazione di genere e il compimento di atti razzisti; la diffusione di false informazioni che causino disordini tra la cittadinanza, danni alle attività socio-economiche, ostacolo all'operatività delle agenzie dello Stato o a persone che gestiscano beni pubblici, ovvero che ledano i diritti e gli interessi legittimi di altri enti, organizzazioni o individui [118].

Ancor più analitica l'elencazione delle condotte vietate dall'art. 16, rubricato "*Prevention of and dealing with information in cyberspace with contents being propaganda against the Socialist Republic of Vietnam; information contents which incite riots, disrupt security or cause public disorder; which cause embarrassment or are slanderous; or which violate economic management order*".

In questo secondo caso siamo di fronte a una crasi tra paradigmi di tutela tipici dei regimi autoritari del Novecento [119] e tutela della libertà di mercato [120], in ossequio al paradigma della *Socialist market*

---

[117] Il cui testo integrale è disponibile in *www.economica.vn*.

[118] La traduzione è nostra, questo il testo originale: "*Providing false information, causing confusion amongst the Citizens, causing harm to socio– economic activities, causing difficulties for the operation of State agencies or of people performing public duties, or infringing the lawful rights and interests of other agencies, organizations and individuals*".

[119] È sanzionata la condotta di *Distortion or defamation of the people's administrative authorities*, ovvero *Insulting the [Vietnamese] people, the national flag, national emblem, national anthem, great men, leaders, famous people or national heroes*, così come è fatto divieto di utilizzare il *cyberspazio Calling for, mobilizing, inciting, threatening, or embroiling a mass/crowd of people to disrupt or oppose people [officials] conducting their official duties, or obstructing the activities of agencies or organizations causing instability to security and order.*

[120] Tra le condotte vietate rientrano anche "*Invented or untruthful information*

economy (SME)[121] adottato in Cina a partire dai primi anni Novanta del Novecento e ormai esteso a molti dei paesi che rientrano nella sua sfera di influenza.

La preoccupazione di estendere le leggi vigenti nel mondo degli atomi al mondo dei *bit* non è però una prerogativa dei paesi che risentono dell'influenza dell'economia cinese.

Nel maggio 2019, anche Singapore, ex colonia britannica, nella quale la convinta adesione al sistema capitalistico si accompagna ad un regime politico ascrivibile alla democrazia autoritaria[122], ha approvato una legge che criminalizza la diffusione di informazioni false *online*.

La legge, entrata in vigore il 2 ottobre dello stesso anno, ha introdotto una delle legislazioni in materia di informazione più severe al mondo, sia in relazione all'ampiezza delle condotte punite, sia quanto a trattamento sanzionatorio.

Secondo l'art. 7 del *Protection from online falsehoods and manipulation act 2019*, viene punito chiunque, in qualsiasi parte del mondo si trovi, diffonda notizie oggettivamente false (*false statements of fact*) riguardanti Singapore, tali da pregiudicare la sicurezza del paese o di una sua regione, la salute o la sicurezza pubblica, la pubblica tranquillità o le finanze pubbliche, ovvero tali da pregiudicare le amichevoli relazioni tra Singapore e altre nazioni, oppure influenzare i risultati di una elezione presidenziale o parlamentare, incitare sentimenti di inimicizia o odio tra gruppi di persone, ovvero tali da diminuire la fiducia dei cittadini nell'attività di qualsiasi organo o potere dello Stato (*any duty or function of, or in the exercise of any power by, the Government, an Organ of State, a statutory board, or a part of the Government, an Organ of State or a statutory board*).

Le pene, elencate all'art. 7, § 2, sono sia di natura pecuniaria, sia

---

about products, goods, money, bonds, bills, cheques and other valuable papers"; "*Invented or untruthful information in the sectors of finance, banking, e-commerce, e-payment, currency trading, capital mobilization, multi-level trading and securities*". Si tratta, come evidente, di condotte che non offendono interessi dello Stato – come sarebbe stato logico attendersi nel contesto di uno Stato che ancora si richiama, sempre più in maniera esclusivamente formale, ai principi del socialismo reale – bensì interessi economici dei privati, ritenuti prevalenti rispetto alla libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero.

[121] V. X. DING, *The Socialist Market Economy: China and the World* Science & Society, vol. 73, No. 2, *China: Socialism, Capitalism, Market: Why Not? Where Next?*, Apr., 2009, 235 ss.

[122] Per un approfondimento, si veda lo studio di P. KHANNA, *La rinascita delle città-stato*, Roma, 2017, 36 ss.

privative della libertà personale e possono arrivare, nel caso di fatti commessi da persone fisiche, a dieci anni di reclusione e, per le persone giuridiche, a un milione di dollari di multa.

La severità della legislazione singaporiana risulta di tutta evidenza anche esaminando le disposizioni (artt. 10, 11, 12) di *law enforcement*, ove viene attribuito al Governo il potere di rivolgere ai gestori di *social network* una *correction direction* (richiesta di rettifica) o una *stop communication direction* (richiesta di interruzione delle comunicazioni) rispettivamente volte a correggere una notizia che si assume falsa, ovvero a rimuoverla senza ritardo "*anche se il destinatario non ha motivo di ritenere che tale notizia sia falsa*".

Sarà quindi il Governo – ma il potere di agire è attribuito anche ad un singolo ministro – a decidere quali notizie – ontologicamente *vere* – potranno essere conosciute dai cittadini (elettori) singaporiani e quali notizie – da considerarsi senza possibilità di appello *fake news* – non dovranno essere diffuse [123].

Una forma estrema di tutela della *verità* di Stato, favorita dalla possibilità di intervenire rapidamente e sistematicamente sui canali informativi digitali, fino a pochi anni fa difficilmente immaginabile anche dal più fantasioso autore di romanzi distopici.

9. *Quadro di sintesi dei principali modelli di prevenzione e repressione delle* fake news

Il breve *excursus* che abbiamo compiuto nelle più recenti legislazioni in materia di *fake news*, anche se sarebbe forse più corretto parlare, con riferimento al quadro europeo, di leggi in materia di *misinformation*, mentre con riferimento alla Russia e ai paesi asiatici, di leggi finalizzate a limitare la libertà di manifestazione del pensiero e ad aggiornare l'apparato censorio dei sistemi autoritari ai *new media*, ci consegna alcuni utili spunti di riflessione.

---

[123] La legge sta sortendo i primi effetti: il 30 novembre 2019, *Facebook* ha annunciato di avere aggiunto, in ossequio a quanto previsto nel *Protection from online falsehoods and manipulation act 2019*, nella sua versione di Singapore, un'indicazione in calce a un post del 23 novembre di Alex Tan, autore dello *State Times Review*, un *blog* spesso critico nei confronti del governo. Recita il testo dell'indicazione: "*Facebook is legally required to tell you that the Singapore government says this post has false information*". v. M. BUTCHER, *Facebook bowed to a Singapore government order to brand a news post as false*, in *www.techcrunch.com*, 30 novembre 2019.

Prima di riepilogarli, è però utile una – ulteriore – premessa.

Pur prendendo atto di una tendenza sempre più diffusa a legiferare su questo *nuovo* oggetto, tipico dell'universo digitale, spesso attraverso norme di sistema volte a regolamentare lo stesso *cyberspazio*, è ancora maggioritaria, soprattutto nel c.d. mondo occidentale, la scelta contraria.

In particolare, i paesi di tradizione anglosassone – su tutti gli Stati Uniti e il Regno Unito – ove pure, a seguito delle elezioni presidenziali del 2016 e del *referendum* sulla *Brexit* si è aperto un dibattito su come garantire l'affidabilità delle notizie che vengono diffuse attraverso Internet, sono particolarmente restii a introdurre forme di limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero.

È una preoccupazione che, alla luce di quanto rilevato sinora, pare senza dubbio giustificata.

Anche senza voler rimarcare la funzione censoria che strumenti penali o para-penali svolgono all'interno di sistemi autoritari – un aspetto, a nostro avviso, tutto sommato scarsamente originale, che finisce con il coincidere con la riproposizione in ambito digitale di stilemi tipici dei regimi autoritari e totalitari del Novecento –, la disamina del panorama legislativo europeo lascia aperti numerosi interrogativi.

Tanto nella legislazione francese, quanto in quella tedesca, non è difficile leggere l'intento di legislatori ancorati a sistemi assiologici che discendono da tradizioni illuministiche e fortemente impegnati, nella difesa dei valori dell'europeismo, ad erigere una barriera contro l'affermazione di forze *populiste* ed euroscettiche.

Come avremo modo di esaminare dettagliatamente in sede di conclusioni, il rischio legato a questo tipo di *ratio legis* è duplice: da un lato si finisce con il ricadere in pieno nel già richiamato paradosso di Böckenförde (v. *supra*, § 4), finendo col comprimere proprio quei diritti fondamentali che si vorrebbero garantire e, in particolare, la libertà di esprimere un pensiero dissenziente rispetto a quello maggioritario.

Dall'altro lato, si rischia di confondere potere legislativo e potere politico, attribuendo al primo funzioni di ingegneria sociale che si vorrebbe incidessero sull'esercizio della sovranità popolare, con l'ulteriore – e non secondario – rischio di ricadere in una pericolosa ipotesi di eterogenesi dei fini, che si può verificare ogniqualvolta una legge, immaginata per reprimere idee ritenute *pericolose* per la salvaguardia della democrazia, venga raccolta come eredità da maggioranze meno sensibili alla tutela dei diritti civili e politici.

CAPITOLO III

IL DIRITTO PENALE ITALIANO ALLA PROVA DELLE *FAKE NEWS* TRA LIMITI DELLO *JUS CONDITUM* E PROPOSTE *DE JURE CONDENDO*

Sommario: 1. Diritto penale e *fake news* tra disciplina costituzionale interna e fonti convenzionali. – 2. Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero diritto di mentire nell'art. 21 della Costituzione. – 3. La libertà di stampa e la libertà della stampa nella tradizione giuridica italiana. – 4. Diritto di informare, diritto all'informazione e diritto di essere informati. – 5. I limiti scriminanti dell'art. 51 c.p. tra antichi e nuovi paradigmi tecnologici. – 5.1. Diritto di cronaca, diritto di critica e problema della rilevanza del putativo nell'epoca della post-verità. – 5.2 – Il progressivo tramonto del diritto di satira, dalle finte prime pagine del *Male* ai *meme*. – 5.3. Il problema delle scriminanti putative nell'epoca della post-verità. – 6. La diffamazione a mezzo stampa tra antichi e nuovi paradigmi di tutela. – 6.1. Il cantiere aperto della diffamazione a mezzo *Facebook* o tramite altro *social network*. – 7. Il vertice del giornale nel prisma del diritto penale: dal Gerente al Direttore di quotidiano *on line*. – 7.1. La responsabilità penale del Direttore per fatto proprio colposo nel "nuovo" art. 57 c.p. – 7.2. La *vexata quaestio* della responsabilità penale del Direttore di giornale *on line*. – 8. Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. – 9. La fattispecie di procurato allarme presso l'Autorità. – 10. Il problematico settore dei reati elettorali. – 10.1. La disciplina del silenzio elettorale: i *social network* come spazio (virtuale) vuoto dal diritto. – 11. Sostituzione di persona e anonimato nel cyberspazio. – 12. *Fake news, misinformation* e anonimato *on line* nella politica criminale italiana all'epoca del populismo penale. – 12.1. Il d.d.l. Gambaro: la criminalizzazione come *prima ratio* dell'intervento statale contro la diffusione di *fake news*. – 12.2. Il d.d.l. Zanda-Filippin: il modello sanzionatorio amministrativo tedesco come argine alla *disinformation*. – 12.3. Il d.d.l. De Girolamo e altri: verso la soppressione del diritto all'anonimato *on line*. – 12.4. Le più recenti proposte di legge in materia di *misinformation* e *fake news*.

1. *Diritto penale e* fake news *tra disciplina costituzionale interna e fonti convenzionali*

L'analisi che abbiamo svolto fino a questo momento ci consegna alcuni elementi dai quali sviluppare l'esame del quadro legislativo inter-

no: a) il *free market of ideas* non è in grado di regolarsi da solo: tanto le azioni intraprese dai singoli gestori di piattaforme *social*, quanto l'attività di singoli o gruppi di *debunker* sono del tutto inidonee a limitare la diffusione di notizie false tramite la rete; b) in tutte le democrazie liberali si sta diffondendo la consapevolezza della necessità di un intervento pubblico volto ad introdurre strumenti legislativi idonei a evitare che campagne di manipolazione digitale del consenso incidano sul corretto funzionamento delle istituzioni democratiche, alterando l'espressione della volontà popolare, quindi della rappresentanza, che costituisce il perno delle democrazie rappresentative; c) le modalità di intervento sono profondamente diverse a seconda della tradizione storica e della forma di governo dei singoli Paesi; c. 1.) Nel quadrante occidentale non vi è uniformità di visione: nei Paesi dell'area anglosassone, nei quali il *freedom of speech* conosce la propria massima estensione, si discute sull'opportunità di introdurre una legislazione *ad hoc*, mentre nell'Europa continentale – dove Francia e Germania sono già intervenute, sia pure in forma diversa, per regolamentare comportamenti ingannevoli o comunque lesivi di interessi fondamentali, posti in essere tramite la rete – preso atto della necessità di tale intervento, ci si interroga piuttosto su quale sia il giusto punto di equilibrio tra tutela delle libertà politiche del cittadino e libertà di manifestazione del pensiero; c. 2.) In Asia, ma più in generale nei sistemi caratterizzati dal ridotto riconoscimento delle libertà politiche dei cittadini e nei quali la libertà di stampa non è mai stata riconosciuta, si afferma invece una scelta più radicale e la criminalizzazione delle condotte di produzione e diffusione di *fake news* coincide con il rafforzamento della censura nei confronti di qualsiasi forma di dissenso rispetto alla *verità di Stato*, anche mediante l'introduzione di *Cyber-laws* che consentono ai detentori del potere esecutivo di controllare non solo i contenuti che vengono diffusi tramite la rete, ma la rete stessa, quale infrastruttura fisica.

Di questo contesto deve tenere conto il giurista domestico nel valutare il duplice profilo della idoneità del diritto penale vigente ad arginare la diffusione di *fake news* e della legittimità sul piano costituzionale di *nuove incriminazioni* volte a reprimere le forme più gravi di disinformazione massiva attraverso la rete [1].

Nel farlo, in ossequio al modello *reticolare* [2] che caratterizza l'attuale

---

[1] Lo osserva, tra gli altri, F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech'*: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, in *Arch. pen.*, 2018, 1, 2.

[2] V. sul punto V. MANES, *Il giudice nel labirinto*, Roma, 2013; V. MANES-V. NAPOLEONI, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019, 9 ss.

sistema delle fonti in materia penale, muoveremo necessariamente dalla dialettica tra disciplina costituzionale interna ed europea.

2. *Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e diritto di mentire nell'art. 21 della Costituzione*

Il corretto bilanciamento tra diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, per come sancito sul piano interno dall'articolo 21 della Costituzione [3], da interpretare anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 10 della CEDU (v. *supra*, Cap. II, § 2) e altri diritti fondamentali della persona – su tutti, l'onore – costituisce uno dei nodi essenziali del rapporto tra diritto penale e *fake news* [4].

Una volta preso atto che il problema della manipolazione informativa nel mondo digitale riveste una dimensione essenzialmente *politica*, non può sfuggire come questo determini la necessità di un attento bilanciamento con quei diritti riconosciuti proprio al fine di consentire la piena realizzazione delle libertà democratiche [5], nell'ambito dei quali il diritto di esprimere liberamente e pubblicamente le proprie idee riveste una funzione centrale, di *"pietra angolare dell'ordine democratico"* [6].

Sin dalla sua genesi – che deve essere fatta risalire all'Inghilterra del XVII Secolo, quando i membri del Parlamento ottennero che il *Bill of*

---

[3] In ordine al quale, senza pretesa di completezza, si vedano gli scritti di S. FOIS, *Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; P. BARILE, *Le libertà nella Costituzione*, Padova, 1966, 181 ss.; A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Napoli, 1969; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, VIII ed., vol. II, Padova, 1969. Più di recente: C. CARUSO, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, 2014.

[4] V. E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 1-2019, 3.

[5] Sulla concezione politica della libertà di manifestazione del pensiero, S. FOIS, *Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 15 ss. La natura politica di tale diritto emerge con chiarezza esaminando il dato comparato: pur trattandosi di diritto riconosciuto da tutti gli ordinamenti democratici, ciascuno di essi lo ha modulato in maniera differente, secondo proprie tradizioni nazionali.

[6] Corte Cost., 17 aprile 1969, n. 84. Sul ruolo che il principio in esame assume rispetto al principio democratico, limitatamente all'ordinamento italiano, si vedano, senza pretesa di completezza, A. BALDASSARRE, *Libertà di stampa e diritto di informazione nelle democrazie contemporanee*, in *Pol. dir.*, 1986, 584; M. LUCIANI, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Pol. dir.*, 1989, 606.

Rights riconoscesse loro il diritto di parola durante le sedute dell'assemblea – la libertà di manifestare il proprio pensiero nasce come rivendicazione contro le autorità che ne reprimono l'esercizio, mostrando con ciò la propria dimensione di *libertà negativa*, volta a riconoscere e a garantire legittimità a qualsiasi espressione di dissenso [7], confliggente con il pensiero dominante in un determinato momento o contesto storico in ambito religioso, politico, scientifico e culturale.

Nel nostro ordinamento, dopo la lunga fase di tutela *debole* tanto della libertà di manifestazione del pensiero, quanto della libertà di stampa (v. *infra*, § 3) che caratterizzò l'epoca statutaria [8], l'entrata in vigore della Costituzione ha determinato una profonda innovazione sul terreno delle garanzie, riconoscendo il diritto di esprimersi liberamente ("*manifestare liberamente il proprio pensiero*") e di farlo attraverso ogni mezzo idoneo a veicolarne il messaggio al massimo numero di persone ("*con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*") [9].

La Costituzione del 1948, che individua come *fattore ordinante* del rinnovato sistema costituzionale repubblicano i principi fondamentali che ne marcano l'identità e che racchiudono in sé le informazioni genetiche attorno alle quali esso si modella [10], ha comportato il superamento della tradizionale concezione del diritto di espressione del pensiero come *libertà negativa*, riconoscendo l'aspetto *individualistico* della libertà di pensiero, che rientra tra quei diritti inviolabili riconosciuti all'uomo – e alle formazioni sociali – in forza dell'art. 2 Cost., che la Repubblica si limita a riconoscere e che ha il dovere di garantire nei confronti di chiunque [11].

---

[7] Sono infatti le opinioni minoritarie, o comunque confliggenti con quelle già riconosciute come legittime ad avere necessità di tutela. Lo ha efficacemente osservato V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004, 9.

[8] Lo Statuto riconosceva, all'art. 28, la sola libertà di stampa, prevedendo una tutela esclusivamente indiretta della libertà di manifestare il proprio pensiero, quale forma di esercizio della libertà di riunione (art. 32), e che peraltro veniva riconosciuta esclusivamente con riferimento a riunioni private, in conformità all'idea di Stato garante solamente di quelle manifestazioni che, in ragione del mezzo utilizzato, avessero con altri fini anche quello politico. A. PACE-M. MANETTI, *Commento all'art. 21 della Costituzione. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione* (fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso), Bologna-Roma, 2006, 31.

[9] P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero* (voce), in *Enc. Dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, 427.

[10] Così A. BARBERA, *Costituzione della Repubblica italiana* (voce), in *Enc. Dir.*, Annali, vol. VIII, Milano, 2015, 268.

[11] Per un approfondimento del quale si rimanda a A. BARBERA, *Commento*

Pertanto, né il legislatore ordinario, né tantomeno la pubblica amministrazione o i privati, possono introdurre limiti all'esercizio di tale diritto; eccezion fatta per il *limite espresso* del *buon costume*, richiamato dall'u.c. dell'art. 21 Cost., e per i *limiti impliciti* derivanti dall'individuazione di altri interessi costituzionalmente riconosciuti, tra i quali, ad esempio, l'onore e la reputazione – di talché è senza dubbio legittima la fattispecie di *diffamazione* di cui all'art. 595 c.p. (v. *infra*, § 6) – il regolare funzionamento della giustizia – tutelato, tra l'altro, dalla previsione del divieto di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale *ex* art. 684 c.p. – e la sicurezza dello Stato – garantita, dalle fattispecie incriminatrici di rivelazione del segreto di Stato di cui agli artt. 261 e 262 c.p.

A proposito dei limiti – la cui disamina di dettaglio esula dall'oggetto della nostra trattazione [12] – riteniamo utile soffermarci in particolare su quella che è stata definita *una rilevantissima «delimitazione» della Garanzia costituzionale* [13].

È stato infatti rimarcato [14] come la Carta, facendo riferimento alla manifestazione di un *proprio* pensiero, sembrerebbe tutelare l'espressione di un pensiero *originale*; tuttavia, la difficoltà di distinguere tra un pensiero che possegga tale requisito e uno che ne sia sprovvisto, ha fatto sì che si affermasse la tesi secondo la quale è garantita la diffusione anche di un pensiero non *originale* – eccezion fatta per il caso in cui l'oggetto del contendere sia proprio la paternità di un'idea, con la conseguente tutela costituzionale riconosciuta all'effettivo autore –, essendo sufficiente che il diffusore di idee altrui le abbia in un qualche modo introiettate e *fatte proprie* [15].

---

all'art. 2 della Costituzione, in *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), Bologna 1975. Nella letteratura penalistica, si v. anche G. DELITALA, *I limiti giuridici alla libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959, 383 ss., oggi anche in ID., *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, vol. II, Milano, 1976, 947 ss.

[12] Per una rassegna dei quali rimandiamo, per tutti, a A. PACE-M. MANETTI, *Commento all'art. 21 della Costituzione*, cit., 41.

[13] A. PACE-M. MANETTI, *Commento all'art. 21 della Costituzione*, cit., 88.

[14] A. PACE-M. MANETTI, *Ivi*, 41; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 431.

[15] L'opportunità di mantenere una distinzione tra fatti e opinioni viene messa in discussione da chi osserva come la narrazione dei primi implica comunque una forma di valutazione critica da parte del propalatore che contiene una manifestazione di pensiero; di talché il giornalista che riferisce un pensiero di una terza persona, esercitando lo *jus narrandi*, finisce con il manifestare *anche* il proprio pensiero (per tutti P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1976, 34). Altri Autori, invece, ritengono che si possa distinguere tra opinioni e fatti, a

Vi sono però dei fatti insuscettibili di acquisire la qualità di pensieri *propri*, in quanto *subiettivamente falsi* [16].

La propalazione o la narrazione di tali fatti, nonostante non sia di per sé vietata, salvo ricadere in un divieto ogniqualvolta il fine di inganno vada a ledere uno dei limiti costituzionalmente imposti alla stessa libertà di manifestazione del pensiero, non gode tuttavia di tutela costituzionale, lasciando libero il legislatore ordinario di vietare e punire quelle manifestazioni di pensiero non corrispondenti alle proprie interiori persuasioni.

Affinchè ciò sia legittimo, occorrono due condizioni: deve essere raggiunta la prova della divergenza dell'espressione dal pensiero dell'autore e deve risultare evidente come tale divergenza possa danneggiare la pubblica fede, ovvero offendere interessi giuridicamente protetti dei singoli o della collettività [17].

3. *La libertà di stampa e la libertà della stampa nella tradizione giuridica italiana*

Nel ricostruire il fenomeno che stiamo indagando, abbiamo osservato come uno degli elementi di quello che abbiamo definito il *formante culturale* delle *fake news* attiene all'evoluzione dei sistemi di informazione digitale, che ha determinato il passaggio da un sistema oligopolistico,

---

condizione che la verità di questi fosse "*almeno virtualmente, da chiunque verificabile*" (v. V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà d'informazione»*, in *Il politico*, 1964, 288). Da parte nostra, ci riconosciamo nel pensiero di Zeno-Zencovich, il quale rimarca come tale dicotomia abbia la funzione principale di individuare le prevalenti ragioni dietro l'attività di informazione e quella di manifestazione del pensiero, quest'ultima caratterizzata dalla sua connotazione individuale e di espressione della personalità, a differenza della prima, che ha qualificazione economica. V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà di espressione*, cit., 24.

[16] C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 36.

[17] *Ivi*. È interessante notare come il problema della diffusione massiva di *fake news* abbia innescato un dibattito sul portato del Primo Emendamento (e, in particolare, sulla tutela che esso offre al diritto di mentire) anche nella letteratura giuridica statunitense, nell'ambito della quale si è arrivati a mettere in discussione l'orientamento della Corte Suprema, che nella sua giurisprudenza – v. *N.Y. Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964); *United States v. Alvarez*, 567 U.S. 708 (2012) – ha finora ritenuto la menzogna, purché tale da non causare gravi danni, tutelata dal *freedom of speech*. Sul punto: A. CHEN-J.F. MARCEAU, *Developing a Taxonomy of Lies Under the First Amendment* (April 19, 2018). *University of Colorado Law Review*, vol. 89, No. 655, 2018; *U Denver Legal Studies* Research Paper No. 18-11; C. SUNSTEIN, *Falsehoods and the First Amendment*, in *www.ssrn.com*, 25 luglio 2019.

dominato da pochi *media one to many* – giornali, stazioni radiofoniche, emittenti televisive – caratterizzati dalla presenza di barriere fisiche (il numero limitato delle frequenze) e immateriali (l'entità degli investimenti necessari per avviare e gestire una impresa editoriale) a quello che è stato definito *The Hybrid Media System* [18], nel quale gli *old media* non sono scomparsi, come ipotizzato negli anni Novanta dai sostenitori delle più radicali visioni cyberanarchiste [19], ma si sono fusi con i mezzi di comunicazione digitale *many to many*, dando vita ad un unico *ipermedium*, fondato sulla connessione e lo scambio costante di contenuti.

Ogni processo di ibridazione determina una palingenesi.

La fusione dei *media* tradizionali con quelli *digitali* ha determinato lo stravolgimento delle gerarchie tradizionali, sancendo la supremazia – quantitativa e qualitativa – degli strumenti digitali su quelli analogici; inoltre, il processo di ibridazione ha determinato il definitivo tramonto dei *media* non ibridabili, come i quotidiani e i settimanali.

Il salto evolutivo dell'ultimo ventennio ha reso obsoleto un intero universo materiale e simbolico, innescando il percorso di estinzione della carta stampata, fino a quel momento considerata – anche dal punto di vista della regolamentazione giuridica – il perno del sistema informativo.

È in questa prospettiva che esamineremo uno dei corollari fondamentali della libertà di manifestazione del pensiero, per come sancita nel nostro ordinamento costituzionale.

A differenza di altre Carte costituzionali – pensiamo ad esempio a quella statunitense – nelle quali libertà di espressione e la libertà di stampa vengono enunciate congiuntamente, come se si fosse dinnanzi a una endiadi, il nostro ordinamento le sancisce separatamente, sia pure nell'ambito dello stesso art. 21 Cost.

Nell'approcciarsi a questa disciplina, occorre tener presente una fondamentale distinzione: parliamo di libertà *di* stampa con riferimento al diritto da parte degli operatori di essere liberi da qualsiasi ingerenza esterna, esercitando così, attraverso di essa, una forma peculiare di manifestazione del pensiero; viceversa, ci riferiamo al concetto di libertà *della* stampa intendendo con ciò considerare il complesso di strumenti volti a regolare le modalità di accesso agli strumenti di comunicazione e le discipline che consentono di esercitare in concreto la libertà di impresa nel settore editoriale [20].

---

[18] A. CHADWICK *The Hybrid Media System: Politics and Power*, II ed., New York, 2017.

[19] N. NEGROPONTE, *Being digital*, cit., 153.

[20] F. SCHIAVETTI, *Liberta` di stampa e liberta` della stampa nei lavori dell'Assemblea Costituente*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, II, *Le*

Sono due aspetti difficilmente scindibili, anche perché avvinti da un unico legame teleologico, che li rende entrambi essenziali affinché sia garantita una piena libertà dell'informazione, che costituisce la risultante della possibilità dei giornalisti di esprimersi liberamente in un sistema informativo pluralistico e aperto, anche per quanto attiene al regime della concorrenza.

Come nel caso della libertà di manifestazione del pensiero, anche la libertà di stampa viene teorizzata originariamente come libertà *negativa*.

Le ragioni sono di tipo storico: sin dall'alba dell'era della stampa [21], tutti gli operatori – autori, ma soprattutto i tipografi – furono sottoposti ad un rigido sistema di controllo pubblico, volto ad evitare il diffondersi di idee sgradite o eretiche, operato dallo Stato e dalla Chiesa attraverso il sistema dei *privilegi* – che imponevano l'ottenimento di una autorizzazione regia per poter svolgere l'attività di stampatore – e della *censura* – con la quale venivano invece vigilati i contenuti degli stampati.

Le barriere di accesso ad un pieno esercizio della libertà di pensiero, che il mezzo della stampa dischiudeva, non erano solo di natura legislativa: i primi stampati erano rivolti a un pubblico estremamente ristretto, sia in ragione del costo delle pubblicazioni, sia per l'epidemica diffusione dell'analfabetismo; ciononostante, nel volgere di pochi decenni, la diffusione dei testi a stampa innescò profondi mutamenti sociali, che nell'Europa centro-settentrionale presero la forma della Rivoluzione protestante, alla quale la stampa fornì un contributo essenziale, rendendone possibile gli stessi postulati – in particolare il diritto-dovere dei fedeli di procedere al *libero esame* della Bibbia – e

---

libertà civili e politiche, Firenze 1969, 442 ss.; U. DE SIERVO, *Recenti linee di tendenza degli interventi legislativi e governativi in materia di stampa*, in *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, a cura di P. Barile e E. Cheli, Bologna 1976, 51; L. Paladin, *Problemi e vicende della libertà d'informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in *La libertà di informazione*, a cura di L. Paladin, Torino 1979, 7.

[21] Le diversità di approccio al fenomeno della libertà di stampa hanno radici antiche, che affondano nella seconda metà del Quattrocento, quando l'orafo tedesco Johann Genfleisch – detto Gutenberg, dal paese natale dei suoi genitori – ispirato da tecniche di stampa già in uso in Cina e in Corea inventò la stampa a caratteri mobili, annoverata, assieme alla bussola e alla polvere da sparo, dal filosofo inglese Francis Bacon tra le invenzioni che hanno posto fine al medioevo. Questa fondamentale innovazione ha consentito un rapido incremento della diffusione dell'informazione, avviando un processo di disvelamento di fatti fino a quel momento confinati all'interno di cerchie ristrettissime, consentendo la possibilità di sviluppare un dibattito pubblico, di esprimere forme di dissenso e, in ultima analisi, sancendo la nascita del concetto stesso di opinione pubblica. O. BERGAMINI, *La democrazia della stampa*, Bari-Roma, 2006-2013, 7.

contribuendo all'affermarsi di una *nuova* forma di etica borghese, fondata sulla centralità del concetto di *Beruf*[22].

Lo scisma religioso tra paesi protestanti del Nord e paesi cattolici dell'area meridionale europea è all'origine della nascita di due concezioni antitetiche di approccio al problema della libertà della stampa, i cui elementi essenziali si proiettano sulla contemporaneità.

Nei primi, la nascita di una stampa di informazione fu fortemente voluta e sostenuta dalla borghesia mercantile – che vedeva in essa sia uno strumento per l'affermazione del proprio potere, sia una occasione di investimento – mentre nei secondi, dove per effetto della Controriforma venne ribadita la centralità del ruolo del clero come intermediario tra massa dei fedeli e dimensione del divino, venne imposta una rigida censura.

I segni impressi da questa prima matrice sono ancora visibili se si esamina l'evoluzione delle legislazioni europee in materia di stampa: mentre i paesi dell'area settentrionale hanno sempre seguito e continuano a seguire un approccio fortemente liberale, quelli di area latina, nonostante l'affermarsi degli attuali sistemi democratici, non hanno mai abbandonato un modello ibrido, nel quale forme di controllo pubblico – dirette o indirette – convivono con i principi del libero mercato.

Quanto ai modelli di tutela, la libertà di stampa, intesa come posizione giuridica soggettiva garantita nei confronti di interferenze illecite sia da parte dei pubblici poteri, sia da parte dei privati, trova pieno riconoscimento con l'affermarsi della forma di Stato liberale, della quale costituisce – più ancora di altri diritti di libertà – uno degli elementi caratterizzanti[23].

---

[22] "*Nel concetto di* Beruf *trova (…) espressione quel dogma centrale di tutte le chiese protestanti, che respinge la distinzione cattolica degli imperativi morali in* praecepta *e* consilia*, e secondo cui l'unico modo di essere graditi a Dio non sta nel sorpassare la moralità intramondana con l'ascesi monacale, ma consiste esclusivamente nella adempiere ai doveri intra mondani, quali risultano dalla posizione occupata dall'individuo nella vita, ossia dalla sua professione, che appunto perciò diventa la sua «vocazione»* [*Beruf*]". M. WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Milano, 1991, 102.

[23] Mentre nel Seicento la libertà di manifestazione del pensiero nasce come forma di immunità assicurata ai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, garantendo loro di poter criticare la politica del Sovrano, nel secolo successivo si affermò progressivamente una diversa impostazione, secondo cui – sia pure con prudenza – tale libertà doveva essere riconosciuta a chiunque, anche al di fuori delle aule parlamentari. Da questa visione, definitivamente consacrata nelle Costituzioni rivoluzionarie di Francia e Stati Uniti, discendono i due fondamentali modelli di tutela sopravvissuti fino ai giorni nostri: da un lato, il modello di stampo giusnaturalista americano, scolpito nel Primo Emendamento della Costituzio-

In Italia, tanto lo Statuto Albertino (1848), quanto il coevo Editto sulla stampa (r.d. n. 695/1848)[24] mostrano una piena adesione al modello francese, fondato sulla delega al legislatore del compito di operare un bilanciamento tra interessi in conflitto[25].

Nel Regno di Sardegna prima e in quello d'Italia poi, viene affermata in via di principio l'equivalenza tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa, abrogando le previgenti normative consistenti in limiti e controlli amministrativi di tipo preventivo, ispirate al modello degli antichi *privilegi*, – sostituita, tuttavia, da una severa legislazione penale, resa ancor più penetrante dall'ampia discrezionalità garantita al legislatore dalla natura *flessibile* dello Statuto, alla quale si accompagna, infine, un vasto sistema di strumenti di controllo di tipo economico, basato sul dualismo tra aiuti diretti dello Stato – ad esempio per l'acquisto della carta – e degli sgravi fiscali, attraverso i quali, nei fatti, venne sistematicamente compressa la libertà di iniziativa economica in campo informativo[26].

L'avvento del fascismo, preceduto da una fase di sistematiche violenze squadristiche contro giornali antifascisti nel periodo antecedente la marcia su Roma, determinò una radicale revisione della legislazione in materia di stampa, che alla luce della maturata consapevolezza del ruolo dell'informazione – e della propaganda – in uno Stato ormai di massa, intese eliminare ogni voce dissenziente attraverso il ricorso a tutti gli strumenti possibili sia sul piano preventivo, che su quello repressivo in senso proprio[27].

---

ne del 1787, che vede la libertà di espressione come elemento preesistente alla sua costituzionalizzazione, come tale non suscettibile di alcun tipo di limitazione legislativa, ma solo di un bilanciamento con altri interessi, da operarsi caso per caso, e dall'altro quello di tipo giuspositivista francese, espresso prima nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 poi nella costituzione del 1791, che affida al legislatore il compito di individuare, tramite la legge, un punto di equilibrio tra diritti soggettivi dei cittadini e interessi dell'Autorità.. U. DE SIERVO, *Stampa (dir. pubb.)*, in *Enc. Dir*., vol. XLIII, Milano, 1990, 580.

[24] R.d. 26 marzo 1848, n. 695. Riguardo al quale si v. G. PONZO, *Le origini della libertà di stampa in Italia*, Milano, 1980, 320 ss.

[25] P. MURIALDI, *Storia del giornalismo italiano. Dalle gazzette a internet*, IV ed., Bologna, 2014, 19 ss.

[26] Del resto, la preoccupazione del legislatore liberale di lasciare privo di regolamentazione uno strumento così potente risulta in tutta la sua ampiezza se si osserva come, a soli ventidue giorni dalla promulgazione dello Statuto (che all'art. 28 garantiva "*La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi*") Carlo Alberto si preoccupò di emanare *motu proprio* le sue sovrane disposizioni, nella forma del già richiamato Editto sulla stampa, che rimase in vigore – pur con alcune modifiche – come legge fondamentale sulla stampa fino all'avvento del regime fascista.

[27] Sin da gli albori del regime, vennero introdotti provvedimenti attraverso i

Il Codice del 1930 ricondusse a unità gli interventi del legislatore fascista sui reati a mezzo stampa, dopo che per un lungo periodo la loro disciplina era stata frammentata tra l'Editto del 1848 e il Codice Zanardelli del 1889.

Questo quadro fortemente repressivo era destinato a cambiare, ma non certo ad essere stravolto, con la proclamazione della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione [28], nella quale la libertà di stampa trovò pieno riconoscimento e tutela attraverso la duplice previsione della riserva di legge e di giurisdizione, nonché con il definitivo superamento dell'annosa questione dei sequestri sugli stampati, risolta attribuendo al giudice il potere di intervenire in via cautelare *con atto motivato* e nei soli casi per i *quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili* [29].

Oltre alla Costituzione, la legislazione della seconda metà degli anni Quaranta ci ha consegnato un ulteriore testo fondamentale per il diritto dell'informazione: la legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47).

In essa, accanto al riconoscimento del libero esercizio dell'attività di stampa venne inasprito il trattamento sanzionatorio per la diffamazione *commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attri-*

---

quali veniva consentito il sequestro della stampa quotidiana e periodica da parte delle autorità di pubblica sicurezza; inoltre, veniva ridefinita la figura del Gerente (v. *infra*, § 7), attribuendo tra l'altro al Prefetto il potere di diffidarlo ed eventualmente di revocarlo nel caso in cui, nell'arco di un anno, avesse riportato due condanne per reati a mezzo stampa, ovvero due diffide prefettizie. Tra il 1925 e il 1928 vennero inoltre creati l'Ordine e l'Albo dei giornalisti, formalmente presentati come la risposta ad un'antica aspirazione della classe giornalistica, che avrebbe così visto aumentato il proprio prestigio professionale, ma in sostanza volti a introdurre un filtro da parte del potere esecutivo all'esercizio della professione, nonché la previsione di un sistema disciplinare volto a condizionare l'attività degli iscritti. U. DE SIERVO, *Stampa (dir. pubb.)*, cit., 583-584. Sul punto, v. anche A. MINO, *La disciplina sanzionatoria dell'attività giornalistica*, Milano, 2012, 6 ss.

[28] Nel periodo tra la caduta del Fascismo e il referendum istituzionale del 1946 le rigide leggi vigenti non vennero modificate; viceversa, il r.d.l. 14 gennaio 1944, n. 13 (*Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra*), che conteneva disposizioni estremamente severe di limitazione all'esercizio della libertà in parola venne più volte prorogato, fino all'entrata in vigore della l. n. 47/1948.

[29] Salvo il potere, attribuito dal comma 3 dell'art. 21 Cost. agli organi di Polizia Giudiziaria di disporre il sequestro in via d'urgenza, limitato tuttavia ai soli casi in cui l'urgenza sia *assoluta* e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria ed escluso l'obbligo di denunciare il fatto, entro le ventiquattr'ore successive, alla suddetta autorità, che a sua volta deve convalidare il sequestro entro le ventiquattr'ore successive, trascorse le quali lo stesso si intende revocato e privo d'effetto.

buzione di un fatto determinato, sanzionata in forza di una aggravante speciale a effetto speciale (art. 13) con la reclusione da uno a sei anni e con la pena della multa *non inferiore a lire centomila*.

Nella stessa legge fu sancito il diritto di rettifica (art. 8) e l'estensione della responsabilità civile (art. 12), stabilendo il principio per cui, per i reati commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Questa normativa, tutt'ora vigente, costituisce l'architrave che ha retto e continua a reggere il settore della stampa periodica, arricchitosi nel corso degli anni di alcune discipline di settore [30], tra le quali la sottrazione della categoria dei giornalisti dalla generale disciplina previdenziale [31] e la riforma dell'albo professionale [32].

Parallelamente, anche in epoca repubblicana vennero riprodotti alcuni stilemi tipici del periodo liberale e – sia pure con alcune evidenti distinzioni – volti a condizionare sul piano economico la libertà di stampa, garantendo alle forze di governo una sorta di *moral suasion* sugli imprenditori del settore, ai quali venne offerto un sostegno economico diretto e indiretto, prima attraverso l'Ente nazionale cellulosa e carta [33], già istituito durante il fascismo (l. 13 agosto 1935, n. 1453), poi con la concessione di mutui a tasso agevolato, agevolazioni fiscali e tariffarie, previste dalla l. n. 482/1949.

Sarebbe stato necessario attendere gli anni Ottanta perché fosse approvata una legge (l. 5 agosto 1981, n. 416, successivamente modificata e integrata dalla l. 25 febbraio 1987, n. 67 e dalla l. 7 agosto 1990, n. 250) che desse piena attuazione al principio della trasparen-

---

[30] Tra le quali deve essere segnalata, anche per i profili di interesse penalistici, la l. 6 agosto 1990, n. 223 (cd. *Legge Mammì*), che all'art. 30 ha previsto una – peculiare e problematica (v. *infra*, Cap. IV, § 4.2) – estensione ai soggetti di cui al comma 1delle sanzioni previste dall'art. 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, per i reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato.

[31] Operata con le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122. v. sul punto L. PALOSCIA, *L'ordinamento previdenziale dei giornalisti italiani*, Roma, 1981; M. PEDRAZZA GORLERO, *Il giornalismo nell'ordinamento costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1987, 973 ss.

[32] Realizzata con la l. 3 febbraio 1963, n. 69.

[33] F. GOBBO, *L'industria italiana della carta: un oligopolio imperfetto*, Bologna 1974 e ID., *Ente nazionale cellulosa e carta e intervento pubblico a favore della stampa*, in *Probl. inform.*, 1976, 289 ss.; R. LUPO-S. TROILO, Mezzo secolo di stampa assistita. Rapporto sulle forme di sostegno dello Stato all'editoria (1935-1987), I Parte, in *Dir. inf.*, 1988, 517 ss.

za delle fonti di finanziamento (e degli assetti proprietari) delle imprese editoriali, nonché al principio del pluralismo esterno del settore, sia attraverso misure *negative*, come le disposizioni impeditive di posizioni dominanti, sia attraverso interventi *positivi*, diretti ad integrare il prezzo della carta e ad agevolare programmi di ristrutturazione e riconversione tecnologica [34].

Questo sistema di provvidenze pubbliche, che negli intenti originali del legislatore avrebbe dovuto consentire al settore editoriale di rendersi autosufficiente e autonomo, venne in realtà reso permanente dalla legislazione del decennio successivo [35].

Nel 2001, con la l. 7 marzo 2001, n. 62, l'editoria telematica è stata – parzialmente [36] – equiparata a quella cartacea, alla quale, tuttavia, venivano ancora riservati in via esclusiva i contributi previsti dalla l. 416/1981 e dalle leggi ad essa collegata.

Con gli anni Duemila, lo scenario sarebbe profondamente mutato: con l'art. 20 del d.l. n. 223/2006 (cd. *Decreto Bersani*) l'entità dei finanziamenti diretti venne profondamente ridotta, superando la loro configurazione come diritti soggettivi e sottoponendoli dunque a rigidi limiti massimi di spesa da parte dello Stato. Questo nuovo sistema sarebbe durato pochi anni: nel 2011, con l'art. 29, comma 3, del d.l. 201/2011, allo scopo di contribuire al pareggio di bilancio entro la fine del 2013, il sistema di aiuti diretti di cui alla l. n. 250/1990 è stato abolito, con efficacia alla data del 31 dicembre 2014.

---

[34] Le provvidenze indirette – che costituivano la parte più innovativa delle forme di sostegno disposte dalla l. n. 416/1981 – erano rappresentate innanzitutto da finanziamenti a tasso agevolato da parte di istituti di credito a medio termine a ciò autorizzati, da contributi statali in conto interessi (in caso di mutui) o in conto canoni (in caso di leasing) su tali finanziamenti, collegati alla presentazione di specifici programmi di ristrutturazione economico-produttiva delle imprese editrici, od anche distributrici, di quotidiani e periodici, nonché delle agenzie di stampa e, a seguito della l. n. 67/1987, anche degli editori e stampatori di libri. R. LUPO-S. TROILO, *Mezzo secolo di stampa assistita. Rapporto sulle forme di sostegno dello Stato all'editoria (1935-1987)*, III Parte, in *Dir. inf.*, 1989, 256 ss.

[35] Si delineava così un sistema basato sulla compresenza di aiuti diretti e indiretti, tra i quali i crediti di imposta per l'acquisto di macchinari o impianti, con un progressivo aumento della platea dei destinatari e dalla semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, le cui competenze venivano definitivamente accentrate nel Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e, in particolare, nell'Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali. V. P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, 2013, 74.

[36] P. COSTANZO, *La stampa telematica (tuttora) tra ambiguità legislative e dissensi giurisprudenziali*, in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di M. D'Amico e B. Randazzo, Milano, 2011, 519 ss.

Si è dovuto attendere però il 2016, perché il legislatore intervenisse con un intervento di razionalizzazione di un sistema ormai monco e afflitto dal paradosso di un legislatore che, dopo decenni, abbandonava il sostegno all'editoria proprio nel momento di maggiore crisi del settore.

Con la l. 26 ottobre 2016, n. 198, si è inteso (art. 1): "*assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale*".

Con la legge – e con i successivi decreti delegati – è stato istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di carattere permanente [37] ed è stata ridefinita la disciplina del sostegno pubblico al settore dell'editoria, nell'ambito del quale è stata ridefinita la platea dei beneficiari, sia attraverso una maggiore selezione delle imprese che oggi fruiscono dei contributi, sia mediante la possibilità di accesso da parte di nuovi operatori, a garanzia del pluralismo dell'informazione e con una visione rivolta all'evoluzione del mercato editoriale verso il digitale. Inoltre, è stato rivisto il sistema dei criteri di calcolo del contributo, che sono stati ancorati alle vendite, alla valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi alla semplificazione del procedimento e alla previsione, quanto più possibile, di requisiti di accesso e parametri di calcolo omogenei.

Non spetta certo a noi valutare l'efficacia di questa legislazione – anche se sarebbe forse sufficiente riprendere i dati sulla diffusione dei periodici che abbiamo riportato nel primo capitolo (v. *supra*, Cap. I, § 3) – scorrendo la quale risulta piuttosto evidente il tentativo della maggioranza dell'epoca (XVII Legislatura) di fare propri alcuni *topoi* dei movimenti populisti all'epoca all'opposizione, per i quali il supe-

[37] In esso confluiscono le diverse forme di sostegno diretto all'editoria e all'emittenza radio-televisiva attualmente previste dalle leggi di settore; i nuovi canali di finanziamento che incrementano le risorse destinate al sostegno del sistema, quali una quota dell'extra gettito derivante dal canone di abbonamento alla televisione e somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà da parte dei concessionari della raccolta pubblicitaria su stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali.

ramento del finanziamento pubblico all'editoria rappresentava e rappresenta uno dei punti fondamentali dell'agenda politica.

4. *Diritto di informare, diritto all'informazione e diritto di essere informati*

Un argomento particolarmente discusso nella letteratura costituzionalistica attiene alle possibili ricadute del riconoscimento della richiamata nozione *ampia* del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, *sub specie* di diritto di informare – e in particolare se ciò possa implicare, quale ulteriore corollario, l'affermazione di un diritto soggettivo *ad essere informati*, ossia di ricevere una informazione il più possibile *seria* e *imparziale* [38].

Secondo coloro che aderiscono a tale tesi, di impronta *individualistica* [39], deve essere escluso che il riconoscimento della libertà di informare debba comportare, con portata altrettanto generale, un diritto a essere informati; ciò in ragione dell'evidente limite logico che renderebbe incompatibili tra loro il diritto di cronaca, che si estrinseca nel decidere liberamente *se*, *come* e *quando* diffondere dati o notizie di cui si è a conoscenza, con un paritetico diritto, riconosciuto a chiunque, di conoscere sempre qualsiasi notizia.

Viceversa, gli assertori dell'opposta tesi *funzionalistica* muovono da una prospettiva radicalmente diversa, che vede al centro del sistema informativo non i produttori di informazione, bensì coloro che sono interessati alla ricezione delle notizie, ritenuti titolari di una pretesa di ordine generale a essere correttamente – e compiutamente – informati [40].

Quest'ultima tesi è stata oggetto di numerosi rilievi critici.

A parere di Alessandro Pace, le conseguenze negative che si determinerebbero sul settore del giornalismo professionistico, accogliendone le implicazioni ultime, sarebbero molteplici: l'attribuzione di una *funzione informativa* di stampo pubblicistico determinerebbe infatti il rafforzamento dello *status* dei giornalisti, che finirebbe però con l'esser bilancia-

---

[38] V. già V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà d'informazione»*, cit., 290.

[39] A. PACE-M. MANETTI, *Commento all'art. 21 della Costituzione*, 345 ss. Nello stesso senso v. anche S. FOIS, *Profili costituzionali e disciplina radiotelevisiva*, in *Giur. cost*., 1989, 2156.

[40] C. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973; ID., *Informazione, pensiero, radiotelevisione*, Napoli, 1984; C. GESSA-G. VOTANO, *La professione giornalistica tra ordinamento e riforma*, in *Dir. Inf.*, 1992, 273 ss.

to dal rafforzamento dei poteri di controllo sulla loro attività da parte – quantomeno – dell'ordine professionale, determinando in concreto una compressione della loro libertà di espressione.

Non si deve poi dimenticare come il problema del *people's right to know*, un tempo declinabile secondo un modello triadico all'interno del quale si relazionavano un soggetto – generalmente il Governo o una sua agenzia – che detiene una informazione della quale si vorrebbe evitare la diffusione, un corpo intermedio – la stampa – e il soggetto detentore del (discusso) diritto ad essere correttamente informato, deve oggi essere aggiornato in ragione dell'evoluzione della società digitale, nella quale, come abbiamo avuto già modo di osservare, ciascun utente è produttore e consumatore di informazioni attraverso i *social network*.

Viene così in rilievo un tema centrale nel dibattito democratico contemporaneo: la legittimità del *segreto* o dei *segreti* di Stato, vissuti da numerosi movimenti politici europei e internazionali come un inaccettabile retaggio di un passato autoritario, destinato ad essere superato grazie alle possibilità di *trasparenza* che offrono le tecnologie informatiche.

Per comprendere come il variare delle implicazioni giuridiche sia intimamente legato all'evoluzione degli strumenti tecnologici, può essere utile esaminare due *case study*. Il primo caso è una storia del Novecento. In una notte di ottobre del 1969, Daniel Ellsberg, all'epoca dipendente della RAND *Corporation*, società privata che operava in appalto per il Dipartimento della Difesa del Governo statunitense, cominciò un intenso lavoro di sottrazione, copiatura e riconsegna – senza che ovviamente nessuno se ne avvedesse – di un documento classificato di oltre settemila pagine, dal titolo *"History of U.S. Decision Making Process on Vietnam* [41]. Si trattava di un ampio studio, avviato da un'unità segreta del Pentagono, denominata *Vietnam Study Task Force*, voluta nel 1967 dall'allora Segretario della Difesa del Governo di Lyndon Johnson, Robert McNamara, per raccogliere quanta più documentazione possibile riguardo alla storia recente delle relazioni tra Stati Uniti e Vietnam, fornendo al proprio Governo e ai futuri *decision maker* una visione oggettiva delle ragioni che avevano determinato l'*escalation* della crisi vietnamita, nella quale in quel momento gli Stati Uniti erano ormai irrimediabilmente coinvolti. Quelle pagine, oggi meglio note come *Pentagon Papers,* dalle quali

[41] Oggi pubblicati in numerose edizioni. Noi abbiamo consultato: *The Pentagon Papers: The Secret History of the Vietnam War*, New York, 2017.

emergeva la *storia segreta* dell'intervento statunitense in Indocina, furono pubblicate a partire dal 12 giugno 1971 sul *New York Times*, poi dal 18 giugno sul *Washington Post*; entrambi i quotidiani, prima di procedere con la pubblicazione, avevano sottoposto il materiale classificato ad un attento processo di verifica e di revisione, evitando di diffondere documenti o notizie che potessero mettere in pericolo le vite dei soldati o degli operatori dell'*intelligence* statunitense ancora impegnati sul campo. Ciononostante, il Governo degli Stati Uniti avviò una azione legale volta a inibire alle due testate la possibilità di proseguire con la pubblicazione dei *Papers*, e il caso venne discusso innanzi alla Corte Suprema il 26 giugno. La sentenza che ne scaturì – *New York Times Co. v. United States* [42] – rappresenta una delle pietre miliari della legislazione americana in materia di libertà di espressione. La Corte era chiamata a risolvere il conflitto tra l'interesse del Governo a mantenere il segreto su determinati fatti e quello dei cittadini di conoscere quante più informazioni possibili al fine di valutarne l'azione: uno dei cardini su cui si regge l'intero edificio costituzionale americano, con alla base il Primo Emendamento, la cui funzione essenziale è quella di garantire il più ampio sindacato degli elettori sulle scelte politiche di chi li governa. Così, quando il Governo nasconde informazioni all'opinione pubblica, viene ad essere aggredito uno dei pilastri fondamentali della *Rule of Law*; allo stesso tempo, può essere legittimo che il Governo decida di tenere nascoste determinate informazioni, riguardanti attività sensibili. Decidendo sul punto, la Corte Suprema dette vita ad un apparente paradosso: il Governo ha il diritto di mantenere segrete alcune delle proprie attività e di punire chi sottragga (*leak*) documentazione riservata; allo stesso tempo, una volta che gli organi di informazione abbiano ricevuto tale documentazione essi hanno il diritto di pubblicarli.

L'apparente illogicità di questa soluzione ha dato vita ad un sistema nel quale il bilanciamento tra la pretesa di segretezza del Governo e la richiesta dei cittadini di sapere, viene risolta dalla circostanza che qualcuno decida o meno di commettere un illecito, sottraendo illegalmente materiale classificato. Ciononostante, il sistema ha funzionato e questo, con verosimiglianza, in ragione di alcuni elementi che emergono dallo stesso *Pentagon Paper case*: la scelta di diffondere i documenti riservati sulla guerra in Vietnam è stata presa con grande consapevolezza, da parte di un analista esperto il quale

[42] *New York Times Co. v. United States*, 403 U.S. 713 (1971), 26-30 giugno, 1971, il cui testo integrale è disponibile in *www.supreme.justia.com*.

aveva peraltro contribuito a formare quello stesso materiale; Ellsberg era quindi nella posizione di conoscere i rischi – personali e per la sicurezza nazionale – della sua diffusione, e lo stesso va riconosciuto ai redattori del *Times* e del *Post*, i quali a seguito della analisi del materiale ricevuto decisero infatti di non divulgarne alcune parti. In conclusione, è vero che la sentenza del 1971 attribuiva ai *media* il potere di pubblicare o meno notizie riservate, ma nel farlo si rivolgeva a un sistema informativo *maturo*, in grado di garantire che la decisione finale rappresentasse l'esito di una attenta analisi costi/benefici tra i diversi interessi in gioco. Il secondo caso è un racconto della contemporaneità. Nel giugno del 2013 – dopo che già nel 2010 un militare americano di stanza in Iraq come analista di intelligence era stato arrestato per aver trasmesso materiale coperto da segreto alla ONG *WikiLeaks* – Edward Snowden, esperto di informatica ed ex dipendente di alcune compagnie private che collaboravano con la NSA (*National Security Agency*) diffuse milioni di documenti che certificavano l'attività di sorveglianza massiva del Governo posta in essere a seguito della legislazione *emergenziale* approvata dopo gli attacchi dell'11 settembre[43]. A differenza di quanto accaduto alcuni decenni prima, la tecnologia informatica ha permesso a Snowden di realizzare il *leak* con estrema facilità: mentre Ellsberg impiegò settimane per fotocopiare i documenti, per analizzare i quali era necessario disporne fisicamente, egli poté rapidamente scaricare quanto di suo interesse su un supporto informatico, ottenendo in pochi minuti un numero enorme di *file*, pronti per essere diffusi ovunque tramite la rete. Inoltre, a differenza del suo lontano precursore, Snowden non era un *esperto*, bensì un *informatico*: non solo non aveva in alcun modo contribuito a formare i documenti che aveva deciso di sottrarre e diffondere, ma non era nemmeno in grado di valutarne approfonditamente il contenuto e la pericolosità per la sicurezza nazionale. Risulta quindi evidente come i limiti all'interno dei quali si era formata la giurisprudenza sui *Pentagon Papers* non esistono più: l'assenza di confini fisici rende assai più limitato il potere di reazione delle pubbliche autorità – i *server* di aggregatori di *leak* (come *WikiLeaks*) sono tutti al di fuori del territorio degli Stati Uniti – e la disgregazione dei meccanismi tradizionali di diffusione delle notizie non consente più di fare affidamento sull'attività di contrappeso, un tempo svolta dalla stampa professionale. Gli effetti di questo mutamento sono già visibili:

[43] V. sul punto A. DERSHOWITZ, *Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding to the Challenge*, New York, 2002 (trad. *Terrorismo*, Roma, 2003); F. FASANI, *Terrorismo islamico e giustizia penale*, Pavia, 2014.

non potendo più contare sull'efficacia di limiti *esterni* ed essendo pacifico che, una volta venuti in possesso di documenti riservati, tutti i *media* sono legittimati a diffonderli – fatta salva la responsabilità penale dell'autore materiale del *leak* – il Governo ha rafforzato i limiti *interni*, finendo così per ostacolare l'attività della stampa [44].

Questi mutamenti sociali, determinati dall'evoluzione del formante tecnologico, devono essere tenuti in considerazione anche nella nostra prospettiva.

In conclusione, alle considerazioni già espresse circa l'incompatibilità, sul piano teorico, della coesistenza di un generico diritto ad essere informati con il diritto di informare liberamente, quale corollario della libertà di espressione del pensiero, si deve aggiungere la considerazione del rischio che si potrebbe verificare rispetto al complesso sistema di pesi e contrappesi che ne caratterizza l'esercizio *in action*: eliminando ogni barriera all'accesso informativo, in assenza di filtri e di confini si finirebbe infatti per ridurre lo spazio delle libertà democratiche, anziché ampliarlo.

Altro, invece, è ribadire – anche in funzione di tutela rispetto al proliferare di forme di *disinformation* e *misinformation* attraverso la rete – come tra i valori fondanti la visione pluralistica e liberale delle moderne democrazie occidentali vi sia il riconoscimento della *libertà della informazione*, nella duplice accezione di libertà (attiva) *di informare* e di libertà (passiva) *di essere informati* [45], dalla quale deriva il diritto per i cittadini di accedere – qualora lo vogliano – ad un sistema informativo pluralistico, sia per quanto concerne i mezzi di diffusione, sia per quanto attiene invece alla qualità *minima* dei contenuti.

5. *I limiti scriminanti dell'art. 51 c.p. tra antichi e nuovi paradigmi tecnologici*

La disamina dei principi costituzionali che regolano la materia che ci impegna, ci consente ora di sondarne le ricadute sul piano penale.

Per quanto di nostro interesse, la libertà di espressione del pensiero, oltre a costituire un potenziale limite all'intervento legislativo in materia di diritto dell'informazione, deve necessariamente essere valutata anche quale fondamento della scriminante dell'esercizio di un diritto.

---

[44] Sul punto: E. SNOWDEN, *Errore di sistema*, Milano, 2019.

[45] V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà d'informazione»*, cit., 291.

Nella scriminante descritta dall'art. 51 c.p. – ove, secondo un insegnamento ormai consolidato [46], vi è una fondamentale esigenza di coerenza e giustizia materiale, riassumibile nel brocardo *qui iure suo utitur neminem laedit* – viene in rilievo un bilanciamento tra interessi contrapposti, tra i quali il legislatore sceglie di conferire peso maggiore alla realizzazione, da parte dell'agente, dell'interesse per garantire il quale l'ordinamento riconosce o attribuisce un *diritto*, nozione, quest'ultima, da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere anche gli interessi legittimi e, ancor più in generale, qualsiasi situazione giuridica attiva.

La portata particolarmente ampia dell'esimente dell'esercizio di un diritto, norma *contenitore*, definita anche scriminante *in bianco* o a *schema aperto* [47], determina un meccanismo di bilanciamento assai peculiare rispetto al sistema delle esimenti, in quanto la natura originariamente non penale di questo tipo di norme scriminanti non conduce necessariamente a una soluzione del conflitto nel senso di una indistinta prevalenza della norma di liceità [48].

---

[46] M. ROMANO, sub *art. 51*, in *Commentario sistematico del Codice penale*, II ed., Milano, 2004, 541. Sul punto, v. anche: A. ALBEGGIANI, *Commento all'art. 51*, in M. Ronco-S. Ardizzone (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, Torino, 2007, 335; D. PULITANÒ, voce *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere*, in *Dig. disc. pen.*, 1990, 320 ss.; P. SEMERARO, *L'esercizio del diritto*, Milano, 2009, 4 ss.; F. MANTOVANI, voce *Esercizio del diritto (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XV, 1966, 627 ss.; R.A. FROSALI, *L'esercizio d'un diritto nel sistema delle cause di non punibilità*, in *Scritti giuridici in onore di V. Manzini*, Padova, 1954, 219 ss.; D. SANTAMARIA, *Lineamenti di una dottrina delle esimenti*, Napoli, 1961, 93 ss.

[47] C.F. GROSSO, *L'errore sulle scriminanti*, Milano, 1961, 199 ss.

[48] F. CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti*, Torino, 2018, 161. In quella sede l'Autore individua in tre ordini di ragioni i principali motivi della maggiore incertezza del meccanismo di bilanciamento. In primo luogo, vi sono ragioni di tipo normativo: le fattispecie che prevedono diritti o doveri sono sovente esse stesse soggette a limiti, dai quali può derivare la prevalenza della norma punitiva su quella facoltizzante; in secondo luogo, vi possono essere motivi assiologici, in quanto, come più volte rilevato dalla Corte Costituzionale (da ultimo in Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 9) nessun diritto, per quanto fondamentale, può godere di una tutela incondizionata; infine, vi sono considerazioni funzionali, che attengono alla possibilità che i diritti e i doveri – a differenza delle altre norme scriminanti, introdotte specificamente per neutralizzare la responsabilità penale – essendo previsti per altri scopi, in altri settori dell'ordinamento, possano soccombere di fronte ad una incriminazione. Sono considerazioni che convincono, anche se, come ha notato di recente V. VALENTINI, *Dovere di soccorrere o diritto di speronare? Qualche spunto (quasi) a caldo sul caso sea watch 3*, in *www.discrimen.it*, 5 agosto 2019, 18, "*tutte le scriminanti, anche quelle più povere di fatto, tollerano registri applicativi differenziati in ragione delle variabili, storico-concrete e assiologi-*

È una caratteristica che rende questa esimente uno strumento imprescindibile per garantire l'armonizzazione del diritto penale rispetto ai mutamenti sociali in atto in un determinato periodo storico, contribuendo ad adeguare la reazione punitiva ai cambiamenti che si verifichino all'interno del corpo sociale [49].

Una caratteristica che appare del tutto pacifica se si prende in considerazione il settore dei reati a mezzo stampa, che ne costituisce uno degli ambiti di maggiore applicazione[50] e, di conseguenza, uno dei punti di maggiore interesse per apprezzare la funzione evolutiva dell'interpretazione giurisprudenziale in materia penale.

5.1. *Diritto di cronaca, diritto di critica e problema della rilevanza del putativo nell'epoca della post-verità*

Nell'esperienza giuridica italiana, i diritti riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero che vengono in rilievo in un giudizio di bilanciamento con principali delitti a mezzo stampa – e, in particolare, con quello di diffamazione, sono quelli di cronaca, di critica e di satira [51].

La compresenza di interessi costituzionalmente rilevanti – da un lato l'onore e la reputazione, ritenuti diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) ed espressione della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3 Cost.), dall'altro lato la libertà di espressione (art. 21 Cost.) – unito alla già richiamata necessità di un bilanciamento in concreto da parte dell'interprete ha fatto sì che l'estensione del portato scriminante riconosciuto al diritto di cronaca e a quello di critica – sia pure nella loro diversità, che in prima battuta possiamo individuare nel fatto che la cronaca consiste nella narrazione di *fatti*, mentre la critica nell'esposi-

---

che, che connotano il contesto su cui insistono; nessuna esimente, insomma, cristallizza preconfezionate e anelastiche regole di prevalenza del valore (incarnato dalla norma di favore) sul disvalore (espresso dal fatto tipico).

[49] V. M. DONINI, *Critica dell'antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2-2016, 733.

[50] M. GALLO, *Diritto penale italiano, Appunti di parte generale*, II ed., Torino, 2019, 319.

[51] Parte minoritaria della dottrina ha distinto il fondamento giuridico del diritto di cronaca e del diritto di critica, ravvisando il primo, senza incertezza alcuna, nella scriminante dell'esercizio del diritto; il secondo, invece, nel consenso dell'avente diritto, in funzione dei limiti della preventiva disponibilità dell'onore (in tal senso: M. SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1962, 50; V. MANZINI, *Trattato*, cit., 444; E. GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966, 182-183).

zione di *giudizi* [52] – sia proceduta di pari passo alle modificazioni socio-culturali intervenute nel corso dei decenni, seguendo una traiettoria evolutiva segnata dalla progressiva estensione del loro campo di applicazione, funzionale a garantire il pluralismo informativo e delle idee.

Secondo un insegnamento ormai consolidato, il *diritto di cronaca*, qualificato come diritto pubblico soggettivo, si estrinseca nel *potere-dovere* del giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende che interessino la vita associata.

Sin dai tempi della ormai *storica* sentenza "Decalogo" [53], la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire come, affinché al diritto di cronaca possa essere attribuita efficacia scriminante ex art. 51 c.p., devono ricorrere tre condizioni: l'informazione diffusa deve avere utilità sociale; deve esser riportata in termini continenti; ma soprattutto deve essere *vera*.

L'oggetto della nostra ricerca ci porta a dedicare a quest'ultimo aspetto un approfondimento ulteriore.

Il requisito della verità deve essere interpretato in termini *oggettivi* [54], occorrendo cioè, per poter validamente invocare l'efficacia scriminante del diritto di cronaca, che il fatto narrato sia oggettivamente vero, o quantomeno – con riferimento all'ipotesi della scriminante putativa – che vi sia stato un attento e diligente lavoro di verifica delle fonti, nonostante il quale si sia verificato un errore da parte del giornalista [55].

---

[52] M. PELISSERO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3-1992, 1232. Più precisamente, la cronaca viene definita come "*narrazione dei fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi e sulla base di un mero criterio di successione temporale*" (P. NUVOLONE, *Cronaca (Libertà di)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, 1962, 421); mentre la critica come una forma di "*dissenso razionale e motivato rispetto alle idee e ai comportamenti altrui*" (A. BEVERE-A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 1995, 259).

[53] Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it*., 1984, I, c. 2711, con nota di R. PARDOLESI; in *Giust. Civ*.,1984, 2941 e ss., con commento di G. GIACOBBE, *Prime impressioni tecniche su una contestata sentenza*; in *Dir. inf.*, 1985, 152 ss., con commento di S. FOIS, *Il cosiddetto decalogo dei giornalisti e l'art. 21 Cost*.

[54] Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2013, n. 7579. In tema di interesse pubblico si vedano anche Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2012, n. 30369, secondo cui non sussiste interesse pubblico alla divulgazione, in un articolo su un periodico, delle scelte private di un dato soggetto attinenti alla sfera sessuale; nonché, Cass. pen., Sez. V, 3 dicembre 2001, n. 7000, che lo ha ritenuto sussistente qualora il curatore di un libro antologico, al solo scopo di rendere e descrivere fedelmente il contesto socio-culturale proprio degli autori di alcuni testi riporti e divulghi espressioni forti e pungenti.

[55] Sul limite della verità: Cass. pen., Sez. V, 17 novembre 2017, n. 8721; Cass.

Nel campo che ci impegna, occorre però tener presente che la verità che rileva è quella della *notizia*, non del *fatto storico* che ne costituisce l'oggetto [56]: si pensi al caso di un articolo di cronaca giudiziaria che dia conto dell'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di indagati poi riconosciuti estranei agli addebiti; in questo caso, a fronte di una notizia *vera* – l'applicazione di misure che presuppongono una valutazione sulla gravità del quadro indiziario a carico degli indagati – ben potrà corrispondere un fatto *non vero* – la loro responsabilità penale in ordine a quel fatto – di talché sarà compito del giornalista utilizzare un linguaggio *continente*, che consenta ai lettori di apprezzare l'effettiva consistenza fattuale di quanto oggetto di narrazione [57].

Nell'esperienza pratica, il problema della verifica sulla verità di quanto narrato finisce spesso per intrecciarsi con quello della fonte originaria di propalazione della notizia, che, a parere di autorevole dottrina, ove particolarmente qualificata potrebbe far sì che venisse superato il principio della verità di quanto riportato [58].

Anche in questo caso, tuttavia, dobbiamo constatare che si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, che hanno alla base una diversa valutazione dell'impatto che le nuove tecnologie determinano sulla rapidità dei flussi informativi.

Secondo un insegnamento da tempo consolidatosi, l'accertamento

---

pen., Sez. V, 28 novembre 2016, n. 3439. Sulla non correttezza di una notizia fondata su una *vox populi* si veda Cass. pen., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 5680. Secondo taluno, considerato che il dolo del reato di diffamazione viene inevitabilmente intaccato quando la notizia verosimile viene attinta da un fonte attendibile, analogamente, la sussistenza del requisito della verità del fatto, piuttosto che dar corpo alla scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, svolgerebbe *"direttamente un ruolo all'interno della fattispecie del reato di diffamazione e cioè quello di indice rivelatore dell'assenza dell'elemento soggettivo"* (M. ANGELINI, *La "verità della notizia" quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione*, in *Cass. pen.*, 1999, 3140).

[56] Come riconosciuto, tra l'altro, da Cass. pen., Sez. V, 14 gennaio 2010, n. 11897. Sui limiti della cronaca giudiziaria: Cass. pen., Sez. V, 28 settembre 2018, n. 54496; Cass. pen., Sez. V, 9 settembre 2015, n. 3073; Cass. pen., Sez. V, 19 maggio 2015, n. 35702. In dottrina V. MANZINI, *Trattato*, cit., 372, nonché M. CERASE, *Cronaca giudiziaria, illazioni e allusioni,* in *Cass. pen.*, 2001, 3052.

[57] Cass. pen., Sez. V, 21 ottobre 2008, n. 44522 afferma che, pur essendo lecito dare notizia di un provvedimento giudiziario, laddove le informazioni ad esso relative vengano utilizzate dal giornalista per congetturare ipotesi offensive «tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi», incombe sull'autore del pezzo l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza.

[58] G. FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Foro it.*, 1984, 531.

della verità deve essere particolarmente rigoroso, imponendo, ad esempio, nel caso di richiamo a fatti risalenti nel tempo, l'obbligo di aggiornamento circa quanto avvenuto nel lasso temporale intercorso tra la pubblicazione primigenia e quella successiva [59] e negando l'operatività dell'esimente in parola, anche sotto il profilo putativo, qualora un giornalista si trovi nell'impossibilità di attualizzare il controllo, in ragione della inaccessibilità delle nuove fonti informative, dovendo in tal caso rinunciare a pubblicare [60].

L'accuratezza nella verifica della notizia, che comunque presuppone una scelta oculata delle sue fonti, viene spesso considerata dalla giurisprudenza come elemento indispensabile affinché possa ravvisarsi la scriminante del diritto di cronaca nella forma putativa [61].

---

[59] Cass. pen., Sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986 per la quale nel caso in cui una notizia riguardi un fatto risalente nel tempo, è necessario che il giornalista "aggiorni" il controllo sulla verità della stessa nel momento della pubblicazione. (Nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 2008, n. 14062 che specifica come la ragione di ciò risiede nel fatto che ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, venuta meno ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da anteriori notizie di stampa.

[60] Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2018, n. 3132; Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 13708. Similmente Cass. pen. Sez. V, 9 novembre 2004, n. 48095, rileva come non possa essere invocata l'esimente del diritto di cronaca "*sostenendo che si dovrebbe tener conto della peculiare natura dell'attività giornalistica e, in particolare, della necessaria rapidità dell'acquisizione, verifica e divulgazione della notizia. Ciò in quanto il giornalista non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere le notizia a lui pervenute senza verificare (...) la loro rispondenza al vero (...) se non è in grado, in ragione della ristrettezza dei tempi, di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità (...) deve semplicemente astenersi*". Pare invece porsi in contrasto con la sentenza appena indicata, nonché con i principi sin qui delineati una più risalente decisione, ove si afferma che: *"l'esigenza della velocità può comportare un sacrificio in nome dell'interesse alla notizia dell'accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte"* (Cass. pen., Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 8042). Si tratta di una pronuncia con la quale la Corte aveva escluso la sussistenza del diritto di cronaca nell'ipotesi di utilizzazione della versione data dalla sola "fonte" della notizia, portatrice di rancore verso la parte lesa, circa fatti accaduti molti anni addietro.

[61] Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20285, ove viene posta in risalto la distinzione tra verità putativa e mera verosimiglianza con la precisazione che l'esimente putativa, sotto il profilo della verità, non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo della fonte — con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico — e dell'attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati. Il principio era già stato affermato, nel suo nucleo essenziale, dalle Sezioni Penali della Suprema Corte e, in particolare, da Cass. pen., Sez. Un., 30

Stando sempre a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, l'esigenza di fornire la prova della scrupolosità con cui il giornalista ha adempiuto alle verifiche del caso s'imporrebbe, in modo particolare, proprio nell'ambito della cronaca giudiziaria, attesa la particolarità e l'importanza della materia trattata.

Questa evidente polarizzazione sulla diligenza e prudenza che il giornalista deve osservare nella raccolta di possibili notizie ha incontrato forti resistenze in dottrina, ove è stato osservato come l'esclusione dell'operatività di tale scriminante nel caso di errori colposi commessi nella ricerca e/o nella verifica dell'informazione, determinerebbe una trasformazione del delitto doloso di diffamazione in illecito colposo [62].

Per evitare interpretazioni in contrasto col dettato normativo, si è proposto di abbandonare le indagini sul grado di diligenza del cronista e sulla scusabilità/evitabilità dell'errore, per concentrarsi, più opportunamente, sulla prova del tipo di convincimento soggettivo che sorge in chi propala la notizia: in altri termini, per riconoscere al putativo l'efficacia scriminante che gli è propria, l'interprete sarebbe chiamato a verificare, sulla base delle risultanze istruttorie, se colui che rende la dichiarazione offensiva abbia maturato un positivo convincimento circa l'esistenza della scriminante o, al contrario, si sia prospettato anche soltanto il dubbio della falsità del fatto riferito, circostanza questa che implicherebbe l'ascrizione del reato a titolo di dolo eventuale [63].

Peraltro, l'accertamento della verità della notizia, e con essa, la veri-

---

maggio 2001, n. 37140, in *Cass. pen.*, 2002, 98; nonché dalle successive Cass. pen., Sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009 e Cass. pen., Sez. V, 21 giugno 2005, n. 27236.

[62] Sul tema già G. VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 32, che pone in evidenza come, subordinando l'esistenza della scriminante putativa alla prova di aver diligentemente verificato la notizia, si renda la diffamazione "*una fattispecie equivoca dal punto di vista dell'elemento soggettivo, sotto cui spesso ricadono, indifferentemente fatti dolosi e meramente colposi*". Analogamente A. MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica e di denuncia e la diffamazione. "Gli arresti giurisprudenziali"*, in *Cass. pen.*, 2003, 3609. Sul tema dell'obbligo di diligenza a carico del giornalista, altra dottrina afferma chiaramente che la mancata previsione nel nostro ordinamento della diffamazione colposa consente all'esimente putativa di operare anche nel caso di errore colpevole per negligenza, imperizia o imprudenza nell'accertamento della fondatezza della notizia (M. BOSCARELLI, *Diritto di cronaca, diritto di critica ed* exceptio veritatis *in tema di diffamazione mediante la stampa*, in *Arch. pen.*, 1955, 33; F. VERRI-V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Milano, 2007, 165).

[63] F. VIGANÒ, Sub *Art. 59 c.p.*, in E. Dolcini-G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. I, Milano, 2015, 1190. Nonché, sul tema, S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. *Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penale*, Milano, 1993, 73.

fica sull'esistenza di un "*vero putativo*" scriminante, è centrale non soltanto per chi si muova nel contesto dell'attività di cronaca giornalistica, ma anche per chi eccepisca di aver agito nell'esercizio del diritto di critica. Infatti, se il requisito della verità è endemico rispetto al diritto di cronaca perché il concetto stesso di "cronaca", a livello semantico, implica l'esposizione di fatti realmente accaduti [64], esso si atteggia come presupposto anche per una critica che rappresenti un forma corretta di manifestazione del pensiero: questo perché, pur non essendo i giudizi critici, come *species* del *genus* "valutazioni", predicabili in termini di verità o falsità [65], devono comunque trarre spunto da fatti conformi al vero. A voler ammettere il contrario, la valutazione critica perderebbe qualsiasi pregio ed esulerebbe dal raggio d'azione tutelato dall'art. 21 Cost.: sarebbe privo di rilievo – *rectius* non meritevole d'interesse pubblico – un giudizio, negativo o positivo che sia, che prenda spunto da un avvenimento storico che, in realtà, non si è mai verificato [66].

Queste considerazioni sono state pienamente condivise dalla giurisprudenza di legittimità, che è arrivata persino ad escludere apprezzabili differenze strutturali tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, proprio partendo dalla lapidaria constatazione che "*se la critica è svincolata dal presupposto della verità, non è svincolato da tale presupposto il fatto che si intende criticare*" [67].

---

[64] Rimarca l'intrinseco legame tra la verità del fatto e il concetto di cronaca Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 1983, secondo cui "*Il limite interno di verità si radica nello stesso concetto di cronaca, la quale rappresenta una esposizione di fatti contraddistinta dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato ed il realmente accaduto*" (Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 1983, in *Arch. pen.*, 1983, 728).

[65] In tal senso va letta Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2004, n. 2247: "*Il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti*".

[66] In dottrina si è osservato che la critica che parta da un fatto non vero è illegittima perché si fonderebbe, a sua volta, su un non corretto esercizio del diritto di cronaca. In tal senso già: G. AMATO, *Osservazioni in tema di diritto di critica*, in *Giur. mer.*, 2-1973, 412; F. MANTOVANI, voce *Esercizio del diritto (dir. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, 1989, 8; G. VASSALLI, *Libertà di stampa*, cit., 35.

[67] Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2017, n. 34160, in *De Jure online*. In senso analogo: Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2017, n. 8721; Trib. Roma, sez. XVII, 12 febbraio 2019, n. 3205. Sulla possibilità di scindere il fatto dalla valutazione critica, per indagare la verità del primo diffusamente: G. DELITALA, *I limiti giuridici della libertà di stampa*, cit., 393; A. NAPPI, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani,* 1989, XVII, 8; E. MUSCO, *Parere* pro veritate, in *Esiste ancora un*

5.2. *Il progressivo tramonto del diritto di satira, dalle finte prime pagine del* Male *ai* meme

Un'ultima questione circa il portato scriminante della libertà di espressione riguarda il diritto di satira [68].

Esaminando il problema della *misinformation*, è frequente imbattersi in veri e propri *disclaimer* che avvisano l'utente circa la natura satirica dei siti, dei *blog*, o delle pagine *Facebook* che diffondono contenuti fasulli al solo fine di ottenere il beneficio scriminante.

In questo caso, la difficoltà di definire normativamente in cosa consista un contenuto satirico diffuso mediante il *web*, si scontra con l'evidente capacità di riconoscere tale natura a *fake news* potenzialmente diffamatorie, a forme di *hate speech*, financo a manifestazioni di vero e proprio *negazionismo* [69].

---

reato di diffamazione? Un clamoroso caso giudiziario, a cura del Centro di Iniziativa Giuridica Pietro Calamandrei, Roma, 1984, 88.

[68] F. VIGANÒ, Sub *art. 51*, in E. Dolcini-G. Marinucci, *Codice penale commentato*, Milano, 2006, 536 e ss.; D. PULITANÒ, *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere*, in *Dig. disc. pen*., IV, Torino, 1990, 320 ss.

[69] Di recente, la Corte EDU è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di presunta *"satira negazionista"*, che ha riguardato il discusso comico francesce Diudonné, che nei suoi spettacoli affronta frequentemente tematiche antisemite e che è celebre in Francia per avere inventato la *quenelle*, una sorta di saluto nazista al contrario, con richiami omofobici (Corte EDU, *Dieudonné M'bala M'bala c. France*, 20 ottobre 2015). Nel corso di un suo spettacolo, Diudonné aveva chiamato sul palco Robert Faurisson, celebre per le sue pubblicazioni nelle quali si vorrebbe negare l'esistenza delle camere a gas (v. R. FAURISSON, *Le probléme des chambres à gaz*, in *Défense de l'Occident*, 1978, 32 ss.). A Faurisson venne consegnato *"il premio dell'infrequentabilità e dell'insolenza"*, ovverosia un candelabro a tre braccia, invece di sette, sopra le quali sono conficcate altrettante mele e che è retto da un uomo vestito con un pigiama a quadretti e con una stella di David. Per questi fatti, Diudonné è stato condannato per *injure raciste* perpetrata nei confronti di un gruppo di persone in ragione della loro origine o religione (ebraica nel caso di specie), ai sensi dell'art. 23 della l. 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, al pagamento di un'ammenda pari a 10.000 euro, sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione. Investita della questione della legittimità di tale condanna rispetto ai principi sanciti dall'art. 10 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha rigettato il ricorso proposto da Diudonné, condividendo il giudizio del giudice nazionale, secondo il quale aver qualificato come *"affermazionisti"* i detrattori di Faurisson ha comportato una equiparazione tra *"fatti storici chiaramente stabiliti"* e espressioni vietate dal diritto francese e sottratte dallo spettro applicativo dell'art. 10 CEDU tramite l'art. 17 CEDU. Dato il contesto dello spettacolo, giudicato *"oltraggiosamente grottesco"*, anche in ragione della consegna di un riconoscimento irridente all'olocausto al negazionista Faurisson, non è ammissibile che un'idea veicolata per il tramite di un preteso spettacolo satiri-

Il primo aspetto che ci interessa approfondire riguarda il canone della *verità*, del quale abbiamo già potuto apprezzare le diverse declinazioni che esso assume nel caso in cui si ragioni in punta di diritto di cronaca, ovvero di critica [70].

Secondo un primo orientamento, la nozione stessa di satira non può essere compatibile con il limite della verità, trattandosi di un'espressione paradossale e simbolica della realtà; purtuttavia, essa non si sottrae al limite della correttezza, di talché l'art. 51 c.p. non opera nel caso di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti o di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio [71].

In una più recente pronuncia [72] si legge invece che *non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi* e ciò in *quanto tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale"* [73].

---

co, in contrasto con i valori di giustizia e pace alla base della Convenzione, riceva protezione *ex* art. 10 CEDU. Per un approfondimento: P. CAROLI, *La corte europea in tema di offese pubbliche contro gli ebrei*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2015; G. PUGLISI, *la "satira" negazionista al vaglio dei Giudici di Strasburgo: alcune considerazioni in "rime sparse" sulla negazione dell'Olocausto*, in *Dir. pen. cont.*, 23 febbraio 2016.

[70] Quanto alla diversità tra diritto di cronaca, diritto di critica e diritto di satira, v. Trib. Roma 13 febbraio 1992, in *Dir. fam. pers*., 1993, 1119 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media*, *Ivi*, 1994, I, 171 ss.

[71] Cass. civ., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21235. In dottrina v'è chi afferma che la satira sia per sua natura sottratta al limite della continenza espressiva: *"La satira, caricatura grottesca di un fatto,* […] *è per definizione "incontinente", al fine di suscitare nel lettore un qualche sorriso (seppur amaro) o* […] *un travaso di umori* […] *e, pertanto, non può obbedire a tali criteri di equilibrata espressione"* (C. BOVIO-P. GRASSO, *Umorismo, I confine del diritto di satira: toglieteci tutto tranne il sorriso*, in *Dir. e giust.*, 2004, 43, 86).

[72] Cass. pen. Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 4695.

[73] Così è orientata Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3676. Analogamente, è stato osservato che, nonostante lo stretto legame tra esagerazione di fatti e avvenimenti e l'esercizio del diritto di satira, l'impiego di tale efficace mezzo espressivo non può assurgere a strumento di diffusione di notizie totalmente non vere

Ci pare che il principio enunciato da questa sentenza – emessa in una vicenda dove la presunta satira mascherava in realtà un violento attacco al Sindaco di un Comune, da parte di suoi avversari politici – lungi dallo smentire quanto affermato dalla corrente interpretativa che, invece, nega la compatibilità del diritto di satira con il canone della verità, finisce invece per corroborarne il portato.

Essa incide piuttosto sulla definizione del concetto stesso di satira, la cui finalità può senz'altro essere *lato sensu* politica – intendendo il termine in una prospettiva *alta* – ma che non può invece essere utilizzata come paravento dietro al quale nascondere interessi *particulari*, perseguiti con mezzi evidentemente illeciti, che si vorrebbero giustificati dal portato assai ampio di una scriminante il cui fondamento non si esaurisce nella libertà di manifestazione del pensiero, ma che deve essere letta anche con riferimento a quanto sancito dall'art. 33 Cost. in tema di libertà delle manifestazioni artistiche.

Quest'ultimo aspetto può essere colto con maggiore precisione esaminando quegli arresti in cui la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare come la critica satirica, per essere legittima, deve essere indirizzata a sferzare i vizi, le abitudini, e le concessioni delle persone, in quanto espressioni delle ricorrenti debolezze umane, ovvero a porre in luce l'incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale, mentre non può essere considerato satirico un insulto gratuito, basato su luoghi comuni e privo di collegamenti con la reale condotta della persona oggetto delle critiche, di talché anch'essa deve rispettare il requisito della *continenza*, evitando l'utilizzo di espressioni gratuite, non pertinenti ai temi oggetto di discussione [74].

Si tratta, evidentemente, di una attività dissacrante, svincolata da interessi di potere, nella quale è frequente l'utilizzo di un linguaggio non ancorato a schemi razionali e non di rado di matrice *simbolica*, al quale non è possibile applicare il metro ordinario di valutazione circa la *correttezza* formale, ma che – la Cassazione sembra preoccuparsi di ripeterlo – non può superare il rispetto dei diritti fondamen-

---

sul conto altrui (R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2002, 263; F. VERRI-V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, cit., 247).

[74] Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 2017, n. 36695; Cass. pen., Sez. V, 12 ottobre 2004, n. 42643; Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 1999, n. 2128. Integra il reato la diffusione con modalità caricaturali di una conversazione telefonica in cui emerge, in maniera evidente, il balbettante eloquio di uno dei conversanti (Cass. pen., Sez. V, 4 marzo 2013, n. 47175). Raffigurare un soggetto nella veste di Pinocchio può rientrare nel diritto di satira se il contenuto comunicativo non trascende in espressioni offensive e dispregiative (Cass. pen., Sez. V, 27 maggio 2016, n. 41785).

tali dell'individuo, in relazione ai quali l'interprete è sempre chiamato a compiere un bilanciamento nel caso concreto [75].

Una volta compreso come la satira *possa* e allo stesso tempo *non possa* rispettare il canone della verità e al medesimo tempo *possa* e *non possa* ledere beni giuridici fondamentali – quali l'onore e la reputazione –, in nome della libertà di manifestare un pensiero dissacratorio e financo *ripugnante*, si può meglio comprendere la difficoltà di tracciare un confine netto tra *bufale* satiriche *fake news*; parafrasando la *concurrent opinion* del Giudice Potter Stewart nella Sentenza della Corte Suprema USA *Jacobellis v. Ohio*, ove osservando la difficoltà di definire in cosa consistesse la pornografia, affermò "*non cercherò ulteriormente di definire i tipi di materiale che intendo includere in quella descrizione [di pornografia], e forse non potrei mai riuscire a farlo in modo intelligente. Ma quando li vedo, li riconosco*" [76].

La questione non è di poco momento: persino i più feroci persecutori delle seconde non si sono mai spinti a ritenere che le prime debbano essere oggetto di censura [77].

Ci pare però che questa dichiarazione di intenti sia difficilmente traducibile in un testo di legge, anche alla luce della natura estremamente *cangiante* della nozione stessa di satira: sono infatti sempre esistite – in passato più che nella contemporaneità – pubblicazioni dichiaratamente *satiriche*, quali ad esempio la celebre rivista *Il Male*, nota per avere diffuso alcune delle più celebri *bufale* mediatiche della storia recente, anche attraverso un meccanismo di *falsificazione* delle prime pagine dei principali quotidiani italiani.

Purtuttavia, nell'epoca storica nella quale si diffusero in Europa tali pubblicazioni – gli anni Settanta del Novecento [78] – il sistema me-

---

[75] Cass. pen., Sez. V, 20 ottobre 1998, n. 13563; Cass. pen., Sez. V, 23 maggio 2013, n. 37706. Gli stessi principi si trovano peraltro espressi in numerose altre pronunce, Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 1999, n. 2128. Si veda ancora Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2001, n. 36348.

[76] *I shall not today attempt further to define the kinds of material I understand to be embraced within that shorthand description, and perhaps I could never succeed in intelligibly doing so. But I know it when I see it*". Il testo integrale della Sentenza e della *opinion* del Giudice Stewart sono disponibili in *www.law.cornell.edu*.

[77] In una intervista successiva alla presentazione del suo d.d.l., la Senatrice Gambaro affermò infatti come fosse suo intento "*combattere la diffusione delle fake news (…) difendendo la differenza tra le bufale intese come satira e le notizie false che arrecano danni seri*". *Fake news,* d.d.l. *bipartisan contro chi diffonde bufale dannose sul Web*, in *Il Sole24ore*, 15 febbraio 2017.

[78] La rivista francese *Charlie Hebdo*, che si collocava nel solco avviato in Francia dallo *storico* settimanale umoristico *Le Canard enchaîné* (fondato nel 1915),

diatico era profondamente differente da quello attuale, tanto è vero che alcuni dei protagonisti di quell'epoca hanno di recente sostenuto l'impossibilità di riproporre oggi prodotti editoriali simili [79].

Quel tipo di satira postulava l'interdipendenza con un sistema politico rigidamente imbrigliato in liturgie rigorose e complesse, le cui vicende attiravano l'interesse di una vasta maggioranza di cittadini-lettori, che le seguivano prevalentemente attraverso i quotidiani, a loro volta granitici quanto a struttura e linea editoriale e, per certi versi, assai *paludati*, tanto da attrarre le istanze di cambiamento, in particolare da parte di quella generazione che aveva da poco vissuto la stagione del c.d. *Settantasette*.

Non ci pare quindi corretto porre sullo stesso piano le *false* copertine del Male [80] e i *meme* [81] con i quali vengono sempre più frequentemente diffuse le *fake news*.

---

ma che sin dalle sue prime uscite predilesse un umorismo estremamente corrosivo e a tratti volutamente irritante, venne fondata nel 1969 con il nome di *L'hebdo hara-kiri*, mentre *Il Male* avviò le sue pubblicazioni nel 1978. Per ulteriori approfondimenti, si veda VINCINO, *Il Male*, Milano, 2007.

[79] In una intervista di qualche anno fa, il giornalista Michele Serra, primo Direttore della testata satirica *Cuore*, rispose così a chi gli chiedeva se fosse possibile riproporre quel giornale: *"rifarlo, oltre che patetico, sarebbe impossibile. Perché di satira ce n'è ancora molta, ma è altrove. Non nasce e non vive più in quella stretta dipendenza dalla politica e dal giornalismo che ha ispirato, e fatto campare, generazioni di autori. La satira (…) viveva al tempo stesso in simbiosi e in contrapposizione con quella cultura politica che appassionava la quasi totalità degli italiani: nove su dieci andavano a votare. Ora quattro su dieci non ci vanno più; e anche per quelli che ci vanno, l'appartenenza politica è molto meno determinante. Anzi, non è neanche un'appartenenza. Lo spirito comico e l'intenzione satirica hanno dunque dovuto spostarsi. (…). Per cercare segni inediti, idee in movimento, ci si deve buttare nel mare magnum del web. Con il rischio di affogarci per quanto è vasto"*. M. SERRA, *Il nuovo Cuore della satira adesso batte nelle webserie*, in *La Repubblica*, 29 ottobre 2015, 41.

[80] Tra le quali non possono non essere menzionate le false copertine di *Paese Sera*, della Stampa e del Giorno del 3 maggio 1979, con le quali si annunciava l'arresto del capo delle Brigate Rosse, l'attore Ugo Tognazzi – che si prestò allo scherzo, facendosi fotografare in manette. VINCINO, *Il Male*, cit., 140-142.

[81] Il termine è stato coniato nel 1976 dal biologo Richard Dawkins (R. Dawkins, The Selfish, London, 1976; (trad. Il gene egoista, Bologna, 1979), quale abbreviazione della parola greca *μίμημα*, per indicare *"un singolo elemento di una cultura o di un sistema di comportamento, replicabile e trasmissibile per imitazione da un individuo a un altro o da uno strumento di comunicazione ed espressione a un altro"*.

Nella cultura digitale, il termine viene utilizzato per definire contenuti facilmente replicabili e di immediata comprensione da parte dell'utenza di riferimento – quali foto e disegni, abbinati a brevi testi, spesso ironici – tali da suscitare reazioni immediate che ne favoriscono la diffusione e la viralità. Il meme è oggi uno strumento imprescindibile nel panorama digitale; tuttavia, l'immediatezza dell'informazione che esso veicola si accompagna ad un eccesso di semplificazione, che rischia di distorcerne la percezione da parte del lettore. Cfr, anche: *www.treccani.it/vocabolario*.

I falsi novecenteschi si collocano infatti nella scia di una tradizione satirica che risale ad Aristofane e a Plauto e che si è rinnovata nell'epoca dei Lumi con le opere di Voltaire, Jonathan Swift e Giuseppe Parini, fino a trovare nuova linfa nell'Ottocento, quando vi fu un florilegio di pubblicazioni umoristiche e di satira politica, tollerate – anche se sottoposte ad una rigidissima censura – persino durante la dittatura fascista.

Si tratta di una forma di satira che presuppone l'esistenza di stilemi politico-culturali rigidi, i cui codici semantici – il linguaggio, i gesti, gli abiti – siano conosciuti e applicati dalla maggior parte della popolazione, di talché la loro esasperazione suscita ilarità, ma al contempo innesta un percorso di riflessione e di riforma [82].

Tutte caratteristiche non più rinvenibili nella dimensione contemporanea, nella quale alla diffusione della *post-verità* si accompagna la perdita di una identità chiara da parte dei tre poteri dello Stato e del *quarto potere* chiamato a vigilare su di essi.

6. *La diffamazione a mezzo stampa tra antichi e nuovi paradigmi di tutela*

Non pare sia possibile dubitare che il primo dei delitti da prendere in considerazione quando si ragiona di *fake news* debba essere senz'altro la diffamazione.

Occorre però tener presente che non necessariamente una *fake news* rappresenti una notizia lesiva dell'onore o della reputazione di un soggetto determinato o determinabile, ovvero di una pluralità di persone.

Invero, come abbiamo cercato di ricostruire (*supra*, Cap. 1, § 7), non tutte le *fake news* sono diffamatorie, essendo ben possibile che il contenuto di una notizia falsa non si risolva in una aggressione ad un diritto altrui.

Ciò non accade, in particolare, né nel caso della diffusione di contenuti storici di tipo *revisionista* – da distinguere, come abbiamo già chiarito, dai contenuti di tipo *negazionista* o tali da integrare l'ipotesi dei di-

[82] Si pensi al pamphlet del 1729, A modest proposal for preventing the children of poor people from being a burden to their parents or Country, and for making them beneficial to the Public con il quale Jonathan Swift denunciava le condizioni di vita della popolazione irlandese all'epoca del dominio britannico, proponendo di legalizzare la vendita dei bambini poveri come cibo per i ricchi inglesi, che avrebbe avuto il triplice effetto positivo di diminuire la povertà, ridurre il numero dei bambini poveri e di rendere più varia la dieta dei cittadini più benestanti.

scorsi d'odio – né nell'ipotesi di contenuti falsi di stampo *antiscientifico*, né nel caso di *fake news* generaliste o di intrattenimento, le quali si caratterizzano per essere prive di un contenuto di tipo offensivo.

Nella nostra prospettiva di studio, le *fake news* diffamatorie, che abbiamo collocato all'apice della nostra piramide ideale, rappresentano quindi una sorta di *eccezione*, in quanto già oggetto di una disciplina sanzionatoria di tipo penale, proprio grazie a quanto sancito dall'art. 595 c.p [83].

---

[83] Non è possibile, nell'economia di una trattazione dedicata a riflettere sul rapporto tra *fake news* e diritto penale, approfondire nel dettaglio un delitto come quello in parola, che vanta una tradizione secolare. Il rischio sarebbe infatti quello di aprire una digressione di ampiezza pari o superiore a quella del resto della trattazione. Per questo motivo, ci limiteremo a valutare quegli aspetti della diffamazione che si intrecciano con il problema della diffusione di notizie false mediante la rete Internet, rimandando per ogni ulteriore approfondimento agli scritti di: S. ARDITA, *Diffamazione e diritto di critica all'attività politica*, in *Cass. pen.*, 2002, 2355; F. BELLAGAMBA-R. GUERRINI, *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010; G. BONANNO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, 266; S. CANESTRARI, *Profili di responsabilità colposa nell'esercizio della cronaca giornalistica*, in *Giust. Pen.*, 1985, 920; G. DELITALA, *I limiti giuridici della libertà di stampa*, cit.; G. FIANDACA, *Problematiche sostanziali e processuali in tema di diffamazione a mezzo televisioni private*, in *Giust. Pen.*, 1989; ID., *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, cit., 532; G. GARUTI, *Libertà di espressione e delitto di diffamazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 377; A. GULLO, *La Cassazione e i mutamenti genetici del reato di diffamazione a mezzo stampa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 473; F. M. IACOVIELLO, *Problemi vecchi e sensibilità nuova della Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa*, in *Cass. pen.*, 1995, 2537; G. LATTANZI, *Diffamazione giornalistica: lecito ed illecito nella realtà sociale e nell'esperienza*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979; A. MANNA, *Nuove prospettive sulla diffamazione a mezzo stampa: profili di diritto penale sostanziale*, in *Nuove prospettive sulla diffamazione a mezzo stampa. Riflessioni sulle proposte di riforma all'esame del Parlamento, Relazione al convegno*, Roma, 8 ottobre 2003, in *Dir. inform.*, 2004, 1; ID., *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Dir. inform*, 1999, 271; ID., *La disciplina dell'informazione tra diritto civile e diritto penale*, in *Dir. inform.*, 1988, 57; E. MUSCO, voce *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 633; ID., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974; V. NAPOLEONI, *Diritto di cronaca e «verità putativa»*, in *Cass. pen.*, 1983, 1002; P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971; T. PADOVANI, *Consumazione e tentativo nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1973, 921; M. PELLISSERO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 1227; I. PISA, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 455; M. RONCO, *Il principio della libertà di internet a confronto con la tutela della salute e della dignità umana*, in *Iustitia*, 2010, 127; M. SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, in *Enc. dir., XII*, Milano, 1964, 483; ID., *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1961; A. SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 689; F. VERDE, *Diffamazione a mezzo stampa e l'esimente del diritto di critica*, Bari,

La vischiosità del tema che stiamo affrontando è tuttavia dimostrata dal fatto che anche questo caso, per certi versi emblematico, presenta, qualora si proceda ad un'analisi più approfondita, numerosi profili di criticità.

Esaminiamoli singolarmente.

Fin dai primi anni di questo secolo, la peculiare ipotesi di diffamazione commessa via Internet ha costituito motivo di interesse tanto per la giurisprudenza di legittimità, quanto per la letteratura, entrambe impegnate a valutare come un reato *antico* si possa caratterizzare nel momento in cui viene commesso attraverso modalità del tutto nuove e per certi versi inimmaginabili all'atto della sua formulazione.

Il legislatore, infatti, nonostante la consapevolezza della innovatività degli strumenti di comunicazione telematici e informatici, non ha ritenuto di prevedere modificazioni o integrazioni del testo della legge, a differenza di quanto avvenuto, ad esempio, con l'introduzione dei c.d. *reati informatici* o *computer crime* [84].

Del resto, che il delitto di diffamazione – così come quello di ingiuria, prima della sua depenalizzazione [85] – potesse essere commesso anche utilizzando mezzi informatici è sempre stato pacifico: è certamente possibile che tramite la diffusione di scritti, immagini o video mediante la rete, possa essere leso il bene giuridico tutelato dalla fat-

---

2009; V. ZENO ZENCOVICH, *Atti giudiziari e tutela dei diritti della personalità di terzi*, in *Dir. inform.*, 1999, 613.

[84] Per un approfondimento su questa categoria, si veda: L. PICOTTI, *Reati informatici* (voce) in *Enc. giur. Treccani*, vol. agg. VIII, Roma, 2000, 1 ss.; ID., *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati,* in L. Picotti (a cura di), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di Internet*, Padova 2004, 21 ss.e, più di recente, ID., *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, cit., 35 ss. e, in particolare, 75-77.

[85] Il reato di ingiuria, precedentemente previsto all'art. 594 c.p., è stato depenalizzato per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Lo stesso decreto legislativo ha introdotto, all'art. 4, un illecito civile punito con sanzione pecuniaria nei confronti di *"chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa"*. Di recente, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili due questioni di legittimità costituzionale, con le quali veniva censurata la legittimità di tale abrogazione, poiché lesiva del diritto all'onore, ascrivibile non solo al novero dei diritti inviolabili riconosciuti dall'art. 2 Cost., ma anche all'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché all'art. 8 della CEDU. Corte Cost., Sent. 6 marzo 2019, n. 37, in *Giur. Cost*., 2-2019, 649 ss., con nota di M. GAMBARDELLA, *Abrogazione del delitto di oltraggio e obblighi di incriminazione verso un diritto riconosciuto come "fondamentale"*. Per gli aspetti dogmatici legati alla degradazione dei reati minori, si veda sempre C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor», Padova, 1985.

tispecie, che, in ossequio a una tradizione antica [86], viene individuato nell'onore [87].

Coerentemente con queste osservazioni, il problema che si è posto sin dagli albori del dibattito riguardava aspetti circostanziali della fattispecie, attinenti alla possibilità, al fine della contestazione dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p., di qualificare la rete come *altro mezzo di pubblicità*.

In una sentenza per certi versi rimasta *storica*, la Corte di Cassazione, osservando come il delitto di diffamazione sia formulato come reato a condotta libera, nell'ambito del quale il legislatore non ha ritenuto di tipizzare la forma espressiva né il mezzo di divulgazione, ciò che rileva è esclusivamente la comunicazione con più persone; di talché, non solo non vi sono barriere testuali o sistematiche che possano ostare alla configurabilità della diffamazione via Internet, ma, in ragione della particolare diffusività del mezzo nel propalare il messaggio denigratorio, la condotta deve essere considerata aggravata [88].

Già allora la Cassazione coglieva un elemento fondamentale della problematica che ci occupa: *"la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive. Internet è, senza alcun dubbio, un mezzo di comunicazione più "democratico" (chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio "sito", ovvero utilizzarne uno altrui). Le informazioni e le immagini immesse "in rete", relative a qualsiasi persona sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo*".

La dimensione globale di Internet – che in quel caso fungeva da viatico per affrontare e risolvere il problema della competenza per territorio nel caso di reati commessi *on line* – si riverbera su quello che potremmo definire il *paradosso della diffamazione via Internet*: da

---

[86] Secondo A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, 177, l'onore è certamente il più antico tra i diritti della personalità.

[87] Per una ricostruzione dell'onore come bene giuridico, si rimanda – oltre allo scritto appena citato di Manna – a: E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., nonché, più di recente, agli scritti di F. BELLAGAMBA-R. GUERRINI, *I delitti contro l'onore*, cit., 1 ss.; e di A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, Torino, 2018, 333 ss. Per un ulteriore approfondimento, di tipo sistematico, si v. anche V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio comparato*, Napoli, 1985.

[88] Cass. pen., Sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741, in *Cass. pen.*, 6-2001, 1835 ss., con nota di E. PERUSIA, *Giurisdizione italiana anche per le offese* on line *su un sito straniero*.

un lato la rete non è in alcun modo assimilabile alla stampa [89], per la quale la legge penale prevede una disciplina più severa di quella sancita per la diffamazione comune, dall'altro, essa è un mezzo ontologicamente dotato di maggiori potenzialità offensive, in quanto facilmente accessibile – sia sotto il profilo economico-finanziario, sia dal punto di vista tecnico – e potenzialmente universale quanto a diffusione.

Va osservato che già nella letteratura dell'epoca si riscontravano posizioni differenti: prima della pronuncia di cui abbiamo appena dato conto era stato sottolineato come l'estensione numerica degli utenti raggiungibili dal messaggio diffamatorio fosse irrilevante, o comunque non decisiva, rispetto alla configurabilità dell'aggravante in parola, la cui struttura poggerebbe piuttosto sul *mezzo di divulgazione* utilizzato; pertanto, non sarebbe il numero dei destinatari potenziali, ma il mezzo di comunicazione utilizzato a portare in sé una maggiore o minore capacità di diffondersi [90].

Sono osservazioni pertinenti, ma che devono oggi ritenersi superate in ragione dell'evoluzione che ha avuto la rete, nonché dell'acquisita consapevolezza delle sue effettive potenzialità; non ci pare possibile dubitare che un mezzo di comunicazione come i *social network* non manifestino in sé una peculiare capacità di diffusione, tale da integrare la nozione di *mezzo di pubblicità* richiamata dall'art. 595 c.p.

Così come non possono più cogliere nel segno le osservazioni fondate sul rapporto da genere a specie che intercorre, nel testo della stessa norma, tra la *stampa* e gli *altri* mezzi di pubblicità: vero è che Internet – in quanto sistema telematico – non può rientrare nella nozione normativa di stampa o di stampato, che secondo l'art. 1 della l. 47/18 si riferisce esclusivamente a *"tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"*; ciò posto, poiché, come ha avuto modo di affermare in una successiva pronuncia la Corte di Cassazione, Internet è ormai un potente mezzo di comunicazione di massa [91], non si comprende per quale ragione una diffamazione commessa avvalendosi di tale mezzo dovrebbe essere considerata diversa, ad esempio, da una realizzata avvalendosi dell'ormai obsoleto *fax* [92].

---

[89] S. SEMINARA, *La pirateria su Internet e il diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 91 ss.

[90] L. SCOPINARO, *Internet e delitti contro* l'onore, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2000, 633.

[91] Cass. pen. Sez. V, 1° luglio 2008, n. 31392.

[92] Sulla diffamazione commessa a mezzo fax come forma aggravata, si vedano:

Semmai, resta sempre valido il monito di chi osservava come la diversa tipologia delle comunicazioni che possono essere effettuate via Internet impongano all'interprete un giudizio soggettivizzante, da svolgere caso per caso, non essendo automatico che la propalazione di un contenuto diffamatorio a mezzo *blog*, *e-mail*, *chat*, o persino mediante la pubblicazione di un *post* su *Facebook* integri per ciò solo il requisito – essenziale – della comunicazione a più persone [93].

6.1. *Il cantiere aperto della diffamazione a mezzo* Facebook *o tramite altro* social network

Ulteriori questioni emergono se si circoscrive l'ampio territorio di Internet, focalizzandosi sul solo settore dei *social network*.

Questi, e in particolare *Facebook*, che detiene un assoluto primato nella categoria, sono nati sul presupposto di poter condividere qualsiasi tipo di contenuto – scritti, immagini, video – con la propria cerchia di *amici*, previa la creazione di un profilo personale.

Pertanto, ogniqualvolta che un contenuto viene immesso in tale profilo, e fatta salva la possibilità di limitarne la condivisione solo a determinate cerchie di amici, chiunque può visualizzarlo e, astrattamente, condividerlo a propria volta nella sua – diversa – cerchia di *amici*.

Viene così integrato il requisito della diffusione a più persone, tali peraltro da comporre una platea non quantificabile di destinatari del messaggio diffamatorio, che può – di condivisione in condivisione – giungere a *chiunque* sia iscritto alla piattaforma in questione.

Secondo uno dei primi giudici chiamati a confrontarsi con questa problematica, di tale effetto non solo gli utenti di *Facebook* sarebbero consapevoli, ma anzi si tratterebbe proprio di un risultato *voluto*, cosicché l'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva integra sicuramente gli estremi della diffamazione, alla luce del contesto pubblico in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del *social network*; diffamazione che deve essere considerata aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in ragione dell'utilizzo di un mezzo di pubblicità [94], ma che non rientra

---

Cass. pen. Sez. V, sent., 19 ottobre 2010, n. 1763 e, più di recente, Cass. pen. Sez. V, sent. 9 dicembre 2015, n. 6081.

[93] V. PEZZELLA, *La diffamazione*, Milano, 2016, 556.

[94] Trib. Livorno, 2 ottobre 2012, n. 38912, G.i.p. Pirato, in *Dir. pen. cont.*, 29 gennaio

nella più grave ipotesi prevista dall'art. 13 della l. n. 47 del 1948, art. 13.

È ormai *ius receptum* [95] una impostazione successivamente ribadita dalla giurisprudenza di merito, chiamata a confrontarsi con il problema della espansione delle ipotesi di delitti contro l'onore commessi attraverso il *web* [96] e che pare ormai consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la diffamazione mediante *Facebook* – in quanto condotta *"potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone"* – costituisca diffamazione aggravata dall'uso di un qualunque altro mezzo di pubblicità (*ex* art. 595, comma 3, c.p.).

Del resto, la particolare natura di *Facebook* quale *"servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema"* [97], non consente la sua riconducibilità alla nozione di stampa per come elaborata dalle Sezioni Unite in una sentenza ormai *storica*, nella quale si è affermato come *"i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa"*.

Un discorso diverso, come stiamo per vedere, riguarda invece i quotidiani *on line*, per i quali si è (ri)proposta una annosa questione relativa alla peculiare forma di responsabilità che il diritto penale italiano prevede per chi ricopre la funzione Direttore responsabile.

2013, con nota di C. MELZI D'ERIL, *In tema di diffamazione via Facebook*. A parere dell'Autore del commento, in tale sentenza *"Il tribunale fa capire, come diceva un regista romano anni fa, che «le parole sono importanti» e dunque anche di quelle scritte sul profilo di un social network (a volte con la stessa leggerezza con cui le si direbbe ad un amico) l'autore può essere chiamato a pagare le conseguenze. E se, per espressioni come «trend negativo» le sanzioni sono sociali, per quelle più nostrane e triviali utilizzate dall'imputata, come ammoniva l'assicuratore dott. Randazzo, «si va nel penale»"*.

[95] Cass., Sez. I, 22 gennaio 2014, n. 16712, con nota di S. TURCHETTI, *Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014.

[96] Per una rassegna della quale si rinvia a V. PEZZELLA, *La diffamazione*, cit., 658 ss.

[97] Cass., Sez. V, sent. 14 novembre 2016, n. 4873, in Dir. pen. cont., 20 aprile 2017, con nota di E. BIRRITTERI, *Diffamazione e facebook: la cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*.

7. *Il vertice del giornale nel prisma del diritto penale: dal Gerente al Direttore di quotidiano* on line

Come accennato poc'anzi, la possibilità che il reato di diffamazione sia commesso mediante un quotidiano *on line* ha portato nuova linfa ad uno dei temi *classici* del diritto penale della stampa.

Ci riferiamo alla posizione di garanzia che assume il Direttore responsabile per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica (art. 57 c.p.) o non periodica (art. 58 c.p.), che da decenni costituisce uno dei punti dolenti non solo dello specifico settore di cui ci stiamo occupando, ma della stessa dogmatica penale, in quanto forma *anomala* [98] relativamente al nesso soggettivo, in perenne oscillazione tra colpa e responsabilità oggettiva.

Le origini storiche di questa figura sono indispensabili per comprendere l'attuale disciplina legislativa.

Abbiamo già avuto modo di vedere come lo Statuto Albertino, nel riconoscere all'art. 28 la libertà di stampa, avesse tuttavia specificato che per bilanciare tale libertà una legge ne avrebbe regolato gli abusi e che, in ossequio a tale previsione, in epoca sostanzialmente coeva alla promulgazione di quella carta costituzionale, il Sovrano avesse emanato l'Editto sulla stampa [99].

Nell'Editto Albertino, che rimase la legge fondamentale in materia di stampa fino all'avvento del fascismo, era prevista, all'art. 16, la figura del *Gerente responsabile* (art. 37), il quale doveva presentare le caratteristiche elencate all'art. 35, ossia la cittadinanza, la maggiore età e l'esercizio dei diritti civili. A norma dell'art. 41, al questi era richiesto – a pena della multa fino a lire trecento – di sottoscrivere la minuta del primo esemplare del giornale.

Sotto il profilo che ci interessa maggiormente, l'art. 47 dell'Editto prevedeva che "*Tutte le disposizioni penali portate a questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti. La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al Gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.*".

---

[98] Si esprimeva in questo senso la Relazione elaborata dalla Commissione Grosso per la riforma del Codice penale, in *Dir. Pen. Proc.*, 9-1999, 1117 ss., che ne proponeva l'eliminazione, o comunque la riscrittura secondo i principi generali della responsabilità penale, analogamente a quanto proposto con riferimento alla preterintenzione, ai delitti aggravati dall'evento, alla *aberratio delicti* ed *ictus*, a gran parte delle condizioni di punibilità, alle condizioni di maggiore punibilità, alla responsabilità per reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti e al concorso dell'estraneo nel reato proprio di cui all'art. 117 c.p.

[99] V. *supra*, § 3.

Veniva dunque ad essere delineata una peculiare – e derogatoria – forma di compartecipazione criminosa, fondata sulla previsione di una forma di responsabilità oggettiva anomala anche per fatto altrui, alla quale avrebbe successivamente attinto il legislatore del 1930 nel formulare l'art. 57 c.p.

La continuità di disciplina non deve però ingannare: tra il Gerente responsabile e il Direttore responsabile – figura che sarebbe stata introdotta solo nel 1925, nel quadro delle c.d. *leggi fascistissime* [100] e, in particolare, dall'art. 1, comma 1, della legge 2307/1925 – vi era una differenza fondamentale: mentre il primo era una figura *estranea* al giornale, il secondo ne sarebbe stata la guida effettiva, tanto sotto il profilo dei *doveri*, quanto soprattutto sotto quello dei *poteri* [101].

Si arrivò così al Codice Rocco e alla formulazione originaria del già menzionato art. 57, ove si prevedeva che per i reati commessi col mezzo della stampa periodica, chi rivestiva la qualità di Direttore o redattore responsabile rispondesse *"per ciò solo"* del reato commesso, fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione.

Si aprì allora un fervente dibattito tra coloro che sostenevano si trattasse di una forma di responsabilità per *fatto proprio* – fondata sul dovere di vigilanza che incombe sul Direttore responsabile, in modo che ogniqualvolta venga commesso un reato per mezzo della sua pubblicazione, egli è responsabile di una omissione punibile – e chi invece riteneva si trattasse di una ipotesi di responsabilità per *fatto altrui* – in quanto l'inciso *per ciò* solo stava a significare che il Direttore rispondeva per il mero fatto di essere tale, indipendentemente dalla dimostrazione di un nesso di causalità materiale e di un nesso di causalità psichica e che quindi si trattava di una ipotesi di responsabilità oggettiva anomala per fatto altrui, come tale interamente interrogatorio alle norme che disciplinano la compartecipazione criminosa [102].

---

[100] A. PACE-M. MANETTI, *Commento all'art. 21 della Costituzione*, cit. 444.

[101] Avrà modo di rilevarlo anche la Corte Costituzionale, nella Sentenza 3/1956, sulla quale ci soffermeremo ampiamente *infra*. In quella Sentenza, la Corte osservò come la figura del Gerente fosse *"estranea al periodico sulla quale si esercitò nel passato una facile ironia"*. Non è inverosimile ritenere che l'estensore avesse in mente le osservazioni dell'Arangio-Ruiz, il quale scrisse che: *"questi* [il Gerente, N.d.R.] *è, di per solito, una persona senz'arte né parte, che vende il suo nome per un pane quotidiano e va allegramente in prigione perché ci si mangia del pari: egli nulla sa di ciò che sottoscrive, del movimento giornalistico, degli scrittori e dell'idea che copre con la sua firma; non è il proprietario, non il direttore, non un pubblicatore vero e proprio; è una testa di legno"*. G. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale*, Torino, 1913, 196.

[102] Così P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., 105, al quale si riman-

7.1. *La responsabilità penale del Direttore per fatto proprio colposo nel "nuovo" art. 57 c.p.*

L'entrata in vigore della costituzione repubblicana, che all'art. 27 introdusse il principio di personalità della responsabilità penale [103], non accolto in epoca statutaria, rese indispensabile la soluzione del problema del titolo soggettivo in forza del quale il Direttore responsabile era chiamato a rispondere per un reato commesso da altri, ai sensi dell'art. 57 c.p. [104].

In una delle sue prime pronunce, la Corte Costituzionale rilevò come la qualifica di Direttore responsabile fosse stata introdotta in

---

da anche per un approfondimento bibliografico circa i sostenitori dell'una e dell'altra tesi sopra riportate.

[103] Come noto, l'art. 27 della Costituzione ha finito, grazie al contributo esegetico della letteratura e della giurisprudenza costituzionale, per estendere il proprio portato ben oltre quelle che erano le intenzioni originarie dei costituenti, preoccupati di introdurre una forma rigida di divieto di responsabilità per fatto altrui. Si veda sul punto: A. ALESSANDRI, *Art. 27 comma 1° Cost.*, in G. Branca (a cura di) *Commentario della Costituzione. Rapporti Civili*, Bologna, 1991, 5. Ciononostante, a partire dagli anni Sessanta del Novecento si affermò la tesi secondo cui tale divieto rappresentasse il portato *minimo* della norma costituzionale, e ciò in ragione del combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost., in virtù del quale solo nei confronti di colui al quale possa essere mosso un rimprovero, stante un legame soggettivo con il fatto-reato, può essere comminata una pena che abbia una tendenza rieducativa (F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965, 358-359, nota 295; ID., *Teoria generale del reato* (voce), in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1973, oggi in ID. *Scritti di diritto penale*, vol. I, Tomo I, Bologna, 1997, 675-676. Si v. anche le considerazioni espresse da: D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976, 98 ss. Tale impostazione ha trovato definitivo accoglimento nella giurisprudenza costituzionale con le Sentt. Corte Cost., n. 364/1988, in materia di errore sulla legge penale (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-1988, con nota D. PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, 686 ss.) e Corte Cost., n. 1085/1988 in materia di furto d'uso.

[104] Prima che entrasse in funzione la Corte Costituzionale, fu la Corte di Cassazione a essere chiamata ad affrontare il problema della compatibilità con il nuovo testo costituzionale della disciplina codicistica allora vigente: secondo la Corte, che non ritenne sussistere alcuna incompatibilità fra il disposto dell'articolo 57, comma 1, c.p. e l'art. 27 Cost., la legislazione sulla stampa si è sempre più orientata nel senso di considerare l'azienda giornalistica come una complessa organizzazione cui debba presiedere un dirigente, identificato alfine con il Direttore responsabile, al quale spetta il compito di impedire pubblicazioni che per il loro contenuto possano costituire reato. "*Se così è, ne viene di conseguenza che la responsabilità del direttore si profila sotto l'aspetto di negligenza per mancato od insufficiente uso del potere-dovere che la legge gli attribuisce, e si concreta in un reato omissivo riconducibile nell'ambito dell'art. 40 c.p.*". Così Cass., Sez. I, 20 maggio 1953, *Visconti Prasca*, in *Arch. pen.*, 1953, 2, 728.

sostituzione della assai discussa figura del Gerente in modo da far ricadere la responsabilità per i contenuti delle pubblicazioni non più su un estraneo, bensì su colui il quale ne è la guida e l'ispiratore effettivo, dotato peraltro di poteri pressoché illimitati, con ciò volendosi escludere l'ipotesi di responsabilità per fatto altrui. Vista in questa prospettiva storica, l'espressione *"per ciò solo"*, contenuta nel primo comma dell'art. 57, doveva essere letta come manifestazione della volontà del legislatore del 1930 di superare i vuoti di tutela tipici dell'Editto Albertino, fondando la responsabilità del Direttore su un rimprovero personalistico, consistente nel non aver osservato gli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli è tenuto per il fatto di essere al vertice del giornale [105].

Sulla base di queste considerazioni, la Corte salvò il testo previgente dell'art. 57 c.p. da una declaratoria di incostituzionalità, rivolgendo tuttavia un chiaro invito al legislatore, al quale si chiedeva di *"dare ad una materia, che la realtà configura in termini non equivoci, una corrispondente formulazione legislativa"*.

L'autorevole monito non cadde inascoltato e, pochi anni dopo, l'art. 1 della l. 4 marzo 1958, n. 127 introdusse l'attuale formulazione della norma, che delinea un'ipotesi di reato nella quale, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il Direttore o il vice-direttore responsabile, che ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, *a titolo di colpa*, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Nonostante questo travagliato percorso di riforma, l'attuale formulazione della norma non ha consentito di eliminare dubbi interpretativi [106], né di arginare una diffusa tendenza da parte della giuri-

---

[105] Corte Cost., sent. n. 3/1956. La Corte, sul presupposto che la prassi applicativa e la lettura giurisprudenziale erano stabilmente orientate verso una interpretazione della disposizione in termini di responsabilità omissiva colposa, sostenne che l'espressione *"per ciò solo"* andava intesa nel senso che la responsabilità del Direttore del giornale si fondava sulla mancata osservanza degli obblighi di vigilanza e di controllo, e che, essendo ravvisabili nella fattispecie tanto un nesso di causalità materiale tra condotta ed evento quanto un nesso psicologico, era possibile individuare nell'art. 57 una forma di responsabilità penale personale e non oggettiva.

[106] V. E. CARLETTI, *I reati a mezzo stampa*, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY (diretta da) *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, *Codice penale, Parte generale*, vol. II, II ed., Torino, 1996, 133 ss.

sprudenza – non solo di merito – a leggere la responsabilità del Direttore in chiave oggettiva [107].

Tra le questioni maggiormente discusse [108], merita particolare attenzione il problema della natura della responsabilità del Direttore e del contenuto dell'obbligo di controllo posto a suo carico.

Riguardo al primo aspetto, parte della letteratura ha osservato come, al di là delle intenzioni del legislatore, l'art. 57 c.p. continuerebbe a descrivere una forma di responsabilità oggettiva, in quanto l'inciso *"a titolo di colpa"* andrebbe a stabilire esclusivamente il titolo, non la natura e il fondamento della responsabilità, finendo tra l'altro con l'equiparare omissione colposa e omissione dolosa [109].

Viceversa, altri Autori hanno sostenuto la natura colposa dell'illecito del Direttore, osservando come l'inciso di cui sopra, oltre a descrivere il titolo, incide anche sulla struttura e sul fondamento dell'incriminazione, delineando una forma di illecito strutturalmente colposo, nel quale il rimprovero verte sull'omesso controllo sull'attività giornalistica [110].

Resta il fatto che la formulazione della norma – riguardo alla quale una ermeneutica che ne valorizzi la lettura in chiave colposa è oggi per certi versi imposta anche dalla ormai consolidata giurisprudenza costituzionale sul principio di colpevolezza – non è particolarmente soddisfacente e che sarebbe sicuramente stata preferibile una formu-

---

[107] Nella giurisprudenza di legittimità – al di là della dichiarata adesione formale al paradigma personalistico – si trovano infatti pronunce che finiscono di fatto con l'accedere alla tesi della responsabilità oggettiva, in quanto la colpa viene identificata con la stessa inosservanza dell'obbligo di controllo da parte del Direttore (v. ad es. Cass., Sez. Un.,18 novembre 1958, ma anche, più di recente, Cass., Sez. V, 5 maggio 1981).

[108] Tra le quali, sotto il profilo strettamente dogmatico, la natura autonoma dell'illecito commesso dal direttore rispetto a quello dell'autore del pezzo, nonché il ruolo che quest'ultimo assume nella struttura della fattispecie tipica descritta dall'art. 57, per un approfondimento delle quali si rimanda a E. MUSCO, *Stampa (dir. pen.)* (voce), in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 639-642.

[109] G.D. PISAPIA, *La nuova disciplina della responsabilità per i reati commessi a mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 318; R. PANNAIN, *La responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, in *Arch. pen.*, 1-1958, 213; A. PAGLIARO, *La responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa periodica secondo il nuovo testo dell'art. 57 c.p.*, in *Scritti giuridici in onore di Alfredo De Marsico*, vol. II, Milano, 1960, 244.

[110] C.F. GROSSO, *Responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, Milano, 1969, 88; P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., 126; T. PADOVANI, *Il momento consumativo dei reati commessi col mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 805.

lazione che chiarisse meglio il nesso tra omissione ed evento, come ad esempio quella a suo tempo proposta dal Delitala [111].

7.2. *La* vexata quaestio *della responsabilità penale del Direttore di giornale* on line

Su questo crinale, già di per sé estremamente scivoloso, si colloca la questione della responsabilità del Direttore di periodico *on line* che ometta di esercitare su di esso il controllo necessario a impedire la commissione di reati.

Sotto un profilo di ordine generale, anche in questo caso si ripropone un problema che abbiamo già più volte incontrato nella nostra ricerca: l'avvento di Internet ha completamente rivoluzionato il settore dei *media*, determinando nel giro di pochi anni l'obsolescenza di concetti consolidatesi nel corso dei secoli, come la stessa nozione di *stampa*.

La questione dell'aggiornamento di norme pensate per l'epoca analogica all'era digitale, che abbiamo già avuto modo di affrontare, trattando della corretta qualificazione giuridica delle offese veicolate attraverso la rete, si pone con particolare evidenza anche in riguardo ai periodici *on line*, proprio con riferimento alla disciplina *speciale* dettata dall'art. 57 c.p.

Prima di esaminare gli altalenanti arresti giurisprudenziali che si sono susseguiti dai primi anni Duemila fino ad oggi, ci pare però necessario richiamare alcuni provvedimenti normativi, necessari per delineare con maggiore precisione il perimetro del problema che ci impegna.

Oltre a quanto previsto dall'art. 57 c.p., per individuare l'esatto ambito di responsabilità del Direttore di periodico nell'ordinamento italiano vigente, occorre far riferimento alle definizioni di *stampe* e *stampati* contenute nel già richiamato art. 1 della l. n. 47/1948, che secondo la dottrina poggiano su due elementi: uno *obiettivo* o *statico* (la riproduzione tipografica), l'altro di tipo *teleologico* o *dinamico* (la destinazione alla pubblicazione) [112].

Accanto a queste due definizioni ormai *storiche*, con la l. n. 62/2001 [113], all'art. 1 è stata introdotta la nozione di *prodotto editoria-*

---

[111] "*Il direttore che, omettendo il dovuto controllo, non impedisce per colpa…*". G. DELITALA, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore responsabile per reati commessi sulla stampa periodica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, 554.

[112] V. SCOPINARO, *Diffamazione via Internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo della pubblicità*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2001, 1413.

[113] Recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*".

le [114] – che ricomprende anche le pubblicazioni *on line* – alla quale, in forza del successivo art. 3 della stessa legge "*si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47*" [115].

Si pose allora il problema se quella equiparazione introdotta sul piano degli adempimenti amministrativi potesse avere rilievo anche sul piano penale, risolto – nonostante alcune pronunce di merito di segno contrario [116] – dalla letteratura maggioritaria [117] in senso negativo, anche e soprattutto in ragione dell'inciso "*ai fini della presente legge*" che apre l'articolato e che ha l'effetto di introdurre alcuni oneri nei confronti di quei soggetti che vogliano fruire degli aiuti economici statali [118].

Risolto il problema dell'equiparazione normativa, restava però da valutare una questione di tipo sostanziale: l'evidente similitudine tra periodico *on line* e periodico cartaceo, che risulta ancor più evidente nel caso in cui la testata sia la medesima.

Una similitudine che la giurisprudenza di legittimità, sin dal *leading case* "Brambilla" [119], ha inquadrato come forma di analogia *in malam*

---

[114] Tale essendo ogni "*prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici*".

[115] Viene pertanto stabilito che anche al periodico telematico si applica la norma sull'inserimento obbligatorio dell'indicazione "*del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile*". Inoltre, ove il periodico in questione sia "*diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948*", ovvero alla registrazione della testata telematica presso la cancelleria del Tribunale.

[116] V. Tribunale di Firenze, 13 febbraio 2009, in *Dir. inf.*, 6-2009, 911, riguardo alla quale si veda anche la nota di C. MELZI D'ERIL-G.E. VIGEVANI, *La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di internet*, in *Dir. inf.*, 1-2010, 91 ss.

[117] V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella l. 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in *Dir. inf.*, 1-2001, 158 ss.

[118] Una soluzione peraltro confermata dall'entrata in vigore dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, ove si chiariva come il regime della registrazione fosse obbligatoria esclusivamente per i prestatori del servizio di informazione telematica che intendessero avvalersi dei sostegni previsti dalla l. n. 62/2001. v. I. PISA, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. pen. proc.*, 4-2011, 455.

[119] Cass., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in *Dir. inf.* 6-2010, 895 ss., con nota di C. MELZI D'ERIL, Roma locuta: *la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p.al direttore della testata giornalistica* on-line, *Ivi*, 899 ss.; in *Cass. pen.*, 2011,

partem, osservando come nell'ambito del codice penale, alla stampa è riservato un rilievo peculiare rispetto agli altri mezzi di informazione, che "*si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite la "carta stampata*". Il nuovo *medium* non è equiparabile alla carta stampata, in quanto, ai sensi dell'art. 1 l. n. 47/1948, perché possa parlarsi di *stampa "occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius)*".

Venne pertanto esclusa – fatti salvi gli ordinari casi di concorso di persone nel reato in forma attiva od omissiva – l'esistenza di una autonoma responsabilità del Direttore del periodico *on line*, non essendo il fatto preveduto dalla legge come reato, in ragione dell'impossibilità di estendere a questa figura il portato dell'art. 57 c.p.

La Cassazione parlò invece espressamente di analogia *in malam partem* in una successiva decisione, nella quale venne confermato l'orientamento già espresso nella Sentenza Brambilla, negando l'applicabilità dell'art. 57 c.p. *"per la diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione"* [120].

Una impostazione che venne ribadita anche in altre decisioni [121] e, da ultimo, dalla V Sezione della Cassazione, che nel decidere il caso di un Direttore di periodico *on line* che aveva accettato di diffondere uno scritto con contenuto diffamatorio non riconducibile ad un soggetto immediatamente individuabile, lo aveva dichiarato colpevole a titolo di concorso con l'autore del pezzo, ritenendo preclusa la possibilità di estendere in *malam partem* la disciplina dell'art. 57 c.p. [122].

L'orientamento negativo pareva ormai stabilizzato, fino a quando una recente sentenza, anch'essa della V Sezione, ha effettuato un clamoroso *revirement* [123], basandosi su un arresto delle Sezioni Unite del

---

2982, con nota di I. SALVADORI, *La normativa penale della stampa non è applicabile,* de jure condito*, ai giornali telematici.*

[120] Cass., Sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126, *Hamaui*, in *Dir. pen. cont*., 16 dicembre 2011, con nota di S. TURCHETTI, *Un secondo "alt" della Cassazione all'applicazione dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line*; in *Dir. inf.*, 6-2011,795 ss., con nota di G.E. VIGEVANI, *La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamaui*, *Ivi*, 798 ss.

[121] Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012, n. 23230, in *Dir. pen. cont.*, 8 ottobre 2012, con nota di F. PICCICHÈ, *Giornali* online *e reato di stampa clandestina*.

[122] Cass., Sez. V, 20 novembre 2017, n. 52743.

[123] Così I. PIVA, *La responsabilità del direttore di periodico* on line *tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc*., 2019, 3, 410.

2015 [124] con la quale il massimo consesso della Corte aveva riconosciuto che l'art. 21, comma 3, Cost. può essere applicato anche ai contenuti *on-line* purché tali contenuti siano veicolati da *media* che diffondono informazione di tipo professionale.

Sulla base di quella lettura estensiva del concetto di *stampa* – adottata però per estendere in *bonam partem* [125] la doppia riserva di legge e di giurisdizione che l'art. 21, comma 3, Cost. riconosce in materia di sequestro di stampati [126], ammissibile solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria *"nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'identificazione dei responsabili"* – la Corte ha sostenuto che *"la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico"* [127].

---

[124] Cass. Sez. Un., 17 luglio 2015, n. 1054, in *Dir. pen. cont*., 9 marzo 2016, con nota di C. MELZI D'ERIL, *Controrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*.

[125] L. PAOLONI, *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa:* ubi commoda, ibi et incommoda? in *Cass. pen*., 10-2015, 3454 ss.

[126] Per un approfondimento del contrasto che aveva originato la remissione alle Sezioni Unite, si vedano: Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, in *Dir. inf.*, 2009, 508, con nota di L. BACCHINI, *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero?*; in *Giur. cost*., 2009, 2111, con nota di C. GIUNTA, *I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa*. Per il successivo indirizzo che ammetteva l'estensione delle tutele costituzionali, v. invece: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 7155, in *Dir. pen. cont.*, 8 marzo 2011, con nota di C. MELZI D'ERIL, *Sul sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un blog*; Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46504, in *Dir. pen. cont.*, 13 febbraio 2012, con nota di C. CAMPANARO, *Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori*; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013, n. 10594, in *Dir. pen. cont*, 25 marzo 2014, con nota di C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali per il sequestro di stampati*.

[127] Il giornale telematico dunque *"sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. È, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un* hosting provider*, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC". Ivi.*

Da ciò deriva che ad essa si estendano non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'art. 21 Cost., ma anche le disposizioni – tra cui quella del già citato art. 57 c.p. – volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati [128].

Una soluzione che, nonostante una apparente linearità nell'argomentare, finisce con il trascurare quello che a noi pare il nodo essenziale della questione: in assenza di un intervento legislativo sul punto, ogni attività ermeneutica che ha come effetto l'estensione di norme sanzionatorie deve ritenersi preclusa sulla base del divieto di analogia *in malam partem*.

È però evidente come questa riflessione – che non è solo nostra, ma di tutta la letteratura che si è occupata sinora del tema – non sia condivisa dalla Corte di legittimità, che in una recentissima pronuncia [129] ha ribadito di *"aderire con convinzione alla soluzione esegetica offerta dalla giurisprudenza più recente sul tema in esame"*, ribadendo come, alla luce della *"nozione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine stampa"* di cui alla già menzionata sentenza della Sezioni Unite n. 31022/2015, sarebbe incongruente sotto il profilo della ragionevolezza ritenere che alle due fattispecie non vada applicata la medesima disciplina [130] e che si verrebbe a creare una tensione con il principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost.

---

[128] Come è stato correttamente osservato, la Corte giustifica il proprio ripensamento sostenendo che nella precedente giurisprudenza l'applicabilità dell'art. 57 sarebbe stata esclusa per un problema di pura inesigibilità, in quanto il Direttore del periodico telematico non avrebbe il controllo su ogni contenuto inserito in tempo reale sul portale, in particolare sui commenti dei lettori. *"Quest'ultima considerazione rappresenta però un travisamento delle reali motivazioni della tesi 'autonomista', basata sul principio di tassatività della legge penale e solo* ad adiuvandum *sull'inesigibilità dell'impedimento, in alcune situazioni, dell'altrui condotta illecita. I casi affrontati dalla precedente giurisprudenza, infatti, riguardavano quasi sempre articoli caricati sul sito da membri della redazione e non contenuti creati dagli utenti"*. I. PIVA, *La responsabilità del direttore di periodico* on line *tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali*, cit., 411.

[129] Cass., Sez. V, sent. 23 ottobre 2018 (dep. 11 gennaio 2019), n. 1275, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2019, con nota di R.E. MAURI, *Applicabile l'art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia*.

[130] A parere della Corte, *"l'area riduttiva del significato attribuito al termine "stampa" dall'art. 1 della legge n. 47 del 1948 è strettamente legata alle tecnologie dell'epoca, e ciò non impedisce di accreditare oggi – e tenuto conto dei notevoli progressi verificatisi nel settore – una interpretazione estensiva del detto termine, la quale non esorbiti dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato e che sia coerente con il dettato costituzionale"*. *Ivi.*

8. *Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico*

Proseguendo nella nostra panoramica sulle fattispecie astrattamente applicabili al fenomeno della manipolazione digitale dell'informazione, dobbiamo osservare come nel nostro ordinamento esista già una fattispecie, poco conosciuta e ancor meno praticata, che punisce la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose [131].

Si tratta della contravvenzione di cui all'art. 656 c.p., che il legislatore del 1930 volle introdurre a tutela dell'*ordine pubblico*, da intendersi in questo caso come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale [132].

Il legislatore fascista era infatti preoccupato di evitare che attraverso la propagazione di notizie false, esagerate, venissero fomentati sentimenti di turbamento, paura o inquietudine, tali da alterare la tranquillità dei cittadini [133].

Tuttavia, è anche interesse dello Stato democratico difendere l'ordine pubblico contro ogni possibile causa di turbamento, nozione nella quale rientra senz'altro anche l'ipotesi di diffusione di notizie false o comunque esagerate e tendenziose.

Argomentando su quest'ultimo aspetto, parte della letteratura sostenne che la fattispecie in esame dovesse essere letta come plurioffensiva, aggiungendosi alla tutela dell'ordine pubblico anche un *interesse di verità* [134].

Si tratta di una tesi senz'altro suggestiva – e che potrebbe aprire alcuni interessanti scenari nella nostra prospettiva di studio – ma che riteniamo non possa essere condivisa.

In primo luogo, reputiamo che non sia possibile superare il dato letterale della norma, dal quale emerge con assoluta chiarezza come la condotta di diffusione di notizie false non sia punita *in sé*, come sarebbe logico attendersi nel caso in cui ci si trovasse al cospetto di una norma la cui aspirazione fosse la tutela della *verità*, ma solo in quanto concretamente idonea ad esporre a pericolo l'ordine pubblico, la cui salvaguardia

---

[131] Sull'istituto, in generale, si v. P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., 238 ss.; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed. (aggiornata da G.D. Pisapia e P. Nuvolone), vol. X, Torino, 1986, 127 ss.

[132] Corte Cost., sent. n. 2/1956.

[133] I. CARACCIOLI, *Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico nell'art. 656 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 797 ss.

[134] F. CHIAROTTI, *Diffusione o pubblicazione di notizie false o tendenziose* (voce), in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 515. Posizione analoga è venne assunta anche da P. VIGNA-G. BELLAGAMBA, *Le contravvenzioni nel codice penale*, Milano, 1974, 262 ss.

costituisce evidentemente l'unico bene giuridico tutelato [135].

Inoltre, ci pare paradossale, dal punto di vista storico, ritenere che il legislatore del 1930, lo stesso che alcuni anni addietro aveva chiuso tutti i giornali di opposizione [136] e che immediatamente prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice si era preoccupato di adottare provvedimenti volti a disciplinare minuziosamente la pubblicazione di notizie [137], fosse preoccupato di offrire tutela penale al diritto a una corretta e veritiera informazione per fatti di interesse pubblico.

Infine, come già abbiamo avuto modo di osservare (v. *supra*, Cap. II, § 2) non ritroviamo nelle pieghe della Costituzione alcun appiglio che consenta di ritenere la *verità* dell'informazione come un bene di rango costituzionale.

Quanto ai rapporti con il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, proprio l'aggancio al bene giuridico dell'ordine pubblico ha sempre portato la Corte Costituzionale a respingere le numerose questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p. che le sono state proposte nel corso dei decenni.

Nella prima sentenza – interpretativa di rigetto – che si è occupata del tema [138] – muovendo da un ricorso che censurava la legittimità costituzionale della sola condotta di diffusione di notizie *tendenziose* –, la Corte ebbe modo di fornire un importante chiarimento circa il corretto portato semantico da attribuire a tale locuzione, rapportata a quei casi in cui anche il riferimento a cose vere sia presentato in modo tale da alterare nel ricettore la corretta rappresentazione della realtà. A parere della Corte, infatti: "*Suscitando in chi le apprende una rappresentazione alterata della realtà, le notizie tendenziose deformano, dunque, la verità; e appunto sul presupposto di ciò ne viene punita dal Codice penale la pubblicazione e diffusione, quando questa (indipendentemente dall'intento del-*

---

[135] Sulla natura della contravvenzione in commento di reato di pericolo concreto volto a tutelare l'ordine pubblico, si veda: Cass. Sez. I, sent. 1° luglio 1996, n. 9475.

[136] Si rimanda sul punto allo studio di V. CASTRONOVO, *La stampa italiana dall'unità al fascismo*, Bari, 1970, 336 ss.

[137] Pensiamo, in particolare, alla Circolare inviata il 28 ottobre del 1928 dall'Ufficio Stampa del Capo del governo ai Prefetti del Regno, avente ad oggetto la "*disciplina delle pubblicazioni periodiche*", ove erano contenuti una serie di divieti parziali o totali di notizie o fatti che non si riteneva opportuno venissero portati alla conoscenza del pubblico. Il testo è riportato in appendice al volume di R. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, vol. II, *L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929*, Torino, 1969, 554 ss.

[138] Corte Cost., sent. n. 19/1962, in *Giur. cost.*, 1962, 189, con nota di C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico*.

l'agente) sia idonea a porre in pericolo l'ordine pubblico". Pertanto: *"l'espressione 'notizie false, esagerate o tendenziose' impiegata nell'art. 656 del Cod. pen. è una forma di endiadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato"* [139].

Quanto al potenziale conflitto con l'art. 21 Cost., la Corte osservò che quest'ultimo incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico, anch'esso bene di rilievo costituzionale, *"basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull'eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull'impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101, ecc.)"* [140].

In conclusione, l'art. 656 non contrasta con l'art. 21 della Costituzione, ancor più in ragione del fatto che la valutazione circa l'idoneità della turbativa dell'ordine pubblico è rimessa al giudice, il quale è chiamato ad eseguirla secondo criteri obiettivi e rigorosi, tenendo presente gli elementi del caso concreto.

Valutazioni ribadite anche nella giurisprudenza successiva, a partire dal 1972, quando la Corte ritenne di respingere in blocco sette ordinanze di altrettanti giudici che avevano rimesso al suo scrutinio la questione della compatibilità tra art. 656 c.p. e art. 21 Cost.; in quella occasione, la Corte ritenne che non sussistessero motivi per discostarsi dalla precedente pronuncia, che pertanto doveva considerarsi confermata in ogni sua parte, salvo precisare – o, più correttamente, ribadire – che spetta al giudice di merito valutare in concreto la sussistenza dei requisiti prima specificati, necessari alla perseguibilità del reato di cui all'art. 656 [141].

Il ruolo cardine che la tutela dell'ordine pubblico svolge nell'ambito di questa contravvenzione rappresenta anche il limite maggiore alla sua applicazione con riferimento al fenomeno delle *fake news*.

Si tratta di una nozione storicamente problematica [142], che non

---

[139] *Ivi,* § 1. Secondo la dottrina, pertanto, la ricorrenza contemporanea di più condotte non integra un'ipotesi di concorso di reati, ma di un solo reato con plurime modalità. G. ROSSO, *Ordine pubblico (contravvenzioni)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XII, Torino, 1965, 140.

[140] *Ivi*, § 4.

[141] Corte Cost., sent. n. 199/1972. Alcuni anni dopo, la Corte dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 656 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sollevate dal Pretore di San Giovanni Valdarno. Corte Cost., sent. n. 210/1976.

[142] La locuzione *delitti contro l'ordine pubblico* venne introdotta nell'ordinamento penale italiano con il Codice Zanardelli (1889), il quale la preferì alla tradizionale categoria dei *delitti contro la pubblica tranquillità*. Immediatamente, la

sfugge – nemmeno nell'ordinamento costituzionale vigente – ad una componente ontologica di idealismo, tale da rendere il concetto altamente *instabile* e facilmente manipolabile a seconda delle contingenti esigenze repressive.

Per questo, come è stato sottolineato da attenta dottrina [143], rimane preferibile aderire ad una concezione rigidamente *materiale* di ordine pubblico – come *ordre dans la rue* [144] – piuttosto che a quella *ideale*, che finisce con il coincidere con una visione etica e statolatrica alla quale non sfugge nemmeno la nozione di *ordine pubblico costituzionale*, elaborata muovendo dalla ricostruzione che la Corte ha proposto nella sua giurisprudenza, secondo la quale la nozione finirebbe con il coincidere con l'insieme dei principi fondamentali che conformano l'ordine legale di una società ispirata ai valori contenuti nella Costituzione, ma che si risolve nella tutela dell'*ordine legale costituito* [145].

Coerentemente con queste premesse, l'ordine pubblico – in quanto elemento al quale ancorare la valutazione circa l'idoneità perturbativa della diffusione di *fake news* – può assumere una rilevanza giustificativa di interventi limitativi delle libertà costituzionali, solo allorché si identifichi con una concreta ed effettiva situazione di minaccia per la vita collettiva [146], che con riferimento specifico all'art. 656 c.p. potrà essere integrato ogniqualvolta la condotta di diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose risulti astrattamente idonea a ingenerare nei lettori sentimenti di ribellione, allarme, angoscia, sfiducia od odio nei confronti di Stati esteri o particolari classi sociali [147] e

---

letteratura ebbe modo di rilevare la vaghezza del concetto, sia perché ogni reato è potenzialmente idoneo a turbare l'ordine sociale, sia perché non si comprendeva l'esatto confine tra questa e la diversa categoria dei reati contro la sicurezza dello Stato (v. A. ZERBOGLIO, *Dei delitti contro l'ordine pubblico, la fede pubblica e la pubblica incolumità*, in *Trattato di diritto penale coordinato da E. Florian*, vol. VI, Milano, 1910, 2 ss.; R. DE RUBEIS, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in E. Pessina, *Enc.*,vol. VII, 1907, 881 ss.).

[143] G. INSOLERA, *Delitti contro l'ordine pubblico*, in AA.VV., *Lineamenti di parte speciale*, VI ed., Bologna, 2014, 292.

[144] C. FIORE, *Ordine pubblico* (voce), in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1990, 1084 ss.

[145] Si vedano sul punto le considerazioni che la Corte ha espresso proprio nella Sentenza 19/1962, cit.

[146] Corte Cost., sent. N. 65/1970, in *Giur. cost*., 1970, 955.

[147] Così M. L'INSALATA, *Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), vol. XI, *Le contravvenzioni*, Milano, 2012, 79. Secondo Cass., Sez. VI, sent. 5 novembre 1974, n. 1569, per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 656 cod. pen. è necessario non soltanto che sia pubblicata o diffusa una notizia falsa, esagerata o tendenziosa, ma anche che il contenuto

che, in quanto non rispondenti al vero, non godono di alcuna protezione costituzionale ai sensi dell'art. 21 Cost. [148].

Trattandosi di ipotesi di pericolo, non è ovviamente necessario che il bene protetto sia stato concretamente esposto a pericolo, né tantomeno che il turbamento si sia verificato; quanto a quest'ultimo elemento, è ormai pacifico che si tratti di elemento di qualificazione del fatto, non di un evento futuro e incerto, di talché siamo di fronte ad un elemento costitutivo della fattispecie, non ad una condizione obiettiva di punibilità [149].

Un ultimo aspetto deve essere affrontato prima di abbandonare questo reato e avviarci, così, alla conclusione della nostra rassegna sulle ipotesi che il diritto penale vigente prevede in ordine alle condotte sussumibili nel fenomeno della diffusione delle *fake news*.

Trattandosi di illecito contravvenzionale e in assenza di ulteriori specificazioni da parte della lettera della legge, sotto il profilo soggettivo è di tutta evidenza che il reato potrà essere punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa; con riferimento a quest'ultima ipotesi, non avrà alcuna rilevanza l'errore sulla veridicità della notizia diffusa, fatta salva l'ipotesi di errore scusabile con riferimento alle condizioni oggettive e soggettive nelle quali si è realizzata la condotta, alla luce delle quali la notizia poteva apparire verosimile, se non vera [150]. Analogamente, non assumono alcun rilievo le motivazioni che hanno spinto l'agente a pubblicare o a diffondere le notizie false, esagerate o tendenziose, siano essi dovuti a fini di lucro, a scopi politici o anche solo al pettegolezzo o alla speculazione giornalistica [151].

---

della notizia sia tale che possa derivarne un diffuso turbamento (apprensione, eccitazione, sfiducia) suscettibile di riflettersi sull'ordine pubblico; requisito, quest'ultimo, che non può ritenersi implicito nella falsità o tendenziosità della notizia.

[148] A. ALESSANDRI, *Osservazioni sulle notizie false, esagerate o tendenziose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 718; P. BARILE, *La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose*, in *Foro it.*, 1962, I, 855.

[149] G. SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, Milano, 1961, 223. *Contra* V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*. V ed. agg., Torino, 1986, 132.

[150] Così Cass., Sez. VI, 9 aprile 1974, secondo la quale: "*Non è ravvisabile la contravvenzione di cui all'art 656 Cod. pen. (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) nel comportamento di chi, convinto di affermare il vero o comunque ignaro di narrare il falso, rifacendosi a fatti realmente accaduti, ne dia una interpretazione soggettiva, che trovi nei fatti stessi un fondamento di possibile verità e sia legittimata da opinioni nello stesso senso diffuse*".

[151] F. CHIAROTTI, *Diffusione o pubblicazione di notizie false o tendenziose*, cit., 516.

9. *La fattispecie di procurato allarme presso l'Autorità*

La pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, non è l'unica contravvenzione di polizia nella quale può incorrere il diffusore di *fake news*.

A seconda del contenuto della notizia falsa e della sua attitudine a suscitare allarme presso l'Autorità, si potrà infatti configurare il reato di *procurato allarme presso l'Autorità*, previsto dall'art. 658 del Codice.

Osservava il Manzini che questa *"opportunissima disposizione"* rappresenta un'innovazione rispetto al codice del 1889; non si tratterebbe però di un prodotto originale del legislatore del 1930, bensì della parziale riproposizione dell'art. 25 del regolamento toscano di polizia punitiva del 1853, ovvero dell'art. 84 della legge di pubblica sicurezza del 1865, che puniva il fatto di chi *"mette in moto l'autorità o la forza pubblica gridando nelle piazze (…) notizie false"* [152].

Attraverso la previsione di questo reato comune, di evento e a forma vincolata, il legislatore mira a proteggere l'ordine pubblico, *sub forma* della tranquillità dei cittadini, che deve essere tutelata da chi procura un pubblico allarme presso l'Autorità o presso gli enti e le persone che esercitano un pubblico servizio annunciando *disastri*, *infortuni* o *pericoli inesistenti* [153].

Ciò che viene ad essere punito è dunque la diffusione – con qualunque mezzo che sia idoneo a raggiungere l'Autorità e a determinarne la successiva attivazione – di una speciale tipologia di notizia, che in ragione del proprio contenuto allarmante [154] sia idonea a turbare la pubblica tranquillità.

Si tratta, evidentemente, di ipotesi del tutto residuale, tanto che nelle tradizionali trattazioni in materia di stampa non viene solitamente presa in considerazione; tuttavia, può senz'altro rappresentare un – periferico – tassello del sistema di incriminazioni rivolte alle *fake news*, in quanto non è irrealistico sostenere che la pubblicazione di una notizia allarmistica tramite *social network* possa determinare l'attivazione della Pubblica Autorità, che abitualmente monitora quelle stesse piattaforme. Ciò posto, poiché ci pare che l'ipotesi più verosimile sul piano empirico sia quella di annuncio di un *pericolo*, inteso genericamente come *"situazione del mondo esterno, che determina la possibilità (pericolo remoto) o la pro-*

---

[152] V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 147.

[153] M. L'INSALATA, *Procurato allarme presso l'Autorità*, in *Trattato di diritto penale*, cit., 85.

[154] Per la descrizione analitica della nozione di *disastro*, *infortunio* e *pericolo inesistente* si veda ancora V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 149-150.

babilità (pericolo prossimo) di un danno per persone e cose" [155], va tenuto presente che a parere della letteratura che si è occupata di questa fattispecie, nell'economia della stessa possa essere compresa solo l'ipotesi di un pericolo che sia quanto più prossimo possibile, stante l'inidoneità della prospettazione di un pericolo remoto a determinare l'attivazione dell'Autorità e degli altri soggetti menzionati dall'art. 658 c.p.

Dunque, le *fake news* riguardanti – ad esempio – un generico rischio di una *epidemia* di suicidi tra adolescenti legati al fantomatico "gioco" della *Blue Whale*, notizia che nel corso dei primi mesi del 2017 fu peraltro ripresa da tutti i media tradizionali [156], difficilmente potranno rientrare nell'ambito della norma in esame.

10. *Il problematico settore dei reati elettorali*

Resta da considerare un ultimo, ma fondamentale aspetto.

A conclusione del primo capitolo, osservavamo come il problema delle *fake news* debba essere correttamente inquadrato in una dimensione di tipo politico, come tra l'altro confermato dall'impostazione delle proposte di legge che abbiamo appena esaminato, le quali, sia pure da angolazioni differenti, hanno come denominatore comune l'obiettivo di contrastare fenomeni aggressivi di beni e interesse di natura collettiva.

Coerentemente con questa visione, che porta a ritenere le *fake news* un peculiare e assai insidioso strumento di propaganda politica, riteniamo fondamentale esplorare il settore estremamente periferico e poco battuto del diritto penale ove sono confinati i c.d. *reati elettorali* [157].

Si tratta di una categoria *oscura*, nella quale l'interprete tende a perdersi in una fitta selva di rinvii e rimandi, frutto della disordinata stratificazione di discipline di settore, ciascuna delle quali recanti un proprio apparato sanzionatorio, accomunate dall'interesse dello Stato di garantire sia il libero esercizio dei diritti politici ai cittadini, che la regolarità della propaganda elettorale; oltre alla genuinità di tutti i documenti e la conformità al vero dei risultati delle consultazioni [158].

---

[155] *Ivi*, 150.

[156] Per un approfondimento, si veda D. PUENTE, *Il grande inganno di internet*, cit., 165-170.

[157] Una *"locuzione ellittica"*, come ebbe a sottolineare già M. MAZZANTI, *Elezioni (reati elettorali)* (voce), in *Enc. dir.*, vol. XIV, 1965, 794, tale da ricomprendere tutte le violazioni di norme penalmente sanzionate che concernono le diverse fasi e le varie operazioni elettorali.

[158] M. MAZZANTI, *I reati elettorali*, Milano, 1966, 3 ss.

La scelta di dotare di sanzioni penali la materia elettorale è del resto coerente con la necessità di garantire che l'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato sia effettivamente svolto in nome del popolo, al quale l'art. 1 della Costituzione attribuisce potere sovrano; poiché è la volontà popolare a legittimare tanto il potere legislativo, quanto quello esecutivo, è allora necessario che nel momento in cui essa si forma non possa essere tradita o comunque distorta [159].

Di conseguenza, è necessario che il voto sia frutto di un atto di libera scelta, come del resto impone l'art. 48 della Costituzione, secondo il quale esso è personale ed eguale, *libero* e segreto.

La libertà del voto deve qui essere intesa come salvaguardia dalle forme di interferenza esterna che possono essere realizzate mediante una propaganda particolarmente aggressiva o comunque realizzata attraverso la distorsione delle diverse posizioni in campo, tale da alterare il processo di scelta del cittadino elettore [160].

A fronte di un interesse tutelato che finisce con il coincidere con la stessa garanzia dell'effettiva e concreta democraticità della forma di Governo all'interno dello Stato costituzionale, può stupire la scelta del legislatore di non prevedere una disciplina unitaria, ma di lasciare alle singole leggi che regolamentano le diverse forme di elezione la previsione di un proprio apparato sanzionatorio.

In particolare, le norme penali in materia di propaganda elettorale sono contenute agli artt. 8 e 9 della l. n. 212/1956, che disciplinano rispettivamente la sottrazione o distruzione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale e la violazione del silenzio elettorale (riguardo al quale torneremo diffusamente *infra*, § 10.1).

Uniche due eccezioni alla dimensione atomistica e parcellizzata della disciplina elettorale sono date da due disposizioni codicistiche, l'una di natura generale (art. 294 c.p.), l'altra – e più problematica, anche quanto a collocazione sistematica – afferente alle ipotesi di connivenza con la criminalità organizzata (art. 416 *ter* c.p.).

All'art. 294 c.p., sotto la rubrica di *Attentati contro i diritti politici del cittadino*, viene punito con la reclusione da uno a cinque anni "*Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà*".

---

[159] Si vedano sul punto le considerazioni di L. BUSCEMA, *Reati elettorali e principio di democraticità dell'ordinamento: profili assiologici e ricostruttivi*, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2013, 27 ss.

[160] Sui problemi della rappresentanza, si rimanda senza pretesa di completezza agli scritti contenuti nel volume collettaneo AA.VV. *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica* (a cura di N. Zanon-F. Biondi), Milano, 2001.

Si tratta di norma che nella sistematica originale del Codice doveva essere considerata come volta a tutelare l'interesse pubblico al libero esercizio dei diritti politici del cittadino – tutelati dunque solo in via mediata [161] – ma che con l'entrata in vigore della Costituzione – nella quale i diritti politici vengono considerati come elemento essenziale, attraverso il quale il cittadino soddisfa prevalentemente il proprio interesse di concorrere all'organizzazione e al funzionamento delle istituzioni repubblicane – deve essere riletta nella prospettiva esclusiva di tutela di questi ultimi [162].

Nonostante il riferimento potenzialmente fuorviante della rubrica alla nozione di *attentato*, l'art. 294 delinea un reato di evento [163], che consiste nell'impedimento [164] mediante violenza, minaccia o inganno dell'esercizio di un diritto politico, ovvero nella determinazione, con i medesimi mezzi, di taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà.

Per ragioni evidenti, ci soffermeremo esclusivamente sul problema dell'inganno, inteso quale mezzo di natura *fraudolenta* tale da produrre gli stessi effetti della violenza e della minaccia, ovvero esercitare sull'elettore una pressione tale da indurlo a determinarsi nell'esercizio di un diritto politico in maniera difforme da come avrebbe agito qualora la sua volontà fosse stata effettivamente libera.

Si tratta di una nozione *pregnante*, dalla quale deve rimanere esclusa la mera *suggestione*, che non pare – anche alla giurisprudenza che si è occupata della questione – possedere una carica offensiva tale da integrare il requisito richiesto dalla norma [165].

---

[161] M. SPASARI, *Attentato contro i diritti politici del cittadino*, in *Enc. Dir.*, vol. III, Milano, 1958, 973.

[162] E. MUSCO, *Attentato contro i diritti politici del cittadino*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1988, 331.

[163] M. PELISSERO, *Delitti di terrorismo*, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, IV, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010, 214.

[164] Che deve sostanziarsi nel rendere impossibile il godimento del diritto, essendo irrilevante nella prospettiva della norma il mero turbamento al corretto esercizio dello stesso. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, V ed., Bologna, 2012, 143.

[165] Così Cass. Sez. I, 26 giugno 1989, n. 11835, *Celentano*. Analogamente, si è ritenuto che non configurasse impedimento dei diritti politici mediante inganno l'avvio di un procedimento disciplinare da parte degli organi interni di un partito, all'esito del quale un associato era stato sospeso dall'attività politica; in quel caso, si ritenne che l'interessato avrebbe potuto contestare la decisione nelle sedi appropriate, come quella civile o quella del ricorso gerarchico agli organi centrali

In una recente decisione, la Cassazione ha avuto occasione di ritornare sull'elemento dell'inganno, affermando che per integrarlo occorre una condotta che faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontà [166].

Ci pare evidente come questa – condivisibile – precisazione renda del tutto inservibile la norma per regolare il fenomeno del quale ci stiamo occupando, analogamente a quella della quale ci stiamo per occupare, che svolge tuttavia un ruolo essenziale per poter formulare alcune notazioni conclusive sui reati elettorali come categoria.

Con la fattispecie di cui all'art. 416 *ter* c.p., alla quale deve senz'altro essere attribuita la qualifica di reato plurioffensivo [167], il legislatore vuole tutelare, accanto all'ordine pubblico, anche il principio democratico, *sub forma* di corretto svolgimento della formazione del consenso durante le competizioni elettorali, che viene ad essere alterato da forme di accordo tra esponenti mafiosi e candidati alle elezioni, che per loro natura attentano alle fondamenta democratiche della Repubblica più di qualunque altra forma di alterazione del consenso [168].

Si tratta quindi di un'ipotesi di reato che ben può essere considerata come il bastione estremo della legislazione penale in materia elettorale, in quanto chiamata a incriminare le condotte più gravi di alterazione del corretto esercizio della sovranità popolare.

La disamina delle tormentate vicende [169] della fattispecie di *Scam-*

---

del partito. Questo solo a condizione che l'attivazione dello strumento disciplinare non sia ontologicamente illegittima e volta esclusivamente a impedire che il soggetto partecipi alla vita politica (Cass. Sez. I, 21 aprile 2005, n. 17333).

[166] Cass., Sez. I, 20 dicembre 2018, n. 16381.

[167] G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, Roma, 2017, 135 ss.

[168] *Ivi*, 141.

[169] Nella sua formulazione originaria, il delitto di scambio elettorale politico mafioso è stato introdotto con il d.l. n. 306/1992 con lo scopo di recidere quelle forme di contiguità tra mafia e politica tali da ledere il bene giuridico di categoria *sub specie* della libertà dei cittadini di esercitare il diritto di voto, e ad incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni democratiche (G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, 2012, 486; C.F. GROSSO, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una configurazione possibile*, in *Foro it.*, 1996, V, 123). Fu così introdotta una fattispecie *anomala*, ove l'oggetto della controprestazione era limitato al solo denaro – escludendo così dall'oggetto del *pactum* quelle condotte di agevolazione alle attività criminose della consorteria che possono essere applicate in ambito politico-amministrativo (autorizza-

bio elettorale politico mafioso finirebbe per portarci molto lontani dal nostro oggetto di studio; si tratta infatti di una norma fortemente in-

---

zioni, appalti, ecc.) – che, ai fini della consumazione del reato, doveva essere materialmente erogato; di talché, adottando una rigida interpretazione letterale della norma, sarebbero rimaste escluse da essa tutte le ipotesi di mero accordo, non seguito dal pagamento. Si affermò così in giurisprudenza un orientamento ermeneutico assai estensivo (v. Cass., Sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820, in *Cass. pen.*, 2013, 3149, a margine della quale v. M.P. MULÈ, *Scambio elettorale politico-mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca*, in *Arch. Pen.*, 3-2012, 1 ss. Analogamente, in precedenza, Cass., Sez. V, 13 novembre 2002, n. 4293, in *C.E.D.*, rv. 224274, e, specialmente, Cass. Sez. un., 15 luglio 2005, n. 33748, Mannino) che sollevò numerose reazioni critiche in letteratura (G. INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015, 223 ss., 241-43; Id., *Ripensare l'antimafia: il sistema penale*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2014, 1 ss. e, in particolare, 5: C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *Dir. pen. cont.*, 17giugno 2013, 4-5; M. LOMBARDO, *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in B. ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 2015, 253 ss., 255-57). Dopo ventidue anni e nonostante le vivaci polemiche sul nuovo testo (sulle quali v. E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Arch. Pen.*, 3-2013, 1 ss.) l'art. 416 *ter* c.p. è stato sottoposto ad un primo intervento di modifica ad opera della l. n. 62/2014, all'esito del quale risultava punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque accettasse *"la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità"*; stessa pena per i promittenti i voti (Sulla riforma del 2014: V. MAIELLO, *La nuova formulazione dello scambio elettorale politico-mafioso (416 ter c.p.)*, in *Studium iuris*, 1-2015, 1 ss.; G. AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa*, cit., 279 ss.; G. AMARELLI, *La riforma del reato*, cit., 1 ss.; M. Lombardo, *Lo scambio elettorale*, cit., 253-54, 257-264; F. CONSULICH, *I reati contro l'ordine pubblico*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, XVI ed., a cura di C.F. Grosso, Milano, 2016, 99 ss., 135 ss.; E. COTTU, *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio sistematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 7, 789 ss.; G. FIANDACA, *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?* in *Foro it.*, 2015, 9, II, 522 ss.). Veniva così a mutare la *fisionomia strutturale* della fattispecie, che da plurisoggettiva necessaria impropria veniva modificata in fattispecie plurisoggettiva necessaria propria; è stato poi inserito un nuovo *"requisito modale"*, relativo al contenuto dell'accordo, che – come chiarito dalla Corte di Legittimità – *deve contemplare l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale anche dispiegando concretamente, se necessario, il proprio potere di intimidazione, con la conseguenza che sono penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti"* (Cass., Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 36382, Antinoro, in *C.E.D.*, rv. 260168; sulla quale si vedano: G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?* in *Dir. pen. cont.*, 14 settembre 2014; V. MAIELLO, *Il nuovo art. 416 ter approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 12-2014, 2836 ss.).

trisa di elementi *simbolici*, che affondano le proprie radici in una stagione ormai lontana dell'impegno in materia di *antimafia* e che, a discapito di una applicazione relativamente limitata, sia sotto il profilo quantitativo, sia più dal punto di vista *geografico* [170], determinano ancora oggi una distorsione prospettica, come dimostra la riscrittura operata da ultimo con la l. n. 43/2019 [171].

Già la novella del 2017 era, nei fatti, una concessione alle istanze emotive delle forze populiste, che vedevano nella riduzione di pena prevista nel 2014 il segno di una *collusione* tra la maggioranza dell'epoca e il *côté* mafioso [172]; una impostazione che ha trovato definitiva consacrazione nella radicale riscrittura operata con la riforma del 2019, che ha integralmente sostituito il testo dell'art. 416 c.p. [173], con

---

[170] Prendendo atto della scarsa applicazione della norma e della conseguente limitata efficacia della stessa in chiave repressiva, la letteratura penalistica ha ritenuto di attribuirle un ruolo prevalentemente simbolico-espressivo. Così V. MAIELLO, *La nuova formulazione dello scambio elettorale politico-mafioso (416 ter c.p.)*, cit., 1 ss.; G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 5 maggio 2014, 3.

[171] Per una approfondita disamina della quale si v. P. INSOLERA, *Art. 416-ter c.p.-scambio elettorale politico-mafioso: storia di una fattispecie senza pace*, in *Dir. pen. cont.*, 26 settembre 2019.

[172] Come osserva Giuseppe Amarelli, a seguito della pronuncia della Cassazione di cui abbiamo dato conto alla nota precedente, si è creato un vero e proprio «*cortocircuito mediatico* (…) *che ha portato a qualificare una norma concepita e costruita per contrastare le infiltrazioni mafiose nella politica nel suo esatto contrario, ossia in un favore ai politici collusi ed ai sodalizi criminali: il nuovo delitto c.d. di "voto di scambio", infatti, è stato dapprima bollato come norma "più favorevole" per i suoi potenziali destinatari, poi etichettato come "più difficile da provare" e, infine, commemorato come "reato cancellato"*». G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?* in *Dir. pen. cont.*, 14 settembre 2014, 2.

[173] Che oggi punisce: *"chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis."* La stessa pena è applicata nei confronti di chi promette *"direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma"*; significativa, infine, dello *Zeitgeist* giallo-verde, l'aggravante prevista dal terzo comma, in forza della quale *"se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà"*.

una norma tanto severa [174], quanto destinata a rinnovare i problemi interpretativi già sorti con i testi previgenti [175].

10.1. *La disciplina del silenzio elettorale: i* social network *come spazio (virtuale) vuoto dal diritto*

Come più volte ricordato, il tema della diffusione delle *fake news* finisce per rientrare nel più ampio *genus* della propaganda elettorale, che come abbiamo appena visto rappresenta a sua volta uno dei settori che compongono il *diritto penale elettorale*.

Nell'ambito di questa disciplina, ci interessa considerare una particolare questione che assume un rilievo non secondario nell'indirizzare le nostre conclusioni.

In limine a tutte le consultazioni elettorali che si sono svolte nell'epoca dei *social network* – e, in particolare, dalle elezioni politiche del 2018, fino ad oggi – si è posto nei *media mainstream* e sulla rete il problema del mancato rispetto, da parte di singoli candidati o movimenti politici, della disciplina del silenzio elettorale sui *social*.

È esperienza comune, infatti, che anche ad urne aperte vengano diffusi *post*, *meme* o generici appelli al voto attraverso le piattaforme di condivisione telematiche, ponendo in essere condotte che sarebbero pacificamente illecite nella *real life*.

Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della l. n. 212/1956, infatti: "*Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda*" [176].

Un divieto che l'art. 9 *bis* del d.l. n. 807/1994 ha esteso anche alle emittenti radiotelevisive private, alle quali pure è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabi-

---

[174] La pena per lo scambio elettorale politico-mafioso è ancorata al quadro edittale previsto dall'art. 416 *bis*, comma 1, che, a seguito dell'innalzamento operato con la l. n. 69/2015, è pari alla reclusione da dieci a quindici anni.

[175] Abbiamo provato ad elencarne alcune in T. GUERINI, *Antimafia e anticorruzione nell'epoca del furore punitivo*, cit., 37-38.

[176] Nei commi successivi, la norma prevede che "*Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge*". La pena per chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è della "*reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000*" (ovviamente da attualizzare alla valuta vigente).

liti per le elezioni, ma che non può essere applicato ai *social network* e agli altri strumenti telematici di diffusione di messaggi propagandistici.

Queste disposizioni devono poi essere lette in combinato con quanto previsto dalla l. n. 515/1993, che contiene la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, oggi modificata dalla c.d. *legge sulla par condicio*, l. n. 28/2000, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, la quale, va detto, non si occupa della comunicazione politica *on line*.

Ci troviamo quindi di fronte ad uno spazio vuoto dal diritto: la già più volte richiamata tradizione italiana di regolare il settore dei *media* caso per caso, distinguendo a seconda di un – criticabile – parametro basato sulla presunta maggiore pericolosità dell'uno o dell'altro – applicando il quale la Corte Costituzionale ebbe modo, nel 1982 [177], di ritenere che fosse la *stampa* il più pericoloso veicolo di diffamazione, e che pertanto fosse costituzionalmente legittima la disomogeneità di regolamentazione rispetto all'emittenza radiotelevisiva –, impone, quanto alla disciplina sanzionatoria di tipo civile o amministrativo, di rendere inapplicabile dal punto di vista interpretativo il criterio dell'analogia, al quale notoriamente l'interprete non può ricorrere in materia penale per estendere una disciplina punitiva.

Di questa condizione pare essere consapevole l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che nell'esercitare il proprio potere di emanare *soft law* nella forma delle *Linee guida*, è intervenuta durante la campagna elettorale del 2018 per ribadire come sarebbe opportuno che anche le piattaforme digitali – alle quali anche l'AGCOM ritiene non applicabile il dettato della legge sulla *par condicio* – si uniformassero ai principi che animano il dettato normativo e che sono volti a garantire a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità e alle medesime condizioni, l'accesso agli strumenti di informazione e comunicazione politica [178].

Il richiamo a strumenti di autoregolamentazione denuncia tuttavia i limiti dell'assenza di una disciplina *ad hoc*, tanto è vero che, con riferimento alla disciplina del silenzio, l'Autorità garante si limita (art. 5 delle Linee guida) a rivolgere alle forze politiche e ai candidati

---

[177] Corte Cost., sent. n. 168/1982.

[178] Autorità per le Garanzie e nelle Comunicazioni, *Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018*. Il testo integrale è disponibile sul sito dell'AGCOM.

un mero *auspicio* – puntualmente disatteso – affinché venga evitata, nel giorno precedente e in quello stabilito per l'elezione, ogni forma di propaganda, per evitare di influenzare con pressioni indebite l'elettorato ancora indeciso.

Così, mentre permane il divieto di strappare manifesti elettorali dalla pubblica via, nell'*agorà* virtuale tutto è lecito, salvo confidare nella buona educazione dei singoli candidati.

11. *Sostituzione di persona e anonimato nel cyberspazio*

Prima di occuparci delle proposte di legge in materia di *fake news*, riteniamo utile considerare un'ipotesi delittuosa non immediatamente connessa alla diffusione di contenuti informativi manipolati attraverso la rete, ma il cui intreccio con il fenomeno del quale ci stiamo occupando risulta particolarmente evidente, dato il peso che nel nostro settore di interesse ricopre la questione della tutela dell'anonimato in Internet [179].

Il reato di sostituzione di persona (art. 594 c.p.) è il primo dei delitti contro la fede pubblica annoverato tra le falsità personali e si sostanzia nella realizzazione di un'azione che, incidendo nella "*sfera giuridicamente rilevante della persona*, *opera su di questa l'artificiosa modificazione del vero*" [180].

In letteratura, evidenziando l'ambiguo accorpamento delle falsità personali alle falsità documentali sotto il comune denominatore della tutela della fede pubblica, è stato osservato come il tratto caratterizzante delle prime risieda nel fatto che l'*immutatio veri*, in quel caso, attiene ai contrassegni personali (identità, nome e stato delle persone, titoli e onori) [181], che si manifestano come contenuto di un pensiero che l'agente dichiara o fa apparire. In altre parole, a differenza delle falsità documentali che vengono ricondotte ad una categoria omogenea in base all'oggetto con cui la falsificazione viene realizzata (il documento), le falsità personali incriminate dal Codice Rocco – e, prima fra tutte, la sostituzione di persona – sono ineluttabilmente destinate alla vaghezza, perché vengono concretizzate dai più vari modi

[179] Per un approfondimento sul tema, si rimanda a G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XLVIII, Padova, 2008.

[180] A. CRISTIANI, voce *Falsità personale*, in *Dig. disc. pen.*, 1991, V, 105.

[181] A. PAGLIARO, *Falsità personale*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 646.

di manifestazione del pensiero: dalle mere dichiarazioni, alle dichiarazioni destinate ad essere raccolte in atto pubblico [182]; dall'ostensione di divise, segni e abiti, alle vere e proprie sostituzioni di persona realizzate con altrettante falsità dichiarative o con mezzi non dissimili [183].

L'ampiezza del concetto di falsità personale – che è insita nella sostituzione di persona – sembra trovare conferma negli antecedenti storici di fattispecie analoghe. La categoria dogmatica della falsità personale nasce in epoca romanistica (dalla *Lex Cornelia de falsis* in avanti), con la distinzione tra prove reali e prove personali [184], e abbraccia le figure del *crimen falsi*, del *quasi falsum*, del *crimen stellionatus*: reati che includevano nella stessa categoria delittuosa ipotesi che potremmo definire "tipiche" rispetto al vigente art. 494 c.p. – come l'arbitraria mutazione del nome e la simulazione di uno stato o qualità personale – e fattispecie più "specifiche", oggi collocate in altri titoli del Codice, come la supposizione di parto, l'occultamento di neonato, la falsità in giudizio, lo spergiuro e le condotte truffaldine che non ricadevano nel concetto romanistico di *furtum*.

Nonostante l'opera di razionalizzazione che il Legislatore del 1930 ha mutuato dalle codificazioni moderne [185], non sono mancate critiche sull'inserimento di alcune ipotesi di falso tra i delitti contro la fede pubblica; e, tra esse, i dubbi maggiori hanno riguardato proprio il

---

[182] È noto l'orientamento giurisprudenziale che, nonostante la modifica dell'art. 495 c.p. costituita dall'abrogazione dell'inciso "*in un atto pubblico*", ha continuato a ravvisare la differenza tra l'ipotesi di reato in questione e quella prevista dall'art. 496 c.p. nel fatto che il disvalore della prima fattispecie risulta ancora incentrato sulla condotta di "attestazione falsa"; sicché esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "*attestanti*", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefacente idoneo a documentarle (Cass. pen., Sez. IV, 15 aprile 2009, n. 19963, rv. 244004; in senso sostanzialmente analogo Cass. pen., Sez. V, 11 gennaio 2019, n. 4054).

[183] A. MALINVERNI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir. online*.

[184] Il concetto di "prova" va inteso in senso ampio, in quanto al falso corrisponderebbe un giudizio di valore (C. BISACCI, voce *Falsità personali*, in *Dig. disc. pen.*, IV ed., 2010, 261).

[185] Sulla scorta del pensiero illuministico e della maggiore precisazione del concetto di proprietà che esso ha propugnato, il codice penale francese del 1810 ha separato anzitutto la truffa dai falsi, collocando la truffa tra i reati contro i singoli individui ed i falsi tra quelli contro la cosa pubblica. Sul solco tracciato dal *Code pénal* si collocarono alcune tra le codificazioni preunitarie: il codice penale sardo del 1839, il codice prussiano del 1851 ed il codice penale toscano del 1853.

reato di sostituzione di persona. È stato osservato che la fattispecie, prefigurata come reato d'evento che si perfeziona al momento dell'induzione in errore del destinatario dell'attività dissimulatrice, presenta una struttura analoga al delitto di truffa, e, per tale ragione – come il delitto di truffa – avrebbe dovuto essere collocata nei titoli dedicati alla tutela di interessi privatistici, che in questo caso possono essere condensati nel concetto di *"fede privata"* – ossia nell'insieme di condizioni che consentono al *singolo* di fare affidamento sui contrassegni personali altrui [186].

È noto, tuttavia, come il Guardasigilli dell'epoca avesse sottolineato la necessaria appartenenza della sostituzione di persona al *genus* delle falsità personali contro la fede pubblica: *"È stata criticata la collocazione in questo titolo del delitto di sostituzione di persona, perché con esso si tradirebbe sempre ed esclusivamente la fede privata e non la pubblica…Non è da negare che, allorché l'indotto in errore sia un privato, possa aversi la lesione della fede privata. Tuttavia l'argomento non è decisivo. La possibilità che sia indotto in errore un numero indeterminato di persone, e specialmente la pubblica Autorità è…motivo sufficiente per annoverare il delitto…tra quelli contro la fede pubblica"* [187].

E d'altra parte, una volta assunta l'appartenenza della fattispecie alla categoria delle falsità personali che, come già accennato in precedenza, si distinguono dalle falsità documentali per le modalità più varie di manifestazione del pensiero che le concretano, si spiega come mai la fattispecie abbia dimostrato nel corso dei decenni una portata incriminatrice così ampia da ricomprendere i fenomeni criminologici più vari – ampiezza soltanto apparentemente smentita dalla previsione di esclusive modalità di determinazione dell'evento e di due forme alternative di dolo specifico.

Oltre alla vaghezza comune a tutte le falsità personali, il delitto di sostituzione di persona sconta un *quid pluris* di carenza descrittiva dovuto al fatto di essere stato concepito come ipotesi di reato sussidiaria: si è correttamente rilevato che con l'art. 494 c.p. il Legislatore del 1930 ha profondamente innovato rispetto al Codice Zanardelli, volendo risolvere il problema pratico di fermare tra le maglie dell'ordinamento penale certe ipotesi di fatto non integranti tutti gli estremi della truffa e, allo stesso tempo, non configurabili come costitutivi di illeciti contro la fede pubblica già previsti [188].

---

[186] Da ultimo F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, *Parte Speciale*, II, Milano, 2008, 163.

[187] Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 269-270.

[188] A. CRISTIANI, *Falsità personale* (voce), cit., 108.

Per apprezzare l'estrema duttilità della fattispecie non resta che analizzarne gli elementi costitutivi.

Il delitto previsto dall'art. 494 c.p. è qualificabile, al pari di tutti i delitti contro la fede pubblica, come reato plurioffensivo, in quanto, oltre alla primaria tutela di interessi pubblici, la norma incriminatrice è posta a salvaguardia degli interessi del privato pregiudicato dal falso [189].

Il reato è a forma vincolata, e pertanto si esclude che possa integrarne gli estremi il contegno omissivo di chi si limiti a dissimulare la propria identità, ad occultare il proprio nome, stato o qualità, o di chi rifiuti di indicare le proprie generalità [190].

La disposizione individua quattro modalità di causazione dell'evento: l'illegittima sostituzione della propria all'altrui persona (unica condotta che riflette il *nomen iuris* della fattispecie); l'attribuzione a sé o ad altri di falso nome; l'attribuzione a sé o ad altri di falso stato; l'attribuzione a sé o ad altri di qualità cui la legge riconnette effetti giuridici. Si tratta di forme di determinazione dell'evento – consistente nello stato di errore – che tra loro si pongono come equivalenti, secondo il modello delle fattispecie alternative miste, di talché l'eventuale realizzazione di due o più condotte nello stesso contesto spazio-temporale andrebbe a configurare un unico delitto [191].

Ricorre l'ipotesi di illegittima sostituzione della propria all'altrui persona quando l'agente inganna altri sulla propria identità, suggerendo, con contegni non meglio specificati ma idonei allo scopo, di essere una persona diversa da quella che realmente è. La clausola di antigiuridicità speciale associata alla condotta è stata variamente interpretata in dottrina: secondo alcuni si tratterebbe di una precisazione superflua [192], dovuta alla necessità di evitare l'incriminazione delle condotte (lecite) di sostituzione personale cui ricorre l'agente di

---

[189] Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2007, n. 46982, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 9, 1128, con nota di S. DE FLAMMINEIS.

[190] V. FALCONE, sub *art. 494*, in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), *Codice penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, Milano, VI, 2016, 508. In giurisprudenza, in senso sostanzialmente analogo, si è affermato che il delitto di sostituzione di persona richiede che l'agente abbia indotto in errore un altro soggetto, onde soltanto un comportamento positivo, suscettivo di trarre in inganno, può configurare sul versante oggettivo il reato (Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 14039, in *De Jure online*).

[191] G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, *Parte Speciale,* I, V ed., 620 ss. Analogamente V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, 1986, 975 e 982.

[192] V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit. 975.

polizia o del controspionaggio [193]; secondo altri, l'utilizzo dell'avverbio "illegittimamente" manifesterebbe la volontà di sottrarre alla sanzione penale comportamenti innocui, che sussistono quando, per le peculiarità del caso concreto, risulta indifferente, ai fini di un determinato risultato, l'individuazione della persona sostituita (come il caso di una semplice comparsa) [194].

La seconda condotta prevista dall'art. 494 c.p. consiste nell'attribuire a sé o ad altri un falso nome, per esso intendendosi il complesso dei principali requisiti di identità di una persona: non soltanto il prenome e il cognome, ma anche il luogo e la data di nascita, la paternità e la maternità [195].

L'attribuzione a sé o ad altri di un falso stato ricorre quando la falsità riguarda una condizione della persona che consente di collocarla nella società domestica, civile e politica: nozione ampia che, per un verso, ricomprende la cittadinanza, lo stato, la capacità di agire; e, per altro verso, consente di escludere dalla portata applicativa della norma false informazioni circa dati personali come l'età, il domicilio e la residenza, che nulla dicono in ordine all'effettiva posizione del soggetto all'interno della società [196].

Infine, configura il delitto di sostituzione di persona l'attribuire a sé o ad altri una qualità cui la legge riconnette effetti giuridici, come, ad esempio, la qualifica di proprietario, possessore o creditore. È però necessario, per la sussistenza del reato, che la qualità falsamente attribuita sia quella che giuridicamente abbia rilevanza nello specifico rapporto in cui viene spesa, non essendo sufficiente una mera potenzialità degli effetti [197].

---

[193] G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, *Parte Speciale,* cit., 607.

[194] A. SANTORO, *Sostituzione di persona* (voce), in *Enc. forense*, 1962, VII, 1965.

[195] V. FALCONE, sub *art.* 494, cit. 510; Comunemente si ritiene che integri gli estremi del reato l'aver assunto un nome che appartenga ad un altro soggetto o anche un nome del tutto immaginario o inesistente, mentre è priva di rilievo penale la condotta di chi si limiti a ricorrere ad uno pseudonimo, il cui utilizzo trova tutela espressa nell'art. 9 c.c. v. A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647.

[196] R. CAPPITELLI, *La sostituzione di persona nel diritto penale italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, 2994. Concordemente sul punto: A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647.

[197] A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647. In tal senso pare orientata anche la giurisprudenza maggioritaria: si è ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 494 c.p. nel caso di falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2010, n. 44955: nella specie l'agente, al fine di monetizzare l'assegno bancario scoperto aveva ras-

Le condotte alternativamente descritte dall'art. 494 c.p. devono determinare l'induzione in errore sull'identità fisica o anagrafica o su altri contrassegni personali del *decipiens*, per cui mancherà il nesso di imputazione obiettiva del fatto laddove un soggetto, tacendo, avalli lo stato d'errore altrui autonomamente determinato, ovvero quando l'errore altrui non è il risultato dell'attività dolosa dell'agente ma dell'attività di un terzo, salva, ovviamente, in tale ultima ipotesi, la compartecipazione criminosa [198], nella forma del previo accordo a commettere un reato. Il fatto deve essere realizzato dall'agente con il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Il vantaggio, così come il danno, che integrano alternativamente il dolo specifico dell'agente, non devono necessariamente consistere in un'utilità o in un pregiudizio patrimoniale o economicamente valutabile, ben potendo riguardare qualsiasi aspetto personale o della vita di relazione [199]; inoltre, tanto il danno quanto il vantaggio possono essere in sé e per sé leciti, non essendo richiesto – né implicitamente ricavabile – dalla disposizione il carattere indebito o ingiusto del fine cui deve tendere l'azione del soggetto attivo [200].

L'incapacità del dolo specifico previsto dall'art. 494 c.p. di avere una pur minima efficacia selettiva dei comportamenti meritevoli di sanzioni penali, emerge in modo evidente dall'analisi della casistica giurisprudenziale. Il delitto di sostituzione di persona è stato infatti ravvisato: nella condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza [201]; nell'attribuzione, da parte di un calciatore squalificato, dell'identità di un altro calciatore, al fine di prendere parte alla competizio-

---

sicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente di una nota società); e, per lo stesso ordine di ragioni, è stata esclusa la sussistenza del reato nell'ipotesi di attribuzione di una qualifica professionale alla quale non fosse ricollegabile, in concreto, alcun effetto giuridico rilevante, come nel caso di falsa attribuzione ai servizi segreti di un Paese straniero, in quanto, da tale qualità, la legge non fa discendere particolari effetti giuridici (Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2010, n. 41686).

[198] A. PAGLIARO, *Falsità personale*, cit., 647.

[199] V. FALCONE, *op. cit.*, 517.

[200] In tal senso da tempo: Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 1970, *Cass. pen. Mass. Ann.*, 1970, 610; Cass. pen., Sez. V, 25 marzo 1968, *ivi*, 1969, 855; Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 1971, *ivi*, 1973, 563. Più recentemente Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2014, n. 41012, in *CED Cass.*, 2014.

[201] Cass. pen., Sez. V, 27 settembre 2006, n. 36094, in *Cass. pen.*, 2007, 3336.

ne sportiva [202]; nel fatto di essersi attribuito falso nome e qualità personali, con l'intenzione di essere introdotto nella casa di una persona, di esservi accolto da tutti i familiari come gradito ospite e come non disprezzabile candidato alla mano della sorella dell'ospitante [203].

La flessibilità e le conseguenti potenzialità applicative del delitto di sostituzione di persona ne hanno favorito la "riscoperta" all'indomani dell'avvento di Internet, dei *social network* e di vari altri strumenti di comunicazione telematici. Se prima dell'era della smaterializzazione legata all'impiego dei sistemi informatici, l'autore della sostituzione di persona operava tramite documenti d'identità falsificati, inducendo in errore persone fisiche o giuridiche, per il perseguimento delle finalità – come s'è visto – più varie, con l'arrivo di comunicazioni telematiche, "mediate" e tendenti all'anonimato, è stata indubbiamente incentivata la metamorfosi digitale, l'assunzione di una identità "altra", e con essa, forse, la propensione alla commissione di fatti rientranti nella – invero estremamente ampia – sfera di operatività dell'art. 494 c.p. [204], che comunque, per la tecnica normativa con cui è stata congeniata, si è prestata facilmente all'impiego per finalità repressive.

La prima decisione con cui la Suprema Corte ha ravvisato gli estremi della sostituzione di persona in condotte commesse tramite la rete Internet risale al 2007: secondo il giudice di legittimità, la creazione e l'utilizzo di un *account* di posta elettronica, con cui un soggetto si attribuisca falsamente la generalità di altri, inducendo in errore gli utenti della rete, per arrecare danno al soggetto cui esse erano effettivamente riferibili, poteva avere come evidente ed unico paradigma normativo di riferimento il reato previsto dall'art. 494 c.p. [205].

A partire da quel momento, la casistica sulla sostituzione di persona realizzata con strumenti informatici – spesso *sub specie* di furto d'identità, o *identity theft* [206] – si è ampliata esponenzialmente, quasi

---

[202] Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2014, n. 41012.

[203] Cass. pen., Sez. V, 17 febbraio 1967, in *Giust. pen.*, 1967, II, 947.

[204] P. CIPOLLA, *Social network, furto d'identità e reati contro il patrimonio*, in *Giur. merito*, 2012, 12, 2672 ss.

[205] Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674, in *Cass. pen.*, 2008, 7-8, 2878.

[206] Osserva ZICCARDI che dal punto di vista dell'assetto normativo internazionale, il furto d'identità ha avuto un'evoluzione particolare, in quanto alcuni Stati hanno pensato, data la gravità del fenomeno e i danni economici portati dallo stesso, nonché il grande numero di vittime, di elaborare una fattispecie penale nuova: "*Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, la fattispecie dell'*identity theft *come reato a sé stante e punito con sanzioni specifiche è da tempo prevista. Nel 1998 il*

sempre adattandosi alle potenzialità decettive della rete [207]: si è ritenuto configurabile il delitto previsto dall'art. 494 c.p. a carico di un soggetto che aveva creato ed utilizzato un "profilo" su un *social network*, impiegando abusivamente l'effige di una persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con gli altri iscritti e di condividere materiale in rete [208]; oppure nei confronti di chi aveva creato ed impie-

---

Congresso ha approvato infatti l'Identity Theft and Assumption Deterrence Act*, un provvedimento normativo che ha introdotto la nuova fattispecie di* identity theft*, intesa come il comportamento di chi consapevolmente trasferisce o utilizza, senza averne diritto, un mezzo di identificazione di un'altra persona con l'intento di commettere, o per coadiuvare, una attività criminale. In quel Paese la fattispecie di* identity theft *occorre nel momento in cui un soggetto utilizza le informazioni identificative personali di un altro, come ad esempio il nome della persona, il numero di sicurezza sociale, il numero di carta di credito o altre informazioni finanziarie, senza permesso, per commettere frodi o altri crimini. Oltreoceano già ventinove Stati vantano previsioni codicistiche specifiche per sanzionare il furto d'identità, e undici Stati hanno addirittura creato dei programmi di prevenzione e di repressione ad hoc con riferimento al furto d'identità, anche al fine di aiutare le vittime che lo hanno subito. Analizzando i semplici titoli di simili previsioni normative, è facile comprendere la sostanza di tale reato: si parla di* "Consumer Identity Protection Act" *(focalizzando l'attenzione normativa sulla tutela del consumatore), di* "Trafficking in stolen identities" *(contrabbando di identità rubate), di* "Obstructing justice using a false identity" *(ostacolo all'amministrazione della Giustizia utilizzando una falsa identità),* "Taking identity of another person or entity" *(furto di identità di una persona o società),* "Knowingly accepting identity of another person" *(consapevole accettazione dell'identità di un'altra persona),* "Financial identity fraud & non-financial identity fraud" *(furto d'identità in ambito finanziario),* "Possession of identity theft tools" *(possesso di strumenti idonei a falsificare l'identità),* "Obtaining property by false personation" *(ottenimento di diritti di proprietà utilizzando informazioni personali false),* "Use of deceased's personal identification information" *(utilizzo di informazioni identificative di persone decedute) sino al* "False personation of attorney, judicial, or governmental officials"*' (falsa impersonificazione di avvocato, giudice o funzionario governativo)*" (G. ZICCARDI, *Furto d'identità*, in *Dig. disc. pen.*, IV ed., 2011, 255).

[207] In ambito criminologico si è parlato di: furto o clonazione di identità o impersonificazione in senso stretto, quando si assumono illecitamente le generalità di altri – con la variante del c.d. *gosthing*, allorché la nuova identità viene formata mediante i dati di una persona defunta – (v. Adiconsum, *Guida al furto di identità, Informativa al consumatore sui rischi e le tutele da adottare a difesa dei propri dati personali*, in www.adiconsum.it); "*creazione di identità*", quando si assumono generalità totalmente inventate; furto combinato di identità ("*synthetic identity theft*"), che ricorre quando si accostano dati di identità di più persone ovvero dati di identità veritieri ed altri inventati, al fine di creare una nuova identità.

[208] Cass. pen., Sez. V, 23 aprile 2014, n. 25774, in *Riv. pen.*, 2014, 9, 804. Peraltro anche in dottrina si è osservato come la sostituzione di persona in forma digitale, all'atto dell'iscrizione ad un *social network*, si può realizzare in modo alquanto semplice: "*Invero, il mezzo ineludibile per aderire ad un* social network *è costi-*

gato un *account* ed una casella di posta elettronica ovvero aveva effettuato l'iscrizione ad un sito *e-commerce* con dati anagrafici di un soggetto diverso, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o l'utilizzo di altri strumenti contrattuali [209]. Non da ultimo, integrerebbe una pluralità di reati, tra cui il delitto di sostituzione di persona, la condotta di chi utilizzi tecniche di "*phishing*" per ottenere, tramite artifizi e raggiri e inducendo in errore l'utente, le credenziali di autenticazione necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare (ad esempio relativi alla gestione di conti correnti *on line*) e a svolgere, senza autorizzazione, operazioni bancarie o finanziarie [210].

E non poteva essere altrimenti, considerato che nel concetto di identità, la cui mistificazione integra l'attribuzione di un "falso nome", si tende sempre più spesso a ricondurre, oltre all'identità personale, anche l'identità digitale [211]; con tale espressione intendendosi l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico al suo utilizzatore, all'esito di un processo di identificazione: per tali ragioni, il delitto di sostituzione di persona sarebbe ravvisabile, unitamente al reato di accesso abusivo a sistema informatico, anche semplicemente nei casi di violazione dell'*account* personale e/o profilo – già legittimamente esistente – di *Facebook* (o di altre piatta-

---

tuito dalla posta elettronica, dato che l'inserimento di quell'indirizzo (e talvolta della relativa password*) al momento dell'iscrizione è obbligatorio; orbene, come è noto, l'acquisizione di un indirizzo* e-mail *personale non implica la comunicazione dei dati anagrafici veritieri. È dunque piuttosto estesa l'assunzione, al momento dell'iscrizione a siti di* social networking*, di identità fittizie caratterizzate da un sesso differente dal reale (c.d.* gender swapping*) ovvero dai dati personali di vip o, comunque, di altri […]. Il furto di identità può realizzarsi anche mediante la cooperazione artificiosa degli iscritti ovvero del gestore del sito; in tal caso la sostituzione di persona avviene tutta nell'ambito del* social network*. Per dare una idea della vastità del fenomeno, pare che degli oltre 800 milioni di utenti attivi del solo* social network Facebook*, il 20% sia stato esposto a* malware *e che ogni giorno siano messi in atto 600.000 tentativi di furto di dati di* login *e altrettante azioni di protezione preventiva*" (P. CIPOLLA, *Social network*, cit., 2672 ss.).

[209] Recentemente è così orientata Cass. pen., Sez. V, 22 giugno 2018, n. 42572, in *Cass. pen.*, 2019, 5-6, 2081. In precedenza, in senso analogo, Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 12479.

[210] Trib. Milano,7 ottobre 2011, in *Guida al dir.*, 2013, 5, 60.

[211] F. CAJANI, *La tutela penale dell'identità digitale alla luce delle novità introdotte dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, in *Cass. pen.*, 2014, 1094.

forme di *social network*) appartenenti ad altro soggetto, per il perseguimento di generiche finalità di vantaggio o danno da parte dell'agente.

12. Fake news, misinformation *e anonimato* on line *nella politica criminale italiana all'epoca del populismo penale*

Le numerose sollecitazioni provenienti dall'ordinamento convenzionale e dal contesto internazionale, nonché gli evidenti limiti della legislazione penale vigente, dei quali abbiamo dato conto nei paragrafi precedenti, hanno prodotto anche in Italia un intenso dibattito sul bisogno di introdurre una disciplina legislativa efficace a fronteggiare il fenomeno della *disinformazione* massiva.

Si tratta, in effetti, di un argomento difficilmente confutabile.

Soffermandoci sul solo settore penale, tanto i tradizionali reati a mezzo stampa, quanto la legislazione elettorale – tralasciando quindi le fattispecie minori, che pure abbiamo preso in considerazione per completezza dell'indagine – presentano caratteristiche strutturali e politico-criminali che li rendono del tutto inidonei non solo a prevenire, ma persino a reprimere un fenomeno duttile e originale, non imbrigliabile in categorie novecentesche.

Questo riguarda anche le notizie marcatamente diffamatorie, che pur integrando una fattispecie tipica di reato, peraltro aggravata, sono ciononostante difficilmente perseguibili, scarsamente punite, e che, in definitiva, non arginate nella loro attitudine a diventare rapidamente *virali* da una disciplina che impone tempi di accertamento incompatibili con la rapidità – anche se sarebbe forse più corretto parlare di immediatezza – delle tecnologie digitali.

D'altro lato, è bene ribadirlo, rinunciare a tali garanzie significherebbe entrare in aperto conflitto con le tutele che la Costituzione e la CEDU garantiscono alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di stampa.

Preso atto dell'inadeguatezza del diritto penale vigente ad arginare la diffusione di *fake news* tramite Internet, le opzioni di fondo si riducono a tre: a) non intervenire in alcun modo, contando sulla capacità del *libero mercato delle idee* di regolarsi da solo; b) introdurre una disciplina sanzionatoria di tipo civilistico o amministrativo; c) prevedere *nuove* e *specifiche* fattispecie incriminatrici.

Nell'ambito di questo dibattito, ad oggi ancora aperto, possiamo riscontrare due fasi.

La prima coincide con la fase conclusiva della XVII legislatura, quando nell'"imminenza delle elezioni politiche del 2018, sono stati presentati tre disegni di legge, tra loro profondamente eterogenei, da parte del Movimento 5 stelle, dal PD e da Forza Italia [212].

La seconda, invece, coincide il momento immediatamente successivo al cambio di maggioranza, determinatosi tra i mesi di agosto e settembre 2019.

12.1. *Il d.d.l. Gambaro: la criminalizzazione come* prima ratio *dell'intervento statale contro la diffusione di* fake news

In ordine cronologico, la prima proposta di legge in materia di *fake news* è stata depositata il 7 febbraio 2017 dalla allora Senatrice del Movimento 5 Stelle Adele Gambaro [213].

Secondo i promotori: *"internet ha ampliato i confini della nostra libertà, dandoci la possibilità di esprimerci su scala mondiale, ma la libertà di espressione non può trasformarsi semplicemente in un sinonimo di totale mancanza di controllo, laddove controllo, nell'ambito dell'informazione, vuol dire fornire una notizia corretta a tutela degli utenti"* [214].

Viene quindi dato atto della necessità di disciplinare la vita *online* come la vita *offline*, sia che si parli di *cyberbullismo*, sia che si parli di *fake news* e ciò al fine di offrire ai cittadini – nella loro veste di *utenti* della rete – le stesse garanzie di tutela di cui godono nella vita reale.

I promotori non mancano di rilevare come uno degli elementi centrali del problema sia rappresentato dall'attuale asimmetria inter-

---

[212] Nella letteratura penalistica, si vedano i commenti di F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech'*: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, in *Arch. pen.* 1-2018; P. GUERCIA, *I progetti di legge sulle* fake news *e la disciplina tedesca a confronto*, in AA.VV. (diretto da A. Cadoppi-S.Canestrari-A. Manna-M. Papa), *Cybercrime*, Milano, 2019, 1253 ss.

[213] D.d.l. n. 2688 del 7 febbraio 2017. Il testo è consultabile in *www.senato.it*. Come si legge nella sezione introduttiva all'articolato – ed è significativo notare come tali considerazioni provengano da un movimento che ha sempre individuato nella promozione dell'utilizzo della rete come strumento di *democrazia diretta* un elemento essenziale del proprio agire politico – il *web* ha rappresentato la più grande rivoluzione degli ultimi anni, non solo sotto il profilo culturale, ma anche dal punto di vista sociale e politico, consentendo all'opinione pubblica mondiale di prendere direttamente contezza di quanto accade anche in luoghi lontani, dove i mezzi di informazione tradizionale non riescono ad arrivare; purtuttavia, nel corso degli anni si è progressivamente preso atto dell'esistenza di un *lato oscuro* della rete.

[214] *Ivi*.

na al sistema del diritto dei *media*: a fronte di una legislazione estremamente rigorosa per gli operatori dei settori tradizionali – i quali stanno vivendo una fase di crisi definita *senza precedenti*, anche sotto il profilo economico-finanziario – chiunque, senza alcuna competenza e senza essere chiamato al rispetto del benché minimo criterio di professionalità, può diffondere qualsiasi *notizia* tramite la rete, senza curarsi del fatto che sia vera o falsa.

Al di là di queste considerazioni, largamente condivisibili, ciò che può stupire consiste nel fatto che un movimento storicamente *cyberlibertario* individui nello strumento penale quello principe per regolare il fenomeno delle *fake news* e delle altre condotte illecite poste in essere attraverso la rete.

Il perno dell'articolato, infatti, consiste nell'introduzione di tre nuovi reati – due delitti e una contravvenzione – volti a colpire la diffusione di notizie false; prevedere obblighi di registrazioni e oneri di rettifica e monitoraggio costante a carico degli *amministratori* e dei *gestori* di piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico; potenziare gli strumenti di alfabetizzazione informatica e introdurre strumenti a tutela dei soggetti diffamati o lesi nell'onore o nella reputazione da contenuti diffamatori o da notizie non veritiere diffuse sulla loro persona.

Il d.d.l. Gambaro proponeva l'introduzione all'art. 656 *bis* del codice penale del reato di *Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche* [215].

È una ipotesi di reato evidentemente modellata sulla contravvenzione di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o

---

[215] Questo il testo: *1. Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000. 2. Nel caso in cui le fattispecie previste dall'articolo 656-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comportino anche il reato di diffamazione, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione della notizia, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si applica altresì il terzo comma dell'articolo 595 del codice penale. 3. L'articolo 656-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai soggetti e ai prodotti di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62.".*

tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (v. *supra*, § 8), dalla quale si differenzia per due elementi essenziali: in primo luogo, per individuare specificamente il *locus* di diffusione del contenuto non veritiero – *piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici* –, in secondo luogo, per l'eliminazione del requisito della idoneità a turbare l'ordine pubblico, che trasforma il reato da fattispecie di pericolo concreto a ipotesi di pericolo astratto.

Come è stato osservato[216], la formulazione letterale del requisito modale della pubblicazione su piattaforme informatiche non risultava particolarmente felice: poiché i *social network* non sono principalmente votati alla diffusione di contenuti informativi, si sarebbe infatti potuto porre il problema di una interpretazione restrittiva, che avrebbe condotto al risultato paradossale di circoscrivere ai soli siti o *blog* di informazione l'operatività della norma, finendo con l'escludere proprio quelle piattaforme *social* ove il fenomeno della diffusione di contenuti *fake* si manifesta con maggiore aggressività.

Inoltre, si prevedeva l'introduzione di due nuovi delitti contro la personalità dello Stato, da inserirsi rispettivamente all'art. 265 *bis*[217] e all'art. 265 *ter* c.p.

---

[216] F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech'*: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, cit., 10. Si tratta di una reato, che si immaginava collocata nell'ambito delle contravvenzioni concernenti l'ordine e la tranquillità pubblica e, in particolare, tra i fatti concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose – punita con l'ammenda fino a 5.000 euro – che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi.

[217] La prima delle due fattispecie, rubricata *Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica*, prevedeva che "*Chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, è punito con la reclusione non inferiore a dodici mesi e con l'ammenda fino a euro 5.000*". Si tratta di una ipotesi chiaramente modellata sul delitto di *Disfattismo politico* (art. 265 c.p.), che punisce "*Chiunque, in tempo di guerra diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resisten-*

Assai più originale il testo dell'art. 265-*ter*, rubricato "*Diffusione di campagne d'odio o volte a minare il processo democratico*" [218], destinato a punire chi si rendesse responsabile di *hate speech*.

La norma, che si apre con una non usuale dichiarazione di intenti, da leggersi forse come clausola di interpretazione autentica da parte del legislatore – *al fine della tutela del singolo e della collettività* – andava a configurare un delitto comune plurioffensivo, nel quale alla tutela del corretto funzionamento del processo democratico si affiancava la tutela della persona – non ci pare che il duplice riferimento a *campagne d'odio contro individui* e a *campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici* lasci molto spazio a una diversa interpretazione – del tutto carente sotto il profilo della tassatività e della precisione [219].

Non sembra infine essere compatibile con il principio di materialità l'incriminazione di generiche *campagne d'odio*, locuzione del tutto atecnica e capace di abbracciare un novero potenzialmente infinito di condotte, tutte accomunate dall'astratta capacità di incidere su elementi soggettivi, psicologici e, in definitiva, sentimenti e stati d'animo [220].

---

za della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali". È evidente infatti come, eliminato il riferimento al tempo di guerra, sostituito dal riferimento alle piattaforme informatiche destinate alla diffusione on line e rimodellata la pena – che per il disfattismo, nella sua versione base, consiste nella reclusione fino a cinque anni – la fattispecie tipica sia la medesima. Occorre chiarire che si tratta di una fattispecie che, in ragione della sua natura *bellica*, non abbiamo ritenuto di prendere in considerazione nell'ambito delle fattispecie applicabili al fenomeno delle *fake news*, ma che, nel suo tipizzare una condotta consistente nel diffondere o nel comunicare notizie non genuine che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, presenta evidenti similitudini con le ipotesi criminose che stiamo esaminando. Per un approfondimento, si v. per tutti: A. CRISTIANI, *Disfattismo politico e economico* (voce), in *Enc. Dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 129 ss.

[218] La norma che si voleva introdurre recitava: "*Ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si rende responsabile, anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000*".

[219] Per una serrata critica alla proposta di legge in commento, si veda anche M. FUMO, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 1-2018, 88-89.

[220] Per una disamina della problematica della tutela penale degli stati emotivi e dei sentimenti, si rimanda allo scritto di A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012.

Breve: ci pare che il solo elemento di interesse che questa proposta di legge consegna alla nostra analisi sia rappresentato dal fatto che, nel suo individuare nel ricorso alla sanzione penale il rimedio per questioni di estrema complessità, essa si iscriva in uno *Zeitgeist* caratterizzato dall'ossessione di *punire*, che secondo un autore francese [221] rappresenterebbe un elemento caratteristico della contemporaneità, al pari di quanto lo è la rivoluzione tecnologica.

12.2. *Il d.d.l. Zanda-Filippin: il modello sanzionatorio amministrativo tedesco come argine alla* disinformation

Del tutto diverso l'impianto del Disegno di Legge presentato dai Senatori Luigi Zanda e Rosanna Filippin, entrambi del Partito Democratico, recante "*norme generali in materia di* social network *e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle* fake news".

Pur muovendo da premesse simili a quelle già esaminate, dando conto dei contenuti della Raccomandazione 2143 (2017) del Consiglio d'Europa e del d.d.l. Gambaro, i due proponenti rimarcavano la funzione distorsiva dell'uso delle *fake news* nel processo di formazione dell'opinione pubblica in occasione di consultazioni elettorali, individuandole come strumenti in mano a Stati esteri e ad interessi stranieri per influenzare in modo determinante un risultato elettorale.

Per arginare questo fenomeno, si proponeva di introdurre forme di responsabilizzazione dei fornitori di servizi di *social network* [222], che li portino a dotarsi di procedure interne di eliminazione dei contenuti illeciti e di gestione dei reclami provenienti dagli utenti.

Sotto il profilo dell'approccio, si prediligeva quindi il momento *preventivo* rispetto a quello *repressivo*, cercando di limitare il più efficacemente possibile la pubblicazione e la circolazione di contenuti che configurino delitti contro la persona e altre fattispecie delittuose che i proponenti descrivono complessivamente come "*delitti contro la Repubblica*".

---

[221] D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2018, 15.

[222] Definiti dall'art. 1 del d.d.l. come "*ogni piattaforma* internet *che, a fini di lucro, consente agli utenti di condividere e scambiare qualsiasi tipo di contenuto con altri utenti o di renderlo accessibile al pubblico*". Da tale nozione – dunque dagli obblighi che la legge si proponeva di introdurre – restavano espressamente escluse "*le piattaforme che offrono contenuti giornalistico-redazionali per i quali il fornitore o il gestore dei servizi è direttamente responsabile non sono considerate social network ai sensi della presente legge*", nonché "*le piattaforme elettroniche che forniscono e gestiscono servizi di comunicazione individuale*".

Non è difficile – anche perché espressamente dichiarato nel testo della proposta di legge – individuare nel *Netz DG* (v. *supra*, Cap. II, § 7) la fonte di ispirazione della proposta in esame: come abbiamo già visto con riferimento a quel caso, si preferisce allo strumento penale il ricorso a – severe – sanzioni di tipo amministrativo, prevedendo stringenti obblighi di controllo in capo ai gestori dei *social network*. Analogamente al modello tedesco, infatti, veniva individuato un limite *quantitativo*, in forza del quale sarebbero stati esentati dagli obblighi introdotti dalla legge quei *social network* con meno di un milione di utenti registrati sul territorio nazionale [223].

Quanto alla natura *illecita* dei contenuti, il d.d.l. faceva espresso riferimento a contenuti che "*configurano*" alcuni delitti contro la persona, contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico e contro il patrimonio [224].

Il procedimento di rimozione dei contenuti illeciti viene attivato su reclamo e si prevede che il fornitore dei servizi di *social network* si doti di una procedura efficace, trasparente e permanente per la ricezione e la trattazione delle relative denunce, offrendo agli utenti un dispositivo facilmente riconoscibile e direttamente accessibile per l'invio dei reclami. Tale procedura deve consentire l'immediata presa in carico della denuncia, la verifica dell'illegalità del contenuto denunciato e la rimozione o il blocco del relativo accesso al contenuto manifestamente illecito entro ventiquattr'ore dalla ricezione, salvo il caso in cui il gestore abbia concordato con le competenti autorità un termine più lungo per la rimozione o il blocco del contenuto pubblicato. Per tutti gli altri reclami, concernenti i contenuti non manife-

---

[223] A prescindere dalla scelta di *panel* di riferimento non particolarmente ampio – si ricorderà che in Germania il limite è fissato a due milioni di utenti – ciò che lascia perplessi è la scelta stessa di individuare un parametro *interno* ad un *social network*, quando le caratteristiche tecniche della condivisione in rete permettono la diffusione tramite ogni tipo di piattaforma di contenuti prodotti al di fuori di esse; in modo tale che un contenuto *fake* collocato su un *piccolo social network* ben potrebbe *rimbalzare* in reti sociali amplissime, senza nessun obbligo per il gestore del sito di diffusione originario di rimuoverlo, mentre in capo a chi fornisce i servizi *secondari* risulterebbero obblighi di rimozione severamente sanzionati. In tal senso anche: F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech'*: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, cit., 18.

[224] In particolare, all'art. 1, comma 3 e si faceva riferimento ai delitti di cui agli artt. 595, 600 *ter*, *quater*, *quater.1*, *quinquies*, 612, 612 *bis*, c.p. e art. 167, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; mentre il successivo comma 4 menzionava gli artt. 255, 270 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *quinquies.1*, *sexies*, 302, 403, 414, 414-*bis*, 416, 416-*bis*, 421, 491 *bis*, 617 *ter*, *sexies*, 640 *ter*, e art. 4 legge 20 giugno 1952 n. 645 e art. 3, l. 13 ottobre 1975 n. 654.

stamente illeciti, la rimozione o il blocco dell'accesso devono avvenire una volta accertata l'effettiva illiceità del contenuto, entro sette giorni dalla denuncia. Qualora la rimozione o il blocco dell'accesso ai contenuti illegali non fosse avvenuta nei termini prescritti, il *social network* sarebbe incorso in una sanzione da 500.000 a 5 milioni di euro [225].

La complessa procedura immaginata dal d.d.l. Zanda-Filippin, che pure conteneva alcuni spunti condivisibili – tra i quali la scelta di non prevedere nuove fattispecie incriminatrici e l'idea di introdurre forme di autoregolamentazione per i *social network* –, ci pare tuttavia che presentasse un elemento di particolare criticità nel rapporto tra – presunta – illiceità del contenuto e astratta configurabilità della rilevanza penale dello stesso, con riferimento alle ipotesi delittuose in esso richiamate [226].

Dati gli interessi in gioco, è una impostazione che non convince; l'idea che a dei privati sia attribuito il compito di stabilire se la pubblicazione di un contenuto su una piattaforma di condivisione – si pensi ad una immagine, un *meme*, un video o una breve striscia di testo – possa o meno integrare uno dei delitti richiamati dal d.d.l., tra i quali vengono elencate fattispecie *ontologicamente problematiche*, quali – per tutte – l'associazione di tipo mafioso [227], sembra infatti scarsamente compatibile con la riserva di giurisdizione, che come

---

[225] Il d.d.l. prevedeva la costituzione e l'accreditamento di specifici organismi di autoregolamentazione ai quali i fornitori di servizi di *social network* possono affidare le procedure di gestione dei reclami. Si sarebbe trattato di strutture associative costituite da più fornitori di servizi di *social network* ai quali potesse essere affidata la gestione delle procedure di reclamo, e quella di cancellazione e blocco di contenuti illeciti. Per essere riconosciuti quali organismi di autoregolamentazione, tali enti devono assicurare determinati requisiti tra i quali: l'indipendenza e l'esperienza dei suoi componenti; la dotazione di adeguate strutture e procedure idonee a garantire decisioni nei termini stabiliti dall'articolo 2; la strutturazione di un servizio reclami; l'adeguatezza dei servizi; nonché la possibilità di adesione di ulteriori fornitori di servizi di reti sociali.

[226] Infatti, l'intera procedura che avrebbe dovuto portare alla rimozione dei contenuti offensivi – fatto salvo il caso disciplinato dall'art. 6, ove è il Pubblico Ministero che procede in ordine a uno dei fatti reati di cui all'art. 2 del d.d.l. a ordinare la rimozione al gestore del servizio – si sarebbe svolta in un ambito interamente *privatistico*: privati i gestori dei *social network*, privati gli utenti che propongono il reclamo, così come deve essere riconosciuta natura privatistica agli organismi di autoregolamentazione di cui all'art. 3.

[227] La letteratura in materia di associazione di tipo mafioso è ormai sterminata. Ci permettiamo quindi di rinviare al nostro G. INSOLERA-T. GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019 e alla ampia bibliografia in esso contenuta.

abbiamo già avuto modo di osservare (*supra*, § 2) rappresenta un elemento essenziale per garantire piena tutela alla libera manifestazione del proprio pensiero.

12.3. *Il d.d.l. De Girolamo e altri: verso la soppressione del diritto all'anonimato* on line

Da ultimo, pur non trattandosi direttamente di proposta di legge volta a disciplinare il fenomeno delle *fake news*, deve essere segnalato il d.d.l. C.4692, presentato il 10 ottobre 2017 dall'Onorevole Nunzia De Girolamo e altri parlamentari del Gruppo di Forza Italia [228].

Il Disegno di Legge, rubricato: "*Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio*", aveva come scopo quello di colpire condotte prodromiche alla realizzazione di illeciti, andando a sopprimere la possibilità di agire anonimamente sulla rete [229].

Pur nella sua sinteticità – la proposta De Girolamo prevedeva infatti due soli articoli – questo d.d.l. offre numerosi spunti problematici in una prospettiva rigidamente penalistica, peraltro già rilevati dall'unica Autrice che si è occupata di questo tema [230]; ciascuna delle

---

[228] Il cui testo può essere consultato all'indirizzo: *www.senato.it*.

[229] A parere dei promotori, infatti, le caratteristiche peculiari di un sistema ad architettura di rete come Internet costituiscono un vantaggio informativo e comunicativo che assicura un'elevata visibilità informativa e permette agli inserzionisti di legittimarsi, virtualmente, come controparte esistente ma anonima; quindi per definizione non identificabile in modo formale. D'altro lato, non è possibile valutare come rischio o minaccia un qualcosa che non è stato precedentemente identificato; rischio e minaccia esistono solo se sono conosciuti o conoscibili, dato che non è possibile adottare alcun tipo di contromisura verso l'ignoto. Per risolvere il problema dell'anonimato *on line* e garantire il diritto all'oblio, veniva proposta l'introduzione di un sistema di contravvenzioni: una rivolta a punire con la pena dell'ammenda pari a venticinquemila euro chiunque immettesse in maniera anonima nella rete Internet contenuti in qualsiasi forma, testuale, sonora, audiovisiva o informatica, comprese le banche dati; la seconda, rivolta invece ai gestori delle piattaforme *social*, puniva con l'ammenda pari a cinque milioni di euro il gestore che non ottemperasse all'obbligo – previsto dallo stesso d.d.l. – di registrare gli utenti tramite il nome dell'utente, la parola d'accesso, l'indirizzo di posta elettronica e il codice fiscale.

Infine, si prevedeva un'ammenda pari a un milione di euro per la violazione, da parte dei gestori di siti internet e di motori di ricerca, dell'ordine di rimozione di contenuti che violino la legge sulla *privacy* formulato dall'autorità giudiziaria o da quella amministrativa.

[230] F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech'*: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, cit., 37.

tre contravvenzioni che si ipotizzava di introdurre contenevano elementi manifestamente contrari ai principi fondamentali della materia penale – su tutti, legalità e colpevolezza – nonché una macroscopica violazione del divieto, recentemente ribadito anche dalla Corte Costituzionale, di introdurre pene fisse [231].

Se però mettiamo da parte questi aspetti, resta da tenere in considerazione uno spunto tutt'altro che banale nella nostra prospettiva di studio: l'opportunità in un sistema democratico maturo di mantenere il diritto all'anonimato *on line*.

12.4. *Le più recenti proposte di legge in materia di* misinformation *e* fake news

Come abbiamo già avuto modo di osservare [232], la prima parte della XVIII Legislatura si è caratterizzata per una vero e proprio diluvio di leggi penali [233], che ha spaziato dalla riforma della difesa legittima [234], alla prescrizione, fino all'abolizione dei benefici carcerari per i *corrotti*.

In quello che ha preso le forme di una riedizione del *grande gioco* tra le parti del *Contratto per il Governo del cambiamento*, che ha retto la prima maggioranza di governo dichiaratamente *populista* della storia repubblicana, il diritto penale ha giocato un ruolo fondamentale, contribuendo a dar vita a una legislazione di stampo marcatamente emergen-

---

[231] Ci riferiamo alla Sentenza (Corte Cost., sent. n. 222/2018) con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 216, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui dispone che *"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"* anziché *"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"*. Per un commento, si veda A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2018.

[232] Sia consentito il rinvio a T. GUERINI, *Antimafia e anticorruzione nell'epoca del furore punitivo*, cit.

[233] Si v. ancora G. FORTI, *L'eccesso di leggi penali nasce dall'eccesso di rancore*, cit.

[234] Per un approfondimento della quale si rimanda a: C.F. GROSSO, *La difesa legittima dopo la l. 26 aprile 2019, n, 102*, in *Dir. pen. proc.*, 7-2019, 885 ss.; nonché A. MANNA, *Il fumo della pipa (il c.d. populismo politico e la reazione dell'Accademia e dell'Avvocatura)*, in *Arch. pen.*, n. 2/2018, 3, che approfondisce il tema del ruolo simbolico della novella.

ziale [235], nella quale, tuttavia, non ha trovato spazio alcuno la previsione di norme volte a limitare il fenomeno della diffusione delle *fake news*.

Si è dovuto attendere la crisi di governo dell'estate del 2019 e il conseguente cambio di maggioranza, che ha dato vita ad un Governo di coalizione tra forze di centro-sinistra e Movimento 5 Stelle, perché fosse depositata – dal gruppo parlamentare della neonata formazione *Italia Viva* – una proposta di legge – prima firmataria l'On. Maria Elena Boschi – attinente al tema delle *fake news*.

A differenza di quanto sinora esaminato, non si tratta di un disegno di legge volto a introdurre strumenti legislativi per regolamentare il traffico di informazioni mediante la rete, bensì della proposta di istituire una "*Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali*" [236].

Secondo i promotori, l'importanza sempre maggiore dei *social network* per la formazione dell'opinione pubblica nelle società democratiche, ha generato il fenomeno delle cosiddette *fake news*, ossia delle notizie false che suscitano allarme sociale, spesso immesse nel circuito delle reti sociali telematiche per condizionare l'opinione pubblica di un paese. La pubblicazione e la diffusione di notizie false sono diventate in questi anni *un fenomeno dilagante*, capace di danneggiare gravemente i cittadini e le imprese, di veicolare stereotipi basati sul razzismo, sull'antisemitismo, sul sessismo e su discriminazioni sociali e territoriali, di influenzare l'opinione pubblica su temi come l'economia, la salute e la sicurezza, fino a condizionare la politica e gli esiti di un'elezione.

La necessità di responsabilizzare i gestori di *social network* diventa così un'esigenza fondamentale per garantire il diritto ad una informazione corretta ed evitare la commissione di delitti attraverso le piattaforme sociali.

Per questo "*il Parlamento deve dotare il nostro ordinamento giuridico di strumenti idonei a limitare in modo drastico la pubblicazione e la circolazione di contenuti che configurino delitti contro la persona e alcune altre gravi fattispecie di reato che potremmo definire complessivamente come delitti contro la Repubblica*".

---

[235] Per riprendere un'espressione resa iconica da S. MOCCIA, *La perenne emergenza*, II ed., Napoli, 1997.

[236] Il testo integrale è disponibile sul sito della Camera dei Deputati (*www.camera.it*).

Al di là degli aspetti immediatamente percepibili – legati alla volontà di prevenire la diffusione di notizie false e, più in generale, la commissione di reati mediante la rete – ci pare che questa proposta risenta di alcuni aspetti già evidenziati nella disamina della *Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election* condotta dallo *Special Counselor* Robert Mueller, con riferimento alla campagna elettorale che ha condotto all'elezione di Donald Trump (v. *supra*, Cap. I, § 6).

Infatti, tra i compiti della Commissione vi sarebbero anche quelli di "*accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale*" e di "*accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi organizzati o, comunque, finanziati da Stati esteri allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica*" [237].

[237] D.d.l. n. A.C. 2103 del 24 settembre 2019, art. 2 (Compiti della Commissione), comma 1, lett. b) e c).

CAPITOLO IV
(IN)FORMARE O PUNIRE?

Sommario: 1. Riepilogo. – 2. *Pars costruens*: postulati. – 2.1. Sulla necessità di prevenire e reprimere condotte di diffusione di notizie false mediante la rete, in particolare all'approssimarsi delle scadenze elettorali. – 2.2. Sull'esigenza di un intervento legislativo in materia di *fake news*. – 3. Populismo digitale e populismo penale. – 4. Quali regolatori per il *free marketplace of ideas*? – 5. Alcune possibili linee di intervento.

1. *Riepilogo*

Possiamo tirare le fila della nostra ricerca, nell'avviare la quale abbiamo postulato l'esistenza delle *fake news* come autonomo oggetto di studio – anche – da parte degli studiosi di diritto penale, quale prodotto originale e originario dell'ecosistema digitale, prima ancora che come fenomeno sociale caratteristico di questo momento storico (v. *supra*, Cap. I, § 8).

Nell'approcciare questo tema, talmente vischioso da aver diviso, prima che i giuristi, gli studiosi del linguaggio, tra i quali ancora oggi non si riscontra una posizione comune sull'opportunità di riconoscere a tale locuzione dignità di *lemma*, abbiamo ritenuto necessario circoscrivere i confini del nostro lavoro, elaborando una definizione *penalisticamente orientata* di *fake news* [1].

[1] Che abbiamo indicato come *"un'informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, prodotta e divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il Web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un'apparente plausibilità, quest'ultima alimentata da un sistema distorto di aspettative dell'opinione pubblica e da un'amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti, tale da ledere beni giuridici individuali, come l'onore e la reputazione, ovvero finalizzata ad incidere, direttamente o indirettamente, sulla libertà dei cittadini di esercitare il diritto di voto e ad incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni democratiche"* (v. *supra*, Cap. I, § 5).

Nel ragionare sulla dimensione empirica del fenomeno, ci siamo persuasi che la lesione di beni individuali – e, in particolare, dell'onore e della reputazione – rappresenti una mera eventualità, una sorta di effetto collaterale, previsto e accettato dall'agente, ma che non costituisca l'obiettivo finale del suo agire, che consiste, invece, nello scopo di alterare i meccanismi di funzionamento delle istituzioni democratiche, in particolare manipolando il processo di formazione del consenso nel corso delle campagne elettorali (v. *supra*, Cap. I, § 10).

Ne deriva che il fenomeno della *misinformation* assume una dimensione marcatamente pubblicistica, della quale l'interprete e il legislatore devono tenere conto sia per quanto attiene all'applicazione della legislazione vigente, sia in prospettiva *de jure condendo*, valutando anche l'opzione di un intervento sanzionatorio attraverso l'introduzione di norme penali.

Oltre a profili di incertezza sotto il profilo dell'elemento psicologico – attinenti alla difficoltà di scindere diffusione dolosa da diffusione colposa, in ragione della diffusione dei numerosi *bias* che alterano il processo cognitivo all'interno di gruppi fortemente polarizzati, la questione della punizione della produzione e diffusione di notizie false attraverso la rete pone innanzitutto numerosi interrogativi quanto alla compatibilità di tale opzione con il quadro costituzionale interno e comunitario.

Nel saggiare l'ipotesi di introdurre norme penali *ad hoc* per punire condotte di *misinformation* massiva, abbiamo ritenuto preliminare la disamina del quadro comparatistico, dal quale abbiamo inteso trarre due ordini di informazioni.

In primo luogo, esaminando la disciplina introdotta in due orientamenti assai affini al nostro, entrambi vincolati dall'operatività dell'art. 10 CEDU – quello francese e quello tedesco (v. *supra*, Cap. II, § 2.3-2.4) – abbiamo cercato di comprendere come fosse stato individuato il punto di equilibrio tra l'esigenza di prevenire e reprimere il fenomeno della diffusione di notizie false attraverso il *web* e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, in ogni forma e con ogni mezzo di diffusione.

Tanto in Germania, quanto in Francia – ad oggi il solo paese dell'Unione Europea che ha scelto di ricorrere *formalmente* allo strumento penale per reprimere la diffusione di *fake news*, anche se limitatamente al periodo pre-elettorale – l'introduzione del *NetzDG* e delle due *Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information* ha suscitato un fervente dibattito, nell'ambito del quale si è pronunciato anche il *Conseil constitutionnel*, sancendo la conformità a costituzione della legislazione del 2018.

D'altra parte, l'esame delle legislazioni di paesi dalla tradizione giuridica profondamente distante da quella italiana ci consegna un quadro estremamente problematico.

Tanto in Russia, quanto in Cina, Malesia, Singapore e Vietnam, il

fenomeno della diffusione di *fake news* ha rappresentato l'occasione, immediatamente colta da chi detiene il potere esecutivo, per introdurre, nel quadro di più ampie riforme volte ad affermare nuove forme di sovranità digitale sul cyberspazio, misure censorie a tutela di una *verità di Stato* del tutto incompatibile con i principi su cui si fonda la stessa idea occidentale di democrazia (v. *supra*, Cap. II, § 3).

Il quadro che emerge dallo studio della legislazione delle democrazie autoritarie impone dunque una attenta riflessione.

Sarebbe semplicistico – ed epistemologicamente scorretto – operare un sofisma sul modello *post hoc ergo propter hoc*, giudicando negativamente una legislazione esclusivamente in ragione del contesto politico nel quale essa è stata emanata.

Ciononostante, non possiamo fare a meno di osservare come l'introduzione di sanzioni penali dal tenore lessicale incerto, non rispettose dei canoni della determinatezza e della precisione, volte a punire la condotta di diffusione di notizie false mediante la rete, coniugata alla previsione di sanzioni draconiane per i gestori delle reti sociali o dei siti di informazione e alla attribuzione a organi governativi il compito di stabilire il vero e il falso – *i.e.* ciò che può essere conosciuto e dibattuto da parte dei cittadini e ciò che deve essere tenuto loro nascosto – generi un quadro di insieme del tutto incompatibile con il paradigma democratico, che vede nella libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero uno dei pilastri fondamentali del proprio edificio concettuale.

Breve: la strada dell'introduzione di norme penali volte a colpire di chi produce e diffonde *fake news*, pur non essendo di per sé illegittima, fino a questo momento è stata percorsa in via quasi esclusiva da ordinamenti non democratici, con soluzioni legislative incompatibili, sotto il profilo tecnico-giuridico, con i principi fondamentali che regolano la materia penale nell'ordinamento italiano e in quello comunitario.

Del resto, la difficoltà di operare un preciso bilanciamento tra gli interessi in gioco, anche in ragione della centralità che la libertà di espressione assume nell'ordinamento giuridico europeo, è estrema.

Acquisito questo dato, ci siamo dedicati specificamente all'Italia, esaminando innanzitutto il sistema costituzionale– e, in particolare, di ripercorrendo l'evoluzione del portato della libertà di stampa (v. *supra*, Cap. III, §§ 1-4) – quale parametro per valutare le diverse proposte di legge depositate tra la fine della scorsa e la presente legislatura (v. *supra*, Cap. III, §§ 12).

Infine, abbiamo proceduto ad un'ultima attività ricognitiva, dedicandoci a ricostruire il sistema delle incriminazioni che possono avere attinenza con il fenomeno della diffusione di *fake news* attraverso Internet, saggiandone l'efficacia in considerazione del divario che

corre tra fattispecie nelle quali sono impressi indelebilmente i segni dell'epoca dell'atomo al bisogno di affrontare fenomeni originali e originari dell'era digitale (v. *supra*, Cap. III, §§ 6-11).

Quest'ultima disamina ci ha consegnato un quadro estremamente frastagliato: l'insieme di fattispecie che tradizionalmente va sotto l'ormai vetusta etichetta di *diritto penale della stampa*, è ormai del tutto inidonea a fronteggiare il fenomeno delle *fake news* e questo per una fondamentale ragione: le fattispecie che lo compongono non si possono applicare ad Internet, salvo operare inaccettabili interpretazioni analogiche *in malam partem* – come è avvenuto nel caso dell'estensione dell'art. 57 c.p. al Direttore di periodico *on line* (v. *supra*, Cap. III, § 7.2).

Le profonde differenze che già sul piano empirico separano la rete dalla carta stampata, che ancora oggi costituisce la fondamentale matrice sulla quale sono state prodotte le norme penali che abbiamo esaminato, si riverberano oggi sul volto di fattispecie incriminatrici introdotte in un'epoca talmente remota da rendere del tutto inimmaginabile al legislatore le caratteristiche fenomenologiche del tempo presente (come nel caso dei reati di propaganda elettorale, rimasti fermi all'epoca dei comizi e delle affissioni murarie).

I motivi di questo ritardo sono molteplici, ma ci pare che possano essere ricondotti a due fondamentali ordini di ragioni.

Il primo è di tipo *storico*, e si colloca alla base del retaggio culturale che presume un predominio della stampa sugli altri media – a cominciare da quelli radiotelevisivi – che non trova però alcun riscontro nelle più recenti indagini empiriche.

Nell'epoca dell'ibridazione tra i media, la stampa è destinata a soccombere a causa della propria scarsa capacità di adattamento ai modi e ai tempi della rivoluzione tecnologica, proprio come accadde alla falena delle betulle durante la rivoluzione industriale.

Lo abbiamo visto nella prima parte di questa ricerca: la contemporaneità richiede una comunicazione ridotta ai minimi termini, in modo tale da essere scomponibile e riproducibile attraverso media diversi.

L'essenza della comunicazione moderna risiede in video, immagini, *meme*, brevi testi in grado di comunicare rapidamente notizie, ma più ancora stati emotivi che consentano a chiunque di sentirsi parte essenziale di fenomeni globali, e non certo in testi complessi, scritti da persone che si presumono autorevoli, quindi distanti e diversi dai loro lettori.

Vi è poi una ragione di tipo *culturale*, che vede storicamente il legislatore italiano scarsamente propenso a intervenire su fenomeni in evoluzione, che esulano da categorie concettuali consolidate e, in quanto tali, confortevoli [2].

---

[2] A dimostrazione di questa *forma mentis* possiamo citare l'approccio del DDL

Nel rimarcare l'esistenza di una distanza sempre maggiore tra diritto penale positivo e dimensione empirica del formante tecnologico, la nostra ricerca ci pone dinnanzi ad un sistema penale nel quale convivono due anime opposte.

L'arcaismo del sistema di regole di parte generale e fattispecie incriminatrici volte a regolare l'attività della stampa periodica, sempre più marginale nell'ambito del sistema ibrido dominato dai *media digitali*, si traduce nell'assoluta inidoneità a regolare i fenomeni criminosi legati all'abuso delle nuove forme di comunicazione digitali.

Così, mentre nel mondo *reale* è vigente un severo insieme di norme – anche penali – volte a dare piena tutela ai diritti individuali e collettivi dei cittadini, attento a bilanciare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la tutela dell'onore e della reputazione altrui e di garantire il pieno esercizio dei diritti politici, è sufficiente attraversare lo specchio del proprio *smartphone*, per entrare in una sorta di *Far West* digitale, nel quale, conformemente al dogma della post-verità, nulla è reale e tutto è consentito.

2. Pars costruens: *postulati*

L'ampia *pars destruens* della nostra ricerca rappresenta il viatico alla formulazione di alcune considerazioni finali, che hanno lo scopo di fornire un contributo, sia pure nella prospettiva ristretta che è tipica di chi studia i fenomeni sociali nella loro dimensione patologica, al dibattito sui possibili argini legislativi al fenomeno della *misinformation* massiva attraverso la rete Internet in generale e i *social network* in particolare.

Alla base delle considerazioni che stiamo per formulare, vi sono alcune convinzioni che abbiamo maturato nel procedere della nostra ricerca, che assumiamo ora come postulati: a) è necessario prevenire e reprimere la produzione e la diffusione di *fake news* mediante la rete Internet, in particolare all'approssimarsi delle scadenze elettorali;

Gambaro, che non solo aveva il limite di ricondurre ad un problema di pena un fenomeno così complesso come quello che abbiamo cercato di tratteggiare nel primo capitolo, ma che prevedeva di farlo ricorrendo a categorie tanto antiche, quanto desuete e problematiche in ordine alla loro compatibilità con i principi espressi costituzionali, come i delitti contro la personalità dello Stato e le contravvenzioni di polizia contro l'ordine pubblico. Quello che si proponeva, in sostanza, era di adattare fattispecie incriminatrici concepite in un'epoca in cui era appena stato inventato il telegrafo e non ancora scoperte le onde radio, alla moderna epoca del *bit*, compiendo una semplice operazione di riscrittura degli elementi normativi più desueti. (v. *supra*, Cap. III, § 12.3).

b) l'attività di prevenzione e repressione della diffusione di notizie false mediante la rete Internet non può essere affidata alla capacità di autoregolamentarsi degli operatori economici, ma deve essere oggetto di intervento legislativo.

2.1. *Sulla necessità di prevenire e reprimere condotte di diffusione di notizie false mediante la rete, in particolare all'approssimarsi delle scadenze elettorali*

Il primo postulato è stato analiticamente esaminato nel corso dell'intera ricerca.

Le campagne di disinformazione massiva sono uno strumento di lotta politica che non ha paragoni in quanto a efficacia.

Affrontare la questione avendo come punto di riferimento all'attività di *propaganda*, che pure rappresenta un possibile antecedente e *tertium comparationis*, rischia di condurre a esiti fuorvianti.

Mentre nei sistemi autoritari essa rappresentava – e rappresenta ancora oggi – uno strumento essenziale per garantire consenso a chi detiene il potere politico, nei sistemi democratici la propaganda si è sempre ibridata con la comunicazione politica, basata su analisi artigianali e ideologicamente orientate dei bisogni e dei desideri del corpo sociale, ha intrecciato le proprie vicende con quelle dei partiti di massa, alimentando una competizione di tipo dialettico tra differenti *Weltanschauungen*.

L'intreccio inestricabile tra partiti di massa e propaganda rende difficile comprendere quale dei due elementi abbia determinato la crisi in cui versano entrambi: fatto sta che ormai, quantomeno nelle forme tradizionali, non esistono più né l'una, né gli altri.

La crisi del tradizionale modello di rappresentanza si traduce in crisi della democrazia [3] e coinvolge prima di tutto i tradizionali organi di rappresentanza politica [4].

Ai partiti si sono sostituiti i *leader* [5] e con l'affermarsi della *e-de-*

---

[3] P. RONSAVALLON, *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia*, Roma, 2012.

[4] Si vedano i saggi raccolti nel volume di N. ZANON-F. BIONDI (a cura di), *Percorsi attuali della rappresentanza politica*, Milano, 2001.

[5] V. sul punto le considerazioni di S. VENTURA, *I leader e le loro storie*, Bologna, 2019. È stato osservato come l'attuale fase si stia caratterizzando per il passaggio "*dallo «Stato dei partiti» allo «Stato senza partiti» o «Stato dei* leader», *nel quale la struttura di riferimento, benché «agile», è funzionale all'affermazione del singolo (o, quantomeno, della sua visione) piuttosto che a quella del collettivo organizzato*".

mocracy[6], società di ingegneri e tecnici informatici[7] hanno preso il posto degli apparati partitici novecenteschi, attribuendosi il compito di reperire e analizzare dati, per costruire messaggi rivolti *ad hoc* a singoli individui o a piccoli gruppi, fortemente polarizzati[8].

Nell'ambito di questo fenomeno, oltre al problema fondamentale, anche se non direttamente di nostra competenza, della legittimità della raccolta di tali dati, si pone anche la questione delle *fake news*, particolarmente insidiose in quanto progettate e diffuse per indirizzare, con una narrazione ingannevole, il pensiero degli utenti/elettori, facendo leva sui loro sentimenti di insoddisfazione e sui loro pregiudizi.

Anche lontano dalle elezioni, le *fake news* giocano con i nostri sentimenti peggiori, alimentando la profezia autoavverante di una società sempre più divisa, rabbiosa e, in fin dei conti, sola davanti a uno schermo retroilluminato.

È del tutto verosimile che Internet non sia la causa di questi fenomeni, ma è altrettanto evidente che ne favorisce la diffusione[9].

La necessità di porre un argine a questa degenerazione del sistema informativo è quindi una delle principali sfide della contemporaneità; la capacità di farlo nel rispetto dei principi democratici è una sfida essenziale per la sopravvivenza del modello occidentale di democrazia.

Lo dimostrano, da ultimo, le vicende che si stanno verificando in Inghilterra e negli Stati Uniti, che nel momento in cui scriviamo sono interessati rispettivamente dalle elezioni parlamentari del 2019 e da quelle presidenziali del 2020.

In entrambi i paesi si dibatte da tempo[10] sull'opportunità di intro-

---

C.A. CIARALLI, *Riflessioni sulle nuove forme di rappresentanza e partecipazione al tempo della crisi dei partiti politici*, in *Pol. dir.*, 2019, 3, 382.

[6] Per una disamina dell'impatto dell'evoluzione informatica sul sistema costituzionale, si vedano i saggi raccolti nel volume di T.E. FROSINI, *Liberté, Egalité, Internet*, Napoli, 2015.

[7] V. ancora il saggio di G. DA EMPOLI, *Gli ingegneri del caos. Teoria e tecnica dell'Internazionale populista*, cit.

[8] Il pensiero corre ancora una volta allo scandalo di Cambridge Analytica. v. B. KAISER, *Targeted: My Inside Story of Cambridge Analytica and How Trump and Facebook Broke Democracy*, cit.

[9] Così G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Riv. dir. media*, 1-2018, 23.

[10] Già nel 2018, il *Foreign Office* osservò come "*In the era of fake news and concerted propaganda by hostile states, supporting a free media also means countering the incoming tides of disinformation. While it has never been easier to publish and receive information, it has also never been easier to spread lies and conspiracy theories. Social media offers a malign opportunity to whip up hatred and incite violence*

durre forme di limitazione alla diffusione di notizie false attraverso la rete, ma ancora nessun provvedimento è stato adottato.

Nel frattempo, sono sempre maggiori le risorse economiche che vengono investite nella propaganda via *social network* [11], a dimostrazione che il vero terreno di scontro politico è quello della rete.

2.2. *Sull'esigenza di un intervento legislativo in materia di* fake news

Quanto al secondo postulato, ovvero sull'esigenza di interventi legislativi in materia di *disinformation*.

Nonostante l'impegno dei gestori delle piattaforme di *social network* a implementare il sistema dei controlli interni, siamo sempre più persuasi che sia indispensabile che ciò avvenga nel quadro di una legislazione in materia.

L'esperienza più recente dimostra come, fino ad oggi, i meccanismi di *self-regulation* del *free market of ideas* siano ascrivibili a due fondamentali categorie: strumenti di autoregolamentazione adottati dai ge-

---

against vulnerable minorities", in *www.gov.uk*, 1°novembre 2018. Negli Stati Uniti, a seguito della presa di coscienza delle interferenze russe nello svolgimento delle elezioni presidenziali, nel 2017 era stato annunciato un disegno di legge per estendere le limitazioni e gli obblighi di trasparenza già previsti per gli annunci televisivi e radiofonici anche ai *social network*, che non risulta però essere mai stato approvato. Viceversa, in California nel settembre 2018 è stata introdotta una legge che rafforza l'alfabetizzazione mediatica nelle scuole pubbliche, insegnando agli studenti come riconoscere le notizie vere da quelle false (questo dopo che una ricerca della Stanford University aveva dimostrato come la maggior parte degli studenti non fosse in grado di discernere tra contenuti sponsorizzati e notizie "indipendenti"). Iniziative analoghe sono attualmente in discussione nello Stato di Washington e nel Massachusetts. Cfr. *A guide to anti-misinformation actions around the world*, in www.*poynter.org*.

[11] Nel momento in cui diamo alle stampe questo scritto – novembre 2019 – nel Regno Unito sono stati investiti alcuni milioni di sterline per acquistare spazi pubblicitari su Facebook (cfr. *www.facebook.com/ads/library*). L'esperienza recente del referendum sulla *Brexit*, unita alla più volte citata assenza di strumenti efficaci di autoregolamentazione circa la diffusione di notizie false attraverso gli annunci a pagamento ha portato i *media* inglesi a interrogarsi su quale potrà essere l'effetto delle *fake news* su questa campagna elettorale. v. A. HERN, *Will fake news wreck the coming general election?*, in *www.theguardian.com*, 6 ottobre 2019. In previsione della campagna per il *re-elect* del 2020 – nella quale il Presidente Trump sta già investendo ingenti risorse – il *Team Trump* ha già iniziato una attività di contrasto alle (finora solo ipotizzate) possibili modifiche che *Facebook* – sotto la forte pressione dell'opposizione democratica – vorrebbe introdurre alle proprie regole in materia di *advertising*. (v. R. PRICE, *Trump's 2020 campaign is attacking Facebook over fears it might change how its ad targeting works*, in *www.businessindider.com*, 21 novembre 2019.

stori di *social network* – modifiche al regolamento di utilizzo, revisione del contratto di utilizzo, introduzione di strumenti di segnalazione, ecc. – implementazione dell'attività di *fact-checking* e *debunking*.

I primi, in assenza di strumenti sanzionatori, risultano del tutto inefficaci; i secondi sono inefficaci in sé, se non potenzialmente dannosi.

In primo luogo, il problema dell'autoregolamentazione deve essere correttamente inquadrato, evitando di cadere in un errore concettuale: la questione di fondo non attiene a cosa i giganti del *web* possano o meno fare per migliorare le loro procedure interne, bensì il modello di *business* che essi perseguono.

Abbiamo già avuto modo di osservare come la rete Internet occidentale sia sempre meno libera e ciò in ragione del dominio su di essa da parte di alcune compagnie *Over The Top*, che si sono divise il mercato secondo un modello rigidamente oligarchico.

Le *social media company* hanno accumulato ricchezze e potere in una misura inimmaginabile solo un decennio fa e il loro modello di *business*, in costante espansione, si basa sulla possibilità di derogare alle regole che sovrintendono i rapporti economici nella *old economy* [12].

Non solo, come è stato affermato in una recentissima ordinanza, emessa dal Tribunale di Roma nell'ambito di un ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. dal movimento di estrema destra *CasaPound Italia*, dopo che il 9 settembre 2019 erano state disattivate, in ragione della supposta violazione degli Standard della Community, dovuta ad alcuni episodi di diffusione di contenuti offensivi nei confronti di minoranze o inneggianti alla violenza, sia la pagina principale dell'associazione, sia quelle dei suoi principali esponenti e simpatizzanti, *"è evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all'attuazione di principi cardine essenziali dell'ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.),*

---

[12] IPPOLITA, *La rete è libera e democratica. Falso!*, cit., 78 ss. L'abuso di posizione dominante dei giganti del web è un argomento molto discusso negli Stati Uniti, dove è intervenuto – a favore dello smembramento di *Facebook* – anche uno dei fondatori della piattaforma. Cfr. C. HUGES, *It's Time to Break Up Facebook*, in *www.nyt.com*, 9 marzo 2019. L'Autore, da tempo uscito dall'azienda, attraverso un'attenta analisi dei dati dimostra come, a seguito dell'acquisizione di *Instagram* e *WhatsApp*, la posizione di sostanziale monopolio di *Facebook* risulti del tutto evidente e dimostra come non si tratti di un elemento *casuale*, ma di una strategia pianificata nel tempo, volta a stabilire una posizione dominante sull'economia della rete e suggerisce al Governo di procedere allo *smembramento* del gigante hitech esattamente come avvenuto in passato con la Standar Oil e con At&T. Le conclusioni cui giunge sono lapidarie e meritano di essere riportate: "*Mark Zuckerberg cannot fix Facebook, but our government can*".

al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente) limitato dal dibattito politico italiano"[13].

Sulla base di queste premesse, che hanno condotto il Giudice a disporre l'immediata riattivazione di tute le pagine e i profili precedentemente disattivati, il Tribunale ha altresì affermato come il rapporto tra Facebook e l'utente che intenda registrarsi al servizio, o con quello già abilitato, non possa essere assimilato a quello tra due soggetti privati qualsiasi, in quanto, in ragione della speciale posizione rivestita dal *social network*, occorre che chi lo gestisce si attenga in maniera estremamente rigorosa al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali, che costituiscono per Facebook allo stesso tempo "*condizione e limite nel rapporto con gli utenti*", finchè non si dimostri "*con accertamento da compiersi attraverso una fase a cognizione piena*, la loro violazione[14].

Al di là del merito, il portato innovativo di questa pronuncia è di tutta evidenza: da un lato si impone ai *social network* il dovere di valutare con estremo rigore il ricorso a provvedimenti *lato sensu* sanzionatori nei confronti di soggetti *politici*, ai quali viene riconosciuto un maggior grado di tutela in forza del richiamo al dettato dell'art. 49 Cost; dall'altro, viene affermata la competenza piena del giudice civile a dirimere eventuali controversie, che non possono essere risolte con rito a cognizione sommaria.

In sintesi, secondo questo – primo – orientamento, *Facebook* è uno spazio pubblico, regolato però da sole norme civili e da regolamenti contrattuali.

È una visione che non ci convince: quando uno spazio viene riconosciuto come una nuova *agorà*[15], nella quale si incontrano e si scontrano

---

[13] Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, Ordinanza del 12 dicembre 2019, Giudice Stefania Garrisi, *inedita*, 4.

[14] *Ivi*.

[15] Per certi versi, le considerazioni del Tribunale di Roma seguono un indirizzo interpretativo già noto agli studiosi di diritto penale. Nel valutare la configurabilità del reato di molestie a sfondo sessuale commesse tramite Facebook, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596) ha avuto modo di affermare come i *social network* si caratterizzano per essere un "*'luogo' virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete [...] una sorta di agorà virtuale. Una 'piazza immateriale' che consente un numero indeterminato di 'accessi' e di vi- sioni, resa possibile da un'evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare*". Si vedano sul punto le considerazioni critiche, in particolare con riferimento agli effetti negativi dell'adozione di un canone ermeneutico che enfatizzi l'interpretazione teleologica, a discapito del dato testuale e sistematico, tale da sfociare in pericolose forme di estensione *in malam partem* dell'area del penalmente rilevante, svolte da G. CHECCACCI, *Facebook come un luogo pubblico: un caso di "analogia digitale" in* malam partem, in *Criminalia*, 2014, 503 ss., 512.

diverse opinioni e visioni politiche, occorre una forma di regolamentazione pubblica, che garantisca il pieno rispetto delle regole democratiche.

Occorre dunque un intervento di riequilibrio, che estenda, adeguandole, alla rete Internet le regole che vigono nel mondo reale.

In questa prospettiva, l'analisi dell'esperienza tedesca (v. *supra*, Cap. II, § 7) ci ha dimostrato come, fino all'approvazione del NetzDG gli impegni assunti dai gestori delle piattaforme di *social network* di progettare mezzi tecnologici e modifiche alla struttura di *governance*, che consentissero di rimuovere rapidamente contenuti offensivi, erano rimasti lettera morta; questo ci persuade che solo un intervento diretto dello Stato possa innescare un circolo virtuoso, nel quale pubblico e privato cooperino per il raggiungimento di obiettivi comuni [16].

Alcune osservazioni devono poi essere svolte circa l'inefficacia del *debunking* e delle altre forme di *volontariato* a tenere *pulita* la rete.

Secondo una tesi tanto provocatoria, quanto accattivante, il progresso tecnologico e lo sviluppo incessante dell'offerta di informazioni di qualsiasi tipo avrebbe fatto sì che si verificasse nel giro di pochi anni la più grande disintermediazione della storia. Oggi chiunque, in qualunque momento, può accedere ad un numero letteralmente *improcessabile* di dati, che vengono selezionati per costruire una narrazione su misura, coerente con le idee e i gusti di chi li cerca. Tra i numerosi effetti che questa *uberizzazione del sapere* sta determinando nella società contemporanea vi è la progressiva disabitudine all'esercizio dello spirito critico, la deprofessionalizzazione del lavoro giornalistico e la sua perdita di status – non solo sotto il profilo economico – e il tramonto delle istituzioni del sapere – la scuola, l'Università, la grande stampa – che vengono sostituite con la pura anarchia, filtrata dagli algoritmi [17]. Nel *mare magnum* di teorie complottiste, *fake news* e menzogne varie che è diventata la rete, per proteggerci stiamo allevando una generazione di puntigliosi verificazionisti: *"sono loro che paralizzeranno definitivamente i meccanismi di produzione del sapere"* [18].

---

[16] Del resto, anche nella letteratura giuridica statunitense ci si interroga con sempre maggiore frequenza sulle modalità più corrette per regolare i conflitti che si verificano nell'universo digitale, in assenza di soggetti istituzionali a ciò deputati. v. ad esempio lo studio di E. KATSH-O. RABINOVICH-EINY, *Digital justice: Technology and the internet of disputes*, New York, 2017, 109 ss., 112.

[17] R.A. VENTURA, *La guerra di tutti. Populismo, terrore e crisi della società liberale*, Roma, 2019, 63-64.

[18] *Ivi*, 70. Secondo l'autore, se nella storia del sapere si fosse dedicato tutto il tempo che oggi viene impiegato per dimostrare che ciò che conosciamo è vero,

Dunque, il *fact-checking* non è la soluzione: è parte del problema.

Lo hanno dimostrato, con il ricorso a strumenti empirici, le ricerche condotte da Walter Quattrociocchi e dal suo gruppo di ricerca, che muovendo da un più risalente studio del 2010, condotto da Brendan Nyhan e Jason Reifler [19] che aveva postulato come nei gruppi fortemente indirizzati ideologicamente la somministrazione di informazioni correttive seguita alla lettura di articoli falsi, ma corrispondenti al pensiero dei lettori, generasse un effetto *backfire*, che si verifica quando, nel tentativo di modificare un assunto iniziale, si rafforzano le percezioni errate [20].

Applicando questa tesi al campo di ricerca dei *social network*, il risultato è stato confermato, a riprova di quanto, nella costruzione del discorso sulle *fake news* il formante culturale svolga un ruolo centrale, quale causa primaria dei meccanismi di polarizzazione ed elemento essenziale per ottenere una diffusione virale di contenuti falsi, ritenuti però veri da utenti sospettosi [21], creduloni [22], carichi di pregiudizi [23], e ormai assuefatti a vivere all'interno di una *filter bubble* [24] nella quale non esiste diversità di pensiero.

Secondo Quattrociocchi e Vicini, *"davanti a tutto ciò non esiste, né del resto può esistere, alcun algoritmo che sia in grado di aiutarci a fare chiarezza, per discriminare, cioè, le informazioni vere da quelle false"* [25].

Stando ai due studiosi, anche l'attività di c.d. *fact checking* (controllo dei fatti) avrebbe pochissimo effetto: una persona sollecitata a credere ad una notizia sulla base di un coinvolgimento emotivo e fortemente polarizzata, difficilmente cambierà opinione nel caso in cui un esperto ritenga inaffidabile la sua fonte di informazione; allo stesso modo, non

---

non si sarebbero mai liberate le energie intellettuali per scoprire ciò che non era conosciuto. In altre parole, non si avrebbe mai avuto il progresso del sapere.

[19] B. NYHAN-J. REIFLER, *When corrections fail: The persistence of political misperceptions*, in *Political Behaviour*, 32 (2), 303 ss.

[20] W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, *Misinformation*, cit., 130.

[21] V. R. BROTHERTON, *Menti sospettose*, Torino, 2015, *passim* e, in particolare, 9, 23 ss., 160.

[22] Anche se, come abbiamo cercato di mettere in luce in questo studio, le credenze falsate sono spesso indotte attraverso la sovrapposizione di elementi fittizi a elementi reali, generando quello che è stato definito *blending* cognitivo. A. FONTANA, *#iocredoallesirene*, Milano, 2017, 26 ss.

[23] Anche in ambito scientifico, come si desume dagli studi di G. CORBELLINI, *Nel paese della pseudoscienza*, Milano, 2019 e M. DORATO, *Disinformazione scientifica e democrazia*, Milano, 2019.

[24] E. PARISER, *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, cit.

[25] W. QUATTROCIOCCHI-A. VICINI, *Liberi di crederci*, cit., 73.

avrebbe efficacia anche l'attività di c.d. *debunking* (lett. *smascheramento*), posta in essere da coloro i quali si pongono l'obiettivo di confutare attraverso un attento processo di verifica le *fake news* [26].

Ebbene, come ha dimostrato un ampio studio, condotto tra il 2010 e il 2014 e riportato nell'articolo *Debunking in a world Tribes* [27], per comprendere l'efficacia dell'attività delle campagne di smascheramento dei contenuti informativi fasulli, pochissimi tra gli utenti che sostengono tesi di tipo polarizzato (ad esempio in materia scientifica, o di tipo complottistico) all'interno di una *Echo Chamber*, sono disponibili a interagire con i contenuti diffusi dai *debunker* e quando lo fanno finiscono addirittura per rafforzare i loro pregiudizi [28].

Questa conclusione ha trovato ulteriore conferma in una vicenda ormai assunta a paradigma dell'inadeguatezza del metodo tradizionale di verifica dei fatti a costruire un argine al proliferare di *fake news*: il 18 dicembre 2015, il Washington Post annunciò la chiusura della rubrica settimanale *What was Fake on the Internet this week*, lanciata nel 2014 con lo scopo di contrastare quella che all'epoca sembrava una comune riviviscenza del fenomeno delle leggende urbane e delle bufale, diffuse tramite la rete, prendendo atto di come un'attività del genere fosse del tutto inutile a fronte dei cambiamenti che stavano interessando il fenomeno della *misinformation* tramite la rete [29].

Riprendendo in chiave assertiva il quesito che poneva Giovanni Pitruzzella al termine di una delle prime e più approfondite disamine della questione che ci impegna, riteniamo che di fronte ai cambiamenti epocali che abbiamo cercato di descrivere, non possiamo mantenere inalterati i vecchi schemi concettuali che vedono nel pubblico potere il pericolo da cui difendersi [30].

---

[26] *Ivi*, 72-75. In quella stessa sede, osservano gli Autori come "*il debunking si differenzia quindi dal fact checking poiché quest'ultimo riguarda una semplice verifica dei fatti, scevro dalla connotazione missionaria, ed è uno strumento impiegato più tipicamente dai media tradizionali. Il debunking, invece, porta con sé una finalità educativa, che spesso viene intesa da coloro ai quali è rivolta come minaccia al proprio sistema di credenze, alle proprie convinzioni e alle proprie fonti*".

[27] AA.VV. *Debunking in a World of Tribes*, in *www.arxiv.org*., 15 ottobre 2015.

[28] *Ivi*, 11.

[29] C. DEWEY, *What was fake on the Internet this week: Why this is the final column*, in *www.washingtonpost.com*, 18 dicembre 2015. Come ha efficacemente sintetizzato Tom Nichols: "*Dewey e il post hanno dichiarato guerra a internet e hanno perso*". T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit., 122.

[30] G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-S. QUINTARELLI, *Parole e potere*, cit. 95.

Torniamo per l'ultima volta all'insegnamento di Lessig: *every age has its potential regulator, its threat to liberty* [31]: nell'era digitale, i pericoli maggiori non vengono dal Governo, ma da paesi non democratici e da soggetti privati capaci di influenzare, attraverso l'inganno, l'opinione pubblica, riducendo gli spazi di libertà individuale e collettiva.

Dimostrati i due postulati iniziali, dobbiamo ora chiederci quali possano essere le soluzioni legislative più idonee a regolare e reprimere questo fenomeno e se, in questo contesto, il diritto penale possa svolgere un ruolo, e quale.

3. *Populismo digitale e populismo penale*

La prima questione da valutare attiene al *sistema* nell'ambito del quale una disciplina che punisse condotte di *misinformation* dovrebbe essere calato.

Abbiamo già osservato come secondo un'opinione largamente diffusa nella letteratura penalistica l'attuale momento storico si caratterizzi per la presenza sempre più capillare del diritto penale in ogni ambito della vita politica, economica e sociale.

L'irresistibile fascinazione per il punire ha dato vita a un diritto penale *totale* [32], che ha perduto i caratteri della frammentarietà e della sussidiarietà per trasformarsi in uno strumento imprescindibile e onnipresente, al quale ricorrere per sopire qualsiasi domanda di tutela – spontanea o indotta – che emerga dal corpo sociale.

È un problema che non riguarda soltanto l'Italia, ma che nel nostro sistema si intreccia profondamente con il persistere, ormai da un trentennio, di violente spinte populiste, la cui visione del penale è divenuta maggioritaria – quantomeno nel Parlamento – a seguito delle elezioni politiche del marzo 2018, dando vita ad una intensa fase di *nomorrea* penale [33], giustificata ricorrendo all'archetipo della *perenne emergenza* [34].

---

[31] L. LESSIG, *Code is law*. *On Liberty in Cyberspace*, cit.

[32] F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, cit.

[33] Sono parole di G. FORTI, *L'eccesso di leggi penali nasce dall'eccesso di rancore*, in *La Lettura – Corriere della Sera,* 7 aprile 2019. Nella prima fase della XVIII Legislatura, caratterizzata dal formarsi di una maggioranza di governo cd. *giallo-verde* (Movimento 5stelle e Lega) nel corso dell'ultimo anno, l'attività legislativa in materia penale è stata incessante: tutte le promesse – anche se non ha torto chi le ha più efficacemente definite come *minacce* (E. DOLCINI, *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in *Dir. pen, cont.*, 22 maggio 2019, 2) contenute nel dodicesimo capitolo del *Contratto*, intitolato "Giustizia rapida ed efficiente" sono state

Come stato osservato da attenta dottrina, la logica interna del populismo ruota attorno a tre concetti: il popolo, le *élite* e la volontà generale [35].

È sufficiente aggiungere al lemma *popolo* l'aggettivo *digitale*, per rendersi conto di come questi stessi concetti rivestano un ruolo fondamentale anche nel discorso sulle *fake news*.

La già esaminata tendenza alla polarizzazione dei gruppi all'interno della rete fa sì che si riproducano – amplificate – dinamiche tipiche del fanatismo di massa [36] e dei movimenti totalitari, alimentate dall'incessante attività della *propaganda* [37].

---

progressivamente realizzate. Nel *Contratto* era infatti contenuto un paragrafo dal titolo "Certezza della pena", ove si legge: "*Per garantire il principio della certezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura precedente tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario riformare e riordinare il sistema venutosi a creare a seguito dei seguenti provvedimenti: l'abrogazione e la depenalizzazione di reati, trasformati in illeciti amministrativi e civili, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per condotte riparatorie anche in assenza del consenso della vittima, nonché i periodici 'svuota carceri'*". Viene così delineato un programma di diritto penale *massimo*, "*con due antitetiche modalità di ambito operativo, che registrano ora il prevalere della penalità privata, ora, al contrario, la prorompente e smodata espansione della potestà punitiva pubblica*". E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019, 91. Sulla natura *bellica* dell'attuale utilizzo del diritto penale e, in particolare, sul ruolo che in essa svolgono i processi di carcerizzazione, v. M. PAVARINI, *Postfazione. Capire la penalità*, in M. PAVARINI-D. MELOSSI, *Carcere e fabbrica*, IV ed., 2018, 321 ss.

[34] Per riprendere l'espressione resa celebre da S. MOCCIA, *La perenne emergenza,* II ed., Napoli, 1997.

[35] E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale,* cit., 13.

[36] V. per tutti: E. HOFFER, *Il vero credente*, Roma, 2013.

[37] Osservava HANNAH ARENDT come "*soltanto la plebe e l'*élite *possono essere attratte dall'impeto del movimento totalitario; le masse devono essere conquistate con la propaganda*". In particolare, "*la propaganda totalitaria perfeziona la tecnica della propaganda di massa, ma non ne inventa, né propone i temi (…). L'efficacia di tale tipo di propaganda mette in luce una delle principali caratteristiche delle masse moderne. Esse non credono alla realtà del mondo visibile, della propria esperienza; non si fidano dei loro occhi e orecchie, ma soltanto dalla loro immaginazione, che può essere colpita da ciò che è apparentemente universale e in sé coerente*". H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, cit., 471, 484-485. Le considerazioni appena riportate sono di stingente attualità, anche alla luce dei risultati emersi da alcuni recenti studi di psicologia cognitiva, che dimostrano come gli esseri umani tendano sistematicamente a interpretare in modo distorto la realtà (v. ad esempio B. DUFFY, *I rischi della percezione*, Torino, 2018) o ad agire sulla base di impulsi emotivi, piuttosto che in ragione di un pensiero *razionale* (v. per tutti W. DAVIES, *Stati nervosi*, Milano, 2018). Il bisogno di recuperare il valore della razionalità come

In questa prospettiva, le *fake news* rappresentano un'evoluzione dei tradizionali strumenti di controllo delle masse, necessaria per aggiornarne il catalogo alle trasformazioni sociali imposte dallo sviluppo tecnologico.

Oggi come allora, al centro della retorica populista vi è la costruzione di un nemico comune, individuato nelle diverse *caste* di intellettuali, politici, giornalisti.

Dietro l'utilizzo di un linguaggio fortemente dispregiativo – anch'esso elemento caratteristico di qualsiasi discorso autoritario – si cela l'attacco alle *élite* politiche, economiche e culturali, ormai percepite [38] come irrimediabilmente *corrotte* [39] e da *spazzare via* [40].

Ad esse, riaggiornando il mito proto-autoritario del *bon sauvage* [41], si contrappone la narrazione di un popolo *puro*, chiamato a esercitare direttamente la sovranità, travolgendo quei corpi intermedi che la cui esistenza è elemento essenziale per il funzionamento di una moderna democrazia.

La diffusione costante di *fake news* è un elemento essenziale di questo *storytelling*; attraverso la comunicazione di notizie false o comunque imprecise, esagerate o tendenziose, viene alimentata una narrazione alternativa della realtà, funzionale al disorientamento che genera l'idea stessa di *post-verità*: una notte hegeliana, nella quale tutte le vacche sono nere [42].

---

strumento fondamentale di ingegneria sociale è invece al centro di un ricco saggio di P. BLOOM, *Contro l'empatia*, Macerata, 2019, ove si osservano i danni prodotti dalla *democrazia delle emozioni*.

[38] Sul ruolo della percezione nelle dinamiche di formazione del consenso sociale in ambito penale – con particolare riferimento ai fenomeni corruttivi – si veda lo studio di G. TARTAGLIA POLCINI, *La corruzione tra realtà e rappresentazione*, Roma, 2018.

[39] Come ha recentemente osservato l'Arcivescovo e teologo Vincenzo Paglia: *"già l'etimologia del termine, cor-ruptum (cuore rotto, dissestato, depravato), suggerisce la radice avvelenata da cui questo male promana: l'amore per sé che porta anche alla distruzione dei legami sociali*. R. CANTONE-V. PAGLIA, *La coscienza e la legge*, Bari-Roma, 2019, 53-54. Ci pare che questa visione, intrisa di elementi teologici, sia ormai penetrata anche nel corpo sociale, ove i fenomeni corruttivi non vengono più letti in un'ottica (dis)valoriale di tipo oggettivo, bensì con categorie tipiche del diritto penale d'autore.

[40] Sia concesso un richiamo a T. GUERINI, *Antimafia e anticorruzione nell'epoca del furore punitivo*, cit., 3.

[41] J-J. ROUSSEAU, *Emile o de l'education*, Paris, 1762 (trad., *Emilio*, Bari-Roma, 2003). L'Autore non utilizza direttamente questa espressione, anche l'opera – non solo in ragione del suo celebre *incipit* – viene considerata fondativa del moderno pensiero sull'originaria bontà dell'essere umano, che si corrompe a contatto con la società.

[42] G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, Torino, 2008, 12.

Del resto, come è stato efficacemente osservato, il populismo è allo stesso tempo *"un eterogeneo movimento politico e uno stato d'animo"* [43], che viene costantemente alimentato da una narrazione *complottista*, finalizzata a realizzare un *rovesciamento* delle istituzioni rappresentative – descritte come obsolete e, comunque, non rispondenti al bisogno di un esercizio *diretto* della sovranità da parte del popolo – nella quale il diritto penale – anche in forza della sua dimensione *simbolica* [44] e *mediatica* [45] – diviene allo stesso tempo terreno di scontro [46] e aggregatore di consenso [47].

In tale contesto, l'introduzione di nuove fattispecie penali deve essere valutata con estrema prudenza.

Innanzitutto, sotto il profilo tecnico, ci pare estremamente difficile imbrigliare in una fattispecie incriminatrice rispettosa dei canoni della determinatezza e della precisione un fenomeno ancora in divenire, che non trova ancora concori i linguisti, prima ancora che i giuristi.

Vi è poi un evidente rischio di sovrapposizione con alcune fattispecie incriminatrici o ipotesi aggravanti già previste nel nostro sistema penale per punire specifiche ipotesi di diffusione di notizie false.

L'obiezione che ci può essere posta è che si tratta di problemi ri-

---

[43] L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, 74.

[44] Sul punto, v. C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-1990, 430 ss.; C. SOTIS, D. PULITANÒ, S. BONINI, T. GUERINI, G. INSOLERA, A. SESSA, A. MANNA, L. RISICATO, N. MAZZACUVA, *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2016.

[45] Già nello scorso decennio, Carlo Enrico Paliero si interrogava su quale fosse il significato corretto da ascrivere al cd. *crimine mediatico*, osservando come nel diritto penale fossero in atto cambiamenti assimilabili a quelli già avvenuti nel sistema di *Welfare*, tali da indurre ad una riflessione sul significato simbolico e culturale della pena, *"che si pone in relazione biunivoca con la cultura sociale su cui tanto il sistema penale quanto il sistema mass-mediatico si intestano"*. C.E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei* media*)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2006, 536. Sul punto, v. anche M. PAVARINI, *Introduzione: la metafora della guerra e la democrazia in sicurezza*, in M. Pavarini (a cura di), Justice pénal à la carte. *L'ultimo pacchetto sicurezza [Legge 15 luglio 2009, n. 94]*, numero speciale di *Ius17@unibo.it-Studi e materiali di diritto penale*, 2010, 2 ss.

[46] L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?,* cit., 75.

[47] V. C.E. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 849 ss.

solvibili rispettivamente con uno sforzo di tecnica legislativa e con un'attenta ricognizione del quadro sistematico, volta ad eliminare possibili aporie.

Invero, ciò che ci spinge a valutare in termini negativi l'opportunità di introdurre una o più fattispecie penali che puniscano i produttori e i diffusori di *fake news* è il bisogno di riaffermare il principio di *extrema ratio* [48].

Proprio perché l'attuale temperie politico-criminale spinge verso la pan-penalizzazione, ogniqualvolta sia possibile si deve evitare la tentazione di implementare un sistema punitivo ormai pletorico, preferendo potare alcuni rami secchi o minori – secondo un'efficace metafora di Francesco Palazzo [49] – piuttosto che studiare in laboratorio nuovi innesti.

La *misinformation* rappresenta un rischio concreto per il futuro – prossimo – della democrazia liberale: per fronteggiarlo occorrono risposte efficaci, che per definizione non possono derivare dall'utilizzo *simbolico* [50] del diritto penale.

Un'ultima questione.

Si discute molto, in questo momento storico, della crisi del paradigma liberale [51] – e costituzionalmente orientato [52] – del diritto penale.

---

[48] V. tra gli altri: F. MANTOVANI, *Diritto penale*, V ed., Padova, 2007, XL e ss.; F. BRICOLA, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in onore di Delitala*, vol. I, Milano, 1984, 99; T. PADOVANI, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, 114; P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953; M. SPASARI, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966, M. ROMANO, «*Meritevolezza di pena*», «*bisogno di pena*» *e teoria del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*, 1/1992, 39.

[49] F. PALAZZO-F. VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, cit., 222.

[50] Come è stato autorevolmente osservato, il cd. diritto penale simbolico *"è tale proprio in quanto, in certa misura, prescinde da una valutazione della necessità di tutela, sia in termini di bisogno, sia in termini di proporzionalità e di adeguatezza"*. C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo*, in *Criminalia*, 2012, 111. Sul ruolo simbolico del diritto penale, si veda anche il recente studio di S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018.

[51] Si veda da ultimo la raccolta di scritti di G. INSOLERA, *Declino e caduta del diritto penale liberale*, cit. Sul punto, v. anche: E. DOLCINI, *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, cit.; M. DONINI, *Perché il garantismo non rende liberali la pena e il "diritto" penale, ma solo legittimi. Riflessioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, in *Cass. pen.*, 9-2019, 3132 ss.

[52] Gaetano Insolera ha recentemente osservato come *"il fermento liberale, come pensiero lontano da salvifiche promesse emancipatorie e da finalismi palingenetici, nel nostro campo fornisce gli argini da opporre al facile asservimento dell'afflizione penale al perseguimento di ideologie o di scorciatoie demagogiche, che a volte rievo-*

In questo scenario, l'etica pubblica si trasforma in diritto penale [53]: alla minaccia di pena si attribuisce il compito di ricomporre le lacerazioni del tessuto sociale, eliminando la distinzione tra ciò che è lecito – per quanto eticamente e moralmente riprovevole – e ciò che costituisce reato.

Questa compenetrazione tra etica pubblica e diritto penale fa sì che trovino nuovamente cittadinanza nel sistema dei delitti e delle pene elementi preilluministici, tra i quali può senz'altro essere ricompresa la presunzione di tutelare la *verità* [54].

Concetto assoluto, senz'altro noto alla religione [55] e alla filosofia [56], ma ormai da secoli *filtrato*, nel diritto penale positivo, che non si preoccupa di punire il *mendacio* in sé, ma di tutelare determinati beni o interessi da singole forme di aggressione che vengano poste in essere mediante condotte ingannatorie o con la formazione di documenti o atti contraffatti, alterati o nei quali viene attestato il falso [57].

È una concezione che viene messa in discussione dal dibattito filosofico più recente, nel quale si inizia a discutere dell'esistenza di *diritti aletici* [58] – ma anche di *potenza aletheica* del digitale, intesa come capacità delle Intelligenze Artificiali di svelare la realtà dei feno-

---

cano lo splendore dei supplizi". G. INSOLERA, *Perché non possiamo non dirci liberali*, in *Ind. pen.*, 1-2017, 5.

[53] Così F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, cit., 28. Opposta, sia pure afferendo ad un nucleo di considerazioni comuni, la tesi sostenuta da M. DONINI, *Il diritto penale come etica pubblica*, Modena, 2014.

[54] Si veda sul punto l'intervento di O. DI GIOVINE, *A proposito di un recente dibattito su "verità" e "diritto penale"*, in *Criminalia*, 2014, 539 ss.

[55] Si v. per tutti il volume di T. PADOVANI-V. VITIELLO, *Non dire falsa testimonianza*, Bologna, 2011, nel quale Tullio Padovani osserva come la dimensione giudiziaria dell'ottavo comandamento non sia la sola, né, forse, la più importante. La portata del comandamento, secondo un'ermeneutica ormai consolidata, introduce infatti il divieto di ogni falsa asserzione: il divieto di mentire. *Ivi*, 119-120.

[56] Anche se, come noto, si tratta di concetto sul quale la disputa filosofica è accesa sin dai tempi di Socrate. Non è certo questa la sede per riportare i termini di un dibattito così ampio, pertanto si rinvia alla lettura di alcuni testi essenziali, ai quali anche noi ci siamo rivolti per un inquadramento generale del problema e della sua tradizione nella storia del pensiero: F. AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, Torino, 2011; S. CAPUTO, *Verità*, Roma-Bari, 2015; H-G. GADAMER, *Verità e metodo*, Firenze, 2019; D. MARCONI, *Per la verità*, Torino, 2007; G. VATTIMO, *Addio alla verità*, Milano, 2009.

[57] Per tutti: T. PADOVANI, *Menzogna e diritto penale*, Pisa, 2014.

[58] F. D'AGOSTINI-M. FERRARA, *La verità al potere*, Torino, 2019.

meni al di là della loro apparenza[59] - ma che, a nostro avviso, deve invece essere riaffermata, soprattutto di fronte al duplice rischio di costruire una forma di *censura digitale* delle opinioni sgradite e di punire anche la diffusione – in buona fede – di notizie non vere.

Ci pare infatti che il ricorso a concetti *assoluti*, implichi quale componente ineliminabile il richiamo a dogmatismi che sconfinano nel fideismo, come tali non verificabili e non falsificabili, dunque sottratti al metodo epistemologico su cui si fonda l'idea stessa di società *aperta* [60].

4. *Quali regolatori per il* free marketplace of ideas*?*

Lo si dice spesso, in termini negativi: il sistema penale è in costante espansione e abbraccia ormai l'ambito dell'illecito amministrativo punitivo [61], quello delle misure – formalmente – amministrative di prevenzione, anche se rivolte nei confronti delle persone giuridiche [62], provocando una irresistibile espansione della *matiere pénale* (o *criminal matter*) [63].

Fermo restando il bisogno di applicare a questi strumenti l'intero compendio delle garanzie che la Costituzione attribuisce al diritto penale in senso proprio [64], ci pare che nel caso che ci impegna si possa operare un ribaltamento di prospettiva, interrogandoci su quali potrebbero essere gli effetti positivi per il sistema sanzionatorio sviluppando il *potenziale inutilizzato* del diritto civile e del diritto amministrativo [65].

---

[59] E. SADIN, *Critica della ragione artificiale*, Roma, 2019, 10 ss.

[60] K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, Roma, 1996.

[61] Si v. ancora il fondamentale studio di C.E. PALIERO-A. TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988. Per ulteriori approfondimenti: A. AMATUCCI, *La disciplina sostanziale dell'illecito amministrativo*, in AA.VV., *Modifiche al sistema penale – I – Depenalizzazione e illecito amministrativo*, Milano, 1982, 149 ss.

[62] Ci siamo occupati diffusamente del tema in T. GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi*, Torino, 2018, al quale ci permettiamo di rinviare per un possibile approfondimento.

[63] Per una approfondita analisi di come oggi la Giurisprudenza CEDU imponga di ricondurre ad una comune *ratio* garantistica il sistema delle sanzioni formalmente amministrative, ma di fatto aventi natura penale in ragione della loro carica afflittiva, si v. F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, Torino, 2018.

[64] V. M. PELISSERO, *Il diritto penale preventivo nell'epoca dell'insicurezza*, in *Ragion pratica*, 2018, 1, 80.

[65] Prendiamo in prestito le parole di F. STELLA, *Giustizia e modernità*, III ed., Milano, 2003, 104.

Preso atto che il *diritto punitivo* è altro dal *diritto penale*, e che i due sistemi si collocano in un rapporto biunivoco da genere a specie, ne deriva che è possibile rapportarsi oggi con un sistema che, a garanzie invariate, offre soluzioni diverse e più flessibili del rimando al circuito sanzionatorio basato sul trinomio pena detentiva, pena pecuniaria e misure di sicurezza [66].

Per chiarire il nostro pensiero, esaminiamo un'ultima volta i formanti che afferiscono al fenomeno della disinformazione e delle *fake news*.

Abbiamo osservato come, alla base del fenomeno, vi sia un evidente questione di ordine socioculturale: di fronte all'esplosione delle potenzialità offerte dalla comunicazione via *web*, che nel volgere di pochi decenni ha provocato una rivoluzione paragonabile a quella che l'invenzione della stampa ha prodotto nell'arco di oltre quattro secoli, il fattore umano è rimasto legato ai propri tempi, dettati dalla biologia e non dall'informatica.

La sensazione di spaesamento che deriva dalla mancata sincronizzazione tra evoluzione degli strumenti di comunicazione e utilizzatori, fa sì che nella quotidianità la quale la maggior parte degli utenti della rete trascorre le proprie giornate connessa ad un universo virtuale del quale conoscono poco o nulla.

In quell'ecosistema ancora da esplorare si annidano numerosi pericoli, tra i quali quello di imbattersi in pericolosi *nativi digitali*, che agiscono subdolamente – autonomamente o su commissione – per trarre in inganno gli utenti più deboli, al fine di trarre un profitto economico, ed è l'ipotesi a nostro avviso più grave, per alterare i meccanismi di funzionamento delle istituzioni democratiche nella *real life*.

Punire la vittima che inconsapevolmente divenga strumento nelle mani del carnefice non ci pare una soluzione ragionevole.

Prima di ricorrere a qualsiasi forma di sanzione, non solo penale, sarebbe preferibile interrogarsi su quale sia il modo migliore per educare le nuove e le vecchie generazioni all'utilizzo degli strumenti che costituiscono ormai un'espansione della loro stessa personalità.

A nostro avviso, si tratta di un compito precipuo della Repubblica, che deriva dal riconoscimento dell'identità digitale come espressione della personalità umana, in quanto tale tutelata dall'art. 2 Cost., per

---

[66] Si v. di recente le considerazioni svolte sul punto da U. SIEBER, *Linee generali del diritto amministrativo punitivo in Germania*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, 35 ss.; 37.

lo sviluppo della quale la Repubblica deve rimuovere ogni ostacolo di tipo sociale, come sancito dall'art. 3, comma 2, Cost.

Allo stato attuale, le generazioni più anziane – che costituiscono peraltro un blocco fondamentale sotto il profilo elettorale – sono poste di fronte all'alternativa tra l'autoapprendimento e la richiesta costante di supporto da parte delle generazioni più giovani.

Così facendo, un segmento fondamentale della vita democratica viene scaricato sull'iniziativa individuale o sulla famiglia, rimasto ormai l'ultimo corpo intermedio tra individuo e *leader*.

Non è quindi possibile evitare il ricorso a forme pubbliche di regolazione del fenomeno.

Pur condividendo le ragioni che sono sottese all'affermazione di principio secondo cui "*i pensieri miserabili si combattono con i pensieri nobili*" [67], ci pare che il grado di offensività del fenomeno che abbiamo cercato di tratteggiare nelle pagine che precedono ci ponga di fronte alla sfida di coniugare, possibilmente secondo il modello del *circolo virtuoso*, rimedi di natura *politica*, *culturale*, ma anche *giuridica*.

5. *Alcune possibili linee di intervento*

Uno dei cardini del discorso populista consiste nella criminalizzazione del ruolo della stampa libera, vista come strumento di propaganda, piuttosto che come fondamentale *watchdog* di chi detiene il potere politico.

La nostra proposta potrà quindi suonare provocatoria, anche se, a ben vedere, risulta del tutto coerente con quanto suggerito dal Consiglio d'Europa (v. *supra*, Cap. II, § 4.1), che ha espresso forti preoccupazioni per lo stato di crisi dei mezzi tradizionali di informazione e per il proliferare dei *new media*, che non si conformano alle norme del giornalismo professionale.

Imporre a questi ultimi il medesimo statuto giuridico cui sono sottoposti i *media* tradizionali pare utopistico, non foss'altro per le difficoltà – teoriche, ancor prima che pratiche – di sottoporre alla giurisdizione italiana operatori stranieri.

Viceversa, potrebbe essere potenziato, nel solco della legislazione del 2016, un sistema di interventi – anche di tipo economico – a sostegno della stampa tradizionale, subordinandoli al duplice impegno

---

[67] E. FRONZA-A. GAMBERINI, *Le ragioni che contrastano con l'introduzione del negazionismo come reato*, in *Dir. pen. cont.*, 29 ottobre 2013.

di mantenere – e rafforzare – standard qualitativi elevati quanto al principio di attenta verifica delle fonti, e di investire parte consistente di tali fondi alla riconversione digitale.

Le statistiche sulla diffusione dei quotidiani non lasciano spazio a illusioni: la carta stampata, per come l'abbiamo conosciuta fino a ora, è destinata a scomparire.

Questo non significa però che debba sparire l'informazione libera e pluralista: l'esperienza del *Guardian* e del *New York Times* dimostrano come sia possibile trarre profitti da una riconversione digitale di testate storiche, il cui principale patrimonio è costituito dall'autorevolezza e dalla fiducia che in esse ripongono i lettori.

Occorre prendere atto che il problema della crisi economica dei principali gruppi editoriali italiani non riguarda soltanto azionisti e dipendenti, ma è tale da generare un *vulnus* potenzialmente fatale per la nostra fragile democrazia e intervenire con decisione.

Rispetto a questo cambio di paradigma, anche il diritto penale può essere chiamato a svolgere un ruolo non secondario.

Nel quadro di un ampio progetto di ripensamento della legislazione in materia di informazione, potrebbe infatti trovare spazio il progetto – da tempo oggetto di discussione in letteratura [68] e così tante volte sondato dal legislatore [69] da essersi meritato l'appellativo di *tela di Penelope* [70] – di depenalizzazione dei reati di diffamazione a mezzo stampa.

Ci pare infatti che la disamina della fenomenologia della disinformazione massiva realizzata attraverso la rete dimostri come le fat-

---

[68] Tra i primi fautori della depenalizzazione dei reati di diffamazione e ingiuria va senz'altro annoverato A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, cit., 709 ss. A favore, invece, di una depenalizzazione soltanto *parziale*, circoscritta alle ipotesi di diffamazione con attribuzione di un fatto determinato per cui la vittima non si avvalga della *exceptio veritatis* e della diffamazione consistente nell'attribuzione di una mera qualifica, ovvero di un fatto non determinato, F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993, 182.

[69] Per un quadro di sintesi dei progetti di riforma che si sono succeduti negli ultimi anni, v. A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013, 191 ss.; A. MANNA, *La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Profili penalistici. La 'crisi' della tutela penale dell'onore*, in A. MELCHIONDA-G. PASCUZZI (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina della diffamazione a mezzo stampa*, Trento, 2015, 43 ss.; S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014, 263 ss.

[70] A. GULLO, *La tela di Penelope*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 1-2016, 31 ss.

tispecie incriminatrici in materia di comunicazione e informazione oggi vigenti abbiano concluso il loro ciclo vitale, che ha coinciso con quello della *stampa* alla quale fa riferimento, sempre più in via convenzionale, il *nomen juris* che le comprende.

La vetustà del sistema di incriminazioni che gravitano attorno alla diffamazione a mezzo stampa fa sì che non solo la risposta sanzionatoria sia inefficace, in quanto, salvo inaccettabili estensioni analogiche *in malam partem* [71], non applicabile ai fenomeni che si verificano al di fuori del piccolo mondo antico degli *stampati*, ma che finisca anche per rivelarsi irragionevole, in quanto mantiene inalterato un rigore sanzionatorio non più coerente con la realtà normativa dei delitti contro l'onore, profondamente mutata [72] in primo luogo a seguito della attribuzione dei reati di diffamazione non aggravati *ex* art. 13, l. 47/48, alla competenza al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), che ebbe profonde ricadute anche sul piano sanzionatorio [73], poi con

---

[71] Si pensi all'esclusione della diffamazione *a mezzo Internet* dall'ipotesi aggravata di cui all'art. 13, l. n. 47/1948 (v. *supra*, Cap. III, § 6), nonché all'incongruenza – mai sanata – della previsione di cui all'art. 30 della cd. *Legge Mammì* (l. n. 223/1990), che nel regolare l'ipotesi di diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo, con attribuzione di un fatto determinato estende le pene previste dalla legge sulla stampa, ma solo ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero il concessionario pubblico o privato e la persona delegata al controllo, ma non all'autore della condotta diffamatoria. v. sul punto: T. PADOVANI, *Art. 30 l. 223/1990*, in E. ROPPO-R. ZACCARIA (a cura di), *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, Milano, 1991, 510; L. FIORAVANTI-S. MAGNANENSI, *Televisione, stampa e editoria*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, 149 ss.

[72] Un mutamento che era già stato preconizzato da attenta dottrina negli anni Ottanta del Novecento. v. A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, cit., 231, il quale osservava come "*i delitti contro l'onore (…) sono in realtà illeciti strutturalmente civili, nel senso, cioè, che non posseggono quella «afferrabilità» in termini di «riconoscibilità oggettiva» tipica e necessaria, anche* ex *art. 25, comma 2, Cost., del relativo bene giuridico, per potersi annoverare «senza problemi» fra gl'illeciti penali*".

[73] Come rilevato da attenta dottrina, l'attribuzione al Giudice di Pace della competenza sui reati di diffamazione non aggravate dal mezzo della stampa e dall'attribuzione di un fatto determinato ha sancito per esse "*il congedo dalla pena detentiva*". Infatti, nonostante non ci si trovi dinnanzi ad un caso di depenalizzazione in senso tecnico, l'attuale regime sostanziale-processuale prevede quale esito l'applicazione di una sanzione pecuniaria o, nei casi più gravi, paradetentiva (permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità), sempre che non sia andato a buon fine il tentativo obbligatorio di conciliazione e non abbiano funzionato le peculiari forme di definizione alternative del procedimento di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 274/2000. Così R. GUERRINI, *L'oggettività giuridica di categoria*, in F. BELLAGAMBA-R. GUERRINI, *Delitti contro l'onore*, cit., 20.

l'entrata in vigore del d.lgs. n. 7/2016, che ha depenalizzato il delitto di ingiuria, introducendo nel nostro ordinamento la figura, di derivazione anglosassone, degli illeciti punitivi civili [74].

Non si può poi non considerare come l'esigenza di una riforma dei delitti di diffamazione a mezzo stampa – quantomeno sotto il profilo della abolizione della pena privativa della libertà per i casi di diffamazione giornalistica – sia da tempo avvertita dalla letteratura più attenta al rapporto tra diritto penale interno e fonti sovranazionali.

La questione, che già si era posta ai tempi del caso *Perna c. Italia* si è manifestata con ulteriore evidenza con le vicende *Sallusti* e *Belpietro* (v. *supra*, Cap. II, § 4.1), nelle quali la Corte EDU non ha mai mancato di far presente all'Italia come anche solo attraverso la minaccia della pena detentiva – cd. *chilling effect* [75] – si determina una ingerenza dello Stato nella sfera della libertà di espressione e che tale ingerenza può essere ammessa esclusivamente nel caso in cui vi sia un *pressante bisogno sociale* e se le sanzioni inflitte siano *proporzionate*.

In questo senso, il puntuale richiamo che la Corte di Strasburgo ha sentito il bisogno di fare, nel corpo della sentenza *Belpietro c. Italia*, ai principi già enunciati nel *leading case Cumpănă e Mazăre c. Romania* [76], ove è stato stabilito come il ricorso alla pena detentiva nei casi di *press offenses* fosse ammissibile esclusivamente nel caso di *ipotesi eccezionali*, identificate nei discorsi d'odio e di incitamento alla violenza, ha l'effetto di un monito al giudice interno – che, come

---

[74] Per un approfondimento sul tema degli illeciti punitivi civili si vedano, senza pretesa di completezza: M. BOVE, *Sull'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15/1/2016*, in *Nuova proc. civ.*, 2016; A. GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 5-2016, 577 ss.; G.L. GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2016; A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Leg. pen.*, 2016; B. LAVARINI, *I profili processuali dei recenti provvedimenti di depenalizzazione*, in *Arch. pen.*, 3-2016, 845 ss.; A. PALMIERI, *L'altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili*, in *Foro it.*, 4-2016, 125 ss.; F. QUARTA, *Illecito civile, danni punitivi e ordine pubblico*, in *Resp. civ. e prev.*, 4-2016, 1159 ss.; M. RIVERDITI, *L'illecito civile punitivo* ex *d. legisl. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione*, in *Stud. Iuris*, 2016, 6, 667 ss.; S. TREGLIA, *Depenalizzazione: verso la meta oltrepassando la metà*, in *Giust. pen.*, 7-2017, 409 ss.

[75] S. TURCHETTI, *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all'Italia da parte della Corte EDU*, in *Dir. pen. cont.*, 18 marzo 2019.

[76] Corte EDU, Sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania, 17 dicembre 2004.

nel caso Sallusti, continua a ritenere legittima l'applicazione della pena privativa della libertà per casi di diffamazione *comune* [77] – sia in contrasto con il diritto comunitario.

È dunque venuto il momento che di questi aspetti si faccia carico anche il legislatore, prendendo atto di come il fenomeno della disinformazione massiva mediante la produzione e diffusione di *fake news* non possa essere arginato soltanto con il ricorso ad azioni positive (*affirmative actions*) che agiscano sul piano socioculturale, o attraverso la depenalizzazione dei reati di diffamazione a mezzo stampa.

Come abbiamo rilevato (*supra*, § 2.2) occorre prevenire e reprimere la *misinformation* in rete, che costituisce la leva imprescindibile affinché i soggetti maggiormente coinvolti nel circuito informativo si attivino al fine di elevare barriere tecnologiche e organizzative che ostacolino l'ingresso e la diffusione delle *fake news* nelle reti sociali e nelle piattaforme informative *on line*.

Procedendo con questo studio, ci siamo persuasi che la forma più efficace di intervento potrebbe essere mutuata dal *NetzDG*, sia pure con alcuni correttivi, mutuati anch'essi dall'esperienza tedesca.

Nel commentare il DDL *Zanda-Filippin* (v. *supra*, Cap. III, § 12.2) – il cui contenuto ricalcava negli elementi essenziali la legislazione della Repubblica Federale Tedesca – abbiamo osservato come uno dei punti meno convincenti consistesse nell'assenza di un soggetto pubblico che svolgesse il ruolo di intermediario tra chi propone il reclamo e il gestore del *social network*, chiamato a valutarne la fondatezza.

Data la natura eminentemente pubblicistica degli interessi in conflitto e alla luce della preoccupazione, manifestata nella dottrina di lingua tedesca, che le piattaforme in caso di dubbio scegliessero di procedere alla rimozione di elementi *sospetti*, anche in considerazione del fatto che, mentre la scelta di mantenere *on line* un *post* dal contenuto illecito potrebbe essere severamente sanzionata, quella di rimuovere un contenuto lecito sarebbe priva di conseguenze, rite-

---

[77] Peraltro, richiamando in maniera impropria alcune pronunce della Corte di Strasburgo, tra le quali proprio il caso *Cumpănă e Mazăre c. Romania* (nel quale peraltro la Corte aveva riconosciuto la violazione della violazione dell'art. 10 CEDU, affermando che la pena di sette mesi di reclusione inflitta ad un giornalista per un articolo diffamatorio doveva considerarsi sproporzionata, nonostante il giornalista avesse in concreto ecceduto rispetto ai limiti del legittimo esercizio della propria libertà di espressione), che finivano per rimarcare come il caso sottoposto al vaglio della Corte domestica non rientrasse nelle ipotesi eccezionali puntualmente individuate dalla CEDU. Sul punto, v. F. VIGANÒ, *Sulle motivazioni della cassazione nel caso Sallusti*, in *Dir. pen. cont.*, 24 ottobre 2012.

niamo che sarebbe preferibile che a sovraintendere il procedimento di rimozione vi fosse un organo di diritto pubblico.

Ciò posto, considerando il bisogno di garantire piena applicazione del principio di terzietà – anche in questo caso in ragione dalla più volte richiamata natura politica degli interessi in gioco – riteniamo che le possibili opzioni in campo siano due sole: affidare tale compito alla magistratura, oppure a un'autorità amministrativa indipendente.

Vi sono due ordini di ragioni che ci portano a sposare quest'ultima soluzione.

La prima: non siamo persuasi che attribuendo ad un giudice – che non potrebbe essere altro che il giudice civile, investito della questione con una sorta di procedimento d'urgenza modellato sullo schema dell'art. 700 c.p.c.[78] – la cognizione sui reclami proposti contro la presenza *on line* di contenuti offensivi si otterrebbero risultati efficaci. La quantità di contenuti *fake* diffusi tramite la rete, soprattutto in periodo elettorale, richiedono tempi di reazioni incompatibili con lo stato attuale dell'amministrazione della giustizia e il rischio, attribuendo la cognizione sulla decisione di rimuovere o meno un contenuto diffuso tramite *social network* all'autorità giudiziaria, sarebbe duplice: da un lato rendere inefficace la disciplina di contrasto alla *misinformation*, dall'altra intasare ulteriormente un settore strategico per il paese, da tempo in difficoltà.

Viceversa, nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi che sono alla base della stessa creazione delle autorità garanti, individuate dalla letteratura più attenta in quattro elementi essenziali: a) conflittualità dei valori in gioco, *sub forma* di propensione dei valori evocati a coinvolgere nella loro dimensione ulteriori interessi, esigenze e istanze che ne impediscono una piena estrinsecazione; b) connotato tecnico di taluni settori della vita sociale, che richiede cognizioni adeguati e doti di equilibrio da parte di chi li deve gestire; c) esigenza di provvedere alle esigenze di tutela tempestivamente e con scarse formalità; d) natura diffusa degli interessi in gioco[79].

---

[78] Soluzione che, peraltro, sembrerebbe preclusa dall'Ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso da CasaPound Italia contro Facebook Ireland Ltd. (v. *supra*, § 2.2.), ove si legge che la cognizione del giudice deve essere piena e non sommaria.

[79] Così D. NOTARO, *Autorità indipendenti e norma penale*, Torino, 2010, 7. L'Autore prosegue osservando come *"la capacità d'intervento regolativo deve, allo stesso tempo, affrancarsi dalle logiche politiche condizionate dalla ricerca di un consenso elettorale e soggette alle oscillazioni delle contingenti maggioranze al governo* (…). *Sottrazione all'influenza dei cicli elettorali del circuito politico e radicamento nei principi che governano il*

Ci pare che siano tutti elementi che ricorrono anche nel caso che ci impegna e che dimostrano come potrebbe essere indubbiamente vantaggioso preferire un sistema di diritto sanzionatorio di tipo punitivo, sul modello tedesco delle *Ordnungswidrigkeiten*, più flessibile ed efficiente rispetto al diritto penale classico nell'affrontare fenomeni di devianza diffusa [80].

Del resto, la recente esperienza della legislazione anticorruzione, introdotta con la cd. *Legge Madia*, che vede nel ruolo centrale dell'ANAC uno dei propri punti di forza [81], dimostra come sia possibile ottenere risultati positivi attraverso la creazione di un sistema equilibrato di *hard law* e *soft law*.

Peraltro, a differenza di quanto accaduto con riferimento al tormentato settore dell'anticorruzione, una ipotetica disciplina di contrasto alle *fake news* non porrebbe il problema della moltiplicazione degli effetti punitivi che si è verificato con la costante implementazione della disciplina in materia di contrasto alla corruzione dell'ultimo decennio.

Infine, diversamente da quanto accaduto nel settore dell'anticorruzione, non sarebbe neppure necessario creare una nuova *Autority*, essendo sufficiente ampliare le competenze e le prerogative dell'AGCOM, che già oggi è uno degli osservatori più attenti e autorevoli del fenomeno della *disinformazione* mediante la rete [82].

Quanto poi al rischio di creare una *Autorità pubblica della verità*, paventato da autorevole dottrina [83], sarebbe sufficiente consentire *ex*

---

profilo tecnico dei diversi ambiti sono evocati, tra l'altro, quando si afferma che le autorità indipendenti operano in sedi "altamente qualificate". A-politicità, tecnicità ed autorevolezza dell'ente sono pertanto caratteristiche saldate nelle nuove figure istituzionali". *Ivi*, 8.

[80] V. ancora U. SIEBER, *Linee generali del diritto amministrativo punitivo in Germania*, cit., 72.

[81] Si vedano sul punto, senza pretesa di esaustività: F. DI CRISTINA, *La nuova vita dell'Anac e gli interventi in materia di appalti pubblici in funzione anti-corruzion*e, in *Giornale di dir. amm.*, 2014, 1029 ss.; R. CANTONE-F. MERLONI (a cura di), *La nuova Autorità nazionale anticorruzione*, Torino, 2015; R. MANGANI, *Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi note anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90*, in *www.giustamm.it*, n. 7/2014; I.A. NICOTRA (a cura di), *L'Autorità nazionale anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria,* Torino, 2016, 69 ss. Volendo anche F. SGUBBI-T. GUERINI, *L'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, un primo commento*, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2014.

[82] Si vedano ad esempio le iniziative già poste in essere dall'Autorità garante in materia di disinformazione, elencate nel sito: *www.agcom.it/disinformazione*.

[83] N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 1-2018, 12 ss., 17.

post all'utente che si veda rimosso un contenuto *lecito* di adire un procedimento giudiziario, chiedendo in quella sede il ripristino di quanto cancellato.

Resta da considerare un ultimo aspetto.

Nella nostra disamina della disciplina penale vigente astrattamente attingibile dalle forme di manifestazione sul piano empirico del fenomeno delle *fake news* abbiamo osservato (v. *supra*, Cap. III, § 10) come uno dei settori più arretrati della legislazione penale sia quello che attiene ai cd. *reati elettorali*.

Elaborati nell'epoca delle affissioni murarie, i reati elettorali, di fatto disapplicati, non svolgono alcuna funzione general-preventiva, generando vuoti di tutela del tutto irragionevoli rispetto alla necessità di garantire il libero regolare svolgimento delle elezioni.

Solo in questo, in ragione della rilevanza degli interessi in gioco caso, riteniamo che, anche applicando in termini estremamente rigorosi il principio di *extrema ratio*, il presidio penale possa trovare giustificazione, con riguardo alle condotte caratterizzate da maggiore disvalore.

Si pensi, ad esempio, al problema dei *deepfake* e a come la condivisione massiva di un video che mostri – falsamente – un candidato alle elezioni formulare frasi oscene o compiere atti abietti, nell'imminenza dell'apertura dei seggi o addirittura a urne aperte, possa influenzare una elezione incerta [84].

In questa prospettiva, il modello di riferimento potrebbe essere quello francese della *Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information*, che prevede, nei casi più gravi di violazione degli obblighi di trasparenza imposti ai gestori di piattaforme informatiche, pene fino a un anno di reclusione e 75.000 euro di ammenda.

La delimitazione temporale adottata dal legislatore d'oltralpe, che indica nei tre mesi prima di una elezione generale o presidenziale il periodo di efficacia della norma, sarebbe tale da rendere questa soluzione proporzionata al bilanciamento tra la libertà di espressione pensiero e la regolarità della formazione del consenso nel momento cardine in cui il popolo esercita la sovranità che le è attribuita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

---

[84] Il problema dei *deepfake* nella prospettiva della legislazione elettorale è particolarmente discusso in questo momento anche negli Stati Uniti. v. R.L. HASEN, *Deep fakes, bots, and siloed justices: american election law in a post-truth world*, in *University of California, School of Law, Legal Studies Research Paper Series*, 36, 2019.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. *Debunking in a World of Tribes*, in *www.arxiv.org*., 15 ottobre 2015.

AA.VV., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2016.

AA.VV. *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica* (a cura di N. ZANON-F. BIONDI), Milano, 2001.

AA.VV., *The Pentagon Papers: The Secret History of the Vietnam War*, New York, 2017.

AGOSTINI F., *Introduzione alla verità*, Torino, 2011.

ALBEGGIANI A., *Commento all'art. 51*, in M. Ronco-S. Ardizzone (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, Torino, 2007.

ALESIANI L., *I reati di opinione: una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, 2006.

ALESSANDRI A., *Osservazioni sulle notizie false, esagerate o tendenziose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973.

ALESSANDRI A., *Art. 27 comma 1° Cost.*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti Civili*, Bologna, 1991.

AMARELLI G., *La contiguità politico-mafiosa*, Roma, 2017.

AMARELLI G., *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 5 maggio 2014.

AMARELLI G., *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?* in *Dir. pen. cont.*, 14 settembre 2014.

AMATI E., *Insorgenze populiste e produzione del penale,* intervento presentato al Convegno di Studi: *"Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità"*, in *www.discrimen.it*, 3 giugno 2019.

AMATO G., *Osservazioni in tema di diritto di critica*, in *Giur. mer.*, n. 2, 1973.

AMATUCCI A., *La disciplina sostanziale dell'illecito amministrativo*, in AA.VV., *Modifiche al sistema penale – I – Depenalizzazione e illecito amministrativo*, Milano, 1982.

AMODIO E., *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019.

ANGELINI M., *La "verità della notizia" quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione*, in *Cass. pen.*, 1999.

ANGWIN J., *The Web's New Gold Mine: Your secrets*, in *www.wsj.com*, 30 luglio 2010.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, II, Milano, 2008.

ARANGIO-RUIZ G., *Istituzioni di diritto costituzionale*, Torino, 1913.
ARDITA S., *Diffamazione e diritto di critica all'attività politica*, in *Cass. pen.*, 2002.
ARENDT H., *Le origini del totalitarismo*, Torino, 2009.

BACCHINI L., *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Dir. inf.*, 2009.
BALDASSARRE A., *Libertà di stampa e diritto di informazione nelle democrazie contemporanee*, in *Pol. dir.*, 1986.
BALSAMO A., *Corti europee*, in *Proc. pen. e giust.*, 4-2013.
BAMBAUER D.E., *Shopping Badly: Cognitive Biases, Communications, and the Fallacy of the Marketplace of Ideas*, 77, *U. COLO. L. Rev*. 649 (2006).
BARAN P., *On Distributed Communications*, I. *Introduction to distributed communications networks*, 1964.
BARAN P.-BOEHM S.P., *On Distributed Communications II. Digital Simulation of Hot-Potato Routing in a Broadband Distributed Communications Network*, 1964.
BARBERA A., *Commento all'art. 2 della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), Bologna, 1975.
BARBERA A., *Costituzione della Repubblica italiana* (voce), in *Enc. Dir., Annali*, Vol. VIII, Milano, 2015.
BARILE P., *Le libertà nella Costituzione*, Padova, 1966.
BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1976.
BARILE P., *La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose*, in *Foro It.*, I, 1962.
BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero* (voce), in *Enc. Dir.*, Vol. XXIV, Milano, 1974.
BARLOW J.P., *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, Davos, Electronic Frontier Foundation, 8 febbraio 1996.
BASSINI M.-Vigevani G.E., *Primi appunti su* fake news *e dintorni*, in *Media Laws*, 1-2017.
BEARD M., *To fix the problem of deepfakes we must treat the cause, not the symptoms*, in *www.theguardian.com*, 23 luglio 2019.
BELL E., *The Unintentional Press*, in L.C. Bollinger-G.R. Stone (a cura di), *The Free Speech Century*, New York, 2019.
BELLAGAMBA F.-GUERRINI R., *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010.
BELLONI A., *Uberization. Il potere globale della disintermediazione: cosa fare perché uno strumento non diventi un'ideologia*, Milano, 2017.
BENES R., *PORN: The Hidden Engine That Drives Innovation In Tech*, in *www.businessinsider.com*, 5 luglio 2013.
BERGAMINI O., *La democrazia della stampa*, Bari-Roma, 2006-2013.
BERNAYS E.L., *Propaganda*, New York, 1928.
BEVERE A.-CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 1995.

BIENKOV A., *Astroturfing: what is it and why does it matter?*, in *www.theguardian.com*, 8 febbraio 2012.

BINDI E., *El debate sobre las noticias falsas en las E-lecciones* (fake news), in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 2-2019.

BIRRITTERI E., *Diffamazione e facebook: la cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa,* in *Dir. pen. cont.*, 20 aprile 2017.

BISACCI C., voce *Falsità personali*, in *Dig. disc. pen.*, IV ed., 2010.

BLASI V., *Holmes and the Marketplace of Ideas,* 2004, *Sup. Ct. Rev*. 1.

BLOCH M., *La guerra e le false notizie*, Roma, 2014.

BLOOM P., *Contro l'empatia*, Macerata, 2019.

BÖCKENFÖRDE E.W., *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia, 2006.

BONANNO G., *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985.

BONINI S., *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018.

BOSCARELLI M., *Diritto di cronaca, diritto di critica ed* exceptio veritatis *in tema di diffamazione mediante la stampa*, in *Arch. pen.*, 1955.

BOVE M., *Sull'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15/1/2016*, in *Nuova proc. civ.*, 2016.

BOVIO C.-GRASSO P., *Umorismo, I confine del diritto di satira: toglieteci tutto tranne il sorriso*, in *Dir. e giust.*, 2004.

BRICOLA F., *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965.

BRICOLA F., *Teoria generale del reato* (voce), in *Noviss. dig. it.*, Vol. XIV, Torino, 1973.

BRICOLA F., *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in onore di Delitala*, Vol. I, Milano, 1984.

BRIETZKE P.H., *How and Why the Marketplace of Ideas Fails,* 31 *Val. U. L. Rev*. 951 (1997).

BRONNER S.E., *A Rumor About the Jews: Reflections on Antisemitism and the Protocols of the Learned Elders of Zion*, Oxford, 2003.

BROTHERTON R., *Menti sospettose*, Torino, 2015.

BUONANNO P., *Sarà vero*, n.e., Milano, 2019.

BUSCEMA L., *Reati elettorali e principio di democraticità dell'ordinamento: profili assiologici e ricostruttivi*, in *Dir. pen. cont*., 28 ottobre 2013.

BUTCHER M., *Facebook bowed to a Singapore government order to brand a news post as false*, in *www.techcrunch.com*, 30 novembre 2019.

CAJANI F., *La tutela penale dell'identità digitale alla luce delle novità introdotte dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, in *Cass. pen.*, 2014.

CALISE M.-MUSELLA F., *Il principe digitale*, Bari-Roma, 2019.

CAMPANARO C., *Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori*, in *Dir. pen. cont.*, 13 febbraio 2012.

CANESTRARI S., *Profili di responsabilità colposa nell'esercizio della cronaca giornalistica*, in *Giust. Pen.*, 1985.

CANFORA L., *La storia falsa*, Milano, 2008.

CANTONE R.-MERLONI F. (a cura di), *La nuova Autorità nazionale anticorruzione*, Torino, 2015.

CANTONE R.-PAGLIA V., *La coscienza e la legge*, Bari-Roma, 2019.

CAPPITELLI R., *La sostituzione di persona nel diritto penale italiano*, in *Cass. pen.*, 2005.

CAPPITELLI R., *Il reato di propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico all'esame della giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2016.

CAPRIGLIONE F.-IBRIDO R., *La* Brexit *tra finanza e politica. Le prospettive del processo di integrazione costituzionale in Europa*, Milano, 2017.

CAPUTO S., *Verità*, Roma-Bari, 2015.

CARACCIOLI I., *Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico nell'art. 656 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962.

CARETTI P., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, 2013.

CARLETTI E., *I reati a mezzo stampa*, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY (diretta da) *Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Codice penale, Parte generale*, Vol. II, II ed., Torino, 1996.

CAROLI P., *La corte europea in tema di offese pubbliche contro gli ebrei*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2015.

CARUSO C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, 2014.

CASTRONOVO V., *La stampa italiana dall'unità al fascismo*, Bari, 1970.

CAU E., *Twitter elimina gli annunci politici a pagamento, ma non è una panacea*, in *Il Foglio*, 7 novembre 2019.

CAVALIERE A., *La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2016.

CAVICCHIOLI-I. PEZZINI S., *La tv verità. Da finestra sul mondo a panopticon*, Roma, 1993.

CERASE M., *Cronaca giudiziaria, illazioni e allusioni,* in *Cass. pen.*, 2001.

CHADWICK A. *The Hybrid Media System: Politics and Power*, II ed., New York, 2017.

CHECCACCI G., *Facebook come un luogo pubblico: un caso di "analogia digitale" in* malam partem, in *Criminalia*, 2014.

CHEN A.-MARCEAU J.F., *Developing a Taxonomy of Lies Under the First Amendment* (April 19, 2018). *University of Colorado Law Review*, Vol. 89, 655, 2018.

CHESNEY R.-CITRON D.K, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, in *California Law Review* (July 14, 2018). 107 (2019, forthcoming); University of Texas Law, Public Law Research Paper, 692; University of Maryland Legal Studies Research Paper, n. 21, 2018.

CHIAROTTI F., *Diffusione o pubblicazione di notizie false o tendenziose* (voce), in

Enc. dir., Vol. XII, Milano, 1964. VIGNA P.-BELLAGAMBA G., *Le contravvenzioni nel codice penale*, Milano, 1974.

CHIOLA C., *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973.

CHIOLA C., *Informazione, pensiero, radiotelevisione*, Napoli, 1984.

CIARALLI C.A., *Riflessioni sulle nuove forme di rappresentanza e partecipazione al tempo della crisi dei partiti politici*, in *Pol. dir.*, 3-2019.

CIPOLLA P., *Social network, furto d'identità e reati contro il patrimonio*, in *Giur. merito*, 2012, 12.

CLAUSSEN V., *Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 3-2018.

COASE R.H., *Advertising and Free Speech*, 6, *J. Legal Stud.*, 1-1977.

COLE S., *Americans Don't Need Deepfakes to Believe Lies About Nancy Pelosi*, in *www.vice.com*, 24 maggio 2019.

CONSTINE J., *Trump and Clinton spent $81M on US election Facebook ads, Russian agency $46K*, in *www.techcrunch.com*, 1° novembre 2017.

CONSULICH F., *Lo statuto penale delle scriminanti*, Torino, 2018.

CONSULICH F., *I reati contro l'ordine pubblico*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, XVI ed., a cura di C.F. Grosso, Milano, 2016.

CORBELLINI G., *Nel paese della pseudoscienza*, Milano, 2019.

COSTANZO P., *La stampa telematica (tuttora) tra ambiguità legislative e dissensi giurisprudenziali*, in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di M. D'Amico e B. Randazzo, Milano, 2011.

COTTU E., *La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio sistematico*, in *Dir. pen. proc.*, 7-2014.

CRISAFULLI V., *Problematica della "libertà d'informazione"*, in *Il politico*, 1964.

CRISTIANI A., *Disfattismo politico e economico* (voce), in *Enc. Dir.*, Vol. XIII, Milano, 1964.

CRISTIANI A., voce *Falsità personale*, in *Dig. disc. pen.*, V, 1991.

CUNIBERTI M., *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *Media Laws*, 1-2017.

D'AGOSTINI F.-FERRARA M., *La verità al potere*, Torino, 2019.

DA EMPOLI G., *Gli ingegneri del caos. Teoria e tecnica dell'Internazionale populista*, Venezia, 2019.

DALE R., *"Napoleon is Dead": Lord Cochrane and the Great Stock Exchange Scandal*, 2007.

DAUGHERTY T.-EASTIN M.S.-BRIGHT L., *Exploring consumer motivations for creating user-generated content*, in *Journal of Interactive Advertising,* Vol. 8, n. 2, 2008.

DAVIES W., *Stati nervosi*, Milano, 2018

DAWKINS R., *The Selfish*, London, 1976 (trad. *Il gene egoista*, Bologna, 1979).

DE FELICE R., *Mussolini il fascista*, Vol. II, *L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929*, Torino, 1969.

DE MAURO T., *Analfabeti d'Italia*, in *Internazionale*, 7 marzo 2008.

DE MICHELIS C., *Il manoscritto inesistente. I "Protocolli dei savi di Sion"*, II ed., Padova, 2004.
De RUBEIS R., *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in E. Pessina, *Enc.*, Vol. VII, 1907.
De SIERVO U., *Recenti linee di tendenza degli interventi legislativi e governativi in materia di stampa*, in *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, a cura di P. Barile e E. Cheli, Bologna 1976.
De SIERVO U., *Stampa (dir. pubb.)*, in *Enc. Dir.*, Vol. XLIII, Milano, 1990.
De SIMONE F., "Fake news", "post truth", "hate speech"*: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, in *Arch. pen.*, 1-2018.
DELITALA G., *I limiti giuridici alla libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959.
DELITALA G., *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore responsabile per reati commessi sulla stampa periodica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959.
DELL'OSSO A.M., *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2018.
DERSHOWITZ A., *Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding to the Challenge*, New York, 2002 (trad. *Terrorismo*, Roma, 2003).
DERSHOWITZ A., *Introduction to the Mueller Report*, in *The Mueller Report. The final Report of the Special Counsel into Donald Trump, Russia and collusion*, New York, 2019.
DEWEY C., *What was fake on the Internet this week: Why this is the final column*, in *www.washingtonpost.com*, 18 dicembre 2015.
DI CRISTINA F., *La nuova vita dell'Anac e gli interventi in materia di appalti pubblici in funzione anti-corruzion*e, in *Giornale di dir. amm.*, 2014.
DI GIOVINE A., *I confini della libertà di manifestazione del pensiero: linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati di opinione*, Milano, 1988.
DI GIOVINE O., *A proposito di un recente dibattito su "verità" e "diritto penale"*, in *Criminalia*, 2014.
DI GRAZIA S., *Medicine e bugie*, Roma, 2017.
DING X., *The Socialist Market Economy: China and the World* Science & Society, Vol. 73, n. 2.
DINUCCI D., *Fragmented future*, in *Print,* 1999.
DOGLIOTTI M., *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media*, in *Dir. fam. pers.*, I-1994.
DOLCINI E., *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in *Dir. pen. cont.*, 22 maggio 2019.
DONINI M., *Il diritto penale come etica pubblica*, Modena, 2014.
DONINI M., *Critica dell'antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2016.
DONINI M., *Perché il garantismo non rende liberali la pena e il "diritto" penale, ma solo legittimi. Riflessioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, in *Cass. pen.*, 9-2019.
DORATO M., *Disinformazione scientifica e democrazia*, Milano, 2019.
DOWNES L.-MUI C., *Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance*, Harvard, 1998.

DRAGHI M., *Una luce per l'Europa*, in *Il Foglio*, 12-13 ottobre 2019.
DUFFY B., *I rischi della percezione*, Torino, 2018.

ECHIKSON W.-KNODT O., *Germany's NetzDG: A key test for combatting online hate*, in *Ceps Report*, n. 9, 2018.
ECO U., *Sette anni di desiderio*, Milano, 1983.
ENIKOLOPOVA R.-MAKARINE A.-PETROVA M, *Social Media and Protest Participation: Evidence from Russia*, in SSRN, 15 novembre 2019.
ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico*, in *Giur. cost*., 1962.
ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958.

FALCONE V., sub *art. 494*, in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), *Codice penale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, Milano, VI, 2016.
FASANI F., *Terrorismo islamico e giustizia penale*, Pavia, 2014.
FASSIN D., *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2018.
FAURISSON R., *Le probléme des chambres à gaz*, in *Défense de l'Occident*, 1978.
FELTRI M., *Novantatré. L'anno del terrore di Mani pulite*, Venezia, 2016.
FERRAJOLI L., *Un referendum abrogativo dei reati di opinione*, in *Dem. e dir.*, 1970.
FERRARIS M., *Postverità e altri enigmi*, Bologna, 2017.
FIANDACA G., *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Foro it.*, 1984.
FIANDACA G., *Problematiche sostanziali e processuali in tema di diffamazione a mezzo televisioni private*, in *Giust. Pen.*, 1989.
FIANDACA G., *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?* in *Foro it.*, 9, II, 2015.
FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. I, V ed., Bologna, 2012.
FILIPPI F., *Mussolini ha fatto anche cose buone*, Torino, 2019.
FINOCCHIARO G. (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Vol. XLVIII, Padova, 2008.
FIORAVANTI L.-MAGNANENSI S., *Televisione, stampa e editoria*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. XIV, Torino, 1999.
FIORE C., *I reati di opinione*, Padova, 1972.
FIORE C., *Ordine pubblico* (voce), in *Enc. dir.*, Vol. XXX, Milano, 1990.
FIORE C., *I limiti di espressione dell'antagonismo politico*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2-2016.
FLORIDI L., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo,* Milano, 2017.
FOIS S., *Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1957.
FOIS S., *Il cosiddetto decalogo dei giornalisti e l'art. 21 Cost*. in *Dir. inf.*, 1985.
FOIS S., *Profili costituzionali e disciplina radiotelevisiva*, in *Giur. cost*., 1989.

FONTANA A., *#iocredoallesirene*, Milano, 2017.
FORTI G., *L'eccesso di leggi penali nasce dall'eccesso di rancore*, in *La Lettura-Corriere della Sera,* 7 aprile 2019.
FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire*, Torino, 1976-1993.
FRIEDMAN D.D., *Future imperfect. Technology and Freedom in an Uncertain World*, New York, 2008.
FRONZA E.-GAMBERINI A., *Le ragioni che contrastano con l'introduzione del negazionismo come reato*, in *Dir. pen. cont.*, 29 ottobre 2013.
FRONZA E., *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012;
FRONZA E., *Memory and Punishment*, Berlin, 2018.
FRONZA E., *Negazionismo (diritto penale)* (voce), in *Enc. dir., Annali*, Vol. VIII, Milano, 2015.
FRONZA E., *Prime osservazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo*, in *Parola alla difesa*, 1-2016.
FRONZA E., *Il negazionismo di terza generazione. Dalla tutela della memoria alla tutela della verità?*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 4, 2018.
FROSALI R.A., *L'esercizio d'un diritto nel sistema delle cause di non punibilità*, in *Scritti giuridici in onore di V. Manzini*, Padova, 1954.
FROSINI T.E., *Liberté, Egalité, Internet*, Napoli, 2015.
FUKUYAMA F., *The End of History and the Last Man*, New York, 1992.
FUKUYAMA F., *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentement*, New York, 2018.
FUMO M., *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 1-2018.

GADAMER H-G., *Verità e metodo*, Firenze, 2019.
GAITO E., *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966.
GALLO M., *Diritto penale italiano, Appunti di parte generale*, II ed., Torino, 2019.
GALLUCCIO A., *La sentenza della Consulta su pene fisse e "rime obbligate": costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.*, 10 dicembre 2018.
GAMBARDELLA M., *Abrogazione del delitto di oltraggio e obblighi di incriminazione verso un diritto riconosciuto come "fondamentale"*, in *Giur. Cost.*, 2-2019.
GARAPON A.-Lasségue J., *Justice digitale*, Paris, 2018.
GARGANI A., *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 5-2016.
GARUTI G., *Libertà di espressione e delitto di diffamazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2010.
GATTA G.L., *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2016.
GESSA C.-VOTANO G., *La professione giornalistica tra ordinamento e riforma*, in *Dir. Inf.*, 1992.
GIACOBBE G., *Prime impressioni tecniche su una contestata sentenza* in *Giust. Civ.*,1984.

GIUNTA C., *I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa*, in *Giur. cost*., 2009.

GIUNTA F., *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993.

GOBBO F., *L'industria italiana della carta: un oligopolio imperfetto*, Bologna 1974.

GOBBO F., *Ente nazionale cellulosa* e *carta e intervento pubblico a favore della stampa*, in *Probl. inform.*, 1976.

GOFFMAN E., *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, London, 1974.

GOISIS L., *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, 2019.

GOODMAN M., *The Sun and the Moon: The Remarkable True Account of Hoaxers, Showmen, Dueling Journalists, and Lunar Man-Bats in Nineteenth-Century New York*, New York, 2008.

GOZZINI G., *Storia del giornalismo*, Roma, 2000.

GROSSO C.F., *Responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, Milano, 1969.

GROSSO C.F., *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una configurazione possibile*, in *Foro it.*, V, 1996.

GROSSO C.F., *La difesa legittima dopo la l. 26 aprile 2019, n, 102*, in *Dir. pen. proc.*, 7-2019.

GROSSO C.F., *L'errore sulle scriminanti*, Milano, 1961.

GUERCIA P., *I progetti di legge sulle* fake news *e la disciplina tedesca a confronto*, in AA.VV. (diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), *Cybercrime*, Milano, 2019.

GUERINI T., *Diritto penale ed enti collettivi*, Torino, 2018.

GUERINI T., *Antimafia e anticorruzione nell'epoca del furore punitivo*, in *Arch. pen.*, 3- 2019.

GULLO A., *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013.

GULLO A., *La Cassazione e i mutamenti genetici del reato di diffamazione a mezzo stampa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005.

GULLO, A. *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Leg. pen*., 2016.

GULLO A., *La tela di Penelope*, in *Dir. pen. cont. riv. trim*., 1-2016.

HASEN R.L., *Deep fakes, bots, and siloed justices: american election law in a post-truth world*, in *University of California, School of Law, Legal Studies Research Paper Series*, n. 36, 2019.

HEGEL G.W.F., *Fenomenologia dello spirito*, Torino, 2008.

HERN A., *Will fake news wreck the coming general election?*, in *www.theguardian.com*, 6 ottobre 2019.

HODGES A., *Alan Turing. Storia di un enigma*, Milano, 1991.

HOFFER E., *Il vero credente*, Roma, 2013.

HORTON A., *Facebook defends decision to leave up fake Pelosi video and says users should make up their own minds*, in *www.washingtonpost.com*, 25 maggio 2019.
HUGES C., *It's Time to Break Up Facebook*, in *www.nyt.com*, 9 marzo 2019.
HUXLEY A., *Brave New World*, New York, 1932.

IACOVIELLO F. M., *Problemi vecchi e sensibilità nuova della Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa*, in *Cass. pen.*, 1995.
INSOLERA G., *Declino e caduta del diritto penale liberale*, Pisa, 2019.
INSOLERA G., *Delitti contro l'ordine pubblico*, in AA.VV., *Lineamenti di parte speciale*, VI Ed., Bologna, 2014.
INSOLERA G., *Ripensare l'antimafia: il sistema penale*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2014.
INSOLERA G., *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015.
INSOLERA G., *Perché non possiamo non dirci liberali*, in *Ind. pen.*, 1-2017.
INSOLERA G.-GUERINI T., *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019.
INSOLERA P., *Art. 416-ter c.p.-scambio elettorale politico-mafioso: storia di una fattispecie senza pace*, in *Dir. pen. cont.*, 26 settembre 2019.
IPPOLITA, *La rete è libera e democratica. Falso!*, Roma-Bari, 2014.

JACOMELLA G., *Il falso e il vero. Fake News: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle*, Milano, 2017.

KAISER B., *Targeted: My Inside Story of Cambridge Analytica and How Trump and Facebook Broke Democracy*, New York, 2019.
KATSH E.-RABINOVICH-EINY O., *Digital justice: Technology and the internet of disputes*, New York, 2017.
KEEN A., *Internet non è la risposta*, Milano, 2012.
KHANNA P., *La rinascita delle città-stato*, Roma, 2017.
KLEIN D.O.-WUELLER J.R., *Fake News: A Legal Perspective*, in *Journal of internet law* (Apr. 2017).
KUHN T.S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978.

L'INSALATA M., *Procurato allarme presso l'Autorità*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), Vol. XI, *Le contravvenzioni*, Milano, 2012.
L'INSALATA M., *Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), Vol. XI, *Le contravvenzioni*, Milano, 2012.
LADEUR K.-H.-GOSTOMZYK T., *Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*, in *www.bitkom.org*, 2017.
LAKOFF G., *Non pensare all'elefante!*, Milano, 2019.

LAPOWSKY I., *Facebook May Have More Russian Troll Farms to Worry About*, in *Wired*, *www.wired.com*, 8 settembre 2017.

LATTANZI G., *Diffamazione giornalistica: lecito ed illecito nella realtà sociale e nell'esperienza*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979.

LAVARINI B., *I profili processuali dei recenti provvedimenti di depenalizzazione*, in *Arch. pen.*, 3-2016.

LEE K-F., *AI Superpowers. China, Silicon Valley and the new world order*, Boston, 2018.

LEHNER E., *Fake news e democrazia*, in *MediaLaws. Rivista dir. media*, 1-2019.

LENIN V.I., *Opere*, Roma, 1965.

LESSIG L., *Code is law. On Liberty in Cyberspace*, New York, 1999.

LESSIG L., *Code. Version 2.0*, New York, 2006.

LEVITSKY S.-ZIBLATT D., *How democracies die*, New York, 2018.

LEVY R.S., *A Lie and a Libel: The History of the Protocols of the Elders of Zion*, Lincoln, 1995.

LEVY S., *In The Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives*, New York, 2011.

LIESCHING M., *Die Durchsetzung von Verfassungs– und Europarecht gegen das NetzDG – Überblick über die wesentlichen Kritikpunkte*, in *MultiMedia und Recht*, n. 1, 2018.

LOIODICE A., *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Napoli, 1969.

LOMBARDI VALLAURI E., *La lingua disonesta*, Bologna, 2019.

LOMBARDO M., *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in B. Romano (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 2015.

LORUSSO A.M., *Postverità*, Roma-Bari, 2018.

LUCIANI M., *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Pol. dir.*, 1989.

LUPO R.-TROILO S., *Mezzo secolo di stampa assistita. Rapporto sulle forme di sostegno dello Stato all'editoria (1935-1987)*, I Parte, in *Dir. inf.*, 1988.

LUPO R.-TROILO S., *Mezzo secolo di stampa assistita. Rapporto sulle forme di sostegno dello Stato all'editoria (1935-1987)*, III Parte, in *Dir. inf.*, 1989.

MAIELLO N.M., *I riflessi internazionali ed eurounitari sulla normativa in materia di stupefacenti*, in G. Insolera-G. Spangher-L. Della Ragione (a cura di), *I reati in materia di stupefacenti*, Milano, 2019.

MAIELLO V., *Il nuovo art. 416 ter approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 12-2014.

MAIELLO V., *La nuova formulazione dello scambio elettorale politico-mafioso (416 ter c.p.)*, in *Studium iuris*, 2015.

MALAVENDA C., *Libertà d'informazione o libertà di querela*, in *Micromega*, 3-2019.

MALINVERNI A., *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir. online.*

MANES V., *Il giudice nel labirinto*, Roma, 2013.

MANES V.-NAPOLEONI V., *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019.

MANGANI R., *Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi note anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90*, in *www.giustamm.it*, 7-2014.

MANNA A., *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989.

MANNA A., *La disciplina dell'informazione tra diritto civile e diritto penale*, in *Dir. inform.*, 1988.

MANNA A., *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Dir. inform*, 1999.

MANNA A., *Il diritto di cronaca, di critica e di denuncia e la diffamazione. "Gli arresti giurisprudenziali"*, in *Cass. pen.*, 2003.

MANNA A., *Nuove prospettive sulla diffamazione a mezzo stampa: profili di diritto penale sostanziale*, in *Nuove prospettive sulla diffamazione a mezzo stampa. Riflessioni sulle proposte di riforma all'esame del Parlamento, Relazione al convegno*, Roma, 8 ottobre 2003, in *Dir. inform.*, 2004.

MANNA A., *La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Profili penalistici. La 'crisi' della tutela penale dell'onore*, in A. MELCHIONDA-G. PASCUZZI (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina della diffamazione a mezzo stampa*, Trento, 2015.

MANNA A., *Il fumo della pipa (il c.d. populismo politico e la reazione dell'Accademia e dell'Avvocatura)*, in *Archivio penale*, 2-2018.

MANTOVANI F., *Diritto penale*, V ed., Padova, 2007.

MANTOVANI F., voce *Esercizio del diritto (dir. pen.*), in *Enc. dir.*, Vol. XV, 1966.

MANTOVANI F., voce *Esercizio del diritto (dir. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XVI, 1989.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., (aggiornata da G.D. Pisapia e P. Nuvolone), Torino, 1986.

MARCONI D., *Per la verità*, Torino, 2007.

MARSHALL W.P., *In Defense of the Search for Truth as a First Amendment Justification*, 30, *Ga. L. Rev*. 1, 1995.

MARTINELLI C., *Il referendum* Brexit *e le sue ricadute costituzionali*, Rimini, 2017.

MAURI R.E., *Applicabile l'art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2019.

MAZZACUVA F., *Le pene nascoste*, Torino, 2018.

MAZZACUVA F., *La materia penale e il "doppio binario" della Corte europea, le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4-2013.

MAZZANTI M., *Elezioni (reati elettorali)* (voce), in *Enc. dir.*, Vol. XIV, 1965.

MAZZIOTTI di Celso A., *Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. Fake news, libertà di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 3-2018.

MCLUHAN M., *Understanding Media: The Extensions of Man*, New York, 1964.

MELONI V., *Il crepuscolo dei media*, Bari-Roma, 2017.

MELZI D'ERIL C.-VIGEVANI G.E., *La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di internet*, in *Dir. inf.*, 1-2010.

MELZI D'ERIL C., Roma locuta: *la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p.al direttore della testata giornalistica* on-line, in *Dir. inf.*, 6-2010.
MELZI D'ERIL C., *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in Internet*, in *Dir. inform.*, 2011.
MELZI D'ERIL C., *Sul sequestro preventivo di un articolo pubblicato su un blog*, in *Dir. pen. cont.*, 8 marzo 2011.
MELZI D'ERIL C., *In tema di diffamazione via Facebook*, in *Dir. pen. cont.*, 29 gennaio 2013.
MELZI D'ERIL C., *La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali per il sequestro di stampati*, in *Dir. pen. cont*, 25 marzo 2014.
MELZI D'ERIL C., *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate* on-line *registrate*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2016.
MIELI P., *Le verità nascoste*, Milano, 2019.
MILL J.S., *Saggio sulla libertà*, Milano, 2012.
MINO A., *La disciplina sanzionatoria dell'attività giornalistica*, Milano, 2012.
MOCCIA S., *La perenne emergenza,* II ed., Napoli, 1997.
MONTI M., *Cronaca dell'emanazione e dell'abrogazione dell'Anti-Fake News Act malaysiano*, in *MediaLaws – Rivista dir. media*, 3-2018.
MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, VIII Ed., Vol. II, Padova, 1969.
MUIRHEAD R.-ROSENBUM N.L., *A lot of people are saying*, Princeton, 2019.
MULÈ M.P., *Scambio elettorale politico-mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca*, in *Arch. Pen.*, n. 3, 2012.
MURIALDI P., *Storia del giornalismo italiano. Dalle gazzette a internet*, IV ed., Bologna, 2014
MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974.
MUSCO E., *Parere* pro veritate, in *Esiste ancora un reato di diffamazione? Un clamoroso caso giudiziario*, a cura del Centro di Iniziativa Giuridica Pietro Calamandrei, Roma, 1984.
MUSCO E., *Attentato contro i diritti politici del cittadino*, in *Digesto pen.*, III, Torino, 1988. MUSCO E., voce *Stampa (dir. pen.*) (voce), in *Enc. Dir.*, Vol. XLIII, Milano, 1990.

NAPOLEONI V., *Diritto di cronaca e «verità putativa»*, in *Cass. pen.*, 1983.
NAPPI A., voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani,* Vol. XVII, 1989.
NAUGHTON J., *A Brief History of the Future. The origins of the internet*, London, 1999.
NEGROPONTE N., *Being Digital*, New York, 1995.
NICHOLS T., *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*, Oxford, 2017 (trad. *La conoscenza e i suoi nemici*, Roma, 2017).
NICODEMO F., *Disinformazia*, Venezia, 2017.
NICOTRA I.A. (a cura di), *L'Autorità nazionale anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria,* Torino, 2016.
NIETSCHE F., *Frammenti Postumi 1885-1887* (a cura di G. Colli e M. Montinari), Vol. VIII, Tomo I delle Opere, Milano 1975.

NISCO A., *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012.
NOCETTI J., *Contest and conquest: Russia and global internet governance*, in *International Affairs*, Vol. 91, 1, 2015.
NOLTE G., *Hate-Speech, Fake-News, das "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" und Vielfaltsicherung durch Suchmaschinen*, *Zeitschrift für urheber– und medienrecht*, 7, 2017.
NOTARO D., *Autorità indipendenti e norma penale*, Torino, 2010.
NOTARO D., *L. 24/2/2006 n. 85: modifiche al codice penale in materia di reati di opinione: analisi*, in *Leg. pen.: testi, analisi e rassegne*, 2006.
NUVOLONE P., *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953.
NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971.
NUVOLONE P., *Cronaca (Libertà di)*, in *Enc. dir.*, Vol. XI 1962.
NYHAN B.-REIFLER J., *When corrections fail: The persistence of political misperceptions*, in *Political Behaviour*, n. 2, 32.

ONG J.C.-CABAÑES J.V.A., *Architects of Networked Disinformation: Behind the Scenes of Troll Accounts and Fake News Production in the Philippines*, in *The Newton Tech4Dev*, 9 febbraio 2018.
ORWELL G., *1984*, London, 1949 (trad. *1984*, Milano, 1950).

PACE A.-MANETTI M., *Commento all'art. 21 della Costituzione. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione* (fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO), Bologna-Roma, 2006.
PACILEO V., *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del "caso Sallusti"*, in *Dir. pen. cont.*, 16 maggio 2013.
PADOVANI T., *Menzogna e diritto penale*, Pisa, 2014.
PADOVANI T., *Il momento consumativo dei reati commessi col mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971.
PADOVANI T., *Consumazione e tentativo nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1973.
PADOVANI T., *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.
PADOVANI T., *Art. 30 l. 223/1990*, in E. ROPPO-R. ZACCARIA (a cura di), *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, Milano, 1991.
PADOVANI T.-VITIELLO V., *Non dire falsa testimonianza*, Bari-Roma, 2011.
PAGLIARO A., *La responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa periodica secondo il nuovo testo dell'art. 57 c.p.*, in *Scritti giuridici in onore di Alfredo De Marsico*, Vol. II, Milano, 1960.
PAGLIARO A., *Falsità personale*, in *Enc. dir.*, Vol. XVI, Milano, 1967.
PAGLIARO P., *Punto. Fermiamo il declino dell'informazione*, Bologna, 2017.
PALADIN L., *Problemi e vicende della libertà d'informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in *La libertà di informazione*, a cura di L. Paladin, Torino 1979.
PALAZZO F., *Il limite della* political question *fra Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è "sostanzialmente penale"*, in M. DONINI-L. FOFFANI (a cura di), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018.

PALAZZO F.-VIGANÒ F., *Diritto penale. Una conversazione*. Bologna, 2018.
PALIERO C.E., *Minima non curat praetor*, Padova, 1985.
PALIERO C.E., *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-1990.
PALIERO C.E., *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992.
PALIERO C.E., *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei* media*)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2006.
PALIERO C.E., *L'agorà e il palazzo*, in *Criminalia*, 2012.
PALIERO C.E.-TRAVI A., *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988.
PALMIERI A., *L'altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili*, in *Foro it.*, 4-2016.
PALOSCIA L., *L'ordinamento previdenziale dei giornalisti italiani*, Roma, 1981.
PANNAIN R., *La responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, in *Arch. pen.*, 1958.
PAOLONI L., *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa:* ubi commoda, ibi et incommoda? in *Cass. pen.*, 10-2015.
PAPA M., *I limiti di espressione dell'antagonismo politico: spunti di discussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3-2016.
PARISER E., *Il filtro. Quello che internet ci nasconde*, Milano, 2012.
PAUNESCU D., *Why did Iran shut off the internet for the entire country?* in *www.vox.it*, 21 novembre 2019.
PAVARINI M., *Introduzione: la metafora della guerra e la democrazia in sicurezza*, in M. PAVARINI (a cura di), Justice pénal à la carte. *L'ultimo pacchetto sicurezza [Legge 15 luglio 2009, n. 94]*, numero speciale di *Ius17@unibo.it-Studi e materiali di diritto penale*, 2010.
PAVARINI M.-MELOSSI D., *Carcere e fabbrica*, IV ed., Bologna, 2018.
PEDRAZZA GORLERO M., *Il giornalismo nell'ordinamento costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1987.
PELLISSERO M., *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992.
PELISSERO M., *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2006.
PELISSERO M., *Delitti di terrorismo*, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, IV, *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010, 214.
PELISSERO M., *Il diritto penale preventivo nell'epoca dell'insicurezza*, in *Ragion pratica*, 1-2018.
PERRUCCHIETTI E., *Fake news. Dalla manipolazione dell'opinione pubblica alla post-verità. Come il potere controlla i media e fabbrica l'informazione per ottenere consenso*, Bologna, 2018.
PERUSIA E., *Giurisdizione italiana anche per le offese* on line *su un sito straniero* in *Cass. pen.*, 6-2001.
PEZZELLA V., *La diffamazione*, Milano, 2016.
PICCICHÈ F., *Giornali* online *e reato di stampa clandestina*, in *Dir. pen. cont.*, 8 ottobre 2012.

PICCIONE D., *L'espressione del pensiero ostile alla democrazia, tra diritto penale dell'emotività e psicologia collettiva*, in *Riv. dir. media*, 3-2018.
PICOTTI L., *Reati informatici* (voce) in *Enc. giur. Treccani*, Vol. agg. VIII, Roma, 2000.
PICOTTI L., *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati,* in L. PICOTTI (a cura di), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di Internet*, Padova 2004.
PICOTTI L., *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in AA.VV. (diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), *Cybercrime*, Milano, 2019.
PISA I., *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. pen. proc.*, 4-2011.
PISAPIA G.D., *La nuova disciplina della responsabilità per i reati commessi a mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958.
PITRUZZELLA G., *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Riv. dir. media*, 1, 2018.
PIVA I., *La responsabilità del direttore di periodico* on line *tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 3-2019.
POLITKOVSKAJA A., *Proibito parlare*, Milano, 2007.
POLITKOVSKAJA A. *La Russia di Putin*, Milano, 2015.
POLLICINO O., *Fake News, Internet and Methaphores (to be handled carefully)*, in *Media Laws*, n. 1, 2017.
POLLICINO O., *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet*, in G. Pitruzzella-O. Pollicino-S. Quintarelli, *Parole e potere*, Milano, 2017.
PONZO G., *Le origini della libertà di stampa in Italia*, Milano, 1980.
POPPER K., *La società aperta e i suoi nemici*, Roma, 1996.
POPPER K., *Cattiva maestra televisione*, Venezia, 2002.
PRANDINI M.-RAMILLI M., *Raising Risk Awareness on the Adoption of Web 2.0 Technologies in Decision Making Processes*, in Future Internet 2012.
PRICE R., *Trump's 2020 campaign is attacking Facebook over fears it might change how its ad targeting works*, in *www.businessindider.com*, 21 novembre 2019.
PROSDOCIMI S., Dolus eventualis. *Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penale*, Milano, 1993.
PUENTE D., *Il grande inganno di internet*, Milano, 2019.
PUGLISI G., *La "satira" negazionista al vaglio dei giudici di Strasburgo: alcune considerazioni in "rime sparse" sulla negazione dell'olocausto*, in *Dir. pen. cont.*, 23 febbraio 2016.
PULITANÒ D., *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, 1976.
PULITANÒ D., *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-1988.
PULITANÒ D., *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990.
PULITANÒ D., *Riforma dei reati di opinione?*, in *Corr. giur.*, 2006.

PULITANÒ D., *Sulla legittimità dei reati di opinione nella proposta Mastella*, in *Quad. costit.*, 2007.
PULITANÒ D., *Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 4-2015.

QUARTA F., *Illecito civile, danni punitivi e ordine pubblico*, in *Resp. civ. e prev.*, 4-2016.
QUATTROCIOCCHI W.-VICINI A., *Misinformation*, Milano, 2016.
QUATTROCIOCCHI W.-VICINI A., *Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità*, Torino, 2018.

RAITANO P., *Le false notizie che cambiano il mondo*, in *Altraeconomia*, 203, aprile 2018.
REMNICK D., *Obama Reckons with a Trump Presidency*, in *www.newyorker.com*, 18 novembre 2016.
REPNIKOVA M., *China's Lessons for Fighting Fake News*, in *www.foreignpolicy.com*, 6 settembre 2018.
RISICATO L., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019.
RIVA G., *Fake news*, Bologna, 2018.
RIVA G., *Interrealtà: reti fisiche e digitali e post-verità*, in *Il Mulino*, 2-2017.
RIVERDITI M., *L'illecito civile punitivo* ex *d. legisl. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione*, in *Stud. Iuris*, 6-2016.
ROCCA C., *Chiudete internet. Una modesta proposta*, Venezia, 2019.
RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.
RODOTÀ S., *The retention of electronic communication traffic data*, in *Revista d'Internet, Dret I politica*, 2006.
RODOTÀ S., *Il nuovo* habeas corpus*: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. RODOTÀ-M. TELLACCHINI, *Trattato di biodiritto*, Vol. I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010.
ROMANO M., *Commentario sistematic del Codice penale*, II ed., Milano, 2004.
ROMANO M., *"Meritevolezza di pena", "bisogno di pena" e teoria del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*, 1-1992.
ROMANO S., *I falsi protocolli. Il «complotto ebraico» dalla Russia di Nicola II a oggi*, Milano, 1992.
RONCO M., *Il principio della libertà di internet a confronto con la tutela della salute e della dignità umana*, in *Iustitia*, 2010.
RONSAVALLON P., *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia*, Roma, 2012.
ROSSO G., *Ordine pubblico (contravvenzioni)*, in *Noviss. Dig. it.*, Vol. XII, Torino, 1965.
ROUSSEAU J-J., *Emile o de l'education*, Paris, 1762 (trad., *Emilio*, Bari-Roma, 2003).

SABATINI G., *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, Milano, 1961.
SADIN E., *Critica della ragione artificiale*, Roma, 2019.
SALVADORI I., *La normativa penale della stampa non è applicabile,* de jure condito*, ai giornali telematici*, in *Cass. pen.*, 2011.

SANTAMARIA D., *Lineamenti di una dottrina delle esimenti*, Napoli, 1961.
SANTORO A., *Sostituzione di persona* (voce), in *Enc. forense*, 1962, VII, 1965.
SAVASTANO F., *Uscire dall'Unione Europea.* Brexit *e il diritto di recedere dai Trattati*, Torino, 2019.
SCHIAVETTI F., *Libertà di stampa e libertà della stampa nei lavori dell'Assemblea Costituente*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, II, *Le libertà civili e politiche*, Firenze 1969.
SCHULZE E., *Russia just brought in a law to try to disconnect its internet from the rest of the world*, in *www.cnbc.com*, 1° novembre 2019.
SCOPINARO L., *Internet e delitti contro* l'onore, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-2000.
SCOPINARO V., *Diffamazione via Internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo della pubblicità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.,* 2001.
SEMERARO P., *L'esercizio del diritto*, Milano, 2009.
SEMINARA S., *La pirateria su Internet e il diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997.
SERRA M., *Il nuovo Cuore della satira adesso batte nelle webserie*, in *La Repubblica*, 29 ottobre 2015.
SGUBBI F., *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019.
SGUBBI F.-GUERINI T., *L'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, un primo commento*, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2014.
SHIPMAN T., *All Out War: The Full Story of Brexit*, London, 2017.
SIEBER U., *Linee generali del diritto amministrativo punitivo in Germania*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1-2019.
SNOWDEN E., *Errore di sistema*, Milano, 2019.
SPASARI M., *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1961.
SPASARI M., *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966.
SPASARI M., *Attentato contro i diritti politici del cittadino*, in *Enc. Dir.*, Vol. III, Milano, 1958.
SPASARI M., *Diffamazione e ingiuria*, in *Enc. dir.,* Vol. XII, Milano, 1964.
SPENA A., *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 2, 2007.
SQUILLACI E., *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Arch. Pen.*, 3-2013.
STAHL B.C., *On the Difference or Equality of Information, Misinformation, and Disinformation: A Critical Research Perspective,* in *Informing Science: The International Journal of an Emerging Transdiscipline*, Vol. 9, 2006.
STELLA F., *Giustizia e modernità*, III ed., Milano, 2003.
STEPHENS-DAVIDOWITZ S., *Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are*, New York, 2019.
STRINGA P., *Che cos'è la disintermediazione*, Roma, 2017.
SUBRAMANIAN S., *Inside the Macedonian fake-news complex*, in *www.wired.com*, 15 febbraio 2017.
SULLEYMAN A., *Facebook to monitor everywhere users have been for highly targeted ads*, in *www.indipendent.co.uk*, 27 settembre 2017.
SUNSTEIN C., *Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo, come possiamo difenderci*, Milano, 2010.

SUNSTEIN C., *#Republic. La democrazia nell'epoca dei social network*, Bologna, 2017.
SUNSTEIN C., *Falsehoods and the First Amendment*, in *www.ssrn.com*, 25 luglio 2019.

TARANTINO M., *I cosiddetti "reati di opinione" e il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero*, in *Giust. pen.*, 1970.
TARCHI M., *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, Bologna, 2003.
TARTAGLIA POLCINI G., *La corruzione tra realtà e rappresentazione*, Roma, 2018.
TREGLIA S., *Depenalizzazione: verso la meta oltrepassando la metà*, in *Giust. pen.*, 2017, 7.
TUCIDIDE, *La guerra del Peloponneso*, I, Milano, 2018.
TURCHETTI S., *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014.
TURCHETTI S., *Un secondo "alt" della Cassazione all'applicazione dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line*, in *Dir. pen. cont.*, 16 dicembre 2011.
TURCHETTI S., *Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014.
TURCHETTI S., *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all'Italia da parte della Corte EDU*, in *Dir. pen. cont.*, 18 marzo 2019.
TURING A., *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*, in *Proceedings of the London Mathematical Society*, Vol. s2-42, 1, 1937.

VALENTINI V., *Dovere di soccorrere o diritto di speronare? Qualche spunto (quasi) a caldo sul caso sea watch 3*, in *www.discrimen.it*, 5 agosto 2019.
VALERII M.-MARCELLI S., *I media digitali e la fine dello* star system, introduzione al Quindicesimo Rapporto sulla comunicazione del CENSIS, Roma, 2019.
VAN DIJCK J., *Users like you? Theorizing agency in user-generated content*, in *Media, Culture & Society*, Vol. 31, n. 1, 2009.
VASSALLI G., *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967.
VATTIMO G., *Addio alla verità*, Milano, 2009.
VENTURA R.A, *La guerra di tutti. Populismo, terrore e crisi della società liberale*, Roma, 2019.
VENTURA S., *I leader e le loro storie*, Bologna, 2019.
VERDE F., *Diffamazione a mezzo stampa e l'esimente del diritto di critica*, Bari, 2009.
VERRI F.-CARDONE V., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Milano, 2007.
VIAN G.M., *La donazione di Costantino*, Bologna, 2010.
VIGANÒ F., Sub *Art. 59 c.p.*, in E. DOLCINI-G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Vol. I, Milano, 2015.
VIGANÒ F., *Belpietro c. Italia: una pronuncia della Corte di Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta ad un giornalista*, in *Quad. costit.*, 1-2014.
VIGANÒ F., *Sulle motivazioni della cassazione nel caso Sallusti*, in *Dir. pen. cont.*, 24 ottobre 2012.

VIGANÒ F., Sub *art. 51*, in E. DOLCINI-G. MARINUCCI, *Codice penale commentato*, Milano, 2006.
VIGEVANI G. E., *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia*, in *Quad. cost*., 2014.
VIGEVANI G.E., *La "sentenza figlia" sul direttore del giornale telematico: il caso Hamaui,* in *Dir. inf.*, 6-2011.
VIMERCATI S., *Magyar c. Ungheria: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali* web, in *Quad. cost*., 2016.
VIMERCATI S., *La Corte di Strasburgo torna sulla responsabilità del gestore del sito: il caso Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia*, in *MediaLaws. Rivista dir. media*, n. 1, 2017.
VINCINO, *Il Male*, Milano, 2007.
VISCONTI A., *Reputazione, dignità, onore*, Torino, 2018.
VISCONTI C., *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *Dir. pen. cont.*, 17 giugno 2013.
VOSOUGHI S.-ROY D.-ARAL S., *The spread of true and false news online*, in Science, 359, 2018.

WARDLE C., *Fake news. It's complicated*, in *www. firstdraftnews.org*, 16 febbraio 2017.
WEBER M., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Milano, 1991.
WELLS H.G., *The War of the Worlds*, London, 1898 (trad., *La guerra dei mondi*, Milano, 2012).

ZANON N., *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?*, in *MediaLaws. Rivista dir. media*, 1-2018.
ZANON N.-BIONDI F. (a cura di), *Percorsi attuali della rappresentanza politica*, Milano, 2001.
ZELLINI P., *La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini*, Milano, 2016.
ZICCARDI G., *Furto d'identità*, in *Dig. disc. pen.*, IV ed., 2011.
ZENO ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio comparato*, Napoli, 1985.
ZENO-ZENCOVICH V., *La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004.
ZENO ZENCOVICH V., *Atti giudiziari e tutela dei diritti della personalità di terzi*, in *Dir. inform.*, 1999.
ZENO-ZENCOVICH V., *I "prodotti editoriali" elettronici nella l. 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in *Dir. inf.*, 1-2001.
ZERBOGLIO A., *Dei delitti contro l'ordine pubblico, la fede pubblica e la pubblica incolumità*, in *Trattato di diritto penale coordinato da E. Florian*, Vol. VI, Milano, 1910.
ZICCARDI G., *Furto d'identità*, in *Digesto online*, 2011.
ZINGALES U., *Il "caso Belpietro" e la ricerca del giusto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione*, in *Crit. dir.*, 2-2013.
ZUBOFF S., *The Age of Surveillance Capitalism*, New York, 2019 (*trad.*, *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, 2019).

Volumi pubblicati:

Sezione *Monografie*

1. ELIO R. BELFIORE, *Contributo alla teoria dell'errore in diritto penale*, 1997, pp. XX-276.
2. ADELMO MANNA, *L'imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle "finzioni giuridiche" alla "terapia sociale"*, 1997, pp. X-286.
3. ROBERTO ZANNOTTI, *La tutela penale del mercato finanziario*, 1997, pp. X-254.
4. STEFANO CANESTRARI (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995)*, 1998, pp. XVI-504.
5. MICHELE PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale*, 1997, pp. XII-292.
6. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Aberratio*. Teleologismo e dommatica nella ricostruzione delle figure di divergenza nell'esecuzione del reato*, 1998, pp. XII-200.
7. ISABELLA LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, 1999, pp. X-422.
8. ALBERTO CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione* in action *della legalità*, Seconda edizione, 2014, pp. XVIII-374.
9. IGNAZIO GIACONA, *Il concetto d'idoneità nella struttura del delitto tentato*, 2000, pp. XII-500.
10. DAVID BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, 2000, pp. X-166.
11. PAOLO VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, 2000, pp. XII-348.
12. MARIA BEATRICE MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, 2001, pp. X-298.
13. ADRIANO MARTINI, *La pena sospesa*, 2001, pp. X-326.
14. EMMA VENAFRO, *Le scusanti*, 2002, pp. X-206.
15. GAETANA MORGANTE, *L'illiceità speciale nella teoria generale del reato*, 2002, pp. XVIII-238.
16. ALESSANDRO TESAURO, *Violazione di legge ed abuso d'ufficio. Tra diritto penale e diritto amministrativo*, 2002, pp. XVI-304.
17. OMBRETTA DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, 2003, pp. XVI-504.
18. MARCO MANTOVANI, *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, 2003, pp. XII-284.
19. ANTONIO VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, 2003, pp. XIV-434.

20. Costantino Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, 2003, pp. XXXVIII-522.
21. Luigi Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, 2004, pp. XXVIII-620.
22. Adelmo Manna, *Abuso d'ufficio e conflitto d'interessi nel sistema penale*, 2004, pp. XVIII-222.
23. Vincenzo Bruno Muscatiello, *La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell'*homo faber *nel codice penale*, 2004, pp. X-238.
24. Roberto Bartoli, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, 2005, pp. X-262.
25. Annamaria Peccioli, *Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi*, 2005, pp. X-218.
26. Alberto Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, 2005, pp. XVIII-494.
27. Vittorio Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, 2005, pp. XVI-336.
28. David Terracina, *La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi*, 2006, pp. X-214.
29. Alberto di Martino, *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di "diritto penale transnazionale"*, 2006, pp. XX-320.
30. Antonella Madeo, *La tutela penale della salute dei consumatori*, 2006, pp. XII-260.
31. Dario Micheletti, *Legge penale e successione di norme integratrici*, 2006, pp. XIV-642.
32. Giuseppe Amarelli, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, 2006, pp. XIV-278.
33. Massimo Donini, *Imputazione oggettiva dell'evento*. *"Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, 2006, pp. X-182.
34. Emanuele Nicosia, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, 2006, pp. XVI-392.
35. Maria Teresa Collica, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, 2007, pp. XII-292.
36. Lucia Scopinaro, Internet *e i reati contro il patrimonio*, 2007, pp. VIII-256.
37. Daniela Falcinelli, *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, 2007, pp. XVI-160.
38. Ignazio Giacona, *La* problematica *dell'offesa nei delitti di falso documentale*, 2007, pp. X-374.
39. Antonia Menghini, *Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta* de iure condendo, 2008, pp. XII-372.
40. Roberto Bartoli, *Lotta al terrorismo internazionale; tra diritto penale del nemico,* jus in bello *del criminale e annientamento del nemico assoluto*, 2008, pp. X-238.

41. Stefano Putinati, *Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti*, 2008, pp. XII-404.
42. Vincenzo Bruno Muscatiello, *La Recidiva*, 2008, pp. VI-202.
43. Costantino Visconti, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, 2008, pp. XVI-272.
44. Marco Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, 2008, pp. XVIII-426.
45. Daniela Falcinelli, *L'attualità dell'offesa. Desistenza volontaria e genesi del disvalore penale*, 2009, pp. XIV-406.
46. Andrea R. Di Landro, *La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col sistema civile*, 2009, pp. XIV-354.
47. Ombretta Di Giovine, *Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica*, 2009, pp. XII-228.
48. Francesco Parisi, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, 2010, pp. VIII-228.
49. Rocco Blaiotta, *Causalità giuridica*, 2010, pp. XII-472.
50. Domenico Notaro, *Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del principio di legalità nello Stato policentrico*, 2010, pp. XII- 412.
51. Annamaria Peccioli, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, 2010, pp. X-214.
52. Vittorio Manes, *Servizi pubblici e diritto penale. L'impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale della Pubblica Amministrazione*, 2010, pp. XIV-266.
53. Anna Maria Maugeri, *Lo* stalking *tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, 2010, pp. VIII-276.
54. Daniela Falcinelli, *Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali*, 2011, pp. XVI-168.
55. Andrea Canepa, *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, 2011, pp. XVIII-278.
56. Attilio Nisco, *La tutela penale dell'integrità psichica*, 2012, pp. X-298.
57. Marco Grotto, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, 2012, pp. XVI-464.
58. Andrea R. Di Landro, *Dalle linee guida e dai protocolli all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della* malpractice, 2012, pp. XIV-338.
59. Emanuele Nicosia, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, 2012, pp. X-202.
60. Francesco Cingari, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto "integrato"*, 2012, pp. XII-236.
61. Enrico Amati, *Abusi di mercato e sistema penale*, 2012, pp. XIV-490.
62. Giuseppina Panebianco, *Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, 2012, pp. XVI-400.
63. Antonio Vallini, *Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto punitivo della procreazione, principî, prassi*, 2012, pp. XVI-336.

64. MARCO GAMBARDELLA, Lex mitior *e giustizia penale*, 2013, pp. XVIII-318.
65. EMANUELE CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, 2013, pp. XX-204.
66. DANIELA FALCINELLI, *L'atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni e intersezioni del sistema penale*, 2013, pp. XII-148.
67. GABRIELE FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, 2013, pp. XIV-242.
68. GAETANA MORGANTE, *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, 2013, pp. XII-260.
69. FRANCESCA CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, 2013, pp. XVIII-366.
70. ELIANA RECCIA, *La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza*, 2014, pp. XII-188.
71. FRANCESCO D'ALESSANDRO, *Regolatori del mercato,* enforcement *e sistema penale,* 2014, pp. XII-492.
72. AMALIA ORSINA, *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale,* 2015, pp. XVI-232.
73. DOMENICO NOTARO, In foro illicito versari. *L'abuso del processo fra dimensione etica e risposta penale*, 2015, pp. X-286.
74. CIRO GRANDI, *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?*, 2016, pp. XVIII-350.
75. ADRIANO MARTINI, *Essere* pericolosi*. Giudizi soggettivi e misure personali*, 2017, pp. XII-260.
76. FILIPPO BELLAGAMBA, *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato*, 2017, pp. X-310.
77. FRANCESCO MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, 2017, pp. XII-404.
78. ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, 2017, pp. X-334.
79. MATTEO CAPUTO, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, 2017, pp. XVI-474.
80. ANDREA R. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, 2018, pp. XX-404.
81. IVAN SALVADORI, *L'adescamento di minori. Il contrasto al* child-grooming *tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, 2018, pp. XX-220.
82. FRANCESCO PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, 2018, pp. XX-284.
83. TOMMASO GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, 2018, pp. XVI-272.
84. FEDERICO BACCO, *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, 2018, pp. XVI-288.

85. EMANUELE LA ROSA, *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*, 2018, pp. XIV-618.
86. ARIANNA VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, 2018, pp. XII-708.
87. GABRIELE MARRA, Extrema ratio *ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, 2018, pp. X-238.
88. ENRICO BASILE, *Consiglio tecnico e responsabilità penale. Il concorso del professionista tramite azioni "neutrali"*, 2018, pp. XIV-314.
89. ROCCO ALAGNA, *Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato*, 2018, pp. XII-252.
90. FEDERICO CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, 2018, pp. XIV-578.
91. MASSIMILIANO LANZI, Error iuris *e sistema penale. Attualità e prospettive*, 2018, pp. XIV-418.
92. MALAIKA BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, 2019, pp. XVI-696.
93. DARIA PERRONE, Nullum crimen sine iure. *Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative* in malam partem *e nuove istanze di garanzia*, 2019, pp. XXII-412.
94. ATTILIO NISCO, *Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull'involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo novecento*, 2019, pp. XVI-264.
95. ANDREA MERLO, *L'abuso d'ufficio tra legge e giudice*, 2019, pp. XII-156.
96. STEFANO DEL CORSO, *Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana*, 2019, pp. XII-236.
97. ANDREA DI LANDRO, *La funzione rispristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il rispristino ambientale. Uno studio* de iure condito *e* de iure condendo, 2020.
98. VINCENZO TIGANO, *I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi. Modelli di bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili nella PMA*, 2019, pp. XXIV-512.
99. TOMMASO GUERINI, *Fake news e diritto penale. La manipolazione digita le del consenso nelle democrazie liberali*, 2020, pp. X-232.

Sezione *Saggi*

1. FAUSTO GIUNTA, DARIO MICHELETTI, Tempori cedere*. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, 2003, pp. IV-124.
2. ALESSANDRO BERNARDI, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, 2004, pp. VI-114.

3. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, 2004, pp. 88.
4. ALESSANDRO TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, 2005, pp. VIII-118.
5. ALESSANDRO BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturale*, 2006, pp. VIII-136.
6. LUCIA RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, 2007, pp. VIII-96.
7. FRANCESCO PALAZZO, ROBERTO BARTOLI, *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, 2007, pp. VIII-160.
8. ADOLFO CERETTI, ROBERTO CORNELLI, *Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno*, 2007, pp. VIII-140.
9. GIANCARLO DE VERO, GIUSEPPINA PANEBIANCO, *Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee*, 2007, pp. VI-154.
10. LUCIA RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, 2008, pp. VIII-104.
11. MARCO MANTOVANI, *La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto,* 2008, pp. X-154.
12. GIOVANNI FIANDACA, GIOVANNI FRANCOLINI (a cura di), *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, 2008, pp. XII-172.
13. ALESSANDRO BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, 2010, pp. VIII-172.
14. MARTA BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, 2010, pp. VIII-192.
15. ROBERTO BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitarî al modello differenziato*, 2010, pp. VI-126.
16. MASSIMO VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, 2011, pp. X-158.
17. ROBERTO WENIN, *La* mens rea *nello Statuto di Roma. Un'analisi esegetico-sistematica dell'art. 30 in chiave comparata*, 2012, pp. X-138.
18. LUCIA RISICATO, *L'attività medica di* équipe *tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L'obbligo di vigilare come regola cautelare*, 2013, pp. VIII-104.
19. ALESSANDRO TESAURO, *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, 2013, pp. VIII-208.
20. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Punibilità*, 2016, pp. VIII-104.
21. LUCIA RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, 2019, pp. VIII-104.
22. OMBRETTA DI GIOVINE, *Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-) scienze?,* 2019, pp. VIII-88.
23. MASSIMILIANO DOVA, *Alterazioni emotive e colpevolezza*, 2019, pp. VI-106.